

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO
SAGGI 16

IL LAZIO MERIDIONALE
TRA PAPATO E IMPERO
AL TEMPO DI ENRICO VI

Atti del convegno internazionale
Fiuggi, Guarcino, Montecassino, 7-10 giugno 1986

ROMA 1991

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

DIVISIONE STUDI E PUBBLICAZIONI

Comitato per le pubblicazioni: Renato Grispo, *presidente*, Paola Carucci, Arnaldo D'Addario, Antonio Dentoni Litta, Romualdo Giuffrida, Lucio Lume, Giuseppe Panzini, Claudio Pavone, Luigi Prosdocimi, Leopoldo Puncuh, Isabella Zanni Rosiello, Lucia Moro, *segretaria*.

Cura redazionale: Lia Lattari

© 1991 Ministero per i beni culturali e ambientali
Ufficio centrale per i beni archivistici
ISBN 88-7125-026-5

Vendita: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato
Piazza Verdi 10, 00198 Roma

Stampato da Stile Regina Editrice - Roma

PROGRAMMA

Sabato, 7 giugno - Fiuggi, Teatro comunale

Apertura del convegno - Saluto delle autorità

Prof. Giovanni Tabacco - Università di Torino, *Prolusione: Impero e Papato in una competizione di interessi regionali*

Prof. Giovanni Cassandro - Università di Roma «La Sapienza», *Presentazione del volume di G. Floridi, La 'Romana Mater' di Bonifacio VIII e le libertà comunali nel Basso Lazio*

Domenica, 8 giugno - Fiuggi, Teatro comunale

Prof. Theo Kölzer - Università di Giessen, *Regno di Sicilia e Impero alla fine del sec. XII*

Prof. Giulio Battelli - Università di Roma «La Sapienza», *I diplomi di Enrico VI nell'Archivio vaticano*

Prof. Mario Caravale - Università di Roma «La Sapienza», *Le istituzioni del regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*

Prof. Francesco Giunta - Università di Palermo, *La discesa di Enrico VI nel regno di Sicilia*

Guarcino, Sala comunale

Prof. Peter Csendes - Università di Vienna, *I consiglieri di Enrico VI e i negoziati con il Papato*

Prof. Reinhard Elze - Istituto storico germanico, *La disfida del Malpensa e il problema di guerra e pace nel Medioevo*

Lunedì, 9 giugno - Abbazia di Montecassino

Don Faustino Avagliano - Abbazia di Montecassino, *Il centro scrittoria di Montecassino durante il periodo svevo*

Prof. Jean-François Guiraud - Università di Venezia, *La terra Sancti Benedicti: recupero e gestione di un grande patrimonio monastico*

Prof. Pierre Toubert - Università di Parigi «La Sorbona», *Il mondo rurale nel Lazio meridionale nella seconda metà del sec. XII*

Ferentino, Sala comunale

Prof.ssa Bianca Maria Valeri - *Gli Hobenstaufen e Ferentino. Spunti di ricerca per la storia di Ferentino nei secoli XII e XIII.*

Martedì, 10 giugno - Fiuggi, Teatro comunale

Prof. Alfio Cortonesi - Università di Roma «La Sapienza», *Il castello di Selvamolle e gli esordi della Signoria dei Caetani*

Prof.ssa Maria Teresa Caciorgna - Università di Roma «La Sapienza», *Beni comuni e lotte politiche nella provincia di Marittima: il comune di Sezze*

Prof. Jean-Claude Maire Vigueur - École française de Rome, *Nobiltà e popolo nei comuni del Lazio meridionale.*

S O M M A R I O

LIA LATTARI, <i>Presentazione</i>	Pag.	9
GIOVANNI CASSANDRO, <i>Presentazione del volume di G. Floridi, La 'Romana Mater' di Bonifacio VIII e le libertà comunali nel Basso Lazio</i>	»	11
GIOVANNI TABACCO, <i>Impero e Papato in una competizione di interessi regionali</i>	»	15
THEO KÖLZER, <i>Regno di Sicilia e Impero alla fine del sec. XII</i>	»	31
GIULIO BATTELLI, <i>I diplomi di Enrico VI nell'Archivio vaticano</i>	»	43
MARIO CARAVALE, <i>Le istituzioni del regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva</i>	»	67
GIULIANO FLORIDI, <i>Il ruolo del Basso Lazio tra Papato e Impero con argomenti sulla disfida del Malpensa nel suo VIII centenario (Guarcino 1186 - 1986)</i>	»	115
PETER CSENDES, <i>I consiglieri di Enrico VI e i negoziati tra Impero e Papato</i>	»	129
REINHARD ELZE, <i>La disfida del Malpensa e il problema di guerra e pace nel Medioevo</i>	»	139
PIERRE TOUBERT, <i>Il mondo rurale nel Lazio meridionale nella seconda metà del sec. XII</i>	»	145
BIANCA MARIA VALERI, <i>Gli Hobenstaufen e Ferentino. Spunti di ricerca per la storia di Ferentino nei secoli XII e XIII</i>	»	157
ALFIO CORTONESI, <i>L'affermazione della signoria dei Caetani sul castello di Selvamolle</i>	»	169
MARIA TERESA CACIORGNA, <i>Beni comuni e istituzioni comunali a Sezze: problemi di gestione</i>	»	187
JEAN-CLAUDE MAIRE VIGUEUR, <i>Nobiltà e popolo nei comuni del Lazio meridionale</i>	»	203

Il progetto di organizzare un convegno internazionale negli stessi luoghi che furono teatro degli avvenimenti dibattuti è accaduto certo non inusitato ma pur sempre carico di suggestioni per le possibilità che offre di collegare l'evento storico-politico al territorio in una sorta di circolarità che coinvolge generale e particolare, sovranazionale e locale.

L'iniziativa dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, perseguita con tenace impegno grazie anche alla ferma determinazione del suo direttore generale prof. Renato Grispo, ha inteso appunto contribuire a siffatto approccio metodologico con il convegno del quale si presentano gli atti.

Ed invero, se è accertato che sul finire del secolo XII il Lazio meridionale fu sede di eventi che determinarono decisivi mutamenti nella storia d'Italia, è altrettanto evidente la necessità di ulteriori approfondimenti sul rapporto che tali eventi ebbero con il territorio e sul modo in cui le componenti locali reagirono all'impatto con lo stato di conflitto esistente tra papato e impero.

Nell'ambito di questa dialettica si inserisce l'episodio del quale a Guarcino è stato celebrato l'VIII centenario, quella disfida tra un guarcinate e un *miles* dell'esercito di Enrico VI, che emblematicamente compone contrapposti interessi, in sintonia con l'uso di far risolvere azioni di guerra da un limitato numero di uomini a vantaggio delle comunità locali e degli stessi eserciti.

Chi ha avuto la ventura di seguire la preparazione di questo convegno assolvendo ad un duplice impegno, sia sul piano centrale che su quello locale, ha potuto vivere la difficile e pur esaltante esperienza di comporre in rigorosa sintesi metodologica contrapposte istanze, tutte di pari validità scientifica, che affondano le loro radici ora nei grandi temi della storia generale ora nel composito, ricchissimo panorama della storia locale, della cultura materiale cara a quel filone di ricerca storiografica da qualche anno affermatosi anche in Italia.

La struttura che si è voluta così dare al programma del convegno costituisce una irripetibile occasione per meditare criticamente il rapporto tra particolare e generale, tra micro e macrostoria. Quale che sia il risultato di tale operazione, non potrà non riconoscersi che la storia locale, oltre ad apportare agli schemi generali un contributo di viva umanità, costituisce motivo di fierezza per le popolazioni che in essa riconoscono le proprie tradizioni, il proprio passato, la propria identità.

A tale circostanza certamente, e non solo all'indubbia, rinnovata attenzione per la comune gestione del bene culturale, si deve l'interesse ed il sostegno con il quale enti locali ed associazioni culturali hanno seguito l'opera dell'am-

ministrazione archivistica. Il più cordiale ringraziamento, quindi, a tutti gli enti che hanno contribuito al successo della manifestazione, i comuni di Fiuggi, Guarcino e Ferentino, l'Ente Fiuggi, l'Ente provinciale per il turismo di Frosinone, le Aziende autonome di soggiorno e turismo di Fiuggi e Cassino, il Centro di studi storici ciociari e l'Associazione amici di Guarcino nella persona del notaio Giuliano Floridi di cui è ben nota l'instancabile, appassionata attività a favore della ricerca storica, e al quale il compianto prof. Giovanni Cassandro ha voluto rivolgere cordiali espressioni di stima per il volume *La «Romana Mater» di Bonifacio VIII e le libertà comunali nel Basso Lazio*.

Un particolare sentimento di gratitudine ai professori Reinhard Elze e Jean-Claude Maire Vigueur, all'epoca, rispettivamente, direttore dell'Istituto storico germanico e direttore della sezione medievale dell'École française, per l'altissimo contributo scientifico con il quale, con squisita cortesia, hanno voluto seguire l'iniziativa fin dalla fase progettuale.

Le relazioni presentate costituiscono un momento determinante nella elaborazione storiografica relativa al territorio del Basso Lazio alla fine del Millecento, consentendo cospicui approfondimenti su importanti tematiche: per tale motivo si è vivamente grati agli illustri professori che hanno aderito all'invito dell'Amministrazione.

Un particolare segno di omaggio si sente l'obbligo di presentare all'abate di Montecassino, Sua Eccellenza Bernardo D'Onorio, che ha voluto ospitare una seduta del convegno, fedele all'altissima tradizione culturale che da secoli distingue l'Abbazia.

Si è rammaricati peraltro di non poter dare il resoconto completo delle relazioni tenute in quella prestigiosa sede in quanto alcuni dei relatori non hanno fatto pervenire i loro contributi, essenziali in mancanza di corrispondente registrazione.

A tutti coloro che hanno consentito la realizzazione dell'iniziativa, dai colleghi dell'Ufficio centrale e dell'Archivio di Stato di Frosinone che si sono prodigati con ogni impegno nelle varie fasi organizzative, agli amici che, con l'apporto delle più diverse esperienze professionali, sono stati di aiuto alla scrivente - allora direttore dell'Archivio di Stato di Frosinone - nella soluzione di ogni genere di problemi, ai sindaci dei comuni di Fiuggi, Guarcino e Ferentino, le cui ospitali espressioni di benvenuto hanno trovato puntuale riscontro nella cordialità dell'accoglienza riservata ai partecipanti al convegno, a tutti il più sentito ringraziamento anche a nome dell'amministrazione degli Archivi di Stato.

Piace, infine, ricordare, tra le manifestazioni che hanno fatto da cornice al convegno, l'inaugurazione di due opere dello scultore Angelo Canevari che nella plasticità del bronzo ha rievocato la sfida guarcinate impreziosendo la città di un insigne monumento.

LIA LATTARI

GIOVANNI CASSANDRO

Presentazione del volume di G. Floridi La 'Romana Mater' di Bonifacio VIII e le libertà comunali nel Basso Lazio.

Il prof. Giuliano Floridi che tanto impegno ha dedicato allo studio delle vicende culturali del Lazio può essere inserito a giusto titolo tra gli storici di questa regione e segnatamente di quella parte di essa che costituiva nel Medio Evo la provincia di Campagna e Marittima. Si trova così in buona compagnia col Falco, con l'Ermini e col Toubert, la cui opera sulle strutture del Lazio è comparsa in italiano nel 1984 col titolo di *«Feudalesimo mediterraneo»*.

Dei suoi studi questo che ora si presenta, che prende il titolo dalla bolla di Bonifacio VIII «Romana Mater», è certamente il maggiore ma non l'ultimo. Questa mattina, infatti, abbiamo avuto la sorpresa di vedere pubblicato il volume sulla disfida del Malpensa del quale non credevo fosse così sollecita la pubblicazione.

Dunque - come si è detto - questo che oggi si presenta è certamente il libro maggiore, il «magnum opus», «l'opus consummatum» come diceva John of Salisbury, ma non certamente l'ultimo.

La sua opera si inserisce, secondo me, in un movimento culturale nel quale il suo nome figura in prima linea, tanto numerose sono le iniziative da lui prese, le istituzioni da lui fatte nascere o aiutate a sorgere, come ad esempio la Sezione di archivio di Stato di Guarcino ed Anagni, intitolata ai notai Giuseppe e Giovanni Floridi, dell'istituzione della quale io, allora vice presidente del Consiglio superiore degli archivi, fui infelice avversario.

Non riuscii infatti a far togliere il nome di Guarcino a questa sezione che si voleva istituire nella zona di Anagni, ritenevo che il nome di Anagni si adattasse di più; ottenni soltanto che a Guarcino si aggiungesse il nome di Anagni.

Meritamente perciò la Regione Lazio, le Province di Roma e Viterbo, il Gruppo culturale di Roma e del Lazio, il Centro di documentazione di storia patria di Soriano nel Cimino e il Collegio Nazareno, hanno conferito al Floridi i premi letterari degli anni '79, '82 e '84 per i suoi vari lavori di storia, di araldica, di genealogia e in particolare per la storia di Fiuggi e per la Floridiana. Ma non voglio continuare a tessere le lodi dell'amico: so che egli ama più i fatti che le parole.

Passo perciò a dire qualche cosa del libro che ho qui davanti e che reca il titolo *La 'Romana Mater' di Bonifacio VIII e le libertà comunali nel Basso Lazio*; e poiché la costituzione bonifaciana domina il titolo, è necessario dire qualcosa prima di tutto su di essa.

Questa *constitutio bonifaciana* stranamente non figura nei quattro volumi dei registri di Bonifacio VIII. Se ne possiede una trascrizione fatta dal prof. Penacchini, condotta su una copia coeva, che dovrebbe datarsi ai primi del 1295, conservata presso l'Archivio di Stato di Roma.

Ciò rende un po' più difficile la lettura della costituzione e sarebbe bene cercare di risalire alle origini, tanto più che vedo, citato da Potthast, che la costituzione è stata pubblicata nel bollario romano, nel IV volume dell'edizione torinese, e nella storia di Terracina del Contatore, una storia di difficile reperimento, che recentemente ho avuto modo di consultare per i miei studi su Terracina.

Venendo alla sostanza di questa costituzione, direi in primo luogo che essa comincia con una lunga arrenga, nella quale il papa fa gli elogi della «preclara Campanie Maritimeque provincie» ed elenca i meriti per i quali egli elargisce i privilegi che nella costituzione sono compresi. «Haec est provincia» - si legge - «que semper ipsi ecclesie viriliter et constanter in necessitatibus extitit, personarum pericula, damna rerum et laborum onera non evitans». Addirittura, continua il papa, con l'aiuto pronto e potente di questa provincia, il papato tiene soggette le altre provincie, «ceteras sibi subiectas regit dirigitque»; comprime gli eccessi di queste altre provincie, le audacie temerarie reprime, gli illeciti movimenti frena.

Nelle vicende che saranno narrate e che non è compito mio narrare, evidentemente, la provincia di Campagna e Marittima, in quella lotta tra impero e papato, che si combattè anche lì, dovette finire col costituire una sorta di roccaforte delle forze pontificie nella lotta contro l'impero.

Perciò il pontefice si induce a una concessione non dirò di privilegi, ma all'emanazione di norme che regolano la vita della provincia, non già in maniera organica, ma toccando punti che hanno dato luogo a controversie soprattutto in sede giurisdizionale.

Stando così le cose, non si può dire che la *constitutio bonifaciana* rappresenti la *magna charta* delle libertà comunali del basso Lazio e cioè della provincia di Marittima e Campagna; si vuole rimettere ordine un po' dappertutto e non restano esclusi dalle misure protettive i signori feudali: «Baronibus autem Campanie et Maritime praedictarum ac eorum vassallis iura iurisdictiones et consuetudines ipsorum tam in civilibus quam in criminalibus auferre nequaquam intendimus sed potius sibi ea illesa et integra conservare». Si garantisce dunque la feudalità, quella feudalità che si è venuta costituendo nel Lazio, specialmente nel basso Lazio, proprio perché il papa vede in questi feudi, che prima erano delle concessioni, un sostegno del potere statale e uno strumento del suo potere. Anche il Toubert mi pare che sia di questo avviso.

Anche i privilegi e le consuetudini cittadine vengono tutelate contro i comportamenti arbitrari del rettore, sicché se si volesse indicare una *ratio* unificatrice della *Romana Mater*, si dovrebbe dire che essa era quella di mantenere nei suoi limiti il potere rettorale, portato a strafare fino addirittura a emanare nuove norme o a disconoscere le antiche consuetudini e gli statuti che quasi tutti questi comuni si erano dati (il Floridi ha pubblicato, ad esempio, quello di Guarcino). Si intende che le nuove norme e le antiche consuetudini e gli antichi statuti, riguardano le comunità della provincia e in questo senso si può parlare di una tutela che la *Romana Mater* appresta delle loro libertà comunali, ma soltanto in questo senso. La *Romana Mater* non le crea *ex novo*, le ristabilisce dove non sono più osservate dal rettore.

Non si può qui riassumere tutta la lunga costituzione, che in certi punti non è facilmente leggibile, ma non si può tralasciare di riferire la prima delle disposizioni adottate.

In base a questa, se il podestà, il capitano o il *defensor* della comunità di una città o di un castello della provincia, dove il «potestas seu rector ad ipsius regimen hactenus eligi consuevit» dove, cioè, è consuetudine di far governare la città dal podestà o da un rettore oppure dal giudice ecclesiastico «seu loci ordinarius» (qui si alterna il governo laico col governo ecclesiastico), abbia per primo instaurato un giudizio contro qualsiasi abitante della provincia sopra delitti ed eccessi, quali essi siano, per via accusatoria o per via inquisitoria, il *rector provinciae* non può procedere anche se in un secondo momento il delinquente sia stato accusato «in curia rectoris predicti».

La stessa regola si osserva nel campo opposto.

Se si può parlare dunque di un conflitto di competenza, si deve dire che esso è risolto col principio della prevenzione. Guardando bene le cose si voleva evitare uno straripamento di competenze del *rector*. Ecco perché dico che la costituzione riguarda proprio i poteri del rettore, è una limitazione, è un controllo dei poteri di costui, di cui il pontefice si preoccupa ancora di più che del *potestas* cittadino, perché ha più poteri in mano, e che - come si ricava da questa stessa *Romana Mater* e dal sistema - era giudice d'appello non già di primo grado e se si voleva evitare un abuso, era appunto quello del *rector* di assumersi un'attribuzione che non era la sua.

Le stesse considerazioni si possono fare per le altre norme contenute nella bolla e che riguardano quasi tutte la procedura che deve essere seguita davanti al rettore, e in generale davanti a qualsiasi giudice e non soltanto, come si ama dire, per la tutela delle libertà comunali ma anche per la tutela dei diritti del soggetto nel processo.

Il discorso si fa più ampio, si farebbe più ampio, se lo si potesse qui fare, se si cercasse di stabilire il posto che la provincia ha nello Stato pontificio. Pure se si accoglie la tesi, ripresa dal Toubert, che di uno Stato pontificio nel senso proprio del termine non si può parlare prima di Innocenzo III, tuttavia già nel periodo precedente il papa aveva fatto le sue esperienze di governo in tut-

to il Lazio compresa quindi la Campagna romana e la Marittima. Quando, con la morte di Enrico VI e la conseguente crisi istituzionale scompare dal Basso Lazio l'impero, il papato prende il predominio e assicura il suo controllo su questa provincia. In tal senso va inteso l'attributo di «erede» di Enrico VI con il quale viene indicato Innocenzo III, anche se, come dice il Toubert, il *jeu*, cioè il gioco, l'oggetto della lotta tra impero e papato che si combattè in quelle provincie, non era il dominio di quelle provincie, ma ben altro. In questa provincia si costituiscono feudi e comuni gli uni e gli altri con caratteristiche proprie e che non è qui il caso di esaminare. Basti ricordare da un lato i *castra specialia* creati dal pontefice e dall'altro la presenza al governo del comune, dopo una fase consolare che non si trova in tutti i comuni, di un podestà che non viene, secondo la vicenda dei comuni dell'Italia centrale e settentrionale, al posto dei consoli per sedare le lotte intestine, scelto tra persone che non siano cittadine del luogo, ma è veramente il governatore della città, che viene nominato di solito dal papa a volte con l'ausilio e con la collaborazione della comunità, a volte contro le comunità. Il papa cerca sempre di mantenere il controllo della città attraverso la nomina del podestà o l'approvazione della nomina del podestà fatta dal comune. Singolare il sistema che invalse negli ultimi decenni del secolo decimoterzo di nominare podestà il pontefice (lo fu Nicolò IV, per esempio, per Terracina, lo è stato anche Bonifacio VIII, per la stessa Terracina) che naturalmente si fa rappresentare da un *vicarius* nella nomina del quale le comunità cercano di farsi valere. Come si vede, è difficile scrivere una storia generale o unitaria delle strutture comunali del Lazio, anche limitatamente al basso Lazio e pur se il Floridi giudiziosamente la raccoglie in tre fasi, l'ultima delle quali segna la decadenza delle autonomie comunali sotto il regime albornoziano e sotto l'efficacia delle costituzioni emanate dal cardinale alle quali gli statuti locali devono adeguarsi e conformarsi, nonostante questo tentativo, mi pare che questa storia unitaria sia un po' difficile da scrivere. Questa, quindi, è la ragione per la quale la parte più estesa e più interessante di questo grosso volume è la seconda che racconta, cominciando dalle origini arrivando a volte fino al secolo decimosesto, le vicende di ciascun comune del basso Lazio singolarmente considerato: Alatri, Anagni, Boville Ernica, Ceprano, Cori, Ferentino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Guarcino, Priverno, Pofi, Segni, Sezze, Terracina, Torrice, Trevi nel Lazio, Veroli, Vico nel Lazio, con molto rigore e con un costante riferimento alle fonti esplorate con perizia dalle origini sino, come detto, al secolo decimosesto. Ogni epoca scrive la sua storia, non c'è storia definitiva; ogni epoca ha le sue, come dicono i tedeschi, *Historische Fragen*, i propri interessi culturali, le proprie questioni culturali che cerca di risolvere attraverso il ricorso alla storia che è sempre quindi una storia problematica e contemporanea. Quindi non è detto che questa storia delle singole città, che a me pare molto ben fatta e che è il vero merito di questo grosso volume, non debba essere ripresa, ma chiunque la riprenderà, chiunque la vorrà rifare, dovrà necessariamente prendere le mosse dal volume del Floridi.

GIOVANNI TABACCO

Impero e Papato in una competizione di interessi regionali

Il tema che sarà trattato in questo convegno investe problemi di natura eterogenea. Riguarda infatti da un lato una situazione strettamente regionale che esige analisi di strutture locali caratterizzanti una ben determinata società, condizionata da un peculiare ambiente fisico ed economico e dall'evoluzione di forze radicate nel territorio. D'altro lato il tema chiama in causa nientemeno che i poteri universali operanti nella cristianità. Evidentemente il fulcro dell'interesse che il convegno presenta sta nel nesso formatosi alla fine del XII secolo fra i due problemi diversissimi, e a questa prolusione tocca non già di anticipare ciò che i relatori diranno dei vari aspetti del nesso medesimo, bensì di collocare il tema in una tradizione squisitamente medievale che alla fine del XII secolo vide esprimersi in forme particolarmente acute ciò che era il prodotto di una storia secolare di convergenze dei due poteri universali verso il territorio del Lazio.

1. Era una convergenza anzitutto sullo specifico problema di Roma. La singolarità dell'impero romano, nato dall'espansione politica abnorme di una città e ideologicamente giustificato con motivazioni ellenistiche sulla cosmopoli universale, generò il problema del nesso fra la costituzione imperiale e la città che, pur quando cessò di essere residenza del principe e della sua corte, rimase il simbolo vivente dell'impero universale, sede di un senato in cui la più alta aristocrazia dell'impero si organizzava istituzionalmente, e fonte giuridica della dignità di tutti gli uomini liberi conviventi con pienezza di diritti civili in quella immensa compagine territoriale mediante l'applicazione generalizzata della cittadinanza romana. Un problema non ideologico né giuridico soltanto, poiché sul piano pratico implicava la garanzia alla folta popolazione addensatasi nella città di condizioni di vita accettabili: per cui fu assegnato alle cosiddette regioni suburbicarie d'Italia, comprendenti gran parte dell'area peninsulare, l'onere di procurare alla città di Roma certi prodotti essenziali alla sua alimentazione e alla sua edilizia. Implicava inoltre un regime amministrativo eccezionale: la città non fu sottoposta ad alcuna autorità provinciale nè al prefetto al pretorio

d'Italia, bensì ad un proprio *praefectus urbi*, la cui giurisdizione criminale e civile si allargava per un raggio di ben cento miglia. La creazione di questo vasto distretto può essere considerata la prima attestazione cospicua del coinvolgimento di un territorio specifico, gravitante su Roma, nelle responsabilità di governo di una magistratura incardinata nella città in omaggio al suo significato universale.

Su questa ideologia e su questa realtà si innestò, nell'impero romano cristiano, la rivendicazione papale del primato ecclesiastico nella cristianità: una rivendicazione che, per quanto teorizzata in sede teologica con il primato di Pietro, in tanto si venne associando con l'idea di Roma, in quanto si fece di Pietro il primo vescovo appunto di questa città, nell'orizzonte di un disegno provvidenziale che a Roma aveva assegnato un compito doppiamente universale: nella costruzione di un impero destinato ad accogliere il cristianesimo e nell'organizzazione unitaria della grande famiglia dei vescovi. Ma poiché il primato della sede episcopale romana si andò affermando nel basso impero con lenta gradualità, e fino al principio del V secolo risultò ben scarsamente efficace nelle crisi teologiche provocate dai dissensi intellettuali fra i vescovi, toccò all'autorità imperiale, divenuta cristiana, convocare concili di impegno universale e promulgare le decisioni. Quando pertanto nel corso del V secolo si delineò il dualismo teorico e pratico fra impero e papato nel reggimento temporale e spirituale della cristianità come un tutto unitario imperniato sul nome romano, le due istituzioni si trovarono intimamente intrecciate non solo nel richiamo teologico alla funzione provvidenziale della città, ma nel funzionamento stesso dell'organizzazione universale dei vescovi. Ciò tuttavia non ebbe allora ripercussioni sulla città e sul suo territorio, perché la sede imperiale, idealmente collegata sempre al concetto di Roma, si era di fatto spostata in altre città d'Oriente e d'Occidente. La scomparsa poi dell'impero in Occidente e il radicarsi ideologico e pratico dell'impero romano a Costantinopoli come nuova Roma, parve togliere ogni possibilità di interferenze o conflitti fra le due autorità universali nel territorio di Roma.

Intanto qualcosa di nuovo nel territorio di Roma avveniva. L'aumento di densità della popolazione cristiana moltiplicava le sedi episcopali nel Lazio, e fra queste emersero nel primo medioevo le sedi suburbicarie dei cosiddetti vescovi lateranensi: i vescovi più strettamente legati alla sede romana, tanto da alternarsi nel servizio liturgico alla chiesa del Laterano¹. Si andava dunque costituendo nel Lazio, intorno al vescovo di Roma e alla sua diocesi, un territorio ecclesiastico di qualche ampiezza, specificamente convergente sulla sede

¹ K. GANZER, *Das römische Kardinalkollegium*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della «societas christiana» dei secoli XI-XII*, Milano 1974, pp. 154 e seguenti.

papale. Contemporaneamente crescevano nella regione i complessi fondiari di proprietà della chiesa di Roma, quei *patrimonia beati Petri* che non solo costituivano una solida base economica per il funzionamento burocratico e diplomatico del governo papale - il patriarcato, come allora si diceva, del Laterano -, consentendo il reclutamento, dal seno delle famiglie eminenti di Roma e del territorio, dei chierici operanti nel patriarcato, ma creavano, con la concessione di contratti enfiteutici a favore di membri del medesimo ceto, una fitta rete di interessi fra la sede papale e l'aristocrazia regionale². Questo sviluppo della base ecclesiastica, economica e sociale del potere papale nella regione avvenne fra il VI e l'VIII secolo nell'ambito politico del ducato romano, la circoscrizione militare e amministrativa bizantina facente capo al duca residente in Roma, e fu uno sviluppo di tale intensità ed efficacia, da conferire al pontefice romano un'autorità concorrente di fatto con quella del duca anche sul piano politico. Fu questa la via attraverso cui la Chiesa di Roma, nel declinare della presenza bizantina nell'Italia centrale, non solo assunse, per l'autorità religiosa e morale del pontefice, responsabilità preminenti nei rapporti ad alto livello politico fra le aristocrazie regionali della penisola, il regno longobardo e il mondo dei Franchi, ma si preparò al diretto governo politico della regione comprendente il bacino inferiore del Tevere e le zone limitrofe, a sud fino a Terracina e verso Gaeta, una città che, circondata da complessi fondiari papali, rimase tuttavia politicamente nel sopravvissuto ducato bizantino di Napoli. L'impegno anche militare del pontefice romano nella determinazione del confine meridionale della dominazione papale, in contrasto con il ducato di Napoli, con il ducato longobardo di Benevento e con le aspirazioni di Terracina e Gaeta all'autonomia³, dimostra l'importanza che la chiesa di Roma, a difesa della propria indipendenza, attribuiva al proprio dominio politico regionale alla fine dell'VIII secolo.

2. Il dominio papale di ciò che era stato il ducato bizantino di Roma e che divenne *territorium beati Petri*, si inquadrò giuridicamente, come è noto, nelle donazioni politico-territoriali dei re franchi ai pontefici romani, confermate dall'imperatore Ludovico il Pio nell'817. Furono l'intervento franco in Italia e l'asunzione carolingia della protezione di Roma e della dignità imperiale i fatti che crearono un nesso istituzionale nel Lazio fra il papato e l'impero rinnovato in Occidente, conferendo un significato nuovissimo alla tradizionale coesistenza fra potere politico e autorità papale nella regione. Emerse allora in concreto,

² O. BERTOLINI, *Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi*, Bologna 1941, pp. 484 e seguenti.

³ E. CASPAR, *Das Papsttum unter fränkischer Herrschaft*, Darmstadt 1956 (ristampa). Cfr. P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval*, Roma 1973, pp. 938-960.

a Roma e nel Lazio, quel problema di un comune interesse regionale di fondo fra impero e papato, che virtualmente esisteva fin da quando, nella tarda antichità, le due istituzioni si trovarono a rivendicare entrambe la propria universalità in nome di Roma: il problema nascosto fino all'VIII secolo dall'ideologia della Nuova Roma a Bisanzio e dall'assenza di una rivalità imperiale romana in Occidente. Né il problema poteva cercare una soluzione in quella distinzione approssimativa fra responsabilità politiche e responsabilità religiose, che nella tarda antichità aveva trovato espressione nella teoria gelasiana dei due poteri, perché le donazioni franche, nate nel clima di un connubio culturale latino-germanico e dunque suggerite da una concezione non rigorosa della sovranità politica, trasferirono a un'istituzione religiosa, la Chiesa di Roma, la pienezza di un potere territoriale, simultaneamente concepito come estraneo alla sfera territoriale carolingia e come protetto dalla forza imperiale. Ludovico il Pio nel «pactum confirmationis» dell'817 stabilisce che i pontefici romani «in suo detineant iure, principatu ac ditione» i territori loro riconosciuti, fra cui «in partibus Campaniae Segniam, Anagniam, Ferentinum, Alatrum, Patricum, Frisilunam, cum omnibus finibus Campaniae, necnon et Tiburim», così come il «territorium Sabinense» e a sud-est «Soram, Arces, Aquinum, Arpinum, Theanum et Capuam», e tutti questi territori «nos defendere promittimus», dichiara l'imperatore, rinunciando a qualsiasi diritto di intervento, se non su richiesta papale, eccetto che si tratti di persone che, avendo subito «violentiam vel oppressionem potentiorum», si rivolgano all'imperatore per ottenere giustizia «per nostram intercessionem»⁴. La *defensio* imperiale deve con tutta evidenza tradursi, in caso di necessità, in un intervento militare, pur se subordinato a richiesta papale; e la *intercessio* a favore dei sudditi del papa oppressi da personaggi potenti è configurabile in modo assai vario, da un semplice interporci amichevole presso il potere papale, fino a un formale intervento analogo a quello esercitato dall'antico magistrato romano in opposizione ad altro magistrato, e può in ogni caso tradursi in una energica pressione imperiale sul governo papale, giudicato troppo debole verso la prepotenza dei *potentiores*.

Ciò del resto rispondeva a una situazione di fatto già sperimentata due anni prima, quando Ludovico il Pio fece intervenire a Roma il nipote Bernardo, re d'Italia, perché vi ponesse fine a congiure di potenti e a repressioni crudeli⁵, una situazione caratterizzata da lotte locali di fazione e ripresentatasi durante l'elezione papale dell'824, tanto che allora Lotario, figlio di Ludovico il Pio e coimperatore, fece giurare ai Romani fedeltà all'impero e sottopose l'ammini-

⁴ M.G.H., *Capitularia regum Francorum*, I, nr. 172, pp. 353 e sgg. Cfr. A. M. DRABEK, *Die Verträge der fränkischen und deutschen Herrscher mit dem Papsttum von 754 bis 1020*, Wien-Köln-Graz 1976, pp. 35 e seguenti.

⁵ *Annales regni Francorum*, ad a. 815.

strazione dei territori papali al simultaneo controllo imperiale e papale⁶. Il nesso istituzionale fra impero e papato nel Lazio fu così sanzionato e definito con norme meticolose da una *constitutio* imperiale accettata dal papa eletto e da tutto il clero e il popolo di Roma, e fu successivamente via via ravvivato dalla consuetudine, affermatasi con qualche originaria incertezza nel corso dell'età carolingia, di incoronare l'imperatore a Roma per mano del papa⁷. E poiché per ragioni geografiche fra i regni carolingi in cui l'impero si andò articolando toccò a quello italico di provvedere alla protezione di Roma, la corona imperiale finì per essere associata alla corona regia d'Italia. Allorché l'impero carolingio scomparve come entità politico-territoriale dominante l'Occidente europeo, la dignità imperiale gli sopravvisse per il legame ormai istituito con la Roma papale, e sopravvisse in associazione ancor sempre con il regno italico, anche quando questo pervenne, per la conquista operata da Ottone il Grande, in mano teutonica. Fu così che dal 962, anno dell'incoronazione imperiale di Ottone I a Roma, quello che era stato il nesso istituzionale della potenza franca con il papato nel Lazio, diventò un nesso destinato a durare nei secoli fra il papato e l'impero romano-germanico nella regione.

In questa vicenda non giocarono soltanto l'inerzia delle consuetudini e il vigore delle tradizioni ideologiche, ma anche il ripetersi delle medesime situazioni di debolezza politica del papato nel Lazio, che avevano determinato in età carolingia la subordinazione della regione alla supremazia dell'impero. È vero che nel X secolo l'aristocrazia di Roma e del Lazio, che monopolizzava l'amministrazione temporale della chiesa di Roma nella regione, trovò il suo fulcro politico, a sostegno e controllo del papato, nella potente famiglia del senatore Teofilatto e dei suoi discendenti, fra cui particolare vigore dimostrò intorno alla metà del secolo il *princeps* Alberico⁸, ma la scomparsa di Alberico aprì un periodo di gravi discordie in Roma e conseguentemente nel Lazio, che agevolarono la supremazia da Ottone I e dai suoi immediati successori esercitata sul papato e sulla città, pur se in modo intermittente. Al culmine di questo processo vi fu la residenza di Ottone III sul Palatino⁹, con la sua corte tedesca e romana, destinata a solennizzare la città come *sedes imperii* e a organizzare la supremazia imperiale sul Lazio fino a Terracina. Chiuso questo breve esperimento alla morte di Ottone III nel 1002, si ripresentò l'alternanza, propria del tempo dei primi due Ottoni, fra prevalenza aristocratica e prevalenza imperiale, non senza una discreta convergenza fra di esse al tempo dei papi

⁶ M.G.H., *Capitularia...* cit., I, nr. 161, pp. 323 e seguenti.

⁷ Si vedano le discussioni sulle successive rinnovazioni del *pactum* fra papato e impero in A. M. DRABEK, *Die Verträge...* cit., pp. 47 e seguenti.

⁸ P. TOUBERT, *Les structures...* cit., pp. 968 e seguenti.

⁹ C. BRÜHL, *Die Kaiserpfalz bei St. Peter und die Pfalz Ottos III. auf dem Palatin*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XXXIV (1954), pp. 1-30.

tuscolani¹⁰, finché il papato riformatore nel corso dell'XI secolo inserì nel suo programma di indipendenza delle istituzioni ecclesiastiche dalla potenza dei laici anche un preciso progetto di costruzione politico-amministrativa a Roma e nel Lazio, sorretta non più dal connubio tradizionale fin dall'VIII secolo fra la chiesa di Roma e l'aristocrazia locale e l'impero, bensì unicamente dalla forza religiosa e morale dell'autorità del pontefice e dei suoi collaboratori ecclesiastici e dalla loro spregiudicata e autonoma capacità di azione.

È il periodo in cui, decadendo le funzioni del vecchio patriarcato lateranense, si andò organizzando la curia romana e in essa anzitutto il collegio cardinalizio¹¹. Sono problemi che riguardano il governo universale della cristianità in Occidente, ma questo appunto è necessario rilevare: il riordinamento del governo temporale della Chiesa di Roma nel Lazio si imperniò sui medesimi organi che diedero vita a un efficiente governo ecclesiastico centralizzato. L'antica convergenza dei vescovi suburbicari sul palazzo lateranense, che era stata una forma di coinvolgimento in modo primario del Lazio nell'esercizio del potere papale, si tradusse in una diretta corresponsabilità del collegio cardinalizio - a cui Niccolò II aveva conferito l'altissimo compito di garantire una successione papale conforme alle idee riformatrici - nella costruzione di uno Stato regionale nel Lazio. Più generalmente si può dire che il primo orientamento verso la burocratizzazione del governo ecumenico della cristianità si accompagnò e si intrecciò con l'incipiente processo di burocratizzazione del governo temporale del Lazio. Si intrecciò: perché furono non di rado cardinali i delegati del pontefice all'acquisto o alla custodia di certe fortezze papali nel Lazio; fu il cardinale camerario il personaggio preposto alle finanze papali e quindi in primo luogo alle entrate connesse con la dominazione territoriale sul Lazio. Non bisogna naturalmente pensare che nel XII secolo già si pervenisse ad un compatto impianto statale nella regione. Anche nel Lazio, come altrove nell'Occidente europeo, si erano moltiplicate le signorie che usiamo chiamare di banno, imperniate su fortezze in proprietà di dinastie signorili: è il famoso baronaggio romano, in cui si continuava sotto il rispetto sociale, se non sempre sotto quello genealogico, la potenza dell'aristocrazia fondiaria. Ma a questo proposito occorre una duplice considerazione.

Anzitutto il governo papale, là dove non poté essere esercitato direttamente appoggiandosi a fortezze in mano di suoi funzionari, cercò di inquadrare l'autonomia dei baroni in una rete di convenzioni per lo più di natura feudale: ciò che risponde al medesimo orientamento, fatto di spunti burocratici e di moltiplicazione di rapporti feudo-vassallatici, che permise ad alcuni regni e princi-

¹⁰ Per le opportune attenuazioni su questa convergenza cfr. K. J. HERRMANN, *Das Tusulanerpapsttum (1012-1046)*, Stuttgart 1973, pp. 25-46.

¹¹ P. TOUBERT, *Les structures...* cit., pp. 1039-1081.

pati dell'Occidente, ed anche ad alcune nostre repubbliche comunali, di superare gradualmente l'anarchia politica che si era diffusa in età postcarolingia. D'altra parte occorre tenere il dovuto conto degli sviluppi signorili che consentirono, così nel Lazio come altrove, la persistenza di autonomie concorrenti con i primi sintomi di un orientamento statale. Strumenti simili a quelli che il governo papale usò per rimettere ordine nella regione, furono impiegati dai poteri signorili più cospicui a profitto della propria dominazione locale: ciò è documentato per le signorie abbaziali di Farfa e di Subiaco, intorno a cui tendono a raggrupparsi nelle consuete forme del feudo oblato le piccole consorterie signorili non direttamente collegate con il potere papale o riluttanti a subordinarsi a signori laici potenti¹². A ciò si aggiunga lo sviluppo delle città e la formazione di quei comuni della Campagna e della Marittima, studiati a suo tempo da Giorgio Falco¹³. Ebbene, solo quando si ponga simultaneamente attenzione allo sviluppo dell'impegno papale nel Lazio e alla concorrenza politica, con cui il papato ebbe a confrontarsi, delle autonomie signorili in corso di solidificazione feudale e giurisdizionale e delle autonomie comunali delle città in crescita, a cominciare dalla città stessa di Roma, è possibile capire le difficoltà e insieme le possibilità di intervento imperiale nella regione, in prosecuzione di una tradizione plurisecolare, ma in un contesto nuovissimo di forze meglio organizzate, in tensione spesso anche militare fra loro.

Non bisogna inoltre dimenticare che la tradizione degli interventi imperiali, se destinata a scontrarsi con la nuova coscienza di sé che il papato riformatore assunse tra XI e XII secolo, fu tenuta viva in molti ambienti romani proprio dalle esigenze di lotta tra le correnti investite dal problema della riforma. Quella sorta di concorrenza e alternanza che fra X e XI secolo si era manifestata in Roma fra egemonia aristocratica e supremazia imperiale - a parte le forme di composizione realizzate dalla casa di Tuscolo - fu superata dall'urgenza con cui si impose il nuovo problema. Alla morte di Niccolò II i nobili della città e del Lazio, per ottenere un papa conforme ai loro interessi, procurarono al re tedesco, il giovanissimo Enrico IV, le insegne del patriziato romano, né mancarono da Roma clamorose manifestazioni popolari a favore dell'impero, che indusse il papa eletto dai cardinali, Alessandro II, a dichiarare fedeltà al re e a ottemperare all'ordine di Goffredo di Lorena, marchese di Toscana, di ritirarsi da Roma, dove tornò soltanto quando la corte tedesca lo ebbe riconosciuto come pontefice legittimo¹⁴. E sentimenti filoimperiali si manifestarono nella nobil-

¹² *Ibid.*, pp. 1103-1135.

¹³ G. FALCO, *I comuni della Campagna e della Marittima nel medioevo*, Roma 1919.

¹⁴ P. BREZZI, *Roma e l'impero medioevale*, Bologna 1947, pp. 240-245, 266; *Handbuch der Kirchengeschichte*, a cura di H. JEDIN, III: *Die mittelalterliche Kirche*, I parte, Freiburg-Basel-Wien 1966, pp. 416 e seguenti.

tà romana anche al tempo di Gregorio VII, quando Enrico IV penetrò nella città con la forza.

Enrico V a sua volta, nei suoi interventi romani, fu riconosciuto patrizio della città e confermò l'elezione di un prefetto di Roma voluto da una fazione cittadina contro la volontà di Pasquale II, né mancò di intervenire nel successivo scisma papale. Così come il successore di Enrico V, Lotario di Suplimburgo, intervenne, per sollecitazione della cittadinanza romana, nell'ulteriore e più grave scisma papale del 1130, scoppiato a Roma, nell'ambiente ecclesiastico e nobiliare, per ragioni tutte romane: un intervento del resto piuttosto blando e non decisivo nella questione papale. In queste vicende occorre segnalare il ruolo sempre più attivo e vivace assunto dalla cittadinanza di Roma, ormai orientata verso la creazione del comune, di fronte così al papato come all'impero, non senza forti ambizioni di espansione territoriale nel Lazio meridionale: un fattore locale, connesso, ma non certo identificabile, con l'aristocrazia dei potenti aventi la base economico-politica nel Lazio. Un fattore tanto più notevole in quanto l'idea di Roma come sede dell'impero non meno che del papato sembrava accentuarsi nonostante la decadenza imperiale e il rafforzarsi della Chiesa di Roma nel Lazio. L'accentuazione si era prodotta fin da quando Enrico IV, nella ricerca di alleati contro Gregorio VII, si era rivolto al clero e al popolo di Roma, «maioribus et minoribus», celebrando la «universam Romani nominis amplitudinem», e aveva preannunziato il suo arrivo nella città «ut debitam et hereditariam dignitatem communi omnium vestrum assensu et favore a vobis accipiamus»; un'amplificazione retorica a cui fece eco Enrico V quando comunicò il suo intento di «exaltare, honorare et ditare» la città «caput et sedem nostri imperii», un intento di favorire i Romani non solo «ut dominus fideles, ut pater filios», ma in pari tempo «ut civis concives»¹⁵. In questo clima politico e ideologico va collocata l'alta coscienza di sé che la città dimostrò quando offrì la corona imperiale a Corrado III di Svevia, al tempo del soggiorno romano di Arnaldo da Brescia: «in urbe que caput mundi est»¹⁶. Così si iniziava, fra ricordi antichi e sollecitazioni locali nuovissime, l'età della presenza sveva in Italia.

3. In concorrenza con l'invito del comune di Roma, Corrado III ricevette l'invito di papa Eugenio III. Una concorrenza simile avvenne quando di lì a poco a Corrado successe il Barbarossa, il quale fra le profferte di ambienti arnaldisti romani e di Eugenio III, in conflitto fra loro, scelse quelle del papa¹⁷. Qui im-

¹⁵ E. DUPRE' THESEIDER, *L'idea imperiale di Roma nella tradizione del medioevo*, Milano 1942, pp. 116 e sgg., 120.

¹⁶ *Ibid.*, pp. 131 e sgg.. Cfr. A. FRUGONI, *Arnaldo da Brescia nelle fonti del secolo XII*, Roma 1954, pp. 51-53.

¹⁷ A. FRUGONI, *Arnaldo da Brescia...* cit., pp. 72-76.

porta a noi rilevare che la condotta così della chiesa di Roma come dei suoi avversari nella città rappresentava il riconoscimento del dovere e del diritto del re tedesco di intervenire nel centro della cristianità: di intervenire, nella concezione dei Romani, come principe espresso dalla tradizione del senato e del popolo di Roma¹⁸; e nella concezione papale, come «devotus et specialis advocatus sancte Romane ecclesie»¹⁹. Chi rammentori l'ambiguità, nel concetto e nei fatti, dell'avvocazia esercitata dai signori laici di allora sulle chiese da essi protette, può intendere il senso diverso in cui Federico ed Eugenio dovettero pensare il termine di advocazia usato nel trattato di Costanza del 1153 per indicare il diritto-dovere dell'impero in rapporto con la chiesa di Roma e con la sua dominazione territoriale: era un concetto suscettibile di esprimere sia una tutela politica, sia una subordinazione locale dell'imperatore - o del re dei Romani, come era indicato il re tedesco in attesa dell'incoronazione romana - non solo genericamente agli interessi della chiesa di Roma nella città e nel suo territorio, ma alla sua volontà e direzione politica nelle questioni locali. Certo è che nel trattato il re si impegnò ad operare per «Romanos subiugare domino pape et Romane ecclesie sicut melius unquam fuerunt a centum retro annis», e il pontefice a sua volta «ad manutendum atque augendum ac dilatandum honorem imperii», dove il concetto di *honor*, secondo il significato suo proprio allora, implica non l'onore soltanto, ma in concreto i diritti imperiali. Un'alleanza insomma dove, se l'interpretazione giuridica del nesso impero-papato poteva essere equivoca, dubbio non vi era sulla sostanza politica, anzitutto locale e regionale: come presto si vide con la cattura di Arnaldo e la sua consegna a un successore, non immediato, di Eugenio III, papa Adriano IV, da parte del Barbarossa.

Ma la disparità delle interpretazioni del trattato di Costanza fra i due contraenti ebbe ampia occasione di manifestarsi nelle vicende ulteriori, nelle quali si inserì, a favore ora dell'uno ora dell'altro, la condotta sia delle fazioni cittadine di Roma, sia di altri centri più o meno autonomi del Lazio. In verità dopo l'ingresso di Federico in Roma per l'incoronazione imperiale vi fu un'insurrezione romana con carattere antitedesco e antipapale, probabilmente provocata dalla nuova coscienza che la cittadinanza aveva di sé come protagonista nella questione imperiale, e dalla cautela usata dal papa e dal re di evitare, proprio in ragione di quel pericoloso protagonismo, la presenza del popolo alle cerimonie: una presenza tradizionale e non silenziosa, perché manifesta in passato nelle acclamazioni che concludevano la cerimonia e le conferivano l'ultima sanzione formale²⁰. L'insurrezione fu sedata, ma sia il papa sia l'imperatore ritenne-

¹⁸ E. DUPRE' THESEIDER, *L'idea imperiale...* cit., p. 156.

¹⁹ M. MACCARRONE, *Papato e impero dalla elezione di Federico I alla morte di Adriano IV (1152-1159)*, Roma 1959, p. 50.

²⁰ *Ibid.*, pp. 126 e seguenti.

ro opportuno ritirarsi dalla città. Se non che, soggiornando le forze tedesche intorno a Tivoli, avvenne che i tiburtini, per liberarsi dal controllo papale della loro autonomia, facessero dedizione in «ius» e «dominium» dell'imperatore, che accettò, ma di fronte alle proteste di Adriano gli consegnò la città, in armonia con gli impegni di carattere politico-territoriale contenuti nel trattato di Costanza, tuttavia con la clausola: «salvo per omnia iure imperiali»²¹. La clausola, molto generica, non consente precise illazioni, ma tutta la vicenda dimostra l'intrecciarsi nel Lazio di tradizioni e diritti papali e imperiali, talvolta armonizzati fra loro con qualche ambiguità, altra volta in aperta contraddizione; e dimostra la libertà con cui nel Lazio si riconosceva l'uno o l'altro potere, secondo momentanei interessi.

L'intrico delle due sovranità si rivelò anche nella questione del fodro imperiale. Quando il Barbarossa discese per la seconda volta in Italia, ordinò l'esazione del fodro, consueta nel regno italoico durante la permanenza degli imperatori, e fra le regioni in cui volle fosse raccolto il fodro furono comprese esplicitamente la Campagna e la Marittima²². Adriano IV protestò, dichiarando «fodrum non esse colligendum», nelle terre papali, «nisi tempore suscipiendae coronae»: che era pur sempre un ammettere il diritto imperiale di esazione nel *patrimonium beati Petri*, restringendolo però alle sole esigenze connesse con l'elevazione romana del re tedesco all'impero. In realtà si trattava di consuetudini che procedevano dalle necessità militari e conseguentemente finanziarie del re tedesco in Italia, sia per esercitare una qualsiasi autorità di governo nel regno italoico, sia per proteggere la Chiesa di Roma di cui era *advocatus*. L'interpretazione papale era evidentemente suggerita dalla volontà di evitare che l'avvocazia si traducesse in una limitazione della sovranità temporale della Chiesa di Roma, ma finiva per svuotare l'avvocazia medesima di un contenuto concreto, dovendo l'esercito imperiale, per proteggere Roma, essere rifornito durante i suoi movimenti e i suoi soggiorni nel Lazio. Risultava insomma impossibile conciliare la protezione imperiale, di cui il papato aveva effettivamente bisogno di fronte allo spirito autonomistico e all'attivismo bellicoso dei baroni e dei comuni, con una sovranità papale priva di incrinature. Il fatto è che anche in seguito, fino al tempo di Federico II, il problema del fodro rimase aperto e fu risolto via via in relazione con la maggiore o minore capacità dei re tedeschi di farsi valere. L'indebolimento dell'impero dopo la scomparsa di Federico I e di Enrico VI e la doppia elezione regia tedesca consentirà al papato di proporre interpretazioni sempre più restrittive, imponendo ai candidati all'impero di esigere il fodro soltanto «per nuntios ecclesie Romane» e conce-

dendolo soltanto per le zone attraverso cui il re dei Romani doveva passare per giungere a Roma ai fini dell'incoronazione, non dunque nella Marittima o nella Campagna, dirà Onorio III nel 1220, «cum per partes illas non fit eorum transitus quando ad coronam veniunt vel quando ad propria revertuntur»: una concessione che sarà inoltre presentata come procedente non «ex debito, sed ex speciali gratia»²³.

Allo stesso modo che la doppia elezione regia del 1198, come ora si è visto a proposito del fodro, consentirà al papato di realizzare la sua piena sovranità sul territorio romano, l'anteriore scisma papale dei tempi di Alessandro III lasciò spazio alle pretese dell'impero nella regione. Lo scisma nacque da una divisione interna al collegio cardinalizio, che l'assenza di un criterio maggioritario giuridicamente riconosciuto rendeva difficile sanare. La divisione fra i cardinali, che creava a sua volta una divisione fra i Romani, esprimeva valutazioni diverse sul rapporto della Chiesa di Roma con le due maggiori potenze radicate in Italia e in conflitto fra loro, l'impero occidentale e il regno normanno di Sicilia. Naturale quindi che i rappresentanti imperiali nella città, che erano in rapporto con elementi locali, non rimanessero indifferenti, pur senza aver avuto istruzioni ancora dall'imperatore, come Michele Maccarrone ha provato²⁴. L'imperatore fu dunque trascinato nella confusa competizione cardinalizia per il papato da una situazione locale che coinvolgeva i suoi rappresentanti, i quali erano in Roma in virtù del rapporto che il complesso mito della città creava fra il papato e l'impero non solo sul piano ideologico universale, ma nella città medesima e nel suo territorio. Nulla forse come lo svolgersi degli eventi che determinarono lo scisma e compromisero in esso l'impero, dimostra la forza del nesso fra il problema universale e il problema locale nella seconda metà del XII secolo, nonostante lo sforzo compiuto dal papato riformatore nell'XI secolo per svincolarsi dal condizionamento locale e nonostante l'iniziale proposito del Barbarossa, realizzato nel trattato di Costanza, di porsi in relazione diretta con il papato nelle questioni romane e italiane, respingendo le superbe profferte della cittadinanza di Roma.

Negli ulteriori sviluppi dello scisma il Barbarossa cercò poi di trarre il massimo profitto anche locale dalla debolezza dei papi imperiali di fronte ad Alessandro III e dalle difficoltà di Alessandro e dai contrasti fra le città del Lazio. Era del resto di somma importanza per la risoluzione dello scisma in un senso o nell'altro, di fronte a un'Europa divisa, che i pretendenti al papato riuscissero a insediarsi in Roma. Di qui le operazioni militari delle forze tedesche e di quelle normanno-siciliane nel Lazio²⁵. Il Barbarossa anzi, nel corso delle po-

²¹ A. HAVERKAMP, *Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien*, II, Stuttgart 1971, pp. 334 e seguenti.

²² C. BRÜHL, *Fodrum, gistum, servitium regis*, I, Köln-Graz 1968, pp. 673 e seguenti.

²³ *Ibid.*, pp. 681-683.

²⁴ M. MACCARRONE, *Papato e impero...* cit., p. 349. Cfr. *Handbuch...* cit., III, II parte, Freiburg-Basel-Wien 1968, p. 77.

²⁵ B. HALLER, *Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit*, n. ed., III, Basel 1952, pp. 192 e seguenti.

lemiche con gli altri principi dell'Occidente per la questione papale, avanzò un giorno come argomento, a sostegno del proprio intervento nello scisma, che la chiesa di Roma era nell'ambito territoriale dell'impero e perciò toccava all'imperatore provvedere al superamento del dissidio romano, così come gli altri principi usavano intervenire nelle discordie delle elezioni vescovili entro l'ambito della loro supremazia territoriale²⁶. Dominare il Lazio per conseguire il controllo di Roma appariva dunque essenziale all'impero in funzione non solo dei diritti rivendicati dai papi di parte imperiale, ma anche direttamente dei diritti imperiali, base giuridica per l'intervento tedesco nella contesa. Nel 1167 l'intento del Barbarossa fu agevolato dalle ostilità di alcuni centri laziali contro il predominio territoriale del comune di Roma²⁷. Tuscolo ricorse all'imperatore, e le forze tedesche intervennero costringendo i Romani alla sottomissione²⁸.

4. Per quanto importanti fossero le operazioni militari nel Lazio, la decisione venne dai successi delle città lombarde contro l'imperatore, in concomitanza con l'orientamento prevalente in Europa a favore di Alessandro. La conclusione dello scisma non condusse tuttavia all'esclusione dell'impero dal Lazio. Il ritorno di Alessandro III a Roma, dove fazioni e orientamenti in contrasto fra loro persistevano, fu assicurato dalle forze tedesche poste, sotto il comando dell'arcivescovo Cristiano di Magonza, a disposizione del papa dall'imperatore²⁹. E furono le medesime forze tedesche quelle che nel 1183, a sostegno della politica pacificatrice di Lucio III, immediato successore di Alessandro, repressero le operazioni militari dei Romani contro Tuscolo³⁰. L'improvvisa morte dell'arcivescovo di Magonza determinò poi una crisi militare tedesca nel Lazio di cui i Romani approfittarono, donde nuove richieste papali di aiuto all'imperatore. Ma l'incontro che si ebbe a Verona nel 1184 fra Lucio III e Federico rivelò una larga divergenza di interessi fra papato ed impero in Germania e in Italia, una divergenza che il trattato stipulato in quello stesso anno fra il Barbarossa e Guglielmo II di Sicilia in vista del matrimonio di Costanza d'Altavilla con Enrico VI, figlio dell'imperatore e già re dei Romani incoronato in Germania, doveva necessariamente aggravare. Era un rovesciamento dell'antecedente tensione tedesco-siciliana: con prospettive tutt'altro che tranquille per l'autonomia di azione del papato; tanto più che nel corso del 1185 andò crescen-

²⁶ B. TÖPFER, *Reges provinciales*, in «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», XXII (1974), p. 1356.

²⁷ P. BREZZI, *Roma e l'impero...* cit., pp. 356 e seguenti.

²⁸ E. DUPRE' THESEIDER, *L'idea imperiale...* cit., pp. 162 e seguenti.

²⁹ J. HALLER, *Das Papsttum...* cit., III, p. 241; *Handbuch...* cit., III/2, p. 83.

³⁰ P. BREZZI, *Roma e l'impero...* cit., p. 368; *Handbuch...* cit., III/2, p. 106.

do l'attività imperiale in Toscana, non senza interventi nelle Marche e nell'Umbria³¹.

A inasprire successivamente i rapporti fra la Chiesa di Roma e l'impero contribuì l'ascesa al papato col nome di Urbano III, sul finire del medesimo anno, di un prelato che fortemente sentiva, nella tradizione del papato riformatore, la responsabilità suprema della Chiesa di Roma nella cristianità, un prelato di una famiglia milanese che aveva sperimentato nelle guerre lombarde la durezza del Barbarossa³²; e vi contribuì il contemporaneo arrivo in Italia del ventenne re dei Romani, Enrico, quanto il padre compreso della dignità dell'impero e forse più ancora del padre politicamente animoso³³. Nel gennaio del 1186 fu celebrato a Milano il matrimonio fra Enrico e Costanza con grande solennità ed Enrico fu incoronato re d'Italia per mano del patriarca di Aquileia. In quel momento Urbano III cercava ancora di proseguire la politica di distensione a cui Lucio III si era con prudenza attenuto, e il Barbarossa a sua volta prometteva di mandare il figlio a proteggere il *patrimonium ecclesiae* contro i Romani: ciò significava interpretare la prevista attività di Enrico nell'Italia centrale nella medesima prospettiva che era stata di Cristiano di Magonza al tempo di Lucio III³⁴. Ma i dissensi profondi fra le due parti nelle questioni ecclesiastiche tedesche e in quelle italiane dei beni provenienti dall'eredità di Matilde di Canossa e sul problema di una eventuale coronazione imperiale di Enrico, vivente il padre, si risolsero in un'aperta rottura e mutarono il carattere dell'intervento di Enrico nell'Italia centrale: che divenne una grande operazione di sottomissione all'impero, comprese le terre stesse laziali, fino alla Campagna e ai confini con il regno normanno, non senza riscossione del fodro imperiale, e compreso il diritto di infeudazione imperiale di territori papali a favore di qualche nobile romano fedele all'impero, come fu il caso di Leone da Monumento per Sutri³⁵.

Scomparso nel 1187 Urbano III, il collegio cardinalizio cercò di superare la crisi eleggendo papa un uomo pio, un cardinale vecchio amico dell'impero, Gregorio VIII, tanto più fermo nel proposito di una riconciliazione con gli Svevi, in quanto la caduta di Gerusalemme, avvenuta in quei giorni, pose in primo

³¹ H. KAUFMANN, *Die italienische Politik Kaiser Friedrichs I. nach dem Frieden von Constanza (1183-1189)*, Greifswald 1933, pp. 66-88.

³² *Ibid.*, pp. 92-94.

³³ TH. TOECHE, *Kaiser Heinrich VI.*, Darmstadt 1965 (ristampa), p. 28; P. ZERBI, *Papato, impero e «respublica christiana» dal 1187 al 1198*, n. ed., Milano 1980, p. 12, n. 2.

³⁴ H. KAUFMANN, *Die italienische...* cit., pp. 90, 96.

³⁵ TH. TOECHE, *Kaiser...* cit., pp. 60 e sgg.; H. KAUFMANN, *Die italienische...* cit., pp. 117, 129; A. HAVERKAMPF, *Herrschaftsformen...* cit., I, Stuttgart 1970, pp. 111-113.

piano l'esigenza di una crociata³⁶. Fu un pontificato brevissimo, ma il successore di Gregorio, Clemente III, un cardinale di origine romana, ne continuò, con prudenza, l'orientamento politico, in pari tempo cercando finalmente un accordo con il sempre ribelle comune di Roma, tenace nel perseguire la sottomissione di Tuscolo. La curia papale poté insediarsi in Roma, dove il pontefice fu scortato da Leone da Monumento in rappresentanza dell'imperatore, il quale intanto già preparava la crociata; il successivo accordo con gli Svevi, nel 1189, condusse alla restituzione del Lazio alla Chiesa di Roma, ma con riserva degli alti diritti dell'impero, e prevede l'incoronazione imperiale di Enrico VI, vivente il padre³⁷. L'intreccio fra i diritti papali e imperiali nel Lazio sullo sfondo di idee e di azioni di significato universale nella cristianità permaneva intatto.

L'incoronazione di Enrico avvenne a Roma due anni dopo per mano del successore di Clemente, Celestino III, un membro dell'aristocrazia romana, da gran tempo cardinale e di lunga esperienza curiale e diplomatica: avvenne quando in verità già Federico era morto in Oriente. È notevole, anche in questa circostanza, il rilievo che assume la situazione propria del Lazio. Il comune di Roma rifiutò l'ingresso nella città a Enrico VI, finché i Tedeschi non ebbero restituito al pontefice Tuscolo - secondo il generale impegno di restituzione del Lazio al papato -, affinché il pontefice potesse a sua volta cedere la cittadina ai Romani, ciò che appunto avvenne, in sostanziale armonia con l'intesa di Clemente III, anni prima, con Roma³⁸. L'episodio è altamente significativo del condizionamento che papato ed impero subivano, anche nelle loro relazioni reciproche, da parte degli interessi locali di Roma e del Lazio.

Intanto la questione siciliana riapriva il conflitto fra le due supreme istituzioni. L'attivo riconoscimento papale del re eletto a Palermo, Tancredi conte di Lecce, alla morte di Guglielmo II e in dispregio del trattato matrimoniale svevo-normanno del 1184, indusse Enrico VI a coinvolgere il territorio romano nell'attività militare tedesca in Italia, ciò che del resto era già imposto dalle esigenze di guerra dell'imperatore contro Tancredi per la conquista del regno normanno; né mancarono alle forze tedesche operanti nel sud rinforzi dai Romani e dalla Campagna, finché l'imperatore stesso, conquistato il regno meridionale, comparve nel Lazio come dominatore, mentre tutta l'Italia centrale subiva uno stretto controllo tedesco³⁹. Le trattative con Celestino III riprese-

³⁶ J. HALLER, *Das Papsttum...* cit., III, pp. 262-265.

³⁷ P. ZERBI, *Papato...* cit., pp. 21-27; D. WALEY, *The Papal State in the thirteenth Century*, London 1961, p. 25.

³⁸ P. ZERBI, *Papato...* cit., pp. 88 e sgg.; D. WALEY, *The Papal...* cit., p. 26. Cfr. per un'ampia discussione P. ZERBI, *Ebbe parte Celestino III nella consegna di Tuscolo ai Romani?*, in «Aevum», XXVIII (1954), pp. 445-469.

³⁹ TH. TOECHE, *Kaiser...* cit., pp. 311, 321, 357, 423 e sgg.; P. BREZZI, *Roma e l'impero...* cit., pp. 380 e sgg.; D. WALEY, *The Papal...* cit., p. 27.

ro in un vasto orizzonte politico: si polemizzò sul piano di Enrico di rendere l'impero ereditario, si preparò in Germania una nuova crociata⁴⁰. Ma la prematura morte dell'imperatore nel 1197 rovesciò la situazione politica: non tuttavia a tal punto da far cessare il movimento tedesco nella penisola. Ci fu anzi per opera di Marcualdo di Anweiler, un ministeriale fedele sempre alla casa sveva, una ripresa offensiva tedesca nel regno meridionale fino alla zona di confine con il Lazio, dove si erano fissate dal tempo di Enrico VI alcune signorie tedesche: qui le operazioni militari di Marcualdo e dei suoi collegati si scontravano con l'intensa attività svolta dal successore di Celestino, Innocenzo III, per la ricuperazione del *patrimonium*, un'attività che proseguì ai confini con il regno fino al 1208, quando entrò nell'area politica papale anche la contea di Sora, perduta poi dai successori di Innocenzo e reintegrata nel regno meridionale⁴¹.

Si andava così solidificando l'incorporazione del Lazio meridionale nell'organismo politico della Chiesa di Roma. Il problema della presenza imperiale nella regione tuttavia non si spense, e ciò si vide in posteriori azioni di Federico II in rapporto con il comune di Roma. Ma la massiccia presenza tedesca nel centro della penisola intorno a Enrico VI e ai suoi parenti e vassalli in un contesto di guerra aveva creato nel rapporto con le popolazioni, al di là dei mutevoli raccordi di interessi fra entità politiche eterogenee, antitesi aspre a sfondo nazionale: quell'*odium Teutonicorum* che la propaganda antimperiale di Innocenzo III seppe con insistenza sfruttare⁴². La vicenda degli Svevi aveva offuscato, nel ricorso pur necessario alle forze che ne radicavano la potenza in Germania, il significato civile della sua universalità, corposamente simboleggiata dal legame territoriale con Roma.

⁴⁰ P. ZERBI, *Papato...* cit., pp. 107-131; ID., *Papato e regno meridionale dal 1189 al 1198*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva*, Atti delle quinte giornate normanno-sveve, Bari 1983, pp. 64-71.

⁴¹ D. WALEY, *The Papal...* cit., pp. 30-56; M. MACCARRONE, *Studi su Innocenzo III*, Padova 1972, pp. 9-30, 49-61, 181-193. Cfr. TH. C. VAN CLEVE, *Markward of Anweiler and the Sicilian Regency*, Princeton-Oxford 1937, pp. 15-34, 98-107.

⁴² M. MACCARRONE, *Studi...* cit., pp. 185-187, 193; G. TABACCO, *Impero e regno meridionale*, in *Potere, società e popolo...* cit., pp. 31, 35-48.

THEO KÖLZER

Regno di Sicilia e Impero alla fine del sec. XII

L'eroico duello dinanzi alle porte di Guarcino, cui in questi giorni dedichiamo particolare attenzione, venne preceduto all'inizio del 1186 da un avvenimento di notevole rilievo sulla scena della politica mondiale e cioè il matrimonio dell'erede al trono tedesco con Costanza di Sicilia. Le celebrazioni ebbero luogo con grande sfarzo nel convento di S. Ambrogio a Milano, ma significativamente senza la partecipazione del Papa.

Il dissenso manifestato in tal modo da un personaggio interessato indirettamente si riflette ancora oggi nelle diverse valutazioni da parte degli storici. Tra gli studiosi tedeschi le nozze di Milano vengono considerate come il coronamento di una politica coerentemente perseguita dagli Hohenstaufen; alcuni colleghi specialisti italiani invece non riescono ancora a spiegarsi la «scelta tuttora incomprensibile» (Cilento) di Guglielmo II e ciò benché recentemente Giovanni Tabacco abbia elaborato con la sua eccellente analisi un modo di vedere le cose scevro da pregiudizi. Di fronte alla scarsità delle fonti, che sui moventi delle parti in causa forniscono più accenni che lumi, la bibliografia è addirittura opulenta e - naturalmente - contraddittoria, perché laddove vengono a mancare le fonti regna l'ipotesi dello storico. Perciò si è pensato ad ognuno dei protagonisti come ad un possibile promotore di questa unione così ricca di conseguenze: Barbarossa, il Papa e, recentemente, anche Guglielmo II con la mediazione della corte reale inglese.

Prima di dedicarci in maniera più specifica ai singoli problemi e tentativi di spiegazione, torniamo brevemente indietro.

Quello che Enrico VI definiva, nel maggio del 1191, ancor prima del diritto di successione della sua consorte, come *antiquum ius imperii*, ai suoi occhi rappresentava il principale motivo giuridico del suo intervento. Questo diritto da lui rivendicato si basava sulla politica italiana di Carlo Magno e degli Ottoni, che naturalmente nel XII secolo era solo una reminiscenza storica, dopo che nel corso dell'XI secolo i Normanni avevano creato nuove situazioni e dopo che nel 1059 anche il papato era entrato a far parte del gruppo degli interessati in qualità di Signore dei Normanni. A questi cambiamenti corrispondeva il bi-

lancio complessivamente negativo del dominio franco-tedesco nell'Italia meridionale fino al XII secolo: Enrico V e Corrado III non erano mai stati nell'Italia meridionale, mentre Enrico III ed Enrico IV vi soggiornarono rispettivamente soltanto per alcune settimane. Sostanzialmente, quindi, da Corrado II a Lotario III l'Italia meridionale restò abbandonata a se stessa. Notevolmente maggiore era stato l'interesse degli Ottoni, ma la sconfitta di Ottone II presso Crotona nel 982 aveva definitivamente distrutto sogni ben più ambiziosi, cosicché da Enrico II in poi i sovrani si erano dovuti accontentare di un dominio moderato da parte dell'impero nei confronti dei principati di Capua e Benevento.

La situazione cambiò solo allorché Ruggero II riuscì ad unificare i domini dell'Italia meridionale e della Sicilia e ad istituire nel 1130, sfruttando anche lo scisma, una nuova monarchia che si inserì come *parvenu* nel «sistema degli Stati europei». L'imperatore Lotario III si sentì sicuro della solidarietà occidentale contro l'*invasor imperii* e sostenitore del papa scismatico: l'orgogliosa monarchia di Ruggero disturbava l'antico ordine.

Sembra che siano stati soprattutto gli ambienti ecclesiastici, con in testa Bernardo di Chiaravalle, ad esortare l'imperatore a tutelare i diritti dell'*imperium*.

Egli interpretò programmaticamente la scena di Pilato del Vangelo secondo Giovanni (Giovanni 19,12): «omnis qui in Sicilia regem se facit, contradicit Caesari»; tacitamente aleggiava nell'aria il *tolle, tolle, crucifige eum* che segue nella citazione e che agli occhi di Bernardo era naturalmente diretto in primo luogo al papa scismatico. Non c'è alcun dubbio che Lotario fungesse da portavoce di una coalizione di interessi che, per diversi motivi, era unita solo nella opposizione a Ruggero II; Lotario III «sostanzialmente ebbe solo la funzione di 'contribuire' alla realizzazione della politica papale», come già Baaken ha giustamente constatato. Notoriamente Bernardo di Chiaravalle non si faceva alcuno scrupolo, perché delle opposte rivendicazioni papali non vi è alcuna traccia e fu solo a seguito degli insuccessi della crociata che nel 1137 si arrivò a quel memorabile doppio sostegno a Rainolfo di Alife da parte del papa e dell'imperatore. Quando però tutta l'impresa finì ugualmente per fallire anche Bernardo modificò il suo corso avvicinandosi al re siciliano che nel 1139 si era assicurato con la forza anche il riconoscimento del papa di diritto ed andava sempre più consolidando la sua posizione sia in politica interna che in politica estera.

Quando nel 1152 si dovette rinunciare ad una crociata concordata da Corrado III con Bisanzio, Guelfo VI di Baviera e Luigi VII di Francia si erano schierati dalla parte di Ruggero. Ruggero II possedeva così tutti i requisiti necessari per essere «ammesso a corte» e veniva ora considerato un importante e corteggiato elemento da inserire nelle coalizioni che dopo la catastrofica seconda crociata cominciarono a delinearsi in modo più chiaro. Gli animi si andavano sempre più dividendo rispetto alla politica italiana di Barbarossa, che assumeva toni d'intensità fino ad allora sconosciuti. Nei primi venticinque anni del suo lungo regno egli aveva trascorso più di un decennio in Italia. La sua rigorosa politica per il recupero dei diritti dell'impero, il suo atteggiamento sicuro

nei confronti del Papa e la sua abilità politica lo spingevano sempre più verso un isolamento politico. Il trattato di Benevento (1156) aveva riunito il Papa ed il re siciliano: dopo lo scisma del 1159 la rottura con il Papato divenne irreparabile. La coalizione anti-Hohenstaufen prendeva forma, dopo che la curia era riuscita a far trovare un'accordo a Bisanzio e alla Sicilia e dopo che le città dell'Italia settentrionale venivano automaticamente spinte dalla stessa politica del Barbarossa tra le braccia dei suoi nemici.

Gli avvenimenti successivi sono noti: gli iniziali successi dell'imperatore vennero annullati da un'epidemia di malaria scoppiata nel 1167 tra l'esercito, i tentativi diplomatici di sciogliere la coalizione non ebbero successo, un nuovo tentativo militare terminò con la totale sconfitta dell'esercito imperiale a Legnano (1176). Soltanto allora Barbarossa si mostrò conciliante, ed è sorprendente la velocità con cui riuscì ad avere successo il nuovo indirizzo della politica degli Hohenstaufen: già nel corso del 1176 il trattato preliminare di Anagni portò ad una intesa con il papa, la pace di Venezia dell'anno successivo assicurò un armistizio con la lega Lombarda ed il Regno di Sicilia. D'altra parte dopo il disastro di Miriocefalo (1176), Bisanzio non svolgeva più un ruolo determinante e nel 1180, dopo la morte di Manuele I, cessò definitivamente di rappresentare un elemento considerevole della politica europea.

Nella sfarzosa dieta di Magonza, il giorno di Pentecoste del 1184, l'imperatore festeggiò sotto gli occhi di tutti i suoi successi e, di lì a poco, il mondo era destinato a stupirsi di nuovo: il 29 ottobre dello stesso anno venne annunciato ad Augusta il fidanzamento di Enrico VI con Costanza di Sicilia.

Le trattative preliminari sono avvolte nel mistero e le interpretazioni contrastanti sono tutte in ultima analisi di natura ipotetica e dipendono dall'idea politica complessiva che dell'epoca hanno i rispettivi sostenitori.

Due tesi hanno caratterizzato a lungo le ricerche. Secondo la famosa tesi di Scheffer-Boichorst, il fidanzamento sarebbe un capolavoro della diplomazia segreta degli Hohenstaufen e dei siciliani e la divulgazione di questa abile mossa avrebbe infine portato alla rottura delle trattative di Verona tra Barbarossa ed il papa.

Haller, al contrario, basandosi su di un controverso passo di Pietro da Eboli e sviluppando la relativa tesi dell'editore Rota, ha tentato di dimostrare, senza però riscuotere consensi, che l'autore di questa unione era stato proprio Lucio III.

Nel 1972 Baaken ha sollevato di nuovo tutta la problematica. I suoi risultati possono essere riassunti come segue, quanto meno rispetto ai punti principali: è da escludere che Lucio III abbia funto da mediatore per le nozze; la sua partecipazione è stata inventata da Pietro da Eboli al fine di mantenere il profondo simbolismo dei numeri di questo passo della poesia; la parte contraente degli Hohenstaufen, che già pregustava i vantaggi derivanti da questa unione ed insisteva perché venissero fissati nel contratto di matrimonio, avrebbe sfondato una porta aperta con Guglielmo II. Già nel 1184 questi era certo di non poter avere figli ed aveva pensato per tempo a regolare la sua successione, ritenendo

di poter riuscire solo appoggiandosi all'impero. Questa tesi, tra l'altro, era stata sostenuta in una forma simile già da Gina Fasoli.

Recentemente Heinz Wolter ha fornito altre indicazioni a favore di questa tesi: in Sicilia già da tempo si pensava ad un matrimonio con la casa imperiale degli Hohenstaufen, ma questo desiderio lo si era dovuto mettere da parte per una questione di riguardo nei confronti del signore papale e di Enrico II d'Inghilterra, suocero di Guglielmo. Solo quando Tancredi di Lecce avanzò delle pretese nei confronti della successione al trono, queste perplessità vennero a cadere e si cercò di stabilire un contatto con gli Hohenstaufen tramite la corte inglese, ove Enrico II, dal canto suo, sfruttò la mediazione per cercare di ottenere la grazia per l'altro genero, Enrico il Leone.

La tesi di Wolter, che sviluppa un'idea di Odilo Engel, a prima vista appare in qualche modo affascinante, ma ad un esame più approfondito si rivela carente nelle premesse ipotetiche: pecca nel non citare affatto le poche fonti esistenti e in particolar modo quelle inglesi e presenta inoltre anche problemi cronologici obiettivi.

Io non credo che il progetto di matrimonio tra Hohenstaufen e siciliani avesse bisogno della mediazione della corte inglese né che si sia effettivamente realizzato in tale modo.

Questa non è la sede adatta per risollevar di nuovo tutta la problematica. Sembra invece necessario ritornare a basarsi sulle fonti, delineando in tal modo la serie delle interpretazioni possibili: costruendo su tali basi è probabile che anche in futuro possano essere formulate altre ipotesi.

Secondo le testimonianze della Cronaca regia di Colonia e di Ottone di S. Biagio, l'iniziativa sarebbe stata presa dall'imperatore, mentre Gisleberto di Mons e Riccardo di S. Germano ne considerano autore Guglielmo II. Sarà difficile stabilire delle priorità, benché si debba anche ricordare che Barbarossa aveva offerto a Guglielmo II la mano di sua figlia già nel 1173, ma non era riuscito nel suo intento per un riguardo di quest'ultimo nei confronti del papa. Da allora erano cambiate molte cose: Barbarossa aveva stipulato trattati sia con il papa che con Guglielmo II ed aveva appena confermato la serietà del cambiamento della sua politica nel trattato di Costanza (1183).

L'imperatore Manuele I, che era rimasto profondamente offeso dal mancato rispetto di una promessa di matrimonio da parte di Guglielmo II, era morto nel 1180. Bisanzio aveva dovuto rinunciare alle proprie ambizioni nei confronti dell'Occidente ed ora correva il pericolo di subire le ripercussioni del vuoto che si era creato.

Stando alla Fasoli ed a Baaken, all'epoca delle trattative tra Hohenstaufen e Normanni, Guglielmo II era ormai certo di non poter procreare e sarebbe stato proprio questo fatto a determinare il ripensamento della corte siciliana del 1184. Questo è in pratica l'elemento determinante delle interpretazioni più recenti, dalla Fasoli a Wolter; Baaken basa addirittura la sua tesi sul fatto che Guglielmo II fosse certo della sua incapacità di generare. Certamente uno storico deve sem-

pre tenere presente che giudica *ex post*, ma ciò vale anche per Riccardo di S. Germano, il quale è l'unica fonte a motivare in tal senso non solo le trattative per le nozze, ma anche - e ne è stata provata la erroneità - la fondazione e la ricchissima dotazione di Monreale. Ma attenzione: in nessuna delle numerose fonti si parla della «maledizione della mancanza di prole»; l'importanza politico-ideologica di Monreale spiega dunque le elargizioni di grazia di Guglielmo II anche senza questi riferimenti.

Ma vi sono anche altri fatti che ci spingono ad essere prudenti, senza con ciò volerci addentrare nel campo particolarissimo dei pettegolezzi da «stampa rosa».

Giovanna, nata nel 1164/65, venne data in sposa a Guglielmo II nel 1177; si calcola che il matrimonio sia stato consumato nel 1179/80. Ma anche Costanza, come è noto, concepì un figlio per la prima volta dopo dieci anni di matrimonio, quando ne aveva già quaranta; nel 1184 Giovanna aveva tutt'al più vent'anni.

La scottante avventura di Bisanzio del 1185 contrasta con la immagine di rassegnazione presente in parte della storiografia. Gli psicologi più ingegnosi potranno ritenere che da parte nostra si tratti di una rimozione, ma per un semplice storico è difficile pensare che Guglielmo II abbia voluto risolvere ogni problema ad un successore designato dagli Hohenstaufen. Il fatto che Guglielmo II abbia fatto confermare con giuramento dai suoi Grandi di Troia l'eventuale successione di Costanza prima dell'impresa navale può essere interpretato come una rinuncia, specie se non si conoscono le clausole del contratto matrimoniale; tuttavia la si può considerare anche come una prudente cautela: non si usava infatti forse sistemare i propri affari prima di questi avvenimenti, tanto più che all'epoca appariva possibile una successione femminile, che necessitava comunque di una particolare protezione? Ma soprattutto si deve tener presente che solo nel 1188 Guglielmo II, su pressione della curia, si decise a definire la posizione del potenziale successore al trono in materia di diritto feudale. Per la prima volta dopo trent'anni e ventidue anni dopo essere salito al trono, Guglielmo II rinnovò il giuramento di vassallaggio del re siciliano nei confronti del papa, mentre significativamente per la prima volta anche gli *heredes* vennero legati agli impegni feudali!

Recentemente Wolter ha interpretato il presunto andamento della crisi alla corte siciliana intorno al 1184 come dovuto in particolare a rivendicazioni avanzate da Tancredi di Lecce nei confronti del trono reale; la veloce organizzazione del fidanzamento di Costanza con il successore al trono degli Hohenstaufen avrebbe dovuto superare proprio queste rivendicazioni del nipote illegittimo di Ruggero II. Devo ammettere che su questo punto ho delle difficoltà ad accettare le argomentazioni. Dal punto di vista siciliano ciò non significa forse che si cercava di cacciare il diavolo con Belzebù? Certo anche questa è una valutazione retrospettiva, ma se non si identificava Enrico VI con la soluzione peggiore, il fidanzamento non sarebbe proprio una dimostrazione del fatto che

nel 1184 si contava ancora sulla possibilità che la coppia avesse dei figli? Ma soprattutto nelle fonti non si fa alcuna menzione delle rivendicazioni di Tancredi! I pochi elementi che esse forniscono sulla gioventù di Tancredi debbono essere stati interpretati da Wolter con uno scopo preciso: egli parla infatti di un «nonno diffidente» (Ruggero II) che avrebbe sottoposto il nipote ad un «severo isolamento». Documenti dell'epoca guglielmina dimostrano invece che Tancredi veniva considerato come *consanguineus* e la stessa Costanza definisce una volta il figlio di Tancredi (Ruggero III) come *nepos noster bone memorie*. Non si parla in questi termini dell'antipatico gnomo per il quale Pietro da Eboli vuol far passare Tancredi. Perché infine Guglielmo II abbia nominato Tancredi vicerè delle Puglie e di Terra di Lavoro (*magister comestabulus et magister iustitiarius Apuliae et Terrae Laboris*) ed addirittura comandante supremo della flotta che veleggiava contro Bisanzio è una cosa che neppure Wolter riesce a spiegare. La sua tesi di una progressiva diminuzione dell'autorità di Guglielmo II è da rigettare completamente.

Rivolgiamo ora la nostra attenzione alla terza potenza interessata alla vicenda: il papato. In base alla approfondita ricerca di Gerhard Baaken dovrebbe essere certo che il papa non può essere stato sorpreso dal fidanzamento, ma anche che egli non debba avere seriamente svolto funzioni di mediatore e che infine il fallimento dei negoziati di Verona non debba essere stato provocato dall'annuncio del fidanzamento di Augusta.

Quest'ultimo elemento è stato preso in considerazione anche da Wolter, benché egli fosse dell'avviso che il progetto del fidanzamento fosse stato svelato al papa soltanto a Verona. Ciò però rientrerebbe nel quadro di quella diplomazia segreta di cui già aveva parlato Scheffer-Boichorst e che avrebbe dovuto quantomeno suscitare nel papa una certa diffidenza. Ma anche dopo Verona da parte del papa non vi è alcun cenno alla alleanza matrimoniale, né è riscontrabile alcuna traccia di protesta. Baaken tende a motivare ciò con la considerazione che il papa non aveva alcun diritto di immischiarsi in questa questione. Questo è senz'altro giusto, ma ci è forse mai capitato di sentire che il papa non ha protestato quando i suoi interessi venivano toccati in modo sostanziale soltanto perché non poteva avanzare alcuna pretesa legittima?

Bisogna ricordare di nuovo che fu solo nel 1188 che la curia intervenne con insistenza affinché venisse confermato il trattato di Benevento, includendovi però questa volta espressamente gli eredi. E secondo me è proprio da questo fatto che si potrebbe desumere che intorno al 1183-1184 la questione della mancanza di prole da parte di Guglielmo II poteva forse suscitare preoccupazione, ma certo non si pensava di avere a che fare con una situazione definitiva.

Rispetto ai contemporanei noi oggi, conoscendo le conclusioni della vicenda, distinguiamo più chiaramente le pericolose oscillazioni della politica papale ed il suo fallimento finale. Eppure è un criterio sbagliato valutare su questa base l'operato di questi personaggi. Infine non bisogna dimenticare che la volontà di Barbarossa di giungere ad un'intesa, documentata nel 1176-1177 e con-

fermata nel 1183, comportava dei vantaggi anche per il papa: dopo molti anni di aspri scontri si presentava per la prima volta una possibilità realistica di regolare i rapporti in Italia con un equilibrio degli interessi, dato che oramai Bisanzio non rappresentava più una concorrenza. Altrettanto evidenti erano i vantaggi per le due parti contraenti, perché con il matrimonio veniva ulteriormente rafforzato lo *status quo* della *pax* concordata.

Riconoscendo di non poter risolvere il problema dell'Italia meridionale con la forza militare, l'imperatore vincolava strettamente a sé il re siciliano.

Questo è l'*exquisitum concilium* di cui parla Gervasio di Tilbury se lo si legge in questo contesto.

Il regolamento per la successione così fissato lasciava inoltre sperare che l'*antiquum ius imperii*, che evidentemente veniva intenzionalmente ignorato dalle parti contraenti, avrebbe finito per ritornare a galla durante il processo di successione. Per il momento l'imperatore era riuscito ad avere campo libero per la sua politica nell'Italia settentrionale.

Per Guglielmo II l'alleanza matrimoniale non rappresentò soltanto un aumento del suo prestigio esterno. Ciò che era stato avviato fin dal 1177 veniva ora portato a compimento. Il matrimonio tolse definitivamente al re siciliano il marchio dell'usurpatore e paralizzò il «vecchio diritto dell'impero», tacitamente presente nell'area meridionale. La garanzia dello *status quo* rappresentava al contempo una conferma ed un rafforzamento di quella «demediterraneizzazione» o «continentalizzazione» della politica siciliana esistente fin dai tempi di Guglielmo I, che secondo Giunta rappresenta una costante e che porta direttamente dal trattato di Benevento all'alleanza matrimoniale del 1184-1186. Da questo punto di vista non era necessario attendere una mediazione inglese per far sì che le parti contraenti di Verona si andassero reciprocamente incontro. Tramite le fonti non è dimostrabile chi abbia effettivamente preso l'iniziativa ed in ultima analisi questo è anche un aspetto non determinante, benché a mio avviso vi siano alcuni elementi che farebbero supporre che sia stato Guglielmo II. Una intesa di massima, anche se ancora senza la definizione di singoli punti del contratto, dovrebbe essere stata raggiunta alla dieta di Magonza durante la Pentecoste del 1184.

Gli ultimi sviluppi sono noti. Nel 1189 gli eventi precipitarono: Guglielmo II morì senza prole, ma la conseguenza concordata venne per il momento a mancare perché una parte dei Grandi siciliani, violando i diritti di Costanza sui quali avevano giurato, proclamarono re il conte Tancredi di Lecce. Il papato approfittò di questo momento favorevole dopo che la prima spedizione di conquista dell'imperatore si era arenata davanti alle porte di Napoli. In cambio del suo riconoscimento, nel concordato di Gravina Tancredi dovette rinunciare ad alcune prerogative sostanziali dei suoi predecessori a favore del signore papale. La morte di Tancredi ed alcune circostanze decisamente favorevoli fecero sì che la seconda campagna di Enrico VI del 1194 potesse essere coronata da successo. Già alla fine di novembre egli entrò nella capitale, Palermo, e si

definì per la prima volta *rex Siciliae*, ancor prima della sua incoronazione avvenuta il giorno di Natale. Il giorno dopo la sua consorte diede alla luce a Iesi il tanto desiderato erede al trono.

Enrico VI sembrava baciato dalla fortuna ma i problemi cominciavano solo ora, dopo che tutto sembrava superato. Si trattava soprattutto di questo: come era possibile alla fine del XII secolo regnare da lontano mantenendo ciò che si era conquistato? Una prolungata presenza personale era da escludersi per via della labilità della situazione tedesca. Quindi egli agì a seconda delle circostanze, comportandosi in modo coerente, come se avesse letto Machiavelli. Forse si potrà sorridere per questo paragone anacronistico. Ma Machiavelli non aveva forse semplicemente messo per iscritto i canoni di una secolare prassi di dominio?

Nel terzo capitolo, «De' principati misti», relativo a quegli Stati che si «aggiungono ad uno Stato antiquo», Machiavelli, riferendosi ad uno Stato della stessa lingua, dice: «E chi le acquista, volendole tenere, debbe avere due rispetti: l'uno, che il sangue del loro principe antiquo si estingua, l'altro di non alterare né loro leggi né loro dazii». Per gli Stati in una provincia «disforme di lingua, di costumi e di ordini», egli raccomanda di trasferire la sede del sovrano in questo paese, di istituire colonie militari proprie «che siano quasi compendi di quello stato» e, in terzo luogo, il conquistatore dovrebbe «ingegnarsi di indebolire i più potenti di quella provincia».

I primi provvedimenti di Enrico corrispondono a tali suggerimenti. Una congiura, ben simulata, diede l'occasione di mandare in prigione in Germania la famiglia di Tancredi ed i suoi principali consiglieri; le cariche al di sopra del livello provinciale lasciate vacanti furono affidate a persone di fiducia; il tesoro pubblico venne sequestrato ed i registri delle imposte controllati. Le teste di ponte dell'Italia centrale al confine con lo stato pontificio, già occupate nel 1191, vennero sistematicamente rafforzate affidando la Tuscia, Ancona, Ravenna con la Romagna, il Molise e Spoleto a vassalli devoti e fidati. Ma soprattutto, nella dieta di Bari, a Pasqua del 1195, probabilmente dopo essere stata incoronata regina di Sicilia, Costanza venne incaricata di provvedere al governo del regno durante l'assenza dell'imperatore; la sua competenza cessò subito dopo il ritorno di quest'ultimo nel 1197. Durante questo periodo tuttavia ella regnò in prima persona, non in virtù della delega imperiale, bensì della successione al padre e in forza del proprio diritto, avendo diritto alla *paterni iuris plenitudo* anche nei confronti del papa. Non si può certo parlare di un governo ombra o di una semplice rappresentanza; ciò si evince dai suoi documenti e dalla sua aspra protesta nei confronti di quelle che ai suoi occhi apparivano come violazioni del diritto da parte del papa.

Se già le diverse convinzioni giuridiche testimoniano un profondo dissenso tra i coniugi, anche il fatto che Federico II sia stato educato al di fuori del regno e sotto la sorveglianza tedesca dovrebbe rispecchiare la diffidenza di Enrico nei confronti dell'«autogoverno nazionale». È significativo che, dopo la morte

dell'imperatore, Costanza abbia subito fatto portare suo figlio a Palermo, anticipando così Filippo di Svevia.

Con la nascita dell'erede al trono si poneva in maniera pressante la questione del futuro *status* giuridico dei due Stati eterogenei. È indiscusso che all'epoca degli Hohenstaufen il regno occupato in maniera illegale dai dominatori normanni venisse considerato come parte integrante dell'*imperium* e che le guerre imperiali del 1191 e 1194 avessero appunto lo scopo di reintegrare il *regnum* nell'impero.

Tramite sua moglie Costanza l'imperatore Enrico VI aveva acquisito un ulteriore diritto alla successione che però non poteva sostanzialmente annullare quello *antiquum ius imperii*; nel 1191 l'imperatore citava ancora questo titolo giuridico *prima* del diritto di successione di Costanza. Se il regno di Ruggero II e dei suoi successori era illegittimo, allora lo era *a fortiori* il diritto alla successione di Costanza. Esso veniva «legittimato» soltanto dal fatto che il suo consorte e coerede era al contempo l'imperatore romano regnante.

Dal punto di vista di Costanza la situazione giuridica si presentava in maniera del tutto diversa. Per lei non esisteva alcun «antico diritto dell'impero». Il suo dominio si basava sulla *paterna successio* per la cui affermazione l'imperatore l'aveva solo aiutata con la sua *imperialis potentia*. Anche Federico II negò poco prima della incoronazione ad imperatore ogni pretesa di diritto di suo padre fondata sull'impero, definendosi esplicitamente e unicamente erede di sua madre, discendente della stirpe reale siciliana. Il fatto che non si trattasse di una opportunistica tattica di dissimulazione è dimostrato dai dipinti murali - distrutti nel XV secolo - collocati, per ordine di Federico II, dal 1226 al 1229, sulla facciata del duomo di Cefalù, uno dei quali lo proclamava *Fredericus primus imperator*, primo imperatore della dinastia degli Altavilla. Il radicale rifiuto di Federico della pretesa paterna si riallaccia a quello del papa. Per Innocenzo III e i suoi predecessori la Sicilia era considerata *ecclesie patrimonium speciale*. Ciò era e rimaneva incompatibile con la concezione imperiale, mentre per Costanza si trattava solo di un problema di modalità che dopo il concordato di Gravina andavano ridefinite. Enrico VI tuttavia non fu disposto, vita natural durante, in linea di massima *propter dignitatem imperii* a prestare per la Sicilia giuramento di vassallaggio al papa, motivo fondamentale questo per Innocenzo III di pronunciarsi più tardi anche contro il figlio, da cui si aspettava altrettanto. Questa *dignitas imperii* si può interpretare certamente in maniera diversa. Di sicuro però si trattava di una «*dignitas* che era legata all'impero al di là della persona dell'imperatore di quel momento» (Baaken).

Di fronte a questa testimonianza ho seri dubbi che, dal punto di vista del diritto pubblico, si possa considerare il regno dal 1194 solo come ampliamento della proprietà degli Hohenstaufen e separare nettamente il piano ereditario di Enrico VI da questa problematica come questione interna dell'impero, nei termini in cui lo ha recentemente proposto Tabacco in una acuta analisi. Egli ha rimandato all'interpretazione di Pietro da Eboli che, nella sua poesia di lodi

tendenzioso-adultatoria, dava un altro significato alla precedente appartenenza del regno all'impero considerandola una dipendenza, soggetta a tributo, dalla dinastia imperiale degli Hohenstaufen, quasi privatizzando così una delle forme comuni della sovraordinazione e subordinazione nella «convivenza dei popoli nel medioevo».

A voler considerare Pietro il portavoce della ideologia ufficiale di corte, avremmo una indicazione di come le concezioni di diritto presso la corte imperiale fossero cambiate dal 1191 per ovvi motivi: con una intenzionale negazione dello «antico diritto dell'impero» si era tentato di incorporare la Sicilia come «una peculiare eredità sveva». In questo modo la Sicilia sarebbe rimasta sganciata da un potenziale cambiamento della dinastia imperiale nella casa degli Hohenstaufen.

Da un punto di vista formale-giuridico ciò può essere possibile nelle categorie del diritto privato, ma già Ottone IV considerò la situazione in modo diverso quando tentò di contendere a Federico II il suo regno siciliano; e non era ancora viva, nella recente storia degli Hohenstaufen, la memoria delle complicate trattative e degli accordi necessari per soddisfare la pretesa di Enrico il Leone all'eredità paterna? I due casi non sono direttamente paragonabili, ma mostrano chiaramente che, se vi era una rivendicazione, bisognava anche trovare il modo d'imporgli. È meno soddisfacente l'ipotesi che Enrico VI si accontentasse di questa vaga prospettiva quando la nascita del successore aveva dato senso e scopo alla sua politica dinastica. Inoltre il fatto che Enrico insistesse sulla *dignitas imperii* mostra che non si può fare una netta separazione, dopo il 1194, tra la sfera privata e quella pubblica. Esse coincidono nella ideologia del dominio degli Hohenstaufen che si consideravano l'ultimo anello della dinastia imperiale, «da tempo memorabile» unica e sola.

La situazione verificatasi nel 1194 offrì promettenti prospettive per la realizzazione dei sogni di potere degli Hohenstaufen, naturalmente solo quando l'unione personale casuale poté essere trasformata in una unione reale permanente con un impero ereditario nella dinastia degli Hohenstaufen, fatto questo in effetti «nuovo e straordinario», come osservano i cosiddetti Annali di Marbach.

Per tale scopo Enrico VI aveva bisogno dell'approvazione del papa come pure dei principi; approvazione che, come sappiamo, non ottenne. Il movente fondamentale per condurre tentativi in tale direzione era costituito non solo da astratti interessi statali ma anche da forti interessi dinastici e una loro commistione in ideologica sovraordinazione. Mi atterrei quindi, con la precedente storiografia, alla stretta connessione tra l'acquisizione della Sicilia, la nascita del successore, il piano del regno ereditario e la crociata. Solo uno sguardo all'interdipendenza degli avvenimenti tra i quali, secondo me, ruolo chiave gioca la nascita di Federico II, potrebbe rendere chiara la politica di Enrico VI negli anni successivi alla sua incoronazione a re di Sicilia. Certamente tutte le soluzioni hanno una base d'incertezza e sono strettamente collegate con il problema degli scopi ultimi della politica di Enrico VI. I problemi sollevati non si

potranno forse risolvere mai con sufficiente sicurezza poiché Enrico non poté perseguire i suoi obiettivi durante il suo breve regno. Gli approcci possono essere soggetti a molteplici interpretazioni: furono superati inoltre ben presto nel corso degli avvenimenti.

In pratica l'imperatore si mostrò dapprima docile alunno dei suoi predecessori normanni. Le misure disciplinari da lui adottate in seguito, e più tardi auspiccate anche da Machiavelli, poterono certamente essere percepite in modo più opprimente nell'ambito di un governo considerato emanazione di un dominio straniero. Se egli, in occasione della dieta di Bari nel 1195, aveva già elaborato in alcuni documenti la riserva di fedeltà normanna, analogamente alla prassi papale, in un'ampia riserva al rifiuto che pendeva sui privilegiati come una spada di Damocle, così, nel 1196-1197, dietro l'esempio di Ruggero II, ebbe luogo la grande revoca dei privilegi, revoca che assoggettava tutti i privilegiati al favore del signore ma che non sortì gli effetti sperati: la disperata insurrezione dei siciliani, appoggiata - come si volle dire - dal papa e perfino da Costanza fu soffocata nel sangue e la prematura morte dell'imperatore impedì la ripresa di questa politica.

La morte di Enrico, secondo Kampe «la più terribile catastrofe della storia medioevale della Germania», palesò all'improvviso su quale debole base fosse fondato il dominio imperiale sull'Italia: questo crollò immediatamente sebbene i capitani tedeschi riuscissero nell'Italia centrale ad opporre resistenza ancora per qualche tempo. Costanza regnò d'ora innanzi come sovrana e non al posto di suo figlio che comunque, già prima della sua incoronazione, fu considerato coreggente. Dopo che la destituzione del cancelliere favorevole all'imperatore e l'espulsione dei tedeschi le avevano procurato maggiore libertà di movimento, tutta la preoccupazione di Costanza si dedicò ad assicurare la successione al trono reale ed imperiale a suo figlio, in quanto Federico II, alla fine del 1196, era già stato eletto re tedesco, sebbene non fosse stato ancora incoronato. Presupposto fondamentale fu, però, l'accordo con il papa. Costanza agì quindi in conformità a quel «testamento politico» nel quale Enrico VI, poco prima della sua morte, aveva dato direttive a Marquardo di Anweiler per gli accordi con la curia: è, riguardo alla politica siciliana, l'ammissione del fallimento.

Su ordine dell'imperatrice l'arcivescovo Berardo da Messina tentò, nel corso di tenaci trattative che si protrassero fin quasi al giorno dell'incoronazione, di salvaguardare l'opzione di Federico II anche sull'impero ma invano; dalla sua incoronazione a re di Sicilia (17 maggio 1198) il successore al trono e coreggente dovette rinunciare al titolo reale romano.

Anche le successive trattative per il concordato si conclusero con la vittoria del papa: Costanza accettò tutte le condizioni che la curia aveva imposto al re Tancredi a Gravina; e neppure l'apparente concessione, riguardo alla elezione dei vescovi, poté celare tale fallimento. Tuttavia concluse questo accordo solo a titolo personale e come regina di Sicilia, lasciando così aperta al figlio ogni possibilità per il futuro.

Non sappiamo se ci fossero contatti tra Costanza e il suo cognato Hohenstaufen. Non più tardi del 6 marzo 1198 Costanza aveva rinunciato, per la sua persona, ai diritti di dominio sull'impero. Lo stesso giorno i principi pro-Hohenstaufen si pronunciarono a favore della elezione di Filippo di Svevia come re di Germania, elezione che nello stesso tempo gli attribuiva aspettative al titolo imperiale. Sotto l'egida papale il regno e l'impero tesero a separarsi sebbene Filippo di Svevia avesse voluto legare suo nipote all'impero verso cui tendeva, attraverso «una subordinata signoria... sul regno meridionale» (Tabacco).

I contrasti, sorti dopo la morte dell'imperatrice avvenuta di lì a poco, tra i singoli gruppi interessati, degli imperialisti, dei feudalisti, dei curialisti e dei lealisti, come li ha recentemente classificati Neumann in modo forse un po' rigido, non sono più comprensibili. Contro ogni aspettativa il *puer Apuliae* potè conservare l'eredità di sua madre e si presentò persino, dopo l'assassinio di Filippo di Svevia, come erede della casa degli Hohenstaufen contro Ottone IV ed accettò nel 1212, senza preoccupazioni, l'offerta del trono al di là delle Alpi.

La seconda fase della *unio regni ad imperium* trascorse sicuramente sotto il segno contrario. La Germania si trasformò in paese «vicino» non per mancanza di interesse di Federico, ma per l'evolversi degli eventi; «si potrebbe quasi dire che non sia stato Federico a piantare in asso la Germania, ma piuttosto questa l'imperatore» (Goez). La fioritura culturale che fu inoltre espressione dello splendore reale degli Hohenstaufen nell'ultimo, forse, grande periodo dell'impero tedesco, simulò soltanto questa grandezza. Dal punto di vista tedesco, l'ultima epoca degli Hohenstaufen è già epilogo.

In maniera più positiva si potrebbe giudicarla con Tabacco, dal punto di vista del regno poiché, nonostante le dolorose circostanze concomitanti, l'epoca degli Hohenstaufen portò almeno questo: «una più profonda integrazione del sud nel quadro politico e culturale dell'emergente nazione italiana».

GIULIO BATTELLI

I diplomi di Enrico VI nell'Archivio vaticano

Devo innanzitutto un chiarimento sul titolo: ho cominciato con la ricerca dei «diplomi» dell'imperatore, cioè dei documenti solenni, più importanti dal punto di vista diplomatico, anche se non sempre lo sono per il contenuto storico, ma la maggior parte delle testimonianze raccolte sono di altro tipo, per lo più *litterae*: perciò il termine va inteso in senso più ampio. Devo pure avvertire che la ricerca apporta un numero assai limitato di elementi nuovi, pur tenendo conto dei *deperdita*, che siano attestati esplicitamente o supposti con fondamento valido. Dopo le accurate ricerche eseguite da studiosi insigni - negli archivi, nelle cronache, nella bibliografia - era presuntuoso contare su grandi novità: alludo agli elenchi ricchissimi, raccolti sistematicamente - dopo i primi brevi elenchi descrittivi del Pertz e del Kehr¹ - dallo Stumpf-Brentano, dal Toeche e soprattutto nei *Regesta Imperii* del Böhmer, che hanno avuto una recente edizione aggiornata, accuratissima, a cura di Gerard Baaken².

Ho voluto ripercorrere la loro stessa strada limitatamente alla documentazione vaticana, pur estendendo la ricerca a settori finora non considerati e annotando non solo i documenti, originali e copie, che sono o sono stati nell'archivio dei papi *stricto sensu*, ma anche quelli che per qualunque motivo, anche occasionale, sono oggi nell'Archivio vaticano, di per sé estranei all'archivio pontificio.

¹ G.H. PERTZ, *Die Urkunden des Vaticanischen Archiv von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1268*, in «Archiv», VII (1829), pp. 24-26; P. KEHR, *Die Kaiserurkunden des Vaticanischen Archiv*, in «Neues Archiv», XIV (1888-89), pp. 354-360, e prospetto dei «Transunti di Lione» (Rotoli di Cluny) a p. 371.

² K.F. STUMPF-BRENTANO, *Chronologisches Verzeichnis der Kaiser-Urkunden des X., XI. und XII. Jahrhunderts in Die Reichskanzler...*, II, Innsbruck 1865-83, pp. 414-468; TH. TOECHE, *Kaiser Heinrich VI.*, Leipzig 1867 (Jahrbücher der Deutschen Geschichte); J.F. BÖHMER, *Regesta Imperii*, IV, III Abt.: *Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich VI.*, neubearbeitet von G. BAAKEN, Köln-Wien 1972.

Ho così raccolto un elenco di 50 documenti, di cui 10 non figurano nel Böhmer-Baaken. L'elenco viene dato a parte, alla fine del testo. Accenno qui alle fonti, che sono state oggetto della ricerca, per considerare poi il contenuto dei documenti vaticani in rapporto alle circostanze che li determinarono. Non presumo - e non ne avrei la competenza - di trattare la storia dei rapporti di Enrico VI con il Papato³, ma solo esporre il risultato di una ricerca archivistica, annotando quanto può interessare un archivista che vuole intendere il documento nel quadro degli avvenimenti del tempo.

È noto che nel secolo XII l'archivio dei papi - ad eccezione dei registri recenti, delle lettere ricevute e di altre scritture tenute dalla cancelleria come archivio corrente - era affidato alla custodia del camerario e conservato con il tesoro nella Camera apostolica. Non abbiamo inventari di quel tempo, ma proprio negli anni di Enrico VI, nel 1192, fu compilato dal camerario Cencio Savelli (il futuro Onorio III) il *Liber Censuum*, che costituisce una preziosa raccolta documentaria di contenuto vario ad uso della curia, con finalità amministrative in senso lato, non soltanto finanziarie come il titolo farebbe supporre. Al nucleo primitivo dell'opera, di cui resta nella Biblioteca vaticana il manoscritto originale, furono poi aggiunte copie di altri documenti sotto Onorio III (1216-1227) e sotto Gregorio IX (1227-1241). Tale opera viene normalmente studiata per il valore storico dei singoli testi, quasi tutti in tradizione unica, ma - essendo appunto sorta ed aggiornata nell'ufficio del camerario - deve essere considerata anche nel suo valore archivistico, come testimonianza unica della consistenza dell'archivio pontificio del tempo, sia pure limitata ad un certo tipo di documenti. Proprio per questo limite, essa contiene un solo documento, particolarmente importante anche per la Chiesa, la «Pace di Costanza» (1183), in cui Enrico agisce e figura nell'intestazione insieme al padre Federico; il testo anzi è riportato due volte, prima in un quinterno aggiunto sotto Onorio III e poi in un altro del tempo di Gregorio IX⁴.

³ Oltre le numerose opere di storia generale che trattano diffusamente l'argomento, vedi gli studi particolari di cui ho tenuto conto: H. BLOCH, *Forschungen zur Politik Kaiser Heinrichs VI. in den Jahren 1191-1194*, Berlin 1892; J. CARO, *Die Beziehungen Heinrichs VI. zur römischen Kurie während der Jahre 1190 bis 1197*, Berlin 1902; J. HALLER, *Kaiser Heinrich VI.*, Berlin 1915 (anche in «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», XXXV (1914), pp. 385-454 e 545-669); G. BAAKEN, *Die Verhandlungen zwischen Kaiser Heinrich VI. und Papst Coelestin III. in den Jahren 1195-1197*, in «Deutsches Archiv» XXVII (1971), pp. 457-513.

⁴ P. FABRE - L. DUCHESNE, *Le Liber Censuum de l'Église Romaine*, I, fasc. IV, Paris 1904, p. 463, n. CCXII e p. 555, n. CCXC. Vedi l'accurata analisi del ms. in R. ELZE, *Der Liber Censuum des Cencius (doc. Vat. lat. 8586) von 1192 bis 1228*, in «Buletino dell'Archivio Paleografico Italiano», n.s. II-III (1956-57), parte I, pp. 251-270.

Anche i cosiddetti «transunti di Lione» (più noti come «rotoli di Cluny»)⁵ riportano documenti allora posseduti dall'archivio del papa. Non occorre soffermarsi a descriverli, tanto sono noti: basti ricordare che furono redatti dalla cancelleria pontificia in occasione del processo contro Federico II nel concilio di Lione (1245), con una procedura insolita e con solennità eccezionali, quali l'apposizione di 40 sigilli di cera dei padri del concilio, oltre la *bullata* di piombo del papa; ed erano costituiti da 17 grandi bolle, quasi pancarte, ciascuna in due esemplari, di cui uno rimase nella curia e l'altro fu poi conservato a Cluny. Essi riportano il testo di 91 diplomi sovrani - quasi un libro bianco straordinario - di cui 10 sono di Enrico VI. Essendo perduti tutti i 10 diplomi originali e i due esemplari dei transunti che ne contenevano 8, conosciamo il testo di due diplomi di Enrico da uno dei transunti di Cluny ora conservato a Parigi e conosciamo gli altri da una copia integrale che ne fece intorno al 1773 un erudito, Lambert de Barive, sugli esemplari di Cluny.

Com'è ovvio, dal momento che nel concilio la curia pontificia li scelse, forse fra altri, i dieci diplomi riportati nei transunti sono tutti importanti dal punto di vista politico, cioè, delle relazioni tra la Chiesa romana e i sovrani; ma tutti presentano difficoltà di datazione, perché nessuno porta espresso l'anno, secondo l'uso delle *litterae*. Quando esprimono il luogo da cui essi furono emanati, il giorno e il mese, il riconoscimento dell'anno è reso possibile dalla conoscenza dell'itinerario di Enrico, che spostava con grande frequenza la sede del *palatium*, sia - come è noto - per motivi politici, per affermare il potere locale con la presenza fisica, sia per motivi economici, per riscuotere il *fodrum* dai feudatari locali, per il mantenimento della corte. Ma, in un caso il dato topografico non è sufficiente, e in due casi i documenti mancano di ogni elemento di datazione.

A parte queste copie antiche, eseguite nella curia e per la curia, che acquistano una rilevanza particolare per il tempo e le circostanze in cui furono eseguite, i documenti sovrani ricevuti dai papi sono conservati in genere, come in sede propria, in due fondi dell'attuale Archivio Segreto vaticano, insieme ad altri documenti, carte e volumi di vario contenuto: l'Archivio di Castel S. Angelo e gli *Instrumenta Miscellanea*⁶. Il primo, riprendendo l'antica tradizione, fu istituito da Sisto IV e collocato nel castello, nella stanza del tesoro della Chiesa, per conservare in genere i documenti più antichi e preziosi; trasferito alla fine del sec. XVIII nell'Archivio Vaticano propriamente detto, nel palazzo apostolico, conserva oggi tre originali di Enrico, due in copia contemporanea

⁵ G. BATTELLI, *I «Transunti di Lione» del 1245*, in «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», LXVII (1954), pp. 336-364.

⁶ Su questi e sugli altri fondi dell'archivio, vedi K.A. FINK, *Das Vatikanische Archiv*, Rom 1951; L.E. BOYLE, *A Survey of the Vatican Archives and of its Medieval Holdings*, Toronto 1972.

(sec. XII ex.) e due in copia tarda. Negli *Instrumenta Miscellanea*, che contengono parte dei documenti dell'antico archivio dei papi ed altri di varia provenienza, si ha un diploma originale e due in copia.

La presenza nel Böhmer-Baaken della citazione di tre diplomi riportati per intero nei registri di Alessandro IV e di Nicolò IV, aveva fatto sperare che altri casi si potessero trovare in altri volumi dei registri pontifici, ma la ricerca è stata deludente: il nome di Enrico compare più volte in conferme come autore di concessioni precedenti, evidentemente da notizie fornite alla cancelleria pontificia dai destinatari stessi delle bolle di conferma; ma questi riferimenti, appena una citazione, non possono considerarsi come testimonianza di atti posseduti dall'Archivio, neppure come *deperdita*. La ricerca ha dato risultato negativo non solo per i registri dei papi dei secoli XIII e XIV conservati nelle due serie dei Registri Vaticani e dei Registri Avignonesi, consultati attraverso gli indici delle rispettive edizioni, ma anche per i Registri Lateranensi, per i quali molti anni fa ho annotato la presenza di documenti inseriti, pubblici e privati, contenuti nei registri da Bonifacio IX a Giulio II (1275 volumi esaminati foglio per foglio).

Ho poi esteso la ricerca ad altri fondi di pergamene, senza trovare un solo documento di Enrico, neppure nel Fondo Veneto, che conta oltre 16.500 pergamene relative a monasteri di territori sui quali agiva il potere imperiale.

Per il resto dell'Archivio, non potendomi altrimenti orientare nel gran numero di volumi che contengono copie di varia provenienza, eseguite da eruditi del '600 e del '700 e occasionalmente date all'Archivio vaticano, ho fatto ricorso allo schedario Garampi che, come sempre, offre riferimenti utili. Non ho trovato nuovi testi, ma copie di diplomi conservati in altri archivi, che aggiungono elementi alla loro tradizione, specialmente quando provengono da originali perduti: ho così trovato copie di diplomi nella *Miscellanea diversa* aggiunte alle *Informationes Camerales* di G. B. Bottini, della fine del secolo XVII (Arm. XXXVI, t. 38); nel *Thesaurus historicus*, offerto nel 1690 a Innocenzo XI dal benedettino Cornelio Margarini (ora Arm. LIV); nei libri intitolati *Collectanea miscellanea* e *Adversariorum* del Garampi (ora Fondo Garampi, voll. 133 e 135).

È sembrato necessario riesaminare, fuori della documentazione attualmente posseduta dall'Archivio, le lettere dei papi che ebbero rapporto con Enrico e a lui dirette, riportate nei *Regesta* dello Jaffé⁷, per cogliere i riferimenti a lettere del sovrano, di cui quelle papali sono la risposta: certo tali lettere, ricevute dal papa, dovevano essere nel suo archivio, ma non ne resta altra traccia. Si hanno così almeno 4 *deperdita*.

⁷ PH. JAFFE - S. LOEWENFELD - F. KALTENBRUNNER - P. EWALD, *Regesta Pontificum Romanorum*, II (ann. 1143-1198), Lipsiae 1888.

Si aggiunga che, in linea di massima, ogni volta che legati imperiali venivano al papa, portavano uno scritto o una lettera, di cui abbiamo un esempio nel primo documento dell'elenco. Le legazioni furono frequenti in certi anni, ma non è facile cogliere la prova della documentazione. Similmente non è facile controllare il fondamento di notizie tramandate da annali e da cronache. Già nel Böhmer-Baaken sono tratti da cronache cinque riferimenti, tutti da cronache tedesche, più sensibili all'attività diplomatica di Enrico: i *Gesta Treverorum continuata*, la *Chronica* di Roger von Hoveden, la *Chronica collecta a Magno presbitero*, gli *Annales Marbacenses* e la *Chronica Slavorum* di Arnolfo di Lubeca. I loro testi sono pubblicati nella sezione *Scriptores* dei M.G.H.⁸ Avrò occasione di citare gli *Annales Romani* nell'edizione pubblicata dal Duchesne nel *Liber Pontificalis*, senza però ricavare riferimenti di diplomi enriciani; ed anche gli *Annales Ceccanenses*, che hanno dato lo spunto al presente convegno.

* * *

Passiamo ora ad esaminare succintamente il contenuto dei documenti in rapporto alle circostanze che hanno dato luogo alla loro emissione.

La prima volta che il nome di Enrico compare nei documenti dell'Archivio vaticano è in un testo che contiene le proposte inviate dal Barbarossa ad Alessandro III a mezzo di legati⁹, per riportare la pace tra la Chiesa e l'impero (1176). Si tratta di un documento originale, anzi un *unicum* dal punto di vista diplomatico: è stato indicato come *littera clausa*, ma è priva delle consuete formule ed è senza data, né ha forme di autenticazione. Che sia originale si ricava dall'aspetto esterno della pergamena, che è di piccole dimensioni: circa cm 24,5 x 15, piegata e ripiegata fino ad ottenere una grandezza di circa cm 7 x 6,5; due tagli che la traversano così piegata provaño che fu chiusa con un legaccio per assicurare la segretezza del testo. Senza dubbio contiene le condizioni che i legati dovevano far conoscere solo al papa: in questo contesto si dichiara che, in caso di morte dell'imperatore, la moglie Beatrice e il figlio Enrico si impegnavano ad osservare le condizioni proposte.

Questo è il testo preparatorio delle condizioni, che doveva portare all'accordo stipulato con il *Pactum Anagninum* (ottobre-novembre 1176) e al *Pactum Venetum* (17 settembre 1177) in cui il nome di Enrico figura come attore insie-

⁸ Vedi i rispettivi riferimenti nell'elenco dei documenti alla fine di questo testo (citato qui appresso: Elenco), nn. 12, 21, 28, 32 e 34.

⁹ Elenco, n.1

me al padre e a Beatrice, in certo senso corresponsabile dell'osservanza delle condizioni concordate dalle parti.

Il *Pactum Anagninum*¹⁰ rappresenta una svolta nella politica italiana del Barbarossa: accettava il riconoscimento di Alessandro III come vero papa, la restituzione delle terre della Chiesa comprese quelle donate dalla contessa Matilde, un accordo sulla nomina dei vescovi e, da parte del papa, si prometteva la coronazione imperiale di Federico e di Enrico. Al testo seguono le sottoscrizioni di quattro rappresentanti dell'imperatore; un documento di pari contenuto, destinato a lui, doveva portare le sottoscrizioni di parte pontificia. L'accordo è stato così chiamato perché fu concluso ad Anagni, dove il papa risiedeva; qui era il documento nel 1578, quando fu portato in Vaticano con molti altri. Il Kehr suppose che fosse rimasto sempre ad Anagni, ma dopo le recenti ricerche del professor Volpini sul trasferimento da Anagni di documenti dell'antico archivio pontificio in Vaticano, si deve ritenere che il *Pactum Anagninum* sia stato portato di nuovo ad Anagni con il resto dell'archivio al tempo di Bonifacio VIII, e lì sia rimasto quasi dimenticato dopo l'attentato, con altri documenti ormai senza importanza pratica¹¹.

Il *Pactum Venetum*¹², concordato a Venezia, segna una fase successiva dell'accordo ed è redatto in forma solenne. Il testo vaticano, però, è una copia semplice, che riporta in copia anche le sottoscrizioni di cinque rappresentanti di Federico I: si ripete l'impegno che Enrico sarà coronato.

Sembra certo che anche in questo caso un documento analogo fosse destinato all'imperatore, con le sottoscrizioni dei rappresentanti del papa.

Gli avvenimenti politici in Italia incalzavano con alterne vicende. A papa Alessandro III era succeduto Lucio III, eletto per influenza di Cristiano di Magonza (1° settembre 1181): si giunse alla «Pace di Costanza» che suggellò l'accordo con la lega lombarda¹³. La pace in Italia era una condizione necessaria per la libertà della Chiesa, anche nei decenni successivi: perciò il *Liber Censuum* ne riporta il testo, due volte.

I quattro documenti ora ricordati esprimono, con intensità crescente, la volontà di Federico I di avviare il figlio alle responsabilità politiche fin dall'infan-

¹⁰ Elenco, n. 2; vedi P. KEHR, *Der Vertrag von Anagni im Jahre 1176*, in «Neues Archiv» XIII (1887), pp. 77-118; edizione del testo a pp. 109-118.

¹¹ R. VOLPINI, *Per l'archivio pontificio tra XII e XIII secolo: i resti dell'archivio dei papi ad Anagni*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XXXVII (1983), pp. 366-404; G. BATTELLI, *In margine all'attentato di Anagni: sulla sorte dell'archivio pontificio*, in *Scritti in onore di Filippo Caraffa*, Anagni, Istituto di storia e arte del Lazio meridionale, 1986, pp. 255-265.

¹² Elenco, n.3

¹³ Elenco, n.4

zia per prepararlo alla futura successione: Enrico, nato alla fine del 1165, era stato eletto re dei Romani quando aveva appena quattro anni e coronato due mesi dopo ad Aquisgrana. Non sorprende che il solenne diploma che sanciva la pace portasse nell'intestazione il nome di lui accanto a quello del padre: «Fridericus divina favente clementia romanorum Imperator Augustus et Henricus sextus filius eius romanorum Rex Augustus». Enrico non aveva ancora diciotto anni.

Per il pontificato di Lucio III restano pure le copie tarde di due diplomi, uno per il monastero di Fonte Avellana e l'altro per il monastero di San Salvatore in Paratimula (presso Firenze); un terzo diploma a favore del monastero di San Paolo fuori le Mura, anch'esso in copia tarda, è stato ritenuto sospetto, è senza data¹⁴. Dei tre diplomi, si conserva l'originale di uno solo; le copie vaticane comunque non sono segnalate nella loro tradizione.

Con l'elezione di Gregorio VIII (21 ottobre 1187) le relazioni con il papa sono riprese. Da una lettera inviata ad Enrico dal nuovo papa il 29 novembre, da Parma, sappiamo che questi gli aveva mandato una lettera di ossequio, com'era uso¹⁵. Il re era in quei giorni in Lombardia, a Pavia e a Milano: la data della lettera del papa, più di un mese dopo l'elezione, non mostra una grande premura, anche se non sappiamo a chi si debba attribuire questa «non premura». Il papa risponde con parole cortesi, non accenna ad argomenti determinati, ma esprime la speranza che alle parole seguano i fatti. Non è senza significato che Gregorio VIII rispose nello stesso giorno 29 novembre anche a Federico I in termini più concreti: aveva ricevuto i legati imperiali inviati al suo predecessore, aveva ascoltato quanto avevano esposto, non c'era urgenza di trattare *de hac re*, senza entrare in particolari.

È evidente che, nonostante le espressioni di cortesia dello stile diplomatico, gravi divergenze erano in corso. Un accenno esplicito è dato dagli *Annales Romani*, dove affermano che papa Gregorio, appena asceso al pontificato, «ad restaurandam Romanam Ecclesiam et ab obprobriis liberandam animum intendit»¹⁶; dagli stessi annali risulta anche la straordinaria disponibilità di Enrico, il quale, avendo il papa dichiarato che non conveniva a lui e ai cardinali prendere le armi, ordinò a due suoi fedeli, Leone *de Monumento* console dei Romani e il conte tedesco Anselmo, di scortare Gregorio «cum tota curia ubi voluisset... per totum Romanum imperium». Il papa giunse a Pisa, dove però morì il 17 dicembre.

I problemi rimasti sospesi erano soprattutto di natura ecclesiastica, ma anche di carattere territoriale. Le trattative ripresero subito con il nuovo papa Clemente III. Enrico è arrendevole, vuole la coronazione imperiale, che per lui

¹⁴ Elenco, nn. 5, 6 e 7

¹⁵ Elenco, n. 8

¹⁶ *Annales Romani*, in L. DUCHESNE, *Le Liber Pontificalis*, II, Paris 1955, p. 349.

è di primaria importanza, sia per il maggior prestigio, sia per la futura successione. Si rivolge dunque al papa, forse già al principio del 1188, per chiedere che voglia coronare lui e la consorte Costanza, figlia del defunto re di Sicilia Ruggero II, che aveva sposato a Milano il 27 gennaio 1186 (lui di 20 anni, lei di 31); anche questa richiesta è nota solo dalla risposta del papa¹⁷. Intanto Enrico riprende l'iniziativa della crociata, ora resa più attuale dopo la vittoria del Saladino: nel marzo prese la Croce, nella dieta di Magonza, alla presenza di un legato papale. Poco più tardi torna a chiedere la coronazione, e nello stesso tempo la chiede per lui, di nuovo, il padre Federico. Anche queste due richieste sono note solo dalla risposta del papa, che manda due lettere distinte con la stessa data: *omni occasione remota*, egli è pronto per la coronazione, perciò dispongano i necessari adempimenti¹⁸.

Di necessità, la cerimonia fu ritardata. Nell'aprile dell'anno successivo Enrico scrive al papa¹⁹ per giustificare che non gli era stato possibile finora di venire a Roma per la coronazione, per impedimenti imprevisti, che i suoi legati spiegheranno a voce, e chiede che voglia di nuovo assicurare con lettera che intende procedere alla coronazione. Provvedimenti presi in quei giorni da Enrico e dal padre dimostrano che egli prevedeva prossimo il viaggio a Roma: il 3 aprile, da Strasburgo, restituiva al papa città e luoghi *per Romaniam et per Campaniam*, cioè della regione intorno a Roma e nel Lazio meridionale²⁰. Si ha pure notizia, dai *Gesta Treverorum*, che il papa aveva mandato all'imperatore e al re (cioè a Enrico) proposte per un accordo definitivo con l'impero, e che Federico essendo sul punto di partire, le aveva accettate ed aveva emanato un solenne diploma munito *bullis aureis*²¹. Il diploma non è conservato, ma la dizione *bullis* al plurale ci assicura che esso doveva portare nell'intestazione anche il nome di Enrico, che in quei giorni era con il padre ad Hagenau. Con riferimento a tale accordo Enrico sollecitò la soluzione della questione del vescovato di Treviri²².

Gli impedimenti per il viaggio a Roma, cui Enrico aveva alluso e non aveva voluto dichiarare per iscritto, erano tuttora in atto. Dopo la partenza del padre per la crociata, doveva sostenere la rivolta dei principi tedeschi, più attiva dopo la fine del Barbarossa, morto tragicamente prima di giungere in Terra Santa,

¹⁷ Elenco, n. 9

¹⁸ Elenco, n. 10

¹⁹ Elenco, n. 13

²⁰ Elenco, n. 11. Il diploma nomina città del Patrimonio, Terracina e Tivoli; ma limitando la natura della restituzione, precisa: «Predicta igitur omnia restituimus pape quoad possessionem, salvo iure imperii tam de proprietate quam de possessione».

²¹ Elenco, n. 12

²² Elenco, n. 14

il 10 giugno 1190.

Solo nel gennaio 1191 Enrico intraprese finalmente il viaggio verso Roma. Tra le copie di diplomi presenti nell'Archivio vaticano, anche se sono estranei all'archivio pontificio, abbiamo il testo di quattro concessioni rilasciate in forma solenne durante il viaggio, tutte nello stesso mese di febbraio: a favore della città di Ferrara, del monastero e della congregazione monastica di Vallombrosa, del monastero di Passignano e del monastero di Alfiano, presso Fiesole²³. Ma nel marzo muore papa Clemente, che era pronto per la coronazione.

Gli succede Celestino III, che però mantiene l'impegno preso dal suo predecessore.

La coronazione di Enrico e di Costanza avvenne in San Pietro il 15 aprile, proprio il giorno seguente alla consacrazione del papa. Evidentemente Enrico aveva fretta. In preparazione dell'avvenimento, quando il giorno era ormai fissato, il 12 aprile, cioè appena tre giorni prima della cerimonia (era il venerdì santo!) aveva assicurato il libero passaggio nelle terre dell'impero a coloro che si recassero a Roma per la coronazione²⁴. Il provvedimento ha l'aria di essere un po' tardivo e poi, che cosa si intendeva per terre dell'impero nelle vicinanze di Roma? Due giorni dopo la cerimonia, il giorno 17, trovandosi *prope Urbem*, Enrico concede la protezione imperiale al conte palatino Raniero *de Bartholomeo*, di Montorio in Sabina, per i servizi resi a Federico I senza tuttavia specificarli, nominando lui e la moglie principi dell'impero²⁵.

Nuovi fatti turbavano i rapporti con il papato. Alla morte di Guglielmo II re di Sicilia doveva succedergli di diritto Costanza, realizzandosi (19 novembre 1189) così il disegno del Barbarossa e di Enrico di riunire nelle mani dell'imperatore il potere sul regno di Sicilia. Forse proprio per questo, per scongiurare questo evento, i siciliani avevano riconosciuto come re il conte Tancredi, figlio naturale di Ruggero II, che aveva ricevuto incarichi notevoli al tempo di re Guglielmo²⁶. Anche il papa lo aveva riconosciuto. Enrico interviene con le armi a difesa dei diritti della moglie, assedia inutilmente Napoli, a Montecassino riceve la notizia che i salernitani avevano fatto prigioniera Costanza consegnandola a Tancredi, che poi la lasciò libera dandole anche donativi. Il cro-

²³ Elenco, nn. 15, 16, 17 e 18

²⁴ Elenco, n. 19

²⁵ Elenco, n. 20

²⁶ Nei «Transunti di Lione» sono riportati tre atti di re Tancredi a Celestino III del giugno 1192, tra cui il giuramento di fedeltà (G. BATTELLI, *I «Transunti...»* cit., p. 350; ed. in WELAND, MGH, *Constitutiones*, I, pp.592-594, nn. 416-418); nel 1185 Tancredi, conte di Lecce, era stato capitano della flotta siciliana (*Annales Ceccanenses*, in MGH, *Scriptores*, XIX, Hannoverae 1866, p. 287).

nista Roger di Hoveden riferisce che in quest'occasione Enrico aveva scritto al papa chiedendogli di intervenire per la liberazione della moglie ²⁷; ed anzi gli *Annales Ceccanenses* ²⁸ aggiungono che un cardinale mandato dal papa «honorifice duxit eam Romam», notizia certamente inesatta, come pure è inesatto l'anno indicato, 1193 invece di 1192. Certo è che Celestino III aveva scomunicato il monastero cassinese per il suo appoggio ad Enrico, il quale scrisse al papa (29 febbraio) per chiedere l'assoluzione del monastero dalla scomunica ²⁹.

L'imperatore era in Germania e voleva risolvere il problema del regno di Sicilia. L'11 marzo 1192 scriveva a papa Celestino ³⁰ di aver preso atto volentieri, da lettere portate dall'abate di Casamari, della volontà di riportare la pace tra l'impero e il regno di Sicilia; ma era contrario alla proposta di una tregua con Tancredi, e proponeva piuttosto un incontro di suoi rappresentanti con i legati del papa. Tra le persone che inviava a tale scopo c'era il suo *fidelis* Bertoldo di Künsberg, «quem» egli dichiara - «consequenter et sine dilatione cum exercitu in Apuliam premittimus». Non rinunciava dunque a trattative diplomatiche, pur considerando forse più decisivo il ricorso alle armi. La spedizione militare non ebbe fortuna: il problema del regno di Sicilia venne meno con la morte di Tancredi, nel 1194.

Negli anni 1193 e 1194, quando Enrico era in Germania, la documentazione vaticana presenta la copia di due diplomi a favore del monastero cisterciense di Bebenhausen della diocesi di Colonia, e uno pure in copia per il monastero delle SS. Flora e Lucilla presso Arezzo. Quando, nel maggio 1194, viene in Italia e prende possesso del regno di Sicilia, torna ad occuparsi delle cose italiane e della Chiesa. Da Palermo concede nel gennaio 1195 un diploma a favore del monastero di Monreale ³¹.

Enrico, nell'aprile di quell'anno, scrive a cardinali e manda a Roma un legato per riprendere le trattative con il papa; come altre volte, ne siamo informati dalla risposta del papa, del 27 aprile 1195, riportata per intero in una cronaca tedesca ³². L'imperatore aveva scritto riprendendo l'antico problema, *pro reformanda pace et concordia* tra l'Impero e la Chiesa, ed aveva accennato pure ad un altro tema ricorrente, *de Iherosolimitane terre subsidio*.

Il cronista osserva che papa e imperatore *diu ante discordaverant*, aggiungendo che il papa era addolorato per l'uccisione del vescovo di Liegi, per la cattura del re d'Inghilterra che si recava pellegrino in Terra Santa, per l'usurpa-

zione di beni di San Pietro in Apulia. Difatti Celestino III dichiara che da tempo non aveva scritto a causa degli eccessi compiuti da persone legate all'imperatore, per cui temeva che *malefactis eorum, consensus imperialis accessisset*. Tuttavia il papa invia legati per trattare.

Ad Enrico premeva troppo la riconciliazione, anche in vista della crociata che voleva intraprendere, da cui si riprometteva un accrescimento di prestigio e di potere. Il giorno di Pasqua, a Trani, aveva proclamato la crociata solennemente e poco dopo chiede a Celestino che voglia mandare in Germania due cardinali per predicare la Croce ³³. Una fonte narra che, ricevuta una lettera del papa portata da un certo cardinale di nome Gregorio, lo assicura che si dedicherà con zelo alla crociata ³⁴: forse il nome di Gregorio è sbagliato, ma non c'è motivo di rifiutare la notizia. Nello stesso tempo Enrico ordina al suo cancelliere Conrado di recarsi in Apulia per provvedere denaro, vettovaglie e navi per il prossimo anno. La preparazione per la crociata continua: nella dieta di Gehnhausen (28 ottobre) molti nobili ed ecclesiastici prendono la Croce alla presenza del cardinale legato Giovanni del titolo di S. Stefano *in Celio Monte*, altri a Worms (6 dicembre) alla presenza del cardinale Pietro del titolo di S. Cecilia, altri ancora a Würzburg nel marzo 1196 ³⁵.

Tra l'aprile 1195 e il marzo 1196 restano nell'Archivio vaticano tre diplomi, in tradizione diversa ³⁶: uno a favore del vescovo di Capua, come inserto in una conferma di Nicolò IV (nel registro); due in originale, per il conte Ildebrandino di Tuscia e per il vescovo di Parma. Il conte Ildebrandino è un personaggio che meriterebbe una ricerca approfondita: il diploma a suo favore porta la bolla d'oro di Enrico; aveva già ricevuto un privilegio dal Barbarossa, pure con bolla d'oro, e ne riceverà un terzo da Ottone IV nel 1210, ancora con bolla d'oro; ma nel 1207 aveva prestato giuramento di omaggio al papa. I tre sigilli aurei sono tra i più antichi posseduti dall'Archivio vaticano. È interessante notare che al diploma di Enrico VI, emanato da Ortona nel 1195, partecipano come testimoni, fra altri dignitari dell'impero, i maggiori feudatari d'Italia: Filippo duca di Toscana fratello dell'imperatore, Bonifacio marchese di Monferrato, Conrado duca di Spoleto e Conrado marchese del Molise.

Una fase più documentata, nei rapporti con la Chiesa, s'inizia con una lettera di Enrico a papa Celestino del 15 maggio 1196 ³⁷: avendo ricevuto il cardinale Pietro, già nominato, afferma che per procedere alla liberazione della Terra

²⁷ Elenco, n. 21

²⁸ *Annales...* cit., p. 292.

²⁹ Elenco, n. 22

³⁰ Elenco, n. 23

³¹ Elenco, rispettivamente nn. 24, 25, 26 e 27

³² Elenco, n. 28

³³ Elenco, n. 32

³⁴ Elenco, n. 34

³⁵ Vedi i riferimenti riportati in BÖHMER - BAAKEN, *Regesta Imperii*, cit., nn. 468, 481a, 487a, 501a.

³⁶ Elenco, nn. 29, 30 e 33

³⁷ Elenco, n. 35

Santa e all'eliminazione delle eresie *late per orbem disperse*, occorre sia rafforzata la concordia tra l'impero e la Chiesa *amputatis hinc inde frivolis questionibus*, per cui manderà suoi legati; quanto alle eresie, il papa voglia mandare persone di fiducia che diffondano la parola di Dio.

A questa lettera, riportata nei transunti di Lione, ne seguono altre cinque contenute pure nei transunti: essendo tutte senza indicazione dell'anno, alcune con indicazioni incomplete e due senza nessun elemento di datazione, la loro attribuzione ad una data determinata è stata oggetto di controversia. Non è facile mettere d'accordo l'indicazione del luogo, quando c'è, con il mese ed eventualmente con il giorno, tenendo conto del contenuto, per cui si è ricorso troppo spesso all'ipotesi di errori di lettura da parte del de Barive, la cui trascrizione - di regola molto attenta - rappresenta l'unica tradizione rimasta dei diplomi.

Alla lettera di Enrico del 15 maggio, ora ricordata, segue una senza data, forse del giugno³⁸, in cui comunica di aver trattenuto il cardinale Pietro per giungere più facilmente ad un accordo definitivo: tornerà insieme ad un legato imperiale ed egli stesso, Enrico, verrà presto in Italia. Difatti parte poco dopo per l'Italia e il 25 luglio scrive da Torino una lunga e circostanziata lettera³⁹, in cui si difende da possibili accuse che avrebbero potuto costituire un intralcio alle trattative: se suo fratello Filippo, duca di Toscana, ha recato offesa (per usurpazioni territoriali), non è stato per volontà sua, *puer est*; farà restituire le terre usurpate; potrà assolvere il vescovo di Salerno se non sarà più contro di lui; non può riconoscere la nomina del nuovo vescovo di Siponto, perché è contro le consuetudini del regno; per i vescovi esuli dalle loro sedi, provvederà quando sarà sul posto; ha udito con dolore che il nunzio di Costantinopoli (inviato dall'imperatore Alessio) sia stato accecato, i suoi oggetti non sono in suo possesso.

In relazione a questa lettera papa Celestino (4 settembre) rassicura il vescovo di Fermo, che si era rivolto a lui per essere vittima di soprusi da parte del marchese di Ancona Marcovaldo che lo aveva costretto a lasciare la sede: la sua situazione sarà considerata nel prossimo incontro tra il cardinale Pietro e i legati imperiali, *pro pace inter Ecclesiam et Imperium reformanda*. I legati devono aver portato un documento scritto, di cui però non c'è ricordo⁴⁰.

I problemi, sempre gli stessi, erano dunque complessi: oltre che di usurpazioni territoriali, si trattava di nomine di vescovi e di libertà ecclesiastica.

I previsti incontri ad alto livello non portarono a risultati positivi. Due lettere di Enrico si riferiscono alla prosecuzione delle trattative, una senza data e

l'altra datata da Capua, 17 dicembre. La successione tra le due è incerta, ma la sostanza delle cose non cambia. La prima, che secondo Böhmer-Baaken deve essere attribuita a ottobre-novembre 1196⁴¹, è breve e dura; dichiara che le condizioni proposte dai cardinali non erano accettabili: «hec non erant talia, ut vestre sanctitati conveniens esset illa a nobis requirere aut nobis et imperio esset et decens ea approbare»; perciò manderà nuovi legati con la facoltà di portare a termine l'accordo. L'altra⁴² ricorda che le condizioni da lui concesse erano tanto favorevoli, quanto nessuno dei suoi predecessori aveva fatto: quanto avevano esposto i tre cardinali mandati a lui dal papa (tra cui Cencio Camerario) non faceva procedere la trattativa per la pace; egli era rimasto a lungo nelle vicinanze di Roma per favorire l'accordo ed ora accoglie la richiesta del papa di un rinvio per maggior riflessione, fino alla prossima festa dell'Epifania. Il luogo della spedizione della lettera, Capua, male si accorda con l'itinerario di Enrico, quale risulta da altre fonti; si è perciò proposto di correggere il *decembris* del testo in *ianuarii*, attribuendo al de Barive (fonte unica) un errore di trascrizione; è stato però osservato dal Baaken che, se si deve supporre un errore del de Barive, è piuttosto sul nome del luogo. Probabilmente nel transunto di Cluny, che lui ha copiato, il nome di luogo era abbreviato ed indicava un'altra località, per esempio Capanne presso Tivoli, nei cui dintorni sostava l'imperatore in quei giorni. Il de Barive aveva incontrato più volte nei transunti il nome di Capua e perciò si può spiegare l'equivoco. Si può anche ipotizzare un errore ideologico dello scrittore pontificio del transunto, oggi perduto, che facilmente abbia letto *Capue* nell'originale della lettera di Enrico, nell'urgenza dell'esecuzione di un gravoso lavoro per la spedizione di tanti transunti, suggestionato dal fatto che Capua era presente nel processo contro Federico II, faceva parte della sua politica, ed erano presenti a Lione Pier delle Vigne e Taddeo di Sessa, i cui busti sono tuttora a Capua.

L'ultimo dei diplomi contenuti nei transunti, datato da Taranto il 10 febbraio⁴³, non ha allusioni polemiche: prega il papa di voler ricevere un suo inviato e di ascoltare quello che gli dirà; nello stesso tempo prega di voler mandare tre cardinali con la facoltà di giudicare cause ecclesiastiche o spirituali. Anche questo testo ha dato luogo a datazioni diverse; è stato attribuito al 1195 e al 12 marzo, supponendo anche per esso un errore di scrittura, questa volta nello stesso transunto, perché è l'unico che si sia conservato ed ora è a Parigi; il Baaken lo ha riportato al 1197, accettando la data espressa.

Dall'aprile 1196 fino alla morte di Enrico (28 settembre 1197) la cancelleria imperiale fu molto attiva: oltre i cinque documenti contenuti nei transunti di

³⁸ Elenco, n. 36

³⁹ Elenco, n. 37

⁴⁰ Elenco, n. 38

⁴¹ Elenco, n. 42

⁴² Elenco, n. 45

⁴³ Elenco, n. 47

Lione, emanò almeno altri 35 atti per la maggior parte relativi a concessioni di privilegi. Di questi dieci sono presenti nell'Archivio vaticano, in tradizione diversa:

— uno del 29 aprile 1196 (ma la data è dubbia) e un altro del 6 aprile 1197 a favore dei Templari dell'Apulia ⁴⁴, in copia poco posteriore, scritti sulla stessa pergamena e autenticati con due sigilli di cera pendenti illeggibili (negli *Instrumenta Miscellanea*);

— sei nelle copie del Margarini e del Garampi ⁴⁵, e specificamente: a) conferma di un laudo pronunciato dall'arcivescovo di Taranto, vicario imperiale, in una vertenza tra il vescovo di Chiusi e il conte Manente; b) concessione ai canonici vaticani del fodro annuale dovuto dalla terra di Vallerano presso Viterbo; c) conferma della sentenza di un giudice a favore del monastero di S. Pietro di Perugia; d) concessione della protezione imperiale al medesimo monastero; e) conferma della restituzione di beni da parte di privati al medesimo monastero; f) concessione della protezione imperiale a Città di Castello e la riduzione della pensione annua dovuta al nunzio imperiale di Tuscia, da 30 marche d'argento a 50 lire pisane;

— due sono riportati come inserti nei registri di Alessandro IV e di Nicolò IV ⁴⁶: la concessione all'arcivescovo di Capua dei castelli Pino e Pimonte e la concessione, di Enrico e di Costanza, ai lucchesi e agli uomini di tutta la Tuscia dello *ius tholonei* o *in tholoneo* in tutti i porti del regno.

È da notare che i due ultimi diplomi ora indicati portano rispettivamente la data del 24 e del 27 settembre 1197, poco prima della morte di Enrico, avvenuta a Messina il 20 ottobre, dopo una malattia di qualche settimana.

Ed è pure da notare che alcune di queste concessioni riguardano materie di diritto pubblico applicate per città e istituzioni soggette alla giurisdizione della Chiesa.

Pur restando nei limiti della presente ricerca, risulta la complessità dei problemi che sorgono dai documenti presi in considerazione. Si aggiunga la difficoltà della loro interpretazione derivante dallo stato frammentario e dall'insufficienza della documentazione, per cui i testi rimasti o recuperati come *deperdita*, da semplici citazioni, sono certamente di numero assai inferiore rispetto a quelli effettivamente inviati ai papi. Non sono neppure note le perdite che l'archivio pontificio ebbe a soffrire nei secoli seguenti.

Riassumendo, nei 50 documenti considerati, si hanno:

4 diplomi originali,

4 copie contemporanee,
10 copie nei «transunti di Lione»,
3 inserti nei registri pontifici,
4 copie autentiche posteriori,
15 copie tarde di eruditi,
4 lettere citate in lettere di papi,
6 lettere citate in fonti annalistiche.

La maggior parte delle copie di eruditi (particolarmente importanti quando gli originali sono perduti) non è indicata nella tradizione finora nota dei singoli documenti.

Il risultato raggiunto è modesto, ma una ricerca specifica doveva pure essere fatta una volta: e questa è stata un'occasione.

Forse una ricerca storica più appropriata potrà suggerire nuovi elementi.

⁴⁴ Elenco, nn. 31 e 48

⁴⁵ Elenco, rispettivamente nn. 39, 40, 43, 44, 41 e 46

⁴⁶ Elenco, nn. 49 e 50

ELENCO CRONOLOGICO DEI DOCUMENTI

Nella descrizione dei documenti viene indicata in primo luogo la fonte archivistica vaticana o altra, da cui risulta la citazione di *deperdita*; seguono i riferimenti all'eventuale edizione (con preferenza ai MGH) ed ai regesti contenuti nelle raccolte sistematiche. Sono citati in forma abbreviata:

BATTELLI = G. BATTELLI, *I «Transunti di Lione»*, cit. nella nota 5.

BÖHMER-B. = J.F. BÖHMER, *Regesta Imperii*, cit. nella nota 2.

J. = PH. JAFFE', *Regesta*, cit. nella nota 7.

MARGARINI = C. MARGARINI, *Bullarium Casinense*, II, Tuderti 1670.

STUMPF = K. F. STUMPF-BRENTANO, *Chronologisches Verzeichnis*, citato nella nota 2.

TOECHE = TH. TOECHE, *Kaiser Heinrich VI.*, cit. nella nota 2.

WEILAND = ed. in MGH, *Constitutiones*, I, Hannoverae, 1893.

1. (Ottobre 1176)

I legati di Federico I portano ad Alessandro III le proposte per la pace tra la Chiesa e l'impero: in caso di morte dell'imperatore, la moglie Beatrice, il figlio Enrico e i principi osserveranno l'accordo. «Nos legati».

A.A. *Arm. I-XVIII*, 3125: originale (*littera clausa*), senza segni di convalida.
Ed. WEILAND, p. 353, n. 250

2. (Anagni, novembre 1176)

Pactum Anagninum. Federico I, l'imperatrice Beatrice, il figlio re Enrico e i principi si impegnano ad osservare le condizioni di accordo con Alessandro III. «Dominus imperator et domina».

A.A. *Arm. I-XVIII*, 172: copia contemporanea.
Ed. WEILAND, p. 350, n. 249.

3. (Venezia, luglio 1177)

Pactum Venetum. Gli stessi si impegnano ad osservare un nuovo testo di accordo. «Dominus imperator F. sicut».

A.A. *Arm. I-XVIII*, 35: copia contemporanea; nello spazio rimasto in bianco a destra delle sottoscrizioni dei rappresentanti dell'imperatore, una mano coeva ha aggiunto il testo della lettera di Federico I al papa del 17 settembre (1177), riportata in uno dei «transunti di Lione» (BATTELLI,

p. 371, n. II,3; ed. WEILAND, p. 371, n. 270).

Ed. WEILAND, p. 362, n. 260.

4. Costanza, 25 giugno 1183.

Pace di Costanza. Federico I ed Enrico re dei Romani concludono accordo di pace con la Lega Lombarda. «Imperialis clementie».

Due copie nel *Liber Censuum* di Cencio Camerario, sopra citato nella nota 4, ai ff. 148^v e 212^r del manoscritto originale (ora conservato nella Bibl. Vaticana, *cod. Vat. lat. 8486*), aggiunte rispettivamente al tempo di Onorio III (1216-1227) e di Gregorio IX (1227-1241).

Ed. WEILAND, p. 408, n. 293 da copie conservate negli archivi di molte città lombarde; P. FABRE - L. DUCHESNE, *Le Liber Censuum* cit., I, pp. 463-466. - Reg. STUMPF 4360; BÖHMER-B. 2.

5. Presso Orvieto, 24 giugno (1186).

Enrico VI conferma il patrocinio concesso dal padre Federico all'eremo di Fonte Avelana. «Ad temporalis regni».

Fondo Garampi 133, f. 164 (con la data 25 giugno): copia di G. Garampi da un fascicolo membranaceo contenente copie autentiche di documenti relativi al monastero (an. 1278), ora a Gubbio, Archivio di Stato, *Fondo Comunale*, busta XIII, quad. I.

Ed. C. PIERUCCI - A. POLVERARI, *Carte di Fonte Avellana*, II, Roma 1977, p. 215, n. 306. - Reg. STUMPF 4580; TOECHE 499; Böhmer-B. 9.

6. (1188 ?)

Enrico VI conferma due sentenze a favore del monastero di San Paolo fuori le Mura a Roma e riceve i suoi beni sotto la protezione regia. «Patrem patrie».

Arm. LIV, t. 3, f. 507: copia di C. Margarini dall'archivio del monastero.

Ed. MARGARINI, II, p. 217. - Reg. STUMPF 5081; TOECHE 469: sospetto; BÖHMER-B. 616; B. TRIFONE, *Le carte del monastero di S. Paolo fuori le Mura di Roma*, in «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», XXXI (1908), p. 291, n. XI. La copia vaticana non è citata.

7. Fucecchio, 29 aprile 1187.

Enrico VI concede la protezione regia al monastero di S. Salvo *in Paratinula* presso Firenze. «Creditum nobis divinitus».

Arm. LIV, t. 3, f. 485: copia di C. Margarini.

Reg. STUMPF 4611; TOECHE 35 (erroneamente 26 aprile); BÖHMER-B. 46 (cita le edizioni). La copia vaticana non è citata.

8. (Novembre 1187)

Enrico VI a Gregorio VIII: dichiara la sua devozione verso la Chiesa Romana.

Cit. nella risposta del papa del 29 novembre (J. 16072: ed. WEILAND, p. 586, n. 411).

Reg. BÖHMER-B. 63.

9. (Dopo giugno 1188 ?)

Enrico VI a Clemente III: chiede che, superato ogni impedimento, voglia coronare lui e la consorte Costanza.

Cit. nella risposta favorevole del papa (J. 16105, senza data).

10. (Circa agosto 1188)

Enrico VI a Clemente III: sulla prossima coronazione.

Cit. nella risposta favorevole del papa (J. 16319, senza data).

11. Strasbourg, 3 aprile 1189.
Enrico VI a Clemente III: restituisce alla Chiesa Romana il possesso di città e castelli del Patrimonio di S. Pietro e *per Romaniam et Campaniam*. «Nos Henricus ... Restituimus».
Fondo Garampi 135, p. 315 (*Advers.* t. 3): copia di G. Garampi da copia autentica del 1221 nell'Archivio Comunale di Orvieto.
Ed. WEILAND, p. 460, n. 322. - Reg. STUMPF 4640; TOECHE 64; BÖHMER-B. 83. La copia vaticana non è citata.
Nota. G. GARAMPI, *Memorie ecclesiastiche appartenenti all'istoria e al culto della B. Chiara di Rimini*, Roma 1754, p. 549, suppone che nel testo si debba leggere *C(elestino)* invece di *Cl(ementi)*; perciò TOECHE 115 registra un secondo diploma di contenuto analogo assegnandolo all'anno 1191.
12. (Hagenau, aprile 1189)
Enrico VI partecipa con il padre Federico all'emanazione di un solenne diploma sulla pace con la Chiesa.
Cit. in *Gesta Treverorum. Continuatio III* (MGH, *Scriptores*, XXIV, Hannoverae 1879, p. 389; cfr. WEILAND, p. 460), dove si afferma che l'imperatore emanò un diploma (perduto) munito *bullis aureis*, cioè di lui e di Enrico, che in quei giorni erano insieme ad Hagenau; sembra che la lettera di Enrico indicata al n. 14 accenni all'accordo contenuto in questo diploma.
13. Vaihingen, 18 aprile (1189).
Enrico VI a Clemente III: non essendo potuto venire a Roma per impedimenti che i suoi legati esporranno a voce, prega che voglia *iterum* dichiarare la sua disponibilità per la coronazione sua e di Costanza. «Ex litteris per fideles».
Copia di L. de Barive da uno dei «Transunti di Lione» perduti (BATTELLI, p. 360, n. XII, 8).
Ed. WEILAND, p. 462, n. 324. - Reg. STUMPF 4642; TOECHE 65; BÖHMER-B. 84.
14. (Prima del 26 giugno 1189).
Enrico VI a Clemente III: chiede che voglia mandare ad effetto l'accordo (vedi il n. 12) per quanto riguarda il vescovato di Treviri.
Cit. in *Gesta Treverorum. Continuatio III*, loc. cit., dove è menzionata la precedente *conventio inter eos*, cioè tra Federico ed Enrico da una parte e il papa dall'altra; cfr. J. 16423 del 26 giugno 1189 sull'argomento.
15. Bologna, 12 febbraio 1191.
Enrico prende sotto la protezione imperiale la città di Ferrara. «Regalis maiestatis nostre».
Arm. XXXVI, t. 38, f. 110: copia del sec. XVII.
Reg. STUMPF 4677; TOECHE 103; BÖHMER-B. 125 (indica altre copie e le edizioni). La copia vaticana non è citata.
16. Prato, 18 febbraio 1191.
Enrico VI concede la protezione imperiale al monastero di Vallombrosa e a i monasteri delle congregazione vallombrosana. «Divini amoris intuitu».
Arm. LIV, t. 3, f. 525: copia di C. Margarini.
Reg. STUMPF 4682; TOECHE 105; BÖHMER-B. 130 (cita le edizioni). La copia vaticana non è citata.

17. Prato, 19 febbraio 1191.
Enrico VI concede la protezione imperiale al monastero di S. Michele di Passignano.
Arm. LIV, t. 4, f. 147: copia di C. Margarini.
Reg. STUMPF 4683; TOECHE 106; BÖHMER-B. 133 (cita le edizioni). La copia vaticana non è citata.
18. Pisa, 26 febbraio 1191.
Enrico VI concede la protezione imperiale al monastero di S. Ilario di Alfiano, diocesi di Fiesole, e conferma i beni e le decime concesse dal papa. «Licet ad omnes Dei».
Arm. LIV, t. 3, f. 523: copia di C. Margarini.
Reg. STUMPF 4685; TOECHE 108; BÖHMER-B. 136 (cita le edizioni). La copia vaticana non è citata.
19. Presso il lago di Bracciano (di Anguillara), 12 aprile 1191.
Enrico VI conferma i *iuramenta securitatis*, prestati dai principi in sua presenza, a favore del papa, dei cardinali e dei romani che si recano a Roma per la coronazione imperiale. «Notum fieri».
Copia di L. de Barive da uno dei «Transunti di Lione» perduti (BATTELLI, p. 359, n. XII, 3).
Ed. WEILAND, p. 477, n.334. - Reg. STUMPF 4692; TOECHE 116; BÖHMER-B. 145.
20. Presso Roma, 17 aprile 1191.
Enrico VI concede la protezione imperiale al conte Rainerio *de Bartholomeo* (di Montorio, presso Viterbo) per i servizi prestati al padre Federico e nomina lui e la moglie Adeline principi dell'impero. «Imperialis excellentie».
Instr. Misc. 25: originale.
Ed. K.F. STUMPF, *Acta imperii inedita*, Innsbruck 1865-81, p. 259, n. 186.
Reg. STUMPF 4694; TOECHE 118; BÖHMER-B. 147.
21. (Fine del 1191)
Enrico VI a Celestino III: chiede il suo intervento per la liberazione della consorte Costanza.
Cit. nella *Chronica* di Roger von Hoveden (in MGH, *Scriptores*, XXVII, Hannoverae 1885, p. 157).
Reg. BÖHMER-B. 202.
22. Hagenau, 29 febbraio (1192).
Enrico VI a Celestino III: invia suoi legati per chiedere la revoca della scomunica contro il monastero di Montecassino. «Inter variarum».
Testo riportato nell'unico «Transunto di Lione» rimasto della serie cluniacense (Parigi, Bibl. Naz., ms. lat. 8989; BATTELLI, p. 349, n. II,5).
Ed. WEILAND, p. 490, n. 343. - Reg. STUMPF 4737; TOECHE 158; BÖHMER-B. 206.
23. Hagenau, 11 marzo (1192).
Enrico VI a Celestino III: sulla pace tra l'impero e il regno di Sicilia. «Paternitatis vestre».
Copia di L. de Barive da uno dei «Transunti di Lione» perduti (BATTELLI, p. 359, n. XII,2).
Ed. WEILAND, p. 491, n. 341. - Reg. STUMPF 4741; TOECHE 163; BÖHMER-B. 212.
24. Gelnhausen, 28 maggio 1193.
Enrico VI a favore del monastero di S. Maria di Bebenhausen, diocesi di Colonia. «Ad eterne vite».
Instr. Misc. 4185, f. 2^v: copia in un fascicolo membranaceo contenente il testo autentico di 16

diplomi sovrani a favore del monastero, con la conferma autografa dell'imperatore Carlo V (del 6 luglio 1551).

Reg. STUMPF 4817; TOECHE 235; BÖHMER-B. 300 (cita le edizioni). La copia vaticana non è citata.

25. Worms, 29 giugno 1193.

Enrico VI a favore del medesimo monastero. «Noverint tam presentes».

Instr. Misc. 4185, f. 2r: copia come il documento precedente. Reg. STUMPF 4821; TOECHE 240; BÖHMER-B. 304 (cita le edizioni). La copia vaticana non è citata.

26. Pisa, 19 luglio 1194.

Enrico VI concede la protezione imperiale al monastero delle SS. Flora e Lucilla presso Arezzo. «Equitatis ratio postulat».

Arm. LIV, t.3, f. 566: copia di C. Margarini.

Ed. MARGARINI, II, p. 134, n. CXLIII dall'originale perduto (attribuito per errore al 1119). - Reg. STUMPF 4873; TOECHE 288; BÖHMER-B. 361. La copia vaticana non è citata.

27. Palermo, 11 gennaio 1195.

Enrico VI e Costanza confermano i privilegi a favore del monastero di Monreale. «Maie-stati convenit imperiali».

Arm. LIV, t. 3, f. 592: copia di C. Margarini.

Ed. MARGARINI, II, p. 227, n. 219 (con la data errata del 2 gennaio). - Reg. STUMPF 4896; TOECHE 307 (2 gennaio); BÖHMER-B. 395. La copia vaticana non è citata.

28. (Aprile ? 1195).

Enrico VI scrive a cardinali e manda legati a Celestino III, presumibilmente con lettere, per riprendere le trattative per la pace con la Chiesa Romana.

Cit. nella risposta del papa del 27 aprile (J. 17226), riportata per intero nel *Chronicon Magni presbiteri. Continuatio III* (in MGH, *Scriptores*, XVII, Hannoverae 1861, p. 524).

Reg. BÖHMER-B. 410 (cita solo la lettera ai cardinali).

29. Trani, 8 aprile 1195.

Enrico VI concede alla Chiesa di Capua il *castellum Maris de Vulturno*. «Imperialis mansuetudinis».

Reg. Vat., 46, f. 44, cap. CCXXII: testo inserito nella conferma di Nicolò IV del 23 maggio 1291, riportato integralmente nel registro.

Ed. E. LANGROIS, *Les registres de Nicolas IV*, II, Paris 1890, n. 5163. - Reg. BÖHMER-B. 421.

30. Ortona, 27 aprile 1195.

Enrico VI conferma al conte Ildebrandino i privilegi a lui concessi da Federico I e lo investe *per tria vexilla*. «Benignitas imperialis excellentie».

A.A. Arm. I-XVIII, 8: originale con sigillo d'oro.

Reg. STUMPF 4925; TOECHE 340; BÖHMER-B. 431 (cita l'edizione).

31. 29 aprile 1195.

Enrico VI dona ai Templari *Lama Ciprandi*, già concessa in feudo dai re Ruggero e Guglielmo. «Attendentes religiosam devotionem».

A.A. Arm. I-XVIII, 2367: copia del sec. XIII autenticata con due sigilli di cera pendenti illeggibili. Il testo porta la data dell'aprile 1196, ma il diploma di Enrico fu confermato da Costanza nel marzo 1196; perciò l'anno deve essere anticipato. La stessa pergamena contiene il documento n. 48.

Reg. STUMPF 4927; TOECHE 342; BÖHMER-B. 433 (cita l'edizione da altra copia).

32. (Aprile ? 1195)

Enrico VI a Celestino III: chiede che mandi in Germania due cardinali per predicare la crociata.

Cit. in *Annales Marbacenses* (in MGH, *Scriptores*, XVII Hannoverae 1861, p. 166); cfr. BÖHMER-B. 425.

33. Piacenza, 29 maggio 1195.

Enrico VI conferma al vescovo di Parma Opizo i privilegi e in particolare la giurisdizione sulla contea di Parma e i suoi castelli. «Dignum est et imperialis».

A.A. Arm. I-XVIII, 6411: originale - Reg. STUMPF 4941; TOECHE 353; BÖHMER-B. 446 (cita le edizioni).

34. (Agosto 1195 ?)

Enrico VI a Celestino III: ricevette le lettere portate dal cardinale Gregorio, assicura che si dedicherà con zelo alla crociata.

Cit. nella *Chronica Slavorum* di Arnolfo di Lübeck (in MGH, *Scriptores*, XXI Hannoverae 1869, p. 202). La lettera non è accolta in BÖHMER-B., che però al n. 468 riporta la notizia di una lettera al cancelliere Conrado citata nello stesso passo della cronaca.

35. Durlach, 15 maggio (1196).

Enrico VI a Celestino III: quanto alla liberazione della Terra Santa e all'estirpazione delle eresie, occorre che sia rafforzata la concordia tra la Chiesa e l'Impero. «Vestre paternitatis».

Testo riportato nell'unico «Transunto di Lione» rimasto della serie cluniacense (Parigi, Bibl. Naz., *ms. lat.* 8989; BATTELLI, p. 349, n. II, 7).

Ed. WEILAND, p. 519, n. 370. - Reg. STUMPF 4991; TOECHE 402; BÖHMER-B. 505.

36. (Giugno 1196 ?).

Enrico VI a Celestino III: ha trattenuto in Germania il legato cardinale Pietro per giungere più facilmente ad un accordo definitivo; il cardinale tornerà con un suo legato ed egli stesso poi li seguirà in Italia. «Ne paternitatis vestre».

Copia di L. de Barive da uno dei «Transunti di Lione» perduti (BATTELLI, p. 360, n. XII, 5).

Ed. WEILAND, p. 520, n. 371. - Reg. STUMPF 5005; TOECHE 416; BÖHMER-B. 520.

37. Torino, 25 luglio 1196.

Enrico VI a Celestino III: sui fatti lamentati dal papa. «Super reformandam».

Copia di L. de Barive da uno dei «Transunti di Lione» perduti (BATTELLI, p. 359, n. XII, 1).

Ed. WEILAND, p. 523, n. 375. - Reg. STUMPF 5019; TOECHE 426; BÖHMER-B. 534.

38. (Dopo il 4 settembre 1196).

Enrico VI invierà nunzi a Celestino III, presumibilmente con lettere per il papa, *pro pace inter Ecclesiam et Imperium reformanda*.

Cit. in una lettera di Celestino III al vescovo di Fermo del 4 settembre 1196 (J. 17426).

39. Montefiascone, 18 ottobre 1196.

Enrico VI concede ai canonici di S. Pietro in Vaticano il fodro annuale dovuto dal castello di Vallerano presso Viterbo. «Excellentie nostre benignitas».

Collectanea Misc. 352: copia di G. Garampi.

Ed. L. SCHIAPARELLI, *Le carte antiche dell'Archivio di S. Pietro in Vaticano*, in «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», XXV (1902), p. 352, n. LXXXII. - Reg. BÖHMER-B. 556. La copia vaticana non è citata.

40. Montefiascone, 20 ottobre 1196.

Enrico VI conferma una sentenza del giudice Tolomeo a favore del monastero di S. Pietro di Perugia. «Ea que per iustitiam».

Arm. LIV, t. 3, f. 596^v: copia di C. Margarini.

Ed. MARGARINI, II, p. 228, n. 220; T. LECCISOTTI - C. TABARELLI, *Le carte di S. Pietro di Perugia*, I, Milano 1956, p. 106, n. XXII. - Reg. STUMPF 5039; TOECHE 443; BÖHMER-B. 557.

41. Montefiascone, 28 ottobre 1196.

Enrico VI concede la protezione imperiale a Città di Castello e riduce a 50 libbre di moneta pisana la pensione annua di 30 marche d'argento dovuta al nunzio imperiale residente in Tuscia. «In homanorum actuum».

Collectanea Misc. 19: copia di G. Garampi.

Reg. STUMPF 5046; TOECHE 450; BÖHMER-B. 566 (cita le edizioni).

42. (Ottobre- novembre 1196)

Enrico VI a Celestino III: le proposte riferite dai legati papali non era conveniente che fossero né richieste, né approvate; perciò invia nuovi rappresentanti con la facoltà di portare a compimento la pace definitiva. «Venerabiles paternitatis».

Copia di L. de Barive da uno dei «Transunti di Lione» perduti (BATTELLI, p. 360, n. XII, 6).

Ed. WEILAND, p. 525, n. 377. - Reg. STUMPF 5057; TOECHE 464; BÖHMER-B. 569 (la data attribuita finora al gennaio 1197 non è accettabile).

43. Spoleto, 3 novembre 1196.

Enrico VI concede la protezione imperiale al monastero di S. Pietro di Perugia. «Notum facimus universis».

Arm. LIV, t. 3, f. 596^v: copia di C. Margarini.

Ed. MARGARINI, II, p. 228, n. 221; T. LECCISOTTI - C. TABARELLI, *Le carte...* cit., I, p. 121, n. 24. - Reg. BÖHMER-B. 568. La copia vaticana non è citata.

44. Tivoli, 16 novembre 1196.

Enrico VI conferma la restituzione di taluni beni al monastero di S. Pietro di Perugia. «Ea que iuste terminantur».

Arm. LIV, t. 3, f. 596^v: copia di C. Margarini.

Ed. MARGARINI, II, p. 228, n. 222; T. LECCISOTTI - C. TABARELLI, *Le carte...* cit., p. 122, n. 25. - Reg. STUMPF 5049, TOECHE 454; BÖHMER-B. 571. La copia vaticana non è citata.

45. Capua (?), 17 novembre 1196.

Enrico VI a Celestino III: non potendo approvare le proposte presentate dai legati papali (tra cui il cardinale Cencio Camerario) accorda una dilazione fino alla prossima Epifania per una decisione sulla pace. «Cum in tractatu pacis».

Copia di L. de Barive da uno dei «Transunti di Lione» perduti (BATTELLI, p. 360, n. XII, 7).

Ed. WEILAND, p. 524, n. 376 (corregge la data espressa in 18 dicembre). - Reg. STUMPF 5053; TOECHE 458; BÖHMER-B. 572 (accetta la data espressa, supponendo però un errore di lettura nel nome di luogo).

46. Palestrina, 27 novembre 1196.

Enrico VI conferma il lodo dell'arcivescovo di Taranto, vicario imperiale, tra il vescovo di Chiusi e il conte Manente. «Equum attentimus et rationi».

Fondo Garampi 135 (*Adversariorum* III), ff. 129 (da rotolo autentico del sec. XIV) e 357 (inserto di un diploma di Federico II), dall'Archivio comunale di Orvieto.

Reg. STUMPF 5051; TOECHE 455; BÖHMER-B. 573 (cita le edizioni). La copia vaticana non è citata.

47. Taranto, 10 febbraio 1197.

Enrico VI a Celestino III: invia un legato e chiede che il papa voglia inviare tre cardinali con la facoltà di decidere le cause ecclesiastiche o spirituali che possano essere proposte *pro aliquo nostro negotio*. «Cum pro hiis».

Testo riportato nell'unico «Transunto di Lione» rimasto della serie cluniacense (Parigi, Bibl. Naz., *ms. lat.* 8989; BATTELLI, p. 350, n. II, 8).

Ed. WEILAND, p. 513, n. 364 (con la data del 12 marzo 1195). - Reg. STUMPF 4908; TOECHE 323; BÖHMER-B. 580.

48. Palermo, 6 aprile 1197.

Enrico VI conferma i privilegi concessi ai Templari in Apulia e in Sicilia. «Universis imperii».

A.A. Arm. I-XVIII, 2367: copia del sec. XIII autenticata con due sigilli di cera pendenti illeggibili. La stessa pergamena contiene il documento n. 31.

Reg. STUMPF 5058; TOECHE 465; BÖHMER-B. 584 (cita l'edizione da altra copia).

49. Messina, 24 settembre 1197.

Enrico VI concede alla Chiesa di Capua i castelli Pino e Pimonte e la terra che fu di Landolfo *Compalatii*. «Si iuste postulatio».

Reg. Vat. 46, f. 44^v, cap. 223: testo inserto nella conferma di Nicolò IV del 23 maggio 1291, riportato integralmente nel registro.

Ed. E. LANGROIS, *Les registres de Nicolas IV*, II, Paris 1890, n. 5164. - Reg. BÖHMER-B. 610.

50. Messina, 27 settembre 1197.

Enrico VI concede ai cittadini di Lucca e di tutta la Tuscia il diritto di gabella (*ius in tholoneo*) nei porti del regno di Sicilia, come hanno i pisani.

Reg. Vat. 24, f. 9^v, cap. 67: testo inserto nella conferma di Alessandro IV del 28 gennaio 1255, riportato integralmente nel registro.

Ed. C. BOUREL DE LA RONCIÈRE, *Les registres d'Alexandre IV*, Paris 1895, n. 77. - Reg. STUMPF 5080; TOECHE 484; BÖHMER-B. 613.

MARIO CARVALE

*Le istituzioni del regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva**

1. Gli anni compresi tra la morte di Guglielmo II nel 1189 e l'assemblea generale di Capua del novembre 1220, nel corso della quale Federico II - da pochi giorni incoronato imperatore - dette un nuovo indirizzo al suo governo nel regno, sono comunemente considerati dalla storiografia come un lungo periodo di crisi delle istituzioni regie nell'Italia meridionale. Si ritiene, infatti, che i turbamenti politici di questi anni ridussero decisamente l'autorità monarchica, impedendole di svolgere con efficacia e regolarità quel ruolo di superiore potere unitario che aveva esercitato in maniera egregia durante l'epoca normanna. La complessa rete di funzionari regi - centrali, regionali, provinciali, distrettuali e cittadini - avrebbe incontrato non poche difficoltà nell'espletamento del suo servizio e di conseguenza si sarebbero aperti spazi sufficienti a consentire forme istituzionali di maggiore autonomia alle giurisdizioni territoriali cittadine e feudali, le quali avevano dovuto subire negli anni precedenti riduzioni della loro sfera di libertà da parte del sistema monarchico ¹.

* Il presente contributo è stato pubblicato in «Clio», XXIII (1987), 3.

¹ Ci limitiamo a ricordare in proposito F. CALASSO, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, Roma 1929, pp. 86-115; P. COLLIVA, *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II*, I, *Gli organi centrali e regionali*, Milano 1964, p. 158; E. MAZZARESE FARDELLA, *Aspetti dell'organizzazione amministrativa dello Stato normanno e svevo*, Milano 1966, pp. 47-56; N. KAMP, *Adel und Kaufmannschaft in der Finanzverwaltung der staufischen Königreichs Sizilien*, in «Mitteilungen der technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig», IX, 1 (1974), p. 11; ID., *Von Kämmerer zum Sekretär. Wirtschaftsreformen und Finanzverwaltung im staufischen Königreich Sizilien*, in *Probleme um Friedrich II.*, a cura di J. FLECKENSTEIN, in *Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II*, IV, Sigmaringen 1974, pp. 54-56; R. MORGHEN, *Gli Svevi in Italia*, 2^a ed., Palermo 1974, pp. 105 e sgg.; E. MAZZARESE FARDELLA, *Federico II e il «Regnum Siciliae»*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento», I (1975), pp. 29 e sgg.; E. KAN TOROWICZ, *Federico II, imperatore*, ed. it. a cura di G. PILONE COLOMBO, Milano 1976, p. 99; S. TRAMONTANA, *La Sicilia dall'ordinamento normanno al Vespro (1061-1282)*, in *Storia della Sicilia*, III, Napoli 1980, pp. 259-261; ID., *La monarchia normanna e sveva*, in *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, in *Storia d'Italia* UTET, III, Torino 1983, pp. 660-662; M. MACCARONE, *Papato e Regno di Sicilia nel primo anno del pontificato di Innocenzo III*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva. Atti delle quinte giornate normanno-sveve. Bari-Conservano, 26-28 ottobre 1981*, Bari 1983, p. 107; G. FASOLI, *Organizzazione delle città ed economia urbana*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva (1210-1266). Atti delle seste giornate normanno-sveve. Bari-Castel del Monte-Melfi, 17-20 ottobre 1983*, Bari 1985, p. 169.

Questa interpretazione si basa innanzi tutto sulle testimonianze dei cronisti che lamentano la crisi dell'autorità del sovrano², nonché sulle decisioni adottate nel corso della Curia generale di Capua del 1220, decisioni nelle quali erano ricordate le difficoltà delle istituzioni monarchiche degli anni precedenti³. Si basa, altresì, sull'analisi dell'evoluzione conosciuta da alcune magistrature ed uffici regi, analisi condotta su una documentazione giudicata non particolarmente ricca. Secondo l'opinione prevalente le rilevanti lacune delle fonti costituirebbero di per sé una prova della scarsa funzionalità del sistema istituzionale regio; tale impressione, poi, sarebbe confermata dai documenti pervenutici, dai quali si desumerebbe incertezza nelle competenze dei magistrati e difficoltà nell'esercizio dei loro compiti.

In altra sede abbiamo potuto verificare che gli anni immediatamente successivi alla morte di Guglielmo II, corrispondenti al regno di Tancredi, non videro alcuna crisi del precedente sistema di governo: nonostante il conflitto tra normanni e tedeschi l'amministrazione regia continuò a funzionare senza rilevanti ostacoli, conservando la complessa articolazione che aveva ricevuto durante il regno del secondo Guglielmo⁴. Cercheremo qui di esaminare la situazione del regno a partire dall'incoronazione di Enrico VI (25 dicembre 1194) per vedere se possa legittimamente parlarsi per quegli anni di anarchia amministrativa nell'Italia meridionale, di crollo delle istituzioni monarchiche. A questo fine appare opportuno suddividere il periodo in esame in tre fasi distinte, la prima corrispondente al regno di Enrico VI e a quello di Costanza, la seconda alla minorità di Federico II, la terza ai primi anni di governo del giovane sovrano svevo, caratterizzati dalla sua lunga assenza dal regno.

2. Gli studi più recenti sulle istituzioni monarchiche del regno sotto Enrico VI e Costanza hanno mostrato particolare interesse per l'evoluzione conosciuta in quegli anni dagli uffici finanziari. In proposito si deve ricordare che, al

² Ricordiamo in particolare l'*Epistola ad Petrum Panormitanae Ecclesiae Thesaurarium de calamitate Siciliae*, attribuita a Ugo Falcando (U. FALCANDO, *Liber de Regno Siciliae*, a cura di G. B. SIRAGUSA, in *Fonti per la storia d'Italia*, XXII, Roma 1897, pp. 169-172) e il *Carmen o Liber ad honorem Augusti* di Pietro da Eboli (edizioni in *Rerum Italicarum Scriptores*, 2^a ed., XXXI, 1, a cura di E. ROTA e in *Fonti per la storia d'Italia*, XXXIX, a cura di G. B. SIRAGUSA). In proposito si veda N. CILENTO, *La «coscienza del Regno» nei cronisti meridionali*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva...* cit., pp. 182-184.

³ Si veda, ad esempio, il riferimento a forme istituzionali cittadine di tipo comunale nel capitolo XIII delle Costituzioni di Capua: *Ryccardi de Sancto Germano Chronica*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, 2^a ed., VII, a cura di G. A. GARUFI, p. 91. In proposito si veda, di recente, G. FASOLI, *Organizzazione...* cit., p. 169.

⁴ M. CARVALE, *Il Regno normanno di Sicilia*, Milano 1966.

termine di un lungo sviluppo iniziato con Ruggero II, detti uffici avevano raggiunto con Guglielmo II una forma organizzativa complessa. Al centro il governo finanziario era affidato alla corte regia della Gran Secrezia, composta dai *magistri dobane*, dal camerario regio e dai grandi giustizieri di corte. Tale curia presiedeva a due distinti uffici, la *dobana de secretis*, competente per la Sicilia e la Calabria e già in funzione dai tempi di Ruggero II, la *dobana baronum*, istituita da Guglielmo II intorno al 1168 per le rimanenti regioni peninsulari⁵. In provincia la *dobana de secretis* si avvaleva dell'opera di funzionari distrettuali - quali i baiuli e, forse, i forestari - mentre la *dobana baronum*, avendo assorbito le competenze del magistrato regionale precedente - il gran camerario di Puglia e Terra di Lavoro -, ne aveva ereditato la guida della vasta ed articolata rete di funzionari provinciali - i camerari - da tempo operanti nell'Italia meridionale⁶. Tale struttura di governo non aveva conosciuto sensibili mutamenti negli anni di Tancredi: l'unica novità di rilievo sembra costituita dalla presenza di un camerario provinciale in Calabria, dove in precedenza mancava, attestato da un documento del 1194⁷.

L'organizzazione raggiunta dagli uffici finanziari sotto Guglielmo II venne, invece, profondamente modificata da Enrico VI che introdusse un sistema per più versi uguale a quello vigente prima del 1168. La *dobana baronum* cessò la sua attività e al suo posto venne restaurata - come ha da tempo messo in luce la Jamison⁸ - la magistratura regionale del maestro camerario di Puglia e Terra di Lavoro. L'unico ufficio centrale tornò, allora, ad essere la *dobana de secretis*: divenne, perciò, superflua l'esistenza della corte della Gran Secrezia, di cui le fonti tacciono sin dai primi tempi di Enrico VI. Il sistema finanziario del primo sovrano svevo si distingue da quello normanno precedente il 1168 solo perché non restaurò la carica di maestro camerario di Calabria, attestata per gli anni di Guglielmo I⁹. L'abolizione della *dobana baronum* dovette essere

⁵ *Ibid.*, pp. 202-213. Una diversa interpretazione attribuisce alla *dobana de secretis* competenza sulle terre demaniali e a quella *baronum* giurisdizione sui domini feudali. Tale tesi, formulata all'inizio del secolo dal Garufi (C. A. GARUFI, *Sull'ordinamento amministrativo normanno in Sicilia. Exbiquier o Diwan?*, in «Archivio storico italiano», s. 5, XXVII (1901), pp. 225-263) è stata successivamente riproposta, anche se con alcune esitazioni, dal Mazzaresse Fardella (*Aspetti...* cit., pp. 31-43; *Federico II...* cit., pp. 29 e seguenti).

⁶ M. CARVALE, *Il Regno normanno...* cit., pp. 278-283.

⁷ *Ibid.*, p. 276. Il documento è pubblicato da F. TRINCHERA, *Syllabus graecarum membranarum*, Napoli 1865, n. CCXXXVII, pp. 319 e seguenti.

⁸ E. JAMISON, *Admiral Eugenius of Sicily. His life and work*, London 1957, pp. 161-163.

⁹ M. CARVALE, *Il Regno normanno...* cit., pp. 259 e sgg. Il Mazzaresse Fardella (*Federico II...* cit., p. 29) ritiene che il maestro camerario di Calabria era in vita anche sotto Enrico VI: al riguardo, però, ricorda solo il già indicato documento del 1194. L'assenza del funzionario negli anni del primo sovrano svevo è stata, invece, dimostrata da W. HEUPEL, *Von der staufischen Finanzverwaltung in Kalabrien*, in «Historische Jahrbuch», LX (1940), p. 480.

suggerita ad Enrico VI dalla necessità di conseguire il controllo delle regioni peninsulari, non completamente assoggettate, attraverso un magistrato presente in quegli stessi territori. La carica venne ricoperta all'inizio da Federico di Hohenstadt, il quale risulta presiedere nel maggio 1197 la corte regia di Bari, composta dai giudici cittadini, per risolvere la vertenza tra una vedova ed il «curator mortizzii Bari»¹⁰. In seguito l'ufficio fu assegnato ad Eugenio, il quale era stato sotto Guglielmo II *magister dobane baronum* e poi grande ammiraglio del regno¹¹. Nel 1198 Eugenio, nella sua qualità di maestro camerario, ricevette dalla regina Costanza l'ordine di assegnare alcune terre al monastero di Fossanova, presso Aversa, curando che l'abate fosse immesso nel possesso delle medesime¹².

Per quanto, poi, riguarda la *dobana* - il cui titolo non sempre è completato nelle fonti dall'aggiunta *de secretis* - i documenti del periodo di Enrico VI e di Costanza testimoniano la continuità delle precedenti competenze. Nel gennaio 1195 l'imperatore, insieme con la moglie, confermò i diritti della Chiesa palermitana sulle entrate della città e dette disposizione «magistris duane» di versarle annualmente quanto le era dovuto¹³. Nel febbraio successivo, poi, Enrico VI assegnò al monastero di S. Leo un mulino in cambio di una rendita che

¹⁰ *Codice diplomatico barese*, VI, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo svevo (1195-1266)*, a cura di F. NITTI DI VITO, Bari 1906, n. 4, p. 10; regesto in E. JAMISON, *Admiral Eugenius...* cit., calendar n. 28, p. 351.

¹¹ L'identificazione tra l'Eugenio gran camerario di Puglia e Terra di Lavoro e l'Eugenio *magister dobane baronum* e grande ammiraglio, sostenuta dalla Jamison (*Admiral Eugenius...* cit.) è stata contestata da L. R. MÉNAGER, *Amiratus - 'Δμερῶς*. L'Amirat et les origines de l'Amirauté (XIe - XIIIe siècles), Paris 1960, p. 77, ma le sue argomentazioni sono state generalmente respinte dalla storiografia, la quale ha ritenuto valide le conclusioni della Jamison. Cfr. al riguardo, per esempio, N. KAMP, *Von Kämmerer...* cit., p. 55, n. 1.

¹² *Constantiae imperatricis et reginae Siciliae diplomata (1195-1198)*, a cura di T. KÖLZER, Köln-Wien 1983, *deperdita* nn. 26 e 27, pp. 280 e sgg.; regesti in E. JAMISON, *Admiral Eugenius...* cit., calendars nn. 29 e 30, pp. 351 e sgg. e R. RIES, *Regesten der Kaiserin Costanze, Königin von Sizilien, Gemahlin Heinrichs VI.*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XVIII (1926), n. 112 a, p. 69.

¹³ R. PIRRO, *Sicilia sacra, disquisitionibus et notitiis illustrata*, Panormi 1733, II, pp. 86 e sgg.; A. MONGITORE, *Bullae, privilegia et instrumenta panormitanae ecclesiae Regni Siciliae primariae*, Panormi 1734, pp. 64 e sgg.; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 4, pp. 35 e sgg.; D. CLEMENTI, *Calendar of the diplomas of the Hohenstaufen Emperor Henry VI concerning the Kingdom of Sicily*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XXXV (1955), n. 41, pp. 133 e sgg.; J. F. BÖHMER, *Regesta Imperii*, IV, 3, *Heinrich VI. 1165 (1190)-1197*, a cura di G. BAAKEN, Köln-Wien 1972, n. 394, p. 161. Al riguardo si veda E. MAZZARESE FARDELLA, *Aspetti...* cit., p. 47.

il medesimo riceveva «a duana regia»¹⁴. Nel febbraio 1196 l'imperatrice Costanza accolse una lagnanza del vescovo di Cefalù in merito alla titolarità di un mulino: fece, allora, svolgere un'*inquisitio* «per magistris duane nostre de secretis», grazie alle cui conclusioni venne a sapere che «duana nostra de secretis illud in manu sua ad extallium tenebat et nullum ius ibi duana nostra habebat»¹⁵. Nello stesso mese Costanza decise una vertenza tra il monastero di S. Salvatore di Messina e «doanam nostram» relativa alla titolarità di alcune terre e alla precisazione dei loro confini, sulla base delle conclusioni cui era pervenuta l'*inquisitio* condotta dai giustizieri Ruggero Buscello e Leone di Trayna¹⁶. Nel giugno 1196 Costanza ordinò «Eugenio de Calo et Costantino de Tauro monte, magistris duane» di versare alla Chiesa di Cosenza le decime ad essa spettanti¹⁷. Nel luglio 1197, nel concedere i privilegi alla città di Caltagirone, Enrico VI e Costanza confermarono i possedimenti della città quali risultavano «de quaternione dohane nostre magne»¹⁸. Infine, nella lettera «Eugenii et Johannis de Lentino magistrorum secretorum», ricordata da Federico II nel 1223 e risalente con ogni probabilità al 1198, Costanza ordinava l'attribuzione alla Chiesa di Rossano della decima delle entrate della città, di quelle di San Mauro

¹⁴ P. SCHEFFER-BOICHORST, *Urkunden und Forschungen zu den Regesten der staufischen Periode*, in «Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutschen Geschichtskunde», XXVII (1902), pp. 73 e sgg.; regesto in J. F. BÖHMER, *Regesta Imperii*, IV, 3... cit., n. 405, p. 165. Cfr. E. MAZZARESE FARDELLA, *Aspetti...* cit., p. 48.

¹⁵ *Constantiae... diplomata*, cit., n. 16, pp. 63-65; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 28, pp. 44 e sgg. Il diploma non è ricordato dal Mazzaresse Fardella, il quale cita, invece, quello concesso da Costanza nel 1195 al monastero di S. Maria de Rovere Crosso, diploma in cui si fa riferimento ad una precedente attività di *magistri duane* (*Aspetti...* cit., p. 48; il diploma è edito da K.A. KEHR, *Die Urkunden der normannisch-sizilischen Könige*, Innsbruck 1902, n. 37, pp. 476 e sgg.). Non appare, però, opportuno utilizzare tale diploma per gli anni di Enrico VI e di Costanza dato che in esso non viene precisato cronologicamente lo svolgimento dell'attività dei maestri. Per il medesimo motivo riteniamo di non poter citare il diploma di Costanza del gennaio 1196 in favore del monastero di S. Maria di Valle Giosafat (*Constantiae... diplomata*, cit., n. 12, pp. 49-82).

¹⁶ R. PIRRO, *Sicilia sacra...* cit., II, p. 981; *Constantiae... diplomata*, cit., n. 18, pp. 69-72; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 30, p. 45. Al riguardo, E. MAZZARESE FARDELLA, *Aspetti...* cit., p. 48.

¹⁷ F. UGHELLI-N. COLETTI, *Italia sacra*, IX, Venetiis 1721, col. 197; *Constantiae... diplomata*, cit., n. 31, pp. 113 e sgg.; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 44, p. 50. Il Mazzaresse Fardella (*Aspetti...* cit., p. 48) ritiene che i due maestri si trovavano in Calabria: il testo, però, non sembra offrire testimonianze al riguardo.

¹⁸ J. F. BÖHMER, *Regesta Imperii*, IV, 3... cit., n. 598, p. 242; R. RIES, *Regesten...* cit., n. 56, pp. 54 e sgg. In proposito, E. MAZZARESE FARDELLA, *Aspetti...* cit., p. 49.

e dei versamenti dovuti dalle comunità ebraiche ivi residenti ¹⁹.

I documenti ora ricordati indicano - come è stato messo in luce dal Mazzaresse Fardella ²⁰ - che la *dobana* era retta come in passato dai *magistri*, che continuarono a custodire i *libri divisarum*, che mantenne la funzione di tesoreria regia. Inoltre si deve rilevare che i *magistri dobane* conservarono il compito di svolgere *inquisitiones* come ai tempi di Guglielmo II, con la sola differenza che sotto Enrico VI l'ordine non veniva più dagli arconti della Gran Secrezia, bensì direttamente dal sovrano ²¹. La *dobana*, poi, risulta titolare di terre e di mulini: essa stessa, peraltro, veniva incaricata anche del compito di giudicare la legittimità di detti possedimenti. Le novità rispetto al periodo normanno indicate dai diplomi esaminati sono, dunque, di poco conto e consistono soprattutto nel mutamento del quadro generale degli uffici finanziari centrali derivato dall'abolizione della *dobana baronum*.

Ad una più significativa evoluzione della struttura amministrativa della *dobana* fanno, invece, pensare altri due diplomi del periodo in esame. Nel gennaio 1195 Enrico VI confermò i diritti ed i privilegi della cappella palatina ed ordinò «universis duaneriis palatii nostri Panormi» di versare alla stessa le rendite che le spettavano secondo quanto stabilito «in privilegiis eiusdem capellae et duanarum quaternionibus» ²². Il Mazzaresse Fardella ricorda il diploma tra quelli che testimoniano dell'attività della *dobana de secretis* durante il regno di Enrico VI: e l'inclusione appare legittima perché il documento conferma la custodia dei *quaterniones* da parte dell'ufficio. Ma poi sottolinea che il diploma testimonia anche della «tendenza» del termine *dobana* «alla designazione di uffici minori» ²³. Ed in realtà gli «universi duanerii palatii nostri Panormi», dei quali parla il diploma in esame e di cui, purtroppo, nessun altro documento fa cenno, sembrano essere funzionari locali dipendenti più dalla *Curia regis* che dalla *dobana*. La medesima tendenza nell'uso del termine può, poi, essere colta in un diploma della regina Costanza del 1198. Nel concedere alla Chiesa di Agrigento la decima delle entrate dei porti compresi nella diocesi, Costanza si rivolgeva «portolanis et baiulis» ed ordinava «ut in doana nostra decime eo-

¹⁹ *Constantiae...diplomata*, cit., *deperdita* n. 34, pp. 288 e sgg.; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 93, p. 65.

²⁰ E. MAZZARESE FARDELLA, *Aspetti...* cit., p. 49.

²¹ Per il periodo di Guglielmo II cfr. M. CARAVALE, *Il Regno normanno...* cit., pp. 212 e seguenti.

²² L. GAROFALO, *Tabularium regiae ac imperialis capellae collegiatae divi Petri in regio panormitano palatio*, Panormi 1835, n. XVIII, p. 40; regesto in D. CLEMENTI, *Calendar...* cit., n. 43, pp. 136 e sgg.; J. F. BÖHMER, *Regesta Imperii*, IV, 3... cit., n. 396, p. 162.

²³ E. MAZZARESE FARDELLA, *Aspetti...* cit., pp. 47, 50.

rundem portuum computentur a portulanis et baiulis, prout alie decime solent computari» ²⁴. La novità indicata dal documento non consiste nel fatto di trovare baiuli e portolani nell'ambito della amministrazione della *dobana*, dato che tale situazione risale - come abbiamo ricordato prima - al periodo normanno ²⁵, bensì nell'utilizzazione del termine *dobana* per designare un ufficio certamente locale, in quanto gestito da funzionari distrettuali. Si potrebbe, allora, pensare che l'evoluzione del significato del termine derivi da uno sviluppo delle strutture istituzionali diretto ad un minor accentramento del meccanismo delle entrate e delle spese spettanti al sovrano. Lo potrebbe anche confermare la potestà dei baiuli e dei portolani, testimoniata dall'ultimo diploma esaminato, di disporre delle entrate della dogana senza rivolgersi alle autorità finanziarie superiori. Il silenzio delle altre fonti non consente di approfondire ulteriormente tale ipotesi. Si deve, comunque, aggiungere che ad un'analoga evoluzione fa pensare anche un documento relativo ad una realtà non siciliana, ma pugliese. Nel diploma concesso alla Chiesa di Trani nel settembre 1198 Costanza si rivolgeva «camerariis et baiulis Trani et Baroli» ed ordinava loro di assegnare al vescovo la decima delle entrate delle due città, nonché di consentirgli «in duanis Trani et Baroli homines in recipiendis decimis suis ponere» ²⁶. Gli uffici finanziari locali, sui quali avevano competenza camerari e baiuli, sono qui indicati esplicitamente con il termine di *dobana*: il che rafforza l'idea di una tendenza al decentramento nell'ambito dell'amministrazione finanziaria del regno.

Il quadro degli uffici regi incaricati della gestione tributaria è, infine, completato dalla magistratura dei camerari provinciali, alla quale la storiografia non sembra aver prestato particolare attenzione. Qui la novità più interessante per il periodo in esame è costituita dall'estensione dell'ufficio anche all'isola di Sicilia, per la quale non era stato mai attestato nel periodo normanno ²⁷. Per la prima volta i camerari risultano tra i destinatari di diplomi regi relativi all'isola:

²⁴ E. WINKELMANN, *Acta Imperii inedita saeculi XIII*, I, Innsbruck 1880, n. 76, p. 72; *Constantiae...diplomata*, cit., n. 62, pp. 222-225; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 115, pp. 69 e seguenti.

²⁵ Il collegamento tra baiuli e *dobana de secretis* sembra considerato come una novità di questi anni dal Mazzaresse Fardella (*Aspetti...* cit., p. 50).

²⁶ A. PROLOGO, *Le carte che si conservano nell'Archivio del Capitolo metropolitano della città di Trani*, Barletta 1877, n. LXXXIII, p. 173; *Constantiae...diplomata*, cit., n. 61, pp. 220-222; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 114, p. 69 e D. CLEMENTI, *Calendar...* cit., n. 77, pp. 164 e seguenti.

²⁷ M. CARAVALE, *Il Regno normanno...* cit., p. 278.

li troviamo nel diploma di Enrico VI in favore della Chiesa di Messina del 1195²⁸ e in quello con cui Costanza nel 1196 affidava ai giustizieri l'*inquisitio* in merito ad una vertenza²⁹. È probabile che i camerari siciliani fossero competenti anche per la Calabria, dove - stando alla ricerca dell'Heupel - solo nel 1221 si troveranno specifici funzionari³⁰. È probabile, altresì, che la loro presenza in Sicilia sia da mettere in rapporto con la nuova sistemazione degli uffici finanziari centrali e dipenda dalla volontà di porre al servizio dell'unica *dobana* rimasta magistrati provinciali con ampia competenza giurisdizionale. Ed è anche probabile che detta presenza sia da collegare alla tendenza, or ora segnalata, verso un decentramento dell'amministrazione tributaria, in particolare di quella dipendente dalla *dobana de secretis*.

Le rimanenti notizie sui camerari provinciali non sono molto numerose. La continuità per il periodo in esame dell'articolata rete di tali magistrati è testimoniata dalla loro presenza, accanto ai giustizieri, tra i destinatari degli ordini regi. Così, ad esempio, li troviamo nel diploma con cui Costanza nel maggio 1196 comunicava di aver preso sotto la propria protezione il monastero di S. Biagio di Aversa³¹ e nell'altro, del medesimo mese, con il quale la regina dava notizia del proprio favore nei riguardi della Chiesa di Gravina³². La persistenza di precisi distretti territoriali affidati ai camerari è, poi, attestata dal diploma con cui nell'aprile 1195 Costanza comunicava a tutti coloro che operavano «in cameratu Terre Bari» di aver concesso alla Chiesa di Trani le decime delle città di Trani e Barletta³³. Infine, le competenze finanziarie dei camerari sono confermate dal già citato diploma con cui la regina nel settembre 1198, confermando il privilegio della Chiesa di Trani, ordinava «camerariis et baiulis Trani et Baroli» di consentire all'arcivescovo «decimas ipsas integre et sine quolibet diminutione per annos singulos quiete percipere»³⁴.

Le novità riscontrabili per il periodo di Enrico VI e di Costanza nell'amministrazione finanziaria non si ritrovano, invece, negli altri settori del governo re-

²⁸ R. STARRABBA, *I diplomi della cattedrale di Messina* in *Documenti per servire alla storia di Sicilia*, s. 1, *Diplomatica*, I, Palermo 1876, pp. 38 e sgg.; regesto in D. CLEMENTI, *Calendar...* cit., n. 54, pp. 145 e seguenti.

²⁹ *Constantiae...diplomata*, cit., n. 24, pp. 89-92; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 38, pp. 47 e seguenti.

³⁰ W. HEUPEL, *Von der staufischen Finanzverwaltung...* cit., p. 481.

³¹ *Constantiae...diplomata*, cit., n. 25, pp. 93 e sgg.; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 39, p. 48.

³² *Constantiae... diplomata* cit., n. 26, pp. 95 e seguenti.

³³ A. PROLOGO, *Le carte...* cit., n. LXXXIII, p. 173; regesto in D. CLEMENTI, *Calendar...* cit., n. 77, pp. 164 e seguenti.

³⁴ *Constantiae...diplomata*, cit., n. 61, pp. 220-222; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 114, p. 69.

gio, che risulta organizzato in maniera sostanzialmente uguale a quella realizzata nell'ultimo periodo normanno. Nel governo centrale la cancelleria continuò a svolgere un ruolo politico e amministrativo di primo piano e ad avvalersi di un ampio complesso di notai, diretti da un protonotaro: ad essa continuò a spettare la custodia del sigillo regio. Al vertice dell'ufficio Enrico VI pose nel 1195 il vescovo di Troia, Gualtiero di Pagliara, il quale svolse un ruolo di primo piano nelle vicende politiche degli anni successivi per tutto l'arco di tempo preso in considerazione in questa sede³⁵. L'ufficio di gran giustiziere di corte continuò ad essere collegiale come era in età normanna³⁶. Lo attestano il diploma di Enrico VI in favore della Chiesa di Palermo, dell'ottobre 1195, che risulta sottoscritto da Rinaldo de Moac «magister iusticiarius» e da Bartolomeo de Castronovo «magne imperialis curiae justitiarius»³⁷, nonché l'ordine rivolto alla fine dello stesso anno da Costanza al gran giustiziere di corte Guglielmo di Malconvenat perché stabilisse i confini di alcuni casali della Chiesa di Cefalù³⁸: la carica risulta, dunque, ricoperta contemporaneamente da più titolari. Le fonti, inoltre, testimoniano anche della continuità della *camera* regia: in più occasioni la regina Costanza, nel concedere privilegi e terre, dichiarava, infatti, che chiunque avesse osato violare la sua disposizione avrebbe dovuto versare una pena pecuniaria alla *camera* regia³⁹. Tali documenti, peraltro, non sembrano sufficienti a confermare l'ipotesi di una «equivalenza tra *Dobana* e *Camera*», sostenuta da Mazzarese Fardella soprattutto sulla base delle fonti che indicano la titolarità di terre da parte della *dobana*⁴⁰. Con certez-

³⁵ Sulla cancelleria e su Gualtiero di Pagliara, F. MUCIACCA, *Gualtiero «de Palear» cancelliere del Regno di Sicilia*, in «Archivio storico pugliese», IV (1951), pp. 77-107; H. M. SCHALLER, *Die Kanzlei Kaiser Friedrichs II. Ihr Personal und ihr Sprachstil*, in «Archiv für Diplomatik», III (1957), pp. 210-215; N. KAMP, *Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien*, München 1973, I, 1, pp. 509-514; I, 2, pp. 1210-1215; P. CSENDES, *Die Kanzlei Kaiser Heinrich VI.*, Wien 1981; T. KÖLZER, *Urkunden und Kanzlei der Kaiserin Konstanze Königin von Sizilien (1195-1198)*, Köln-Wien 1983.

³⁶ M. CARVALE, *Il Regno normanno...* cit., pp. 159-166.

³⁷ A. MONGITORE, *Bullae...* cit., pp. 62 e seguenti.

³⁸ *Constantiae...diplomata*, cit., *deperdita* n. 11, pp. 263 e sgg.; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 32, p. 45. Si ricorda che Guglielmo Malconvenat aveva ricoperto la medesima carica anche sotto Guglielmo II: M. CARVALE, *Il Regno normanno...* cit., p. 163.

³⁹ Si vedano, al riguardo, il diploma del luglio 1195 in favore del monastero di S. Stefano del Bosco, quello del gennaio 1196 per la Chiesa di Cefalù e l'altro, dell'aprile 1197, per la Chiesa di Lecce: *Constantiae...diplomata*, cit., n. 2, pp. 6-10; n. 15, pp. 60-62; n. 39, pp. 138-141 (l'ultimo diploma è di dubbia autenticità); regesti in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 12, p. 38; n. 27, p. 44; n. 54, p. 53.

⁴⁰ E. MAZZARESE FARDELLA, *Aspetti...* cit., p. 50.

za si può dire soltanto che le fonti parlano del camerario regio almeno per il regno di Enrico VI ⁴¹.

Per quanto riguarda, poi, la carica di ammiraglio si deve ricordare che essa aveva conosciuto nel periodo normanno un'evoluzione particolarmente interessante. Per un lungo periodo il titolo era stato attribuito ad uno dei più importanti familiari regi; nei primi anni di Guglielmo I, poi, era stato assegnato a Maione, il principale ministro del re; quando Maione era stato abbattuto da una rivolta nobiliare, la carica era rimasta per molto tempo senza titolarità, probabilmente «ob multam eius nominis invidiam» come dice Falcando ⁴². Riapparso nel 1177, il titolo aveva assunto un duplice significato. Da un canto continuò ad essere attribuito ad un familiare regio, ma - a differenza del passato - non implicò più la titolarità di specifiche funzioni nell'ambito della corte regia, diventando una carica esclusivamente onorifica. Dall'altro, passò a designare l'autorità militare preposta alla flotta regia - compito, questo, che in precedenza era stato svolto in via temporanea e in maniera occasionale dall'ammiraglio - ed assunse la denominazione di «ammiratus regii stolii» ⁴³. Sotto Enrico VI ebbe termine la duplicità del titolo: venne infatti abolita la carica di natura onorifica, la cui unica ragion d'essere risiedeva nella specifica tradizione normanna, del tutto estranea al sovrano svevo. Restò in vita l'ufficio di «ammiratus regii stolii» che nel 1197 risulta ricoperto dal genovese Guglielmo Grasso: questi con ogni probabilità tornò in patria dopo la morte dell'imperatore ⁴⁴. Si deve, infine, sottolineare che Enrico VI risulta in molti documenti circondato da familiari preposti agli «uffici domestici», come il senescalco, il maresciallo, il pincerna: le cariche sono le stesse dell'età normanna, anche se ora i titolari sono tedeschi e non si distingue tra la *familia* regia e quella imperiale ⁴⁵.

Rispetto al periodo normanno è, poi, possibile segnalare alcune novità in merito alle magistrature regionali del regno. Si è detto prima della restaurazione della carica di maestro camerario di Puglia e Terra di Lavoro che era stata aboli-

⁴¹ J. F. BÖHMER, *Regesta Imperii*, IV, 3... cit., n. 395, pp. 161 e seguenti.

⁴² U. FALCANDO, *Liber...* cit., p. 109.

⁴³ Sull'evoluzione dell'ufficio nel periodo normanno cfr. L.-R. MÉNAGER, *Amiratus...* cit., pp. 21-109 e M. CARAVALE, *Il Regno normanno...* cit., pp. 131-145.

⁴⁴ J.-L.-A. HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici secundi*, I, 1, Parisii 1852, p. CXLIII; L.-R. MÉNAGER, *Amiratus...* cit., pp. 111 e seguenti.

⁴⁵ J. F. BÖHMER, *Regesta Imperii*, IV, 3... cit., n. 395, pp. 161 e sgg.; n. 402, p. 164; n. 404, p. 165; n. 407, p. 166; n. 412, p. 168; n. 413, pp. 168 e sgg.; n. 415, p. 169; n. 418, pp. 170 e sgg.; n. 421, pp. 171 e sgg.; n. 422, p. 172; n. 426, p. 174; n. 427, pp. 174 e sgg.; n. 428, p. 175; n. 431, p. 176; n. 432, p. 176; n. 433, p. 176; n. 434, p. 176; n. 436, p. 177; n. 438, p. 178; n. 593, p. 240; n. 596, p. 241; n. 598, pp. 241 e sgg.; n. 599, pp. 242 e sgg.; n. 601, p. 243; n. 602, p. 244.

ta sotto Guglielmo II e si è visto come il suo ritorno sia da mettere in relazione con il desiderio di Enrico VI di controllare in maniera diretta e per il tramite di persone a lui sicuramente fedeli il sistema finanziario delle regioni peninsulari. Una medesima volontà di ottenere la guida dell'articolata ed estesa rete di giustizieri provinciali si ritrova, come ha messo in luce la Jamison, nella decisione del sovrano di affidare i vertici di questo settore dell'amministrazione provinciale a Dipoldo di Schweinspeunt e a Corrado di Lützelinhard ⁴⁶: ad essi, peraltro, Enrico VI non conferì la carica di maestro giustiziere di Puglia e Terra di Lavoro che sotto Guglielmo II aveva goduto di tale competenza. Di modo che durante il regno del primo sovrano svevo quest'ultima carica risulta scoperta e le sue funzioni appaiono svolte di fatto da due familiari regi. Compare, invece, la magistratura del maestro giustiziere di Sicilia, che in età normanna non era stata mai istituita ⁴⁷: il documento di una donazione alla Chiesa di Palermo dell'ottobre 1195 reca tra le sottoscrizioni il «signum manus Comitis Everardi Magistri Castellani et Magistri Iusticiarum Siciliae» ⁴⁸, mentre una vendita fatta a Messina nel luglio 1196 risulta conclusa «presente... Everardo de Luca, imperiali iusticiario et magistro castellano Siciliae» ⁴⁹. La carica, sulle cui attività non sembrano esserci notizie, appare strettamente connessa con l'altra, di chiara natura militare, di autorità preposta alla rete dei castellani nell'isola.

Nessuna novità, invece, troviamo per quanto concerne il maestro giustiziere di Calabria, la cui esistenza è testimoniata per il periodo di Enrico VI da due diplomi nei quali il sovrano ricordava di essere stato indotto a concedere i privilegi dalle preghiere di Bartolomeo «de Lucis» - o «de Lucy» - «magistri iusticiarum tocius Calabriae» ⁵⁰. Ampiamente documentata è, poi, l'attività dei giustizieri provinciali, le cui cariche - come è stato già notato dalla Jamison ⁵¹ - risultano ricoperte da nativi del regno. Per lo più il titolo di giustiziere risulta completato dall'indicazione del distretto territoriale affidato al magistrato.

Così, il giustizierato di Terra d'Otranto è testimoniato dal diploma imperiale

⁴⁶ E. JAMISON, *Admiral Eugenius...* cit., p. 148.

⁴⁷ M. CARAVALE, *Il Regno normanno...* cit., p. 274.

⁴⁸ A. MONGITORE, *Bullae...* cit., pp. 62 e seguenti.

⁴⁹ L. R. MÉNAGER, *Les actes latins de S. Maria di Messina (1103- 1250)*, Palermo 1963, n. 9, pp. 98-106.

⁵⁰ Diploma del gennaio 1195: R. PIRRO, *Sicilia sacra...* cit., II, pp. 1281 e sgg.; regesto in J. F. BÖHMER, *Regesta Imperii*, IV, 3... cit., n. 402, p. 164; diploma del febbraio 1195: R. PIRRO, *Sicilia sacra...* cit., II, p. 1288; regesto in D. CLEMENTI, *Calendar...* cit., n. 49, pp. 141 e seguenti.

⁵¹ E. JAMISON, *Admiral Eugenius...* cit., p. 147.

del giugno 1196 in favore della Chiesa di Taranto⁵² e dalla successiva conferma dei medesimi privilegi disposta da Costanza nel dicembre 1197⁵³. Del giustizierato di Terra di Bari parla la lettera del giugno 1195 con la quale Costanza ingiungeva la restituzione dei beni spettanti in quel distretto alla Chiesa di Monreale secondo il diploma di Guglielmo II⁵⁴. Il medesimo giustizierato è, poi, ricordato dal documento relativo alla immissione dei rappresentanti della Chiesa di Monreale nel possesso di terre presso Bitonto, avvenuto nel luglio del 1195⁵⁵, e dal diploma dello stesso anno con cui Costanza donò un casale alla Chiesa di Bari⁵⁶. Non dovrebbe, poi, far pensare alla nascita di una nuova circoscrizione il titolo di «iusticiarii Apulie» attribuito ai magistrati cui nel dicembre 1195 Costanza si rivolse per la soluzione di una vertenza tra l'arcivescovo di Monreale e un feudatario regio relativa ad una terra⁵⁷: il titolo, infatti, sembra voler indicare nel loro insieme i giustizieri dei distretti pugliesi. Inoltre è attestata la continuità, per il periodo in esame, del giustizierato di Terra di Lavoro: di esso si parla nel diploma di Enrico VI e di Costanza in favore del monastero di S. Maria di Montevergine del marzo 1195⁵⁸. Infine, è documentato il giustizierato siciliano della Valle di Noto, ricordato nell'ordine impartito da Costanza nel marzo 1196 per la soluzione di una vertenza⁵⁹.

A volte, però, manca l'indicazione del distretto territoriale. Così, nel gennaio 1196, Ruggero Buscello e Leone de Trayna «iustitiiarii» svolsero l'*inquisitio* relativa alla vertenza tra la *dohana* e il monastero di S. Salvatore di Messina⁶⁰.

Nell'aprile del medesimo anno «Guillemus de Siponto imperatoris iusticiarius» donò una terra al monastero di S. Leonardo di Siponto⁶¹. Nell'agosto successivo la regina Costanza si rivolse «Berengerio de Latronico et Tustayno de Duna iustitiiarii» perché difendessero le ragioni del monastero di S. Elia di Carbone in merito ad una terra presso Potenza⁶². Ancora, nell'ottobre i giustizieri imperiali Ruggero de Balbano e Roberto de Venusio parteciparono alla curia convocata a Brindisi dal cancelliere imperiale Corrado, legato per il regno⁶³. Sempre nel 1196, infine, l'«imperatoris iusticiarius» Guglielmo di Siponto donò una terra al monastero di S. Leonardo⁶⁴.

Per quanto, poi, riguarda le competenze esercitate dai giustizieri risultano innanzi tutto confermate quelle svolte nel periodo normanno: accanto alla giurisdizione penale fissata dall'Assisa 36 di Ruggero II⁶⁵, essi avevano allora acquisito anche quella relativa alle vertenze tra privati e l'altra concernente questioni feudali. In merito alla giurisdizione non criminale dei giustizieri la Jamison ha ritenuto che anche nel periodo normanno aveva trovato applicazione la norma, formalizzata nella costituzione melfitana I, 44, in virtù della quale i giustizieri erano competenti per le cause civili solo in caso di difetto di giustizia da parte dei camerari e dei baiuli, mentre la loro autorità nella materia feudale non comprendeva le vertenze relative ai feudi cosiddetti «quaternati», quelli, cioè, iscritti nei «quaternionibus dohane»⁶⁶. L'esame dei numerosi documenti relativi all'attività dei giustizieri normanni ci aveva, però, convinto che la tesi

⁶¹ *Regestum S. Leonardi Sipontini*, a cura di F. CAMOBRECO, in *Regesta Chartarum Italiae*, X, Roma 1913, n. 109, pp. 68 e seguenti.

⁶² *Constantiae... diplomata*, cit. n. 33, pp. 120 e sgg.; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 45 a, p. 51.

⁶³ P. SCHEFFER-BOICORST, *Urkunden...* cit., pp. 83-85; *Codice diplomatico brindisino*, a cura di G. MONTI, Trani 1940, n. 33, pp. 61 e seguenti.

⁶⁴ *Regestum S. Leonardi...* cit., n. 109, pp. 68 e seguenti.

⁶⁵ Assisa 36: «Sancimus ut latrocinia, fracture domorum, insultus viarum, vis mulieribus illata, duella, homicidia, leges parabiles, calumpnie criminum, incendia, forisfacte omnes de quibus quilibet de corpore et rebus mercedi curie debeat subiacere, a iusticiariis iudicentur...»: F. BRANDILEONE, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve*, Roma-Torino-Firenze 1884, p. 136; *Le Assise di Ariano*, a cura di O. ZECCHINO, Cava dei Tirreni 1984, p. 96. Sulla giurisdizione penale dei giustizieri in età normanna cfr. M. CARAVALE, *Il Regno normanno...* cit., pp. 230 e sgg., 247, 265 e seguenti.

⁶⁶ Const. I, 44: «Cognitionem civillum etiam causarum in defectu etiam camerariorum et bajulorum ad officium suum pertinere cognoscant. Defectus vero in camerariis et bajulis tunc esse videtur, videlicet cum post duo menses a die proclamationis ad ipsos facte cause eis a superioris commisse fuerint, nec conquerentibus in rationibus suis satisfaciunt ut tenentur et debent, nisi instructionis desiderate, necessitas terminum exigat largitionem... De feudis etiam et rebus feudaliibus ipsi cognoscant, preter questiones de castris et baroniis et magnis feudis que in quaternionibus doane nostre scripta sunt: que omnia singulariter cognitioni curie nostre reservamus»: *Die Konstitutio*

⁵² F. UGHELLI-N. COLETI, *Italia sacra...* cit., IX, coll. 132-134; D. GIRGENSOHN-N. KAMP, *Urkunden und Inquisitionen der Stauferzeit aus Tarent*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XLI (1961), n. II, pp. 170-175; cfr. D. CLEMENTI, *Calendar...* cit., n. 90, pp. 176-180.

⁵³ *Constantiae... diplomata*, cit., n. 44, pp. 159-166; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 67, pp. 58 e seguenti.

⁵⁴ *Constatae... diplomata*, cit., n. 1, pp. 3-5; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 11, p. 38.

⁵⁵ C. A. GARUFI, *Catalogo illustrato del Tabulario di S. Maria Nuova in Monreale*, in *Documenti per servire alla storia di Sicilia*, s. 1, *Diplomatica*, XIX, Palermo 1902, n. 66, p. 33.

⁵⁶ *Constantiae... diplomata*, cit., n. 6, pp. 24-26, regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 16, p. 40: il diploma è di dubbia autenticità.

⁵⁷ *Constantiae... diplomata*, cit., n. 11, pp. 40-48; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 23, p. 42.

⁵⁸ D. CLEMENTI, *Calendar...* cit., n. 66, pp. 153 e sgg.; R. RIES, *Regesten...* cit., n. 6, pp. 36 e sgg.; J. F. BÖHMER, *Regesta Imperii*, IV, 3... cit., n. 413, pp. 168 e seguenti.

⁵⁹ *Constantiae... diplomata*, cit., n. 19, pp. 72-76: diploma di dubbia autenticità. Il Ries (*Regesten...* cit., n. 33, pp. 45 e sgg.), comunque, lo considera autentico.

⁶⁰ *Constantiae... diplomata*, cit. n. 18, pp. 68-72; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 30, p. 45.

della Jamison non trovava alcun riscontro nelle fonti e che i magistrati da un canto avevano il potere di intervenire direttamente nelle cause civili, senza attendere il difetto di giustizia da parte di camerari e baiuli, dall'altro avevano piena competenza su tutte le vertenze feudali, anche in quelle relative ai feudi «quaternati»⁶⁷. I documenti degli anni di Enrico VI e di Costanza confermano questa situazione. Una lite di natura non feudale sembra essere quella risolta a Brindisi dalla corte dei giustizieri Ruggero de Balbano e Roberto de Venusio e riguardante la titolarità di una terra contesa al vescovato cittadino da una donna di Brindisi⁶⁸: in questo caso - al pari di quanto accadeva nel periodo normanno - i giustizieri risultano intervenire direttamente e non a motivo di un difetto di giustizia. In campo feudale, poi, la competenza dei magistrati provinciali risulta certamente estesa ai feudi «quaternati». Lo sta a dimostrare l'ordine rivolto «iusticiariis nostris» nell'aprile 1196 da Costanza in merito ad un casale tenuto in feudo dal notaio Rinaldo e contestato da alcuni baroni. La regina ricordava che il notaio le aveva chiesto copia della platea e della concessione della terra, quali risultavano dai registri custoditi presso la corte regia⁶⁹. Sembra allora possibile affermare che nel periodo di Enrico VI e di Costanza le competenze dei giustizieri in ordine alla giurisdizione contenziosa non criminale non conobbero le limitazioni fissate dalla costituzione federiciana e che conservarono immutato l'ambito acquisito nel periodo normanno.

Per gli anni in esame, inoltre, risulta confermata anche l'autorità dei giustizieri in ordine alla presa di possesso delle terre da parte dei titolari delle medesime, autorità che i magistrati provinciali avevano ricevuto negli ultimi decenni dell'età normanna⁷⁰. Così, nel giugno 1195 i giustizieri di Terra di Bari vennero incaricati dalla regina di curare la presa di possesso da parte della Chiesa di Monreale di terre poste nei pressi della città pugliese⁷¹. Il medesimo ordine essi ricevettero nel luglio successivo a proposito di terre poste nelle vicin-

nen Friedrichs II. von Hoehenstaufen für sein Königreich Sizilien, a cura di H. CONRAD, T. VON DER LIECK BUYKEN, W. WAGNER, in *Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II.*, II, Köln-Wien 1973, p. 68 (il testo greco della costituzione è I, 54: edizione a cura di T. VON DER LIECK BUYKEN, nella stessa raccolta, V, 1, ivi 1978, pp. 44 e sgg.). La Jamison formulò la sua tesi in *The Norman Administration of Apulia and Capua more especially under Roger II and William I*, in «Papers of the British School at Rome», VI, 6 (1913), pp. 321-329.

⁶⁷ M. CARVALE, *Il Regno normanno...* cit., pp. 260-265.

⁶⁸ *Codice diplomatico brindisino*, cit., n. 33, pp. 61 e seguenti.

⁶⁹ *Constantiae...diplomata*, cit., n. 24, pp. 89-92; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 38, pp. 47 e seguenti.

⁷⁰ M. CARVALE, *Il Regno normanno...* cit., pp. 266-268.

⁷¹ *Constantiae...diplomata*, cit., n. 1, pp.3-5; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 11, p. 38.

nanze di Grumo, presso Bitonto, e assegnate alla stessa Chiesa⁷². Nel dicembre 1197, infine, Costanza ricordava che il giustiziere di Terra d'Otranto aveva provveduto a immettere l'arcivescovo di Taranto nel possesso di terre che a lui erano state sottratte al tempo di Tancredi⁷³.

Non solo. I documenti del periodo in esame oltre a testimoniare la continuità della precedente giurisdizione dei giustizieri⁷⁴, ne attestano anche un significativo ampliamento. I magistrati provinciali, infatti, risultano incaricati di vertenze nelle quali erano interessati, come parti in causa, uffici dell'amministrazione regia e comunità cittadine. Nel gennaio 1196 i giustizieri Ruggero Buscello e Leone di Trayna svolsero un'*inquisitio* in merito alla lite tra il monastero di S. Salvatore di Messina e la *dobana de secretis* relativa alla titolarità di alcuni boschi⁷⁵. Nell'agosto dello stesso anno gli altri giustizieri Berengario de Latronico e Tustaino de Duna vennero incaricati dalla regina Costanza di condurre un'*inquisitio* sulla vertenza che opponeva il monastero di S. Elia di Carbone al baiulo e alla comunità di San Chirico Raparo, in Basilicata, per il possesso di alcune terre⁷⁶.

La vasta e diffusa rete dei giustizieri provinciali risulta, dunque, regolarmente funzionante nel periodo in esame: essa non sembra conoscere alcuna flessione rispetto al periodo normanno, né risentire del cambiamento dinastico e delle lotte politiche che questo comportò. A conclusioni sostanzialmente uguali porta anche l'esame dei documenti relativi all'attività dei magistrati regi distrettuali e cittadini. Per quanto riguarda i baiuli pienamente confermata appare la loro competenza in ordine alla riscossione dei tributi spettanti al sovrano nelle terre demaniali, in quelle feudali e nelle città, competenza che i funzionari avevano acquisito stabilmente nel periodo normanno⁷⁷. Sono, infatti, i baiuli i principali destinatari della lettera con cui nell'aprile 1195 Enrico VI rendeva

⁷² C. A. GARUFI, *Catalogo illustrato...* cit., n. 66, p. 33.

⁷³ *Constantiae...diplomata*, cit., n. 44, pp. 159-166; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 67, pp. 58 e seguenti.

⁷⁴ Tale continuità risulta chiaramente nel mandato con cui nel marzo 1196 Costanza affidò al giustiziere della Valle di Noto, Ruggero Buscello, la soluzione di una vertenza relativa a casali della Chiesa di Cefalù, ricordando che il medesimo compito era stato espletato sotto Guglielmo II dal giustiziere provinciale di allora. Il documento è considerato di dubbia autenticità dal Kölzer (*Constantiae...diplomata*, cit., n. 19, pp. 72-76), non dal Ries (*Regesten...* cit., n. 33, pp. 45 e seguenti).

⁷⁵ *Constantiae...diplomata*, cit., n. 18, pp. 69-72; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 30, p. 45.

⁷⁶ *Constantiae...diplomata*, cit., n. 33, pp. 120 e sgg.; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 45 a, p. 51.

⁷⁷ M. CARVALE, *Il Regno normanno...* cit., pp. 343 e sg., 348 e sg., 372-377.

noto di aver concesso alla Chiesa di Trani la decima delle entrate delle città di Trani e di Barletta⁷⁸. Nel disporre, nel gennaio 1196, che i possedimenti del monastero di S. Maria di Valle Giosafat fossero tenuti «libere et absque aliqua exactione», Costanza stabiliva «ut nulla persona... sive aliquis baiulorum nostrorum minuere vel in aliquo modo perturbare presumat»⁷⁹. Nel giugno successivo, poi, Costanza ordinava ai *magistri dobane* di versare alla Chiesa di Cosenza «cum eodem baiulo nostro» la decima delle entrate cittadine⁸⁰. Nello stesso mese il cancelliere imperiale Corrado «totius Italiae et Regni Siciliae legatus» si rivolgeva ai baiuli e a tutti i fedeli del sovrano per informarli di aver rinnovato i privilegi della Chiesa di Minori e ordinava loro di non molestarne il libero esercizio⁸¹. Sempre nel 1196 Enrico VI, concedendo alla Chiesa di Taranto la decima delle entrate della città, stabiliva che «summa ipsarum decimarum excrescat semper id quod baiuli pro ipsa bajulatione dare [...] solent...»⁸². Alla fine del 1197, poi, Costanza esentò le navi dell'Ordine di S. Giovanni in Gerusalemme dall'obbligo di versare ai baiuli il tributo dovuto per il trasporto dei pellegrini⁸³. Nel dicembre 1197 la regina confermò alla Chiesa di Taranto «decimas etiam omnium reddituum nostrorum omniumque proventuum baiulorum»⁸⁴. Nel dicembre dell'anno successivo ordinò «baiulis Trani et Baroli» di versare al vescovo di Trani la decima delle entrate delle due città⁸⁵. Infine, nell'ottobre 1198 Costanza ordinò «portulanis et baiulis» di versare alla Chiesa di Agrigento la decima delle entrate dei porti della diocesi riscosse dalla dogana⁸⁶. Rispetto al periodo normanno i documenti ora indicati sembrano testimoniare una più ampia competenza dei baiuli in ordine alle uscite da prelevare sulle entrate locali; competenza che con ogni probabilità deve mettersi in relazione con la tendenza al decentramento già sottolineata a proposito dell'articolazione degli uffici finanziari del regno.

⁷⁸ A. PROLOGO, *Le carte...* cit., n. LXXXIII, p. 173; regesto in D. CLEMENTI, *Calendar...* cit., n. 77, pp. 164 e seguenti.

⁷⁹ *Constantiae...diplomata*, cit., n. 12, pp. 49-52; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 44, p. 50.

⁸⁰ F. UGHELLI - N. COLETI, *Italia sacra*, IX, cit., col. 197; *Constantiae...diplomata*, cit., n. 31, pp. 113 e sgg.; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 44, p. 50.

⁸¹ F. UGHELLI - N. COLETI, *Italia sacra*, VII, cit., col. 302.

⁸² *Ibid.*, IX, coll. 132-134.

⁸³ *Constantiae...diplomata*, cit., n. 42, pp. 149-153; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 66, pp. 57 e seguenti.

⁸⁴ D. GIRGENSOHN - N. KAMP, *Urkunden...* cit., n. III, pp. 175-180; *Constantiae...diplomata*, cit., n. 44, pp. 159-166; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 67, pp. 58 e seguenti.

⁸⁵ *Constantiae...diplomata*, cit., n. 61, pp. 220-222; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 114, p. 69.

⁸⁶ *Constantiae...diplomata*, cit., n. 62, pp. 222-225; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 115, pp. 69 e seguenti.

Insieme con le funzioni di natura amministrativa i baiuli avevano acquisito in età normanna autorità giurisdizionale in merito alle vertenze feudali di valore minore e competenza penale su furti e reati che non implicavano pene corporali⁸⁷. Per il periodo in esame i documenti tacciono sulla giurisdizione feudale dei funzionari, ma ribadiscono quella penale. Nel diploma con cui Costanza, nel giugno 1196, confermò i privilegi concessi da Ruggero II alla Chiesa di Squillace si legge: «Postremo baiulis nostris praecipimus ut ad praedicta adulteria coercenda et corrigenda ipsi Ugoni Venerabili Squillacensi Episcopo... auxilium tribuant...»⁸⁸. Oltre a testimoniare la collaborazione tra l'autorità regia e quella ecclesiastica in ordine al reato di adulterio, il documento in esame è particolarmente interessante perché rileva come la regina si sia rivolta ai baiuli per la realizzazione pratica della propria autorità in merito al reato medesimo.

Rispetto al periodo precedente, comunque, appare possibile indicare alcuni elementi - o meglio, tendenze - nuovi nell'organizzazione dei baiuli. È noto che nel corso del secolo XII i magistrati avevano conservato natura di funzionari locali e non si erano mai trasformati in funzionari cittadini. I casi nei quali il loro distretto di competenza coincideva con il territorio di un municipio risultano rarissimi: il più conosciuto è quello di Trani, attestato dalle fonti sin dal 1139⁸⁹. Per il periodo di Enrico VI e di Costanza le fonti confermano il carattere distrettuale del funzionario. Così, nel novembre 1195, Costanza assegnò alla Chiesa di Bari la decima delle entrate «casalis Ioe ac tocius terre barensis parrochie» e invitò l'arcivescovo a designare propri rappresentanti che si accordassero per l'ammontare della decima «cum ecatapanis et baiulis nostris tam de civitatis Bari quam predictae terre Ioe et tocius nostri demani Barensis parrochie»⁹⁰. La presenza dei baiuli, accanto ai catapani - funzionari regi della città di Bari⁹¹ - si giustifica solo se attribuiamo loro autorità giurisdizionale per le terre demaniali circostanti il municipio pugliese. Tuttavia i documenti del periodo in esame sembrano testimoniare, in maniera più frequente di quanto non accadesse in precedenza, casi di baiuli il cui distretto coincideva con un territorio urbano. Così, nell'ordine inviato ai *magistri dobane* di versare al vescovo di Cosenza la decima delle entrate cittadine, Costanza parlava di «baiulo

⁸⁷ M. CARAVALE, *Il Regno normanno...* cit., pp. 347 e sgg., 370-372.

⁸⁸ F. UGHELLI - N. COLETI, *Italia sacra*, IX, cit., coll. 431-433.

⁸⁹ M. CARAVALE, *Il Regno normanno...* cit., p. 341.

⁹⁰ *Constantiae...diplomata*, cit., n. 5, pp. 19-24; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 15, pp. 39 e seguenti.

⁹¹ Il catapano barese è ricordato da alcuni documenti: *Codice diplomatico barese*, VI... cit., n. 1, pp. 3 e sgg.; n. 3, pp. 8 e seguenti.

Cusentia»⁹². E nell'incaricare i giustizieri, nell'agosto 1196, dell'*inquisitio* sulla lite tra San Chirico Raparo e il monastero di S. Elia di Carbone, la regina ricordava di aver inviato una lettera «baiulo et hominibus Sancti Clerici»⁹³. Inoltre, il diploma di Costanza in favore della Chiesa di Trani del settembre 1198 parla di «baiulis Trani et Baroli»⁹⁴, testimoniando, accanto all'esistenza dei baiuli di Trani⁹⁵, anche quella dei baiuli di Barletta, di cui non sembra esserci notizia per gli anni precedenti. Infine, di un «baiulus Dragonarie» si parla in un documento del dicembre 1198⁹⁶.

Altri ufficiali distrettuali attivi nel regno nel periodo in esame sono, poi, i connestabili, ricordati da documenti molisani⁹⁷ e pugliesi⁹⁸, e i castellani: di questi ultimi parla frequentemente Riccardo da San Germano, per sottolinearne la partecipazione agli eventi bellici di quegli anni⁹⁹. Nelle città del regno, infine, continuò ad operare una variegata molteplicità di funzionari regi. Così, mentre a Messina continua ad essere ricordato lo strategoto con la sua curia¹⁰⁰, troviamo catapani non soltanto a Bari, ma anche a Siponto¹⁰¹, a Terlizzi¹⁰²,

a Matera¹⁰³ e a Barletta¹⁰⁴, mentre a Canne risulta attivo un connestabile cittadino¹⁰⁵. Giudici regi sono, poi, presenti in tutti i principali centri urbani in Puglia¹⁰⁶, in Calabria¹⁰⁷, in Campania¹⁰⁸ e in Sicilia¹⁰⁹. Davanti alla corte da loro presieduta venivano conclusi contratti e redatti i documenti relativi, era manifestata la volontà di donazione o quella di assumere impegni futuri: una prassi, questa, che è alla base della futura istituzione da parte di Federico II del giudice ai contratti, autorità particolare che non si ritrova fuori del regno¹¹⁰. Venivano anche discusse vertenze tra cittadini: così la curia di Terlizzi, composta dai giudici e da alcuni *boni homines* risolse nel giugno 1197 la causa insorta

¹⁰³ *Codice diplomatico barese*, VI... cit., n. 1, pp. 3 e seguenti.

¹⁰⁴ *Codice diplomatico barese*, VIII, *Le pergamene di Barletta*, a cura di F. NITTI DI VI-TO, n. 174, pp. 221 e seguenti.

¹⁰⁵ *Ibid.*, n. 179, pp. 226 e seguenti.

¹⁰⁶ *Codice diplomatico barese*, VII, *Le carte di Molfetta (1076-1309)*, a cura di F. CARABELLESE, Bari 1912, n. LXXVI, p. 101; *Codice diplomatico barese*, VIII... cit., n. 170, pp. 217 e sgg.; n. 175, pp. 222 e sgg.; n. 179, pp. 226 e sg.; *Codice diplomatico barese*, IX, I, *I documenti storici di Corato (1046-1327)*, a cura di G. BELTRANI, Bari 1923, n. LXXV e sgg., pp. 84-86; *Codice diplomatico barese*, XXI, *Les Chartes de Troia*, a cura di J.-M. MARTIN, Bari 1976, n. 118, pp. 342-345; n. 121, pp. 349-351; *Codice diplomatico brindisino*, cit., n. 33, pp. 61 e sgg.; *Regestum S. Leonardi*, cit., nn. 109-111, pp. 68-70; n. 113, p. 71; nn. 116-118, pp. 71-74; *Codice diplomatico... di S. Maria di Tremiti*, cit., n. 125, pp. 337-339; app. n. IV, pp. 381-383; *Le pergamene di San Giovanni Evangelista in Lecce*, a cura di M. PASTORE, Lecce 1970, n. XVI, pp. 39-41; *Le pergamene dell'Archivio capitolare di San Severo (secoli XII-XV)*, a cura di P. CORSI, Bari 1974, n. 11, pp. 21-24; n. 13, pp. 27-30; J.-M. MARTIN, *Étude*, cit., nn. 57 e sgg., pp. 471 e sgg.; nn. 61-71, pp. 472-474; nn. 73-91, pp. 477-479; F. MAGISTRALE, *Aggiunte al «Codice diplomatico barese». Documenti di Terlizzi dei secc. XII e XIII*, in «Quaderni dell'Archivio storico pugliese», XI, Bari s.d., nn. 5 e sgg., pp. 32-34.

¹⁰⁷ F. TRINCHERA, *Syllabus*, cit., n. CCXXXVII, pp. 319 e sgg., n. CCXL, pp. 324 e sgg.; n. CCXLII, pp. 326 e sgg.; A. PRATESI, *Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall'Archivio Aldobrandini*, (Studi e Testi, 197), Città del Vaticano 1958, nn. 43-46, pp. 103-109; nn. 51-53, pp. 126-132.

¹⁰⁸ *Codice diplomatico amalfitano*, a cura di R. FILANGIERI DI CANDIDA, I, Napoli 1917, n. CCXXXVI, pp. 453-455; n. CCXL, pp. 463-465; n. CCXLI, pp. 465-467; *Le pergamene di Capua*, a cura di J. MAZZOLENI, II, 2, 1022-1492, Napoli 1960, n. XXXVII, pp. 34-36; MISTERO DELL'INTERNO, *Abbazia di Montevergine. Regesto delle pergamene*, a cura di G. MONGELLI, I (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XXV), Roma 1956, in particolare, n. 948, p. 249; nn. 950-955, pp. 250-252; n. 957, p. 252; nn. 958-968, pp. 252-254; nn. 970-973, pp. 255 e sgg.; n. 975, p. 256; nn. 978-1036, pp. 257-272; nn. 1038-1069, pp. 273-280.

¹⁰⁹ L.-R. MÉNAGER, *Les actes*, cit., n. 9, pp. 98-106.

¹¹⁰ Al riguardo M. CARAVALE, *La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato durante il Medio Evo*, in *Per una storia del notariato meridionale*, Roma 1982, pp. 105-107.

⁹² *Constantiae...diplomata*, cit., n. 31, pp. 113 e sgg.; regesto in R. RIES, *Regesten*, cit., n. 44, p. 50.

⁹³ *Constantiae...diplomata*, cit., n. 33, pp. 120 e sgg.; regesto in R. RIES, *Regesten*, cit., n. 45 a, p. 51.

⁹⁴ *Constantiae...diplomata*, cit., n. 61, pp. 220-222; regesto in R. RIES, *Regesten*, cit., n. 114, p. 69.

⁹⁵ La continuità dei baiuli di Trani è confermata anche dal diploma di Costanza del 1198 in favore della Chiesa di quella città, in cui la regina parla di vertenze «inter Ecclesiam et baiulos civitatis»: F. UGHELLI - N. COLETTI, *Italia sacra*, IX, cit., coll. 134 e seguenti.

⁹⁶ *Codice diplomatico del monastero benedettino di S. Maria di Tremiti (1005-1237)*, a cura di A. PETRUCCI, III, in *Fonti per la storia d'Italia*, XCVIII, 3, Roma 1960, app. n. IV, pp. 381-383.

⁹⁷ E. JAMISON, *I conti di Molise e di Marsia nei secoli XII e XIII, Convegno storico abruzzese-molisano, 25-29 marzo 1931. Atti e Memorie*, I, Casalbordino 1933, n. 7, p. 162.

⁹⁸ *Codice diplomatico... di S. Maria di Tremiti*, cit., app. n. IV, pp. 381-383; J.-M. MARTIN, *Étude sur le Registro d'instrumenti di S. Maria del Galdo suivie d'un catalogue des actes*, in «Mélanges de l'école française de Rome. Moyen Age, Temps modernes», XCII (1980), p. 477; n. 129, p. 483.

⁹⁹ *Ryccardi de Sancto Germano Chronica*, cit., pp. 18 e seguenti.

¹⁰⁰ L.-R. MÉNAGER, *Le actes*, cit., n. 9, pp. 98-106; *Constantiae...diplomata*, cit., n. 55, pp. 199 e sgg.; regesto in R. RIES, *Regesten*, cit., n. 78, pp. 62 e sgg. In proposito cfr. C. A. GARUFI, *Su la curia stratigoziale di Messina nel tempo normanno-svevo*, in «Archivio storico messinese», V (1904), pp. 1-49.

¹⁰¹ *Regestum S. Leonardi*, cit., n. 115, p. 72.

¹⁰² *Codice diplomatico barese*, III, *Le pergamene della cattedrale di Terlizzi*, a cura di F. CARABELLESE, Bari 1899, n. CLXXIII, pp. 195 e seguenti.

tra il catapano cittadino e un abitante del municipio che rivendicava una terra già appartenuta a suo padre e poi espropriata dal funzionario regio¹¹¹. Il documento è particolarmente interessante perché attesta la capacità della curia regia cittadina di far giustizia anche nei riguardi del rappresentante del sovrano nel centro urbano.

Il quadro complessivo delle istituzioni monarchiche durante i regni di Enrico VI e di Costanza che si ricava dai documenti esaminati appare, allora, ben lontano dal presentare quello stato di insanabile anarchia di cui parla il Kamp¹¹². Nonostante i turbamenti politici prodotti dalla sostituzione della dinastia normanna con quella sveva, il funzionamento della sfera di giurisdizione spettante all'autorità monarchica non sembra aver conosciuto una crisi sensibile: se ci furono disfunzioni, queste non sembrano esser state maggiori di quelle che si verificarono anche nel periodo normanno, durante le non infrequenti lotte politiche di quegli anni. Gli uffici e le magistrature regie mantennero le precedenti competenze e svolsero con regolarità i compiti loro assegnati. Alcuni di loro conobbero un'evoluzione nella struttura organizzativa. In particolare, è questo il caso degli uffici finanziari, che abbiamo prima esaminato. Ma le novità da loro conosciute in questo periodo - novità che da un canto li fecero tornare a forme già sperimentate nel periodo normanno, dall'altro sembrano aver conferito ad essi un'articolazione più decentrata - non possono essere considerate come un'espressione di crisi del sistema¹¹³. Al contrario, esse stanno ad indicare la volontà del primo sovrano svevo di avvalersi degli apparati amministrativi che trovava nel regno appena conquistato, e nel contempo di utilizzarli nel modo migliore adattandoli alle nuove esigenze di governo. Non solo. Accanto alle precedenti magistrature apparvero nuove cariche, di cui, purtroppo, le fonti oltre a documentare l'esistenza non sempre sono in grado di illustrare chiaramente le competenze. Ne è un esempio il «magister castellanus Siciliae»¹¹⁴ dalle evidenti competenze militari, che abbiamo avuto occasione di ricordare in precedenza. Uguale natura dovette avere il «magister castellanus Calabriae et magister Silae» di cui parla un documento del febbraio 1197¹¹⁵.

¹¹¹ *Codice diplomatico barese*, III... cit., n. CLXXIII, pp. 195 e seguenti.

¹¹² N. KAMP, *Adel und Kaufmannschaft*... cit., p. 11; ID., *Von Kämmerer*... cit., p. 54.

¹¹³ Si deve ricordare che, a differenza del Kamp, il Mazzaresse Fardella esprime sulla situazione degli uffici finanziari nel periodo in esame un giudizio solo parzialmente negativo: secondo lui, infatti, la «crisi» investì soltanto il «vertice» della dogana (*Aspetti*... cit., p. 51).

¹¹⁴ A. MONGITORE, *Bullae*... cit., pp. 62 e seguenti.

¹¹⁵ J. F. BÖHMER, *Regesta Imperii*, IV, 3... cit., n. 582, p. 236.

Più incerta appare, invece, la giurisdizione dei «baiuli qui super marinaris sunt» citati dalla regina Costanza in un diploma dell'aprile 1196¹¹⁶. Si tratta, comunque, di espressioni di una piena vitalità dell'apparato amministrativo monarchico nel regno, della sua capacità di rispondere alla nuova situazione venutasi a creare nell'Italia meridionale con l'avvento della dinastia sveva.

E soprattutto l'esame dei documenti fin qui condotto consente di affermare che la diffusa rete di magistrati provinciali, distrettuali e cittadini regi continuò a svolgere la sua attività precedente, continuò, in particolare, ad amministrare la giustizia garantendo a potestà territoriali - come città e feudi - e a privati la difesa dei loro diritti. Gli uffici regi, pertanto, risultano in grado di svolgere, come in passato, il loro duplice compito, quello di gestire i diritti demaniali del sovrano e, quello di integrare la sfera giurisdizionale delle potestà territoriali del regno. A loro continuarono a rivolgersi, per ottenere protezione e giustizia, città e feudatari che non sembrano affatto propensi - come vorrebbe la prevalente interpretazione storiografica, a partire dal Calasso¹¹⁷ - a ricercare forme istituzionali di più larga e consistente autonomia. Certamente la lotta politica tra il partito teutonico e quello normanno divise, soprattutto prima della definitiva vittoria di Enrico VI, anche alcune comunità cittadine¹¹⁸; certamente, alcuni municipi, soprattutto in Campania, riuscirono ad avere da Enrico e da Tancredi privilegi più estesi¹¹⁹. Ma si tratta sempre di casi marginali rispetto al quadro complessivo del sistema istituzionale del regno, casi che, comunque, sembrano essersi sensibilmente ridotti dopo la definitiva assunzione del governo da parte del monarca svevo. Il quadro istituzionale complessivo conferma che città e feudatari avevano bisogno dell'opera dei magistrati e dei funzionari rappresentanti della potestà unitaria del sovrano e, di conseguenza, erano ben lontani dal tentare forme di governo eversive dell'ordine precedente.

3. Una grave crisi politica si aprì, come è noto, nel Regno alla morte della regina Costanza¹²⁰. La reggenza da lei affidata al pontefice Innocenzo III ven-

¹¹⁶ *Constantiae...diplomata*, cit., n. 24, pp. 89-92; regesto in R. RIES, *Regesten*... cit., n. 38, pp. 47 e seguenti.

¹¹⁷ F. CALASSO, *La legislazione*... cit., pp. 83-108.

¹¹⁸ *Ibid.*, p. 84.

¹¹⁹ Si veda in proposito M. CARAVALE, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia*, in «Storia e Politica», XXIII (1984), pp. 503-506.

¹²⁰ Per le vicende della regina Costanza e per la politica da lei seguita nel regno rinviamo alla biografia redatta da T. KÖLZER per il *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXX, Roma 1984, pp. 346-356.

ne contestata dai nobili tedeschi scesi nell'Italia meridionale con Enrico VI e diventati qui i suoi familiari più fedeli: il contrasto sfociò in lotta armata che infiammò varie regioni e coinvolse i principali esponenti del governo e della stessa corte regia. Il giudizio sul periodo dato dalla storiografia è decisamente ed unanimemente negativo: a partire dagli studi del Baethgen¹²¹ si ritiene, infatti, che in questi anni il regno di Sicilia, tormentato da sanguinose ed insanabili lotte, rimase «senza pace e senza guida»¹²². Secondo questa interpretazione le istituzioni regie non riuscirono a sottrarsi alla crisi del potere centrale e all'anarchia provocata dalle lotte armate: non furono perciò più in grado di esercitare con efficacia e regolarità le loro funzioni. L'esame delle fonti relative alle magistrature regie e alla loro opera negli anni della minorità di Federico II consente di conferire contorni più precisi a tale interpretazione.

Nei primi anni della reggenza pontificia il conflitto armato tra i sostenitori del pontefice e quelli di Marquardo di Anweiler - il quale contestava la legittimità del governo papale del regno e rivendicava a sé la tutela del giovane monarca svevo - finì con il dividere il territorio del regno in due parti, separate da confini incerti e cangianti, quella controllata dai fedeli di Innocenzo III e quella in mano al partito tedesco. Per qualche tempo l'intera isola di Sicilia fu dominata da Marquardo, il quale riuscì ad imporsi a corte e a far passare dalla sua parte anche il cancelliere Gualtiero di Pagliara. La morte di Marquardo nel settembre 1202 e la successiva riappacificazione tra Innocenzo III e il cancelliere regio, avvenuta nel maggio 1203, pose fine alla profonda divisione politica del regno, anche se non restituì a questo la pace in maniera definitiva¹²³.

Le fonti relative al governo regio confermano incertezze e difficoltà degli uffici centrali. Disordine e confusione tra gli stessi familiari regi denuncia la lettera inviata da Innocenzo III nell'ottobre 1200 - prima, cioè, che la corte cadesse sotto il controllo di Marquardo - «familiaribus regis Sicilie», nella quale proibiva loro «ut nullus vestrum qui regi familiariter adheretis, nisi ex communi omnium voluntate vel ex majori saltem parte consilii sanioris, aliquod arduum regni negotium audeat explicare vel percipere quicquam de fisco presumat»¹²⁴. Per quanto concerne le grandi cariche del governo regio si può dire che

¹²¹ F. BAETHGEN, *Die Regentschaft Papst Innocenz III. im Königreich Sizilien*, Heidelberg 1914, pp. 110 e seguenti.

¹²² M. MACCARONE, *Papato e Regno...* cit., p. 107. Per un quadro completo della storiografia sul periodo della minorità di Federico II rinviamo a C. WILLEMSSEN, *Über die Kindheit Friedrichs II.*, in *Potere società e popolo tra età normanna ed età sveva...* cit., p. 129.

¹²³ Per questi avvenimenti rinviamo a F. BAETHGEN, *Die Regentschaft...* cit., pp. 109 e seguenti.

¹²⁴ J.-L.-A. HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 1, pp. 57 e seguenti.

mancano notizie sul grande ammiraglio¹²⁵, mentre più rare si fanno le testimonianze sugli altri magistrati. Di un maestro giustiziere parla innanzi tutto un documento di Gaeta del 1202, nel quale si legge che due coniugi, abitanti in quella città, avevano ricevuto in dono una casa dal «domno Thomasio Maltacia Regiae Curiae magistro Iusticiario»¹²⁶. Il medesimo gran giustiziere venne, poi, inviato, insieme con l'arcivescovo di Napoli, dal giovane sovrano come ambasciatore presso Innocenzo III nell'ottobre 1204¹²⁷. È difficile dire, data la scarsità delle fonti, se nel periodo in esame la carica di gran giustiziere di corte fosse diventata individuale. Inoltre, tra i titolari di uffici domestici i documenti ricordano il «regie private masnade magister comestabulus» Paolo di Cicala, il quale nel 1202 confermò una donazione alla chiesa di S. Maria presso Caccamo¹²⁸.

Per quanto, poi, riguarda l'organizzazione degli uffici finanziari, troviamo confermata nei primi anni della minorità di Federico II la struttura affermatasi sotto Enrico VI. Innocenzo III confermò il precedente titolare, Eugenio, nella carica di maestro camerario di Puglia e Terra di Lavoro: nell'agosto 1201 questi ricevette l'ordine regio di assegnare al monastero di S. Leonardo di Siponto un mulino e provvide ad eseguire il mandato¹²⁹. Nell'aprile 1202, comunque, il pontefice modificò la composizione dell'ufficio, trasformandolo da individuale in collegiale. A fianco di Eugenio, che venne confermato nella carica, furono nominati maestri camerari Riccardo, familiare pontificio e ufficiale della Camera apostolica, e un tale «M. de Potentia»: il triumvirato sembra diretto da Riccardo¹³⁰. Il 22 aprile 1202 Innocenzo III inviò «magistris camerariis Apulie et Terre Laboris et ducatus Amalfie» l'ordine di revocare tutte le concessioni disposte per le regioni peninsulari del regno da Gualtiero di Pagliara, ormai passato dalla parte di Marquardo¹³¹. Nel settembre dello stesso anno, poi, il pontefice, nel sollecitare Gualtiero di Brienne a predisporre una spedizione contro l'isola di Sicilia, lo autorizzò ad utilizzare a questo fine tutte le entrate «camerariatus totius Apulie et Terre Laboris»¹³². Nello stesso senso scriveva

¹²⁵ L.-R. MÉNAGER, *Amiratus...* cit., p. 112.

¹²⁶ *Codex diplomaticus cajetanus*, Montis Casini 1891, n. CCCLXX, pp. 327 e seguenti.

¹²⁷ J.-L.-A. HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 1, pp. 106-110.

¹²⁸ D. GIRGENSOHN - N. KAMP, *Urkunden...* cit., n. 67, p. 25.

¹²⁹ E. WINKELMANN, *Acta Imperii...* cit., n. 87, pp. 79 e sgg.; *Codice diplomatico barese, X, Pergamene di Barletta nel R. Archivio di Napoli (1075-1309)*, a cura di R. FILANGIERI DI CANDIDA, Bari 1927, n. 41, p. 64; *Regestum S. Leonardi...* cit., n. 131, p. 83; E. JAMISON, *Admiral Eugenius...* cit., *Calendars* nn. 32-34, p. 353.

¹³⁰ E. JAMISON, *Admiral Eugenius...* cit., pp. 169 e sgg. e *Calendar* n. 35, pp. 354 e seguenti.

¹³¹ J.-L.-A. HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 1, pp. 87 e seguenti.

¹³² *Ibid.*, pp. 92-94.

contemporaneamente ai maestri camerari ¹³³. Questi risultano ora ridotti a due, dato che manca tra i destinatari dell'ordine pontificio «M. de Potentia». È questa l'ultima notizia sulla magistratura regionale: dopo questa data, infatti, essa non è più ricordata dalle fonti.

La Jamison ha ritenuto che la modifica dell'ufficio introdotta da Innocenzo III nel 1202 rientrava in un programma amministrativo più ampio e diretto a modificare i vertici delle principali magistrature del regno in senso collegiale, al fine di inserirvi, accanto a funzionari già sperimentati, persone sicuramente fedeli al pontefice ai quali affidare la guida politica degli uffici medesimi ¹³⁴. La tesi della Jamison sembra attribuire all'iniziativa di Innocenzo III un significato più pregnante di quanto la stessa risulti avere in realtà. Appare, infatti, difficile credere che il pontefice, il quale doveva affrontare problemi ben più immediati connessi con il controllo effettivo delle regioni del regno, procedesse alla formulazione di un preciso ed articolato programma amministrativo. È più facile credere al suo desiderio di garantirsi la sicura fedeltà di un importante ufficio, da cui dipendeva la riscossione delle entrate necessarie a proseguire la lotta contro il partito teutonico, attraverso propri familiari: un obiettivo immediato e limitato, cioè, diretto alla migliore utilizzazione delle strutture istituzionali esistenti nel regno piuttosto che ispirato ad una loro modifica di ampio respiro.

Le difficoltà che dovette incontrare l'amministrazione finanziaria regia nelle regioni peninsulari nel periodo in esame è testimoniata dalla cessazione della magistratura del maestro camerario di Puglia e Terra di Lavoro dopo il 1202 ed è confermata dalle scarse notizie giunte a noi in merito al camerario provinciale. Quest'ultima magistratura, comunque, continuò ad operare. Nel maggio 1199 «regii camerarii», insieme con i catapani ed i giudici di Brindisi, stipularono un patto di amicizia tra il municipio pugliese e la repubblica veneziana ¹³⁵. Un «miles camerarius» concluse a nome di Termoli un analogo trattato con Ragusa nel 1203 ¹³⁶. Nel 1202, poi, un camerario ricevette da Innocenzo III l'ordine di difendere i diritti e i possedimenti del monastero sipontino di S. Leonardo nella zona di Barletta ¹³⁷. Le difficoltà incontrate dalla gestione finanziaria nel-

¹³³ *Ibid.*, p. 93, n. 1; E. JAMISON, *Admiral Eugenius...* cit., calendar n.38, p. 356.

¹³⁴ E. JAMISON, *Admiral Eugenius...* cit., p. 169.

¹³⁵ E. WINKELMANN, *Acta Imperii...* cit., pp. 470 e seguenti.

¹³⁶ *Monumenta spectantia ad historiam slavorum meridionalium*, I, Zagabria 1868, n. XXIX, pp. 20 e sgg.; cfr. F. CALASSO, *La legislazione...* cit., pp. 108 e seguente.

¹³⁷ *Codice diplomatico barese*, X... cit., n. 45, p. 65. La Jamison (*Admiral Eugenius...* cit., Calendar n. 37, p. 355) ricorda il documento tra quelli relativi al maestro camerario di Puglia e Terra di Lavoro. In verità il mandato pontificio risulta indirizzato «magistro camerario et baiulo Baroli»: manca, perciò, la formula consueta usata per indicare il maestro camerario

le province continentali appaiono anche confermate dalla mancanza di documenti relativi alla potestà tributaria dei baiuli. L'unica testimonianza sembra essere quella offerta dal diploma del marzo 1200 con cui Federico II confermò all'abate Gioacchino da Fiore un fondo «liberum ex omni exactione et bajulorum nostrorum calumnia» ¹³⁸. Ma si tratta di baiuli attivi in Calabria, in una regione, cioè, che rientrava nella competenza territoriale della *dobana de secretis*.

Minori problemi di funzionamento, invece, dovette avere la dogana ora indicata, la quale risulta operare con regolarità in tutto il periodo in esame. Così, nel novembre 1200 «Johannes de Lentino, magister regie doane de secretis» ¹³⁹ donò un uliveto alla chiesa di Messina ¹⁴⁰. Nel dicembre dello stesso anno Federico II concesse ai canonici del capitolo palermitano la terra di Sambuco «statuentes ut...omnes redditus ipsius et proventus...vestris tantum proficiant usibus et eo modo inter vos dividantur quo redditus praebendarum vestrarum, quos a doana nostra Panormi annuatim perceperitis dividuntur» ¹⁴¹. Nel settembre 1206, poi, il sovrano concesse al monastero di S. Trinità di Palermo il diritto di possedere una barca e di pescare con essa liberamente «in mare...intraendo et exeundo...cum omni jure quod exinde ad doanam nostram pertinere posset»; e a questo fine stabilì che «nullus secretus, portulanus, cabellottus...molestiam vel violentiam aliquam occasione juris doane nostre piscium inferat...» ¹⁴². Nel dicembre 1207, infine, il sovrano donò ai canonici della chiesa di Pa-

di Puglia e Terra di Lavoro che si rinviene in tutti gli altri diplomi sia degli anni in esame, sia del periodo precedente. D'altro canto nel momento in cui venne inviato l'ordine - luglio 1202 - i maestri camerari di Puglia e Terra di Lavoro erano ormai più di uno, come abbiamo visto. Negli altri diplomi il pontefice si rivolge a tutti i titolari della carica; ciò induce a ritenere che Innocenzo III, se avesse voluto indirizzarsi in modo specifico ad uno solo di loro (ipotesi, peraltro, piuttosto improbabile), lo avrebbe indicato espressamente. Appare, allora, preferibile ritenere che l'ordine pontificio fosse diretto al camerario provinciale e che l'uso dell'aggettivo «magister» costituisse una forma di omaggio verso il titolare della carica, forma, peraltro, non inconsueta.

¹³⁸ F. UGHELLI - N. COLETI, *Italia sacra*, IX, cit., col. 197; J.-L.-A. HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 1, pp. 43-45.

¹³⁹ Si tratta del medesimo *magister dobane* che nel 1198, dietro ordine della regina Costanza, si era occupato della Chiesa di Rossano; *Constantiae...diplomata*, cit., n. 34, pp. 288 e sgg.; regesto in R. RIES, *Regesten...* cit., n. 93, p. 65. In proposito si veda E. MAZZARESE FARDELLA, *Aspetti...* cit., p. 52.

¹⁴⁰ R. STARRABBA, *I diplomi...* cit., n. XLII, pp. 55 e seguenti.

¹⁴¹ R. PIRRO, *Sicilia sacra...* cit., I, coll. 121 e sgg.; J.-L.-A. HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 1, pp. 68-70.

¹⁴² J.-L.-A. HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., pp. 121 e sgg.. In proposito cfr. E. MAZZARESE FARDELLA, *Aspetti...* cit., pp. 52 e sgg. e nota 134.

lermo un mulino e una barca «sine aliqua dohane nostre exactione...statuentes ut nullus de cetero pro parte nostra, seu dohanae nostrae, canonicos ipsos de eodem molendino, seu barca eorum proventibus modo quolibet molestare presumat»¹⁴³.

Le notizie sulla *dobana de secretis* per gli anni della minorità di Federico II non sono, dunque, numerosissime, ma sono ugualmente sufficienti a testimoniare la regolare e continua attività. Esse sono anche in grado di confermare quella tendenza verso il decentramento degli uffici che avevamo messo in rilievo per il periodo di Enrico VI e di Costanza. Il riferimento alla «doana nostra Panormi» che si rinviene nel diploma di Federico II del 1200 ribadisce l'uso del termine *dobana* per indicare gli uffici locali dipendenti dalla *dobana de secretis*, mentre il richiamo a pagamenti da questa usualmente effettuati, che si trova nel medesimo diploma, costituisce una prova dell'autonomia contabile e amministrativa goduta dagli uffici locali rispetto a quello centrale. E ad una organizzazione finanziaria più articolata rispetto al periodo normanno fa pensare anche quella «dohana piscium» di cui parla il diploma del 1206, ma di cui tacciono le altre fonti, impedendoci di individuare con esattezza strutture e competenze dell'ufficio.

Durante la minorità di Federico II, dunque, la *dobana de secretis* - e le strutture locali da essa dipendenti - non dovettero soffrire delle difficoltà che invece certamente conobbe l'amministrazione finanziaria regia nelle regioni peninsulari. Peraltro, tali difficoltà non sembrano esser vissute nemmeno dagli altri settori della struttura istituzionale provinciale. Al riguardo si deve, innanzi tutto, notare che sin dall'inizio della sua reggenza Innocenzo III rimise in vita la carica di maestro giustiziere di Puglia e Terra di Lavoro che era stata introdotta da Guglielmo II e che aveva taciuto sotto Enrico VI e Costanza. La magistratura normanna era nata da quella di maestro capitano, istituita da Guglielmo I e titolare di funzioni soprattutto militari, e aveva conservato, anche con il titolo di maestro giustiziere e con competenze prettamente civili, collegamenti con le antiche funzioni: non a caso il magistrato si fregiava del titolo di «magister commestabulus»¹⁴⁴. Nel periodo in esame i due titoli appaiono spesso uniti nella medesima persona: comunque, il maestro giustiziere, sia quando si fregiava anche del nome di «magister capitaneus», sia quando recava solo il suo titolo, aveva compiti di tipo vicereale e aveva l'incarico di difendere le regioni

¹⁴³ R. PIRRO, *Sicilia sacra...* cit., I, coll. 130 e sgg.; J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 1, pp. 128 e seguenti.

¹⁴⁴ M. CARAVALE, *Il Regno normanno...* cit., pp. 254-258, 268-273.

fedeli al pontefice, di guidare gli eserciti contro il partito tedesco, di governare le terre sotto il proprio dominio. La carica risulta affidata nel 1199 al conte Berardo di Loreto e di Conversano, che un documento dell'ottobre ricorda come «magister iustitiarius Apulie et Terre Laboris»¹⁴⁵; nel 1200 al medesimo conte¹⁴⁶ e a Iacopo da Tricarico¹⁴⁷, entrambi indicati con il doppio titolo di maestro giustiziere e di maestro capitano; nel 1201 a Ruggero da Chieti, che in una *charta donationis* risulta come «capitaneus et magister iustitiarius»¹⁴⁸, nonché al conte di Tricarico¹⁴⁹ e a quello di Celano, Pietro¹⁵⁰, entrambi indicati senza il titolo di capitano. La collegialità della carica è confermata anche per il 1202 quando risulta ricoperta da Gualtieri di Brienne, «magister iustitiarius»¹⁵¹, e da Jacopo di Andria, maresciallo pontificio e «magister iustitiarius et capitaneus»¹⁵²; risulta conservata per l'anno successivo, quando i medesimi titolari continuano a tenere l'ufficio¹⁵³, mentre non è testimoniata per il 1204, quando le fonti indicano come «magister iustitiarius» soltanto Jacopo di Andria¹⁵⁴, né per il 1205 quando il solo Matteo Gentile viene citato con il doppio titolo di maestro giustiziere e di capitano¹⁵⁵. Matteo Gentile risulta in carica anche per l'anno successivo¹⁵⁶, ma allora divise certamente l'ufficio con Pietro da Celano, «magister iustitiarius»¹⁵⁷, già titolare della dignità nel 1201. Nel 1207 è ricordato un solo maestro giustiziere, quel Berardo di Loreto e Conversano già incontrato per il 1199¹⁵⁸, mentre nel 1208 il titolo di maestro giustiziere ri-

¹⁴⁵ *Innocentii III pp. Regestorum sive Epistolarum libri*, in J.-P. MIGNE, *Patrologia Latina*, 214, liber II, n. CCV, col. 754.

¹⁴⁶ J.F. BÖHMER, *Regesta Imperii*, V, Innsbruck 1881-1894, n. 12201.

¹⁴⁷ V. FEDERICI, *Carte medievali con firme in versi*, in «Archivio della R. Società romana di storia patria», XXVII (1904), n. V, pp. 513-515.

¹⁴⁸ F. SCHNEIDER, *Neue Dokumente vornehmlich aus Süditalien*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XVI (1914), n. X, pp. 30-32.

¹⁴⁹ A. THEINER, *Vetera monumenta slavorum meridionalium historiam illustrantia*, I, Romae 1863, n. 143, p. 59.

¹⁵⁰ *Ibid.*, n. 211, p. 61.

¹⁵¹ *Innocentii III pp. Regestorum...* cit., liber V, n. LXXXIV, coll. 1070-1072.

¹⁵² *Ibid.*, liber V, n. LXXXV, col. 1072; *Documenti tratti dai registri vaticani (da Innocenzo III a Nicola IV)*, a cura di D. VENDOLA, in R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE PUGLIE, *Documenti vaticani relativi alla Puglia*, Trani 1940, n. 39, pp. 38 e seguenti.

¹⁵³ *Gesta Innocentii pp. III*, in J.-P. MIGNE, *Patrologia Latina*, 214, col. LXVI.

¹⁵⁴ *Innocentii III pp. Regestorum...* cit., liber VII, n. CXXIV, coll. 409 e sgg.; D. VENDOLA, *Documenti...* cit., n. 51, pp. 48 e seguenti.

¹⁵⁵ F. SCHNEIDER, *Neue Dokumente...* cit., n. XII, pp. 33-35.

¹⁵⁶ *Ibid.*, n. XIII, pp. 35 e seguenti.

¹⁵⁷ *Innocentii III pp. Regestorum...* cit., liber IX, n. CXCIV, coll. 1031-1034.

¹⁵⁸ *Elenco delle pergamene già appartenenti alla famiglia Fusco ed ora acquistate dalla Società napoletana di storia patria*, in «Archivio storico per le province napoletane», XII (1887), n. LXVIII, p. 827.

sulta attribuito ancora al conte di Celano ¹⁵⁹, al conte della Marsia, Jacopo ¹⁶⁰, e a Matteo Gentile ¹⁶¹.

Le due cariche di maestro giustiziere e di maestro capitano di Puglia e Terra di Lavoro risultano non già unificate in un solo ufficio - come sembra ritenere di preferenza la storiografia ¹⁶² -, bensì nettamente separate. Lo testimonia non tanto il fatto che i due titoli non sempre sono attribuiti alla medesima persona - ché ciò potrebbe derivare dalla scarsità delle fonti e dalla loro imprecisione - quanto piuttosto un passo della cronaca di Riccardo di San Germano. In esso si legge che nel 1208 Innocenzo III convocò presso di sé il conte Pietro da Celano e il conte Riccardo di Fondi e dispose «ut ipsi comites sint magistri Capitanei, quibus super hiis omnes intendat a Salerno usque Ceperanum, sicut a mari usque ad mare protenditur tractus terre, salvo statuto regio, quo Celanensis comes est magister iustitarius Apulie et Terre Laboris et salvo mandato regio, quod factum est comiti Fundano de civitate Neapolitana ut sit specialis rector ipsius» ¹⁶³. Il passo evidenzia che le due dignità non sono unificate, ma hanno ciascuna la propria individualità. La carica di maestro capitano, infatti, venne affidata al conte di Celano che già da prima era maestro giustiziere di Puglia e Terra di Lavoro. Inoltre, non coincidono le competenze territoriali dei due uffici, dato che i maestri capitani ricevettero autorità solo per l'area compresa tra il confine con le terre ecclesiastiche e Salerno. Infine il passo del cronista sottolinea come l'autorità dei maestri capitani debba far salva la competenza del maestro giustiziere.

Il maestro giustiziere di Puglia e Terra di Lavoro, peraltro, non è l'unica magistratura superegionale attiva nelle terre peninsulari del regno nel periodo in esame. Insieme con lui continua, infatti, ad esser testimoniato, al pari di quanto accadeva sotto Enrico VI, il maestro giustiziere di Calabria. Nel 1199 l'arcivescovo di Palermo scriveva «Simeoni de Mansistra capitaneo et magistro

¹⁵⁹ *Ryccardi de Sancto Germano Chronica*, cit., pp. 27 e seguenti.

¹⁶⁰ F. UGHELLI - N. COLETI, *Italia sacra*, VII, cit., col. 505.

¹⁶¹ *Regestum S. Leonardi* ... cit., n. 151, pp. 95 e sgg.; *Codice diplomatico barese*, X... cit., n. 53, p. 76: «Matheus Gentilis dei et regia gratia comes Alesine Capitanate et magister iustitarius Apulie et terre Laboris» immette a Barletta, nel settembre 1208, l'abate di S. Leonardo di Siponto nel possesso di un forno. Il documento non è ricordato dal Baethgen, il quale, di conseguenza, non ha inserito il nome di Matteo Gentile, per il suddetto anno, nell'elenco dei maestri giustizieri da lui compilato per gli anni della reggenza di Innocenzo III: F. BAETHGEN, *Die Regentschaft*... cit., pp. 137 e seguenti.

¹⁶² Così, ad esempio, J.-M. MARTIN, *L'organisation*... cit., p. 87.

¹⁶³ *Ryccardi de Sancto Germano Chronica*, cit., pp. 27 e sgg. La nomina pontificia è confermata, negli stessi termini indicati dal cronista, da due epistole di Innocenzo III: *Innocentii III pp. Regestorum*... cit., liber XI, nn. CXXXII e sg., coll. 1448 e seguente.

comestabulo atque iustitarius Vallis Gratis, Vallis Signi et Vallis Layni», invitandolo a risolvere, insieme con i giustizieri competenti, la vertenza insorta tra l'abate Gioacchino da Fiore ed i monaci del monastero «SS. Trium Puerorum» accusati dal primo di avergli sottratto con la forza alcune greggi ¹⁶⁴. Per l'anno successivo, poi, è documentato «Malgerius de Altavilla magister capitaneus et magister justitarius totius Calabriae et Vallis Gratis» che confermò una sua precedente donazione ¹⁶⁵. Il maestro giustiziere di Calabria risulta anche investito della carica di maestro capitano, stando, almeno, alle fonti ora ricordate, le quali, peraltro, come si vede, non sono molto numerose.

Il magistrato superegionale, sia in Puglia e Terra di Lavoro, sia in Calabria, dovette svolgere funzioni analoghe a quelle che esercitava in età normanna. In particolare, si può notare che il documento calabrese del 1199, ora ricordato, conferma la titolarità di giurisdizione penale da parte del maestro giustiziere, nonché la sua superiore autorità nei riguardi dei giustizieri provinciali, i quali erano chiamati a far parte della curia da lui presieduta. Notizie più abbondanti possediamo, poi, in merito alle competenze e all'attività dei giustizieri provinciali. La loro presenza nelle varie regioni del regno è testimoniata, oltre che dal documento calabrese sopra citato, da varie fonti. Nel settembre 1199 Ruggero di Benedetto «terre Bari imperialis iustitarius» condusse un'*inquisitio* per stabilire se una terra apparteneva a Monte Iannaccio oppure alla chiesa di Ognisanti di Cuti ¹⁶⁶. Nel marzo 1200 Federico II concesse alla città di Gallipoli, all'interno di un vasto privilegio, un'ampia sfera di giurisdizione penale «excepto de crimine lese maiestatis et homicidio, de quibus vos in presentia nostrorum iustitiarum ipsius contrate nostre statuimus respondere» ¹⁶⁷. Nel 1201, poi, il giustiziere regio giurò a Bari, insieme con il giudice, il trattato di commercio tra la città pugliese e quella di Ragusa ¹⁶⁸. Ancora, nel 1204 una *charta oblationis pro anima* risulta redatta nella curia cittadina di Cosenza alla presenza del regio giustiziere Ruggero, figlio di Raone ¹⁶⁹. Nel marzo dello stesso anno a Conversano il giustiziere Giovanni «de Frasseneti» è ricordato come presente

¹⁶⁴ F. UGHELLI - N. COLETI, *Italia sacra*, IX, cit., coll. 198-201.

¹⁶⁵ R. STARRABBA, *I diplomi*... cit., n. L, pp. 67 e seguenti.

¹⁶⁶ *Codice diplomatico barese*, I, a cura di G. B. NITTO DE ROSSI e F. NITTI DI VITO, Bari 1897, n. 67, pp. 130 e seguenti.

¹⁶⁷ H. NIESE, *Normannische und staufische Urkunden aus Apulien*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», X (1907), pp. 98 e seguenti.

¹⁶⁸ *Monumenta spectantia*... cit., I, n. XXVIII, p. 20.

¹⁶⁹ A. PRATESI, *Carte latine*... cit., n. 77, pp. 193 e seguenti.

alla stesura dell'*instrumentum* della concessione enfiteutica di una terra¹⁷⁰. Nel 1205, poi, Guglielmo Arbalista, castellano e regio giustiziere, risolse insieme con i giudici di Monte Sant'Angelo una vertenza relativa all'usufrutto di terre del monastero sipontino di S. Leonardo¹⁷¹. Nel gennaio 1206 il giustiziere Pietro de Nicodemo presiedette a Salpi la curia dei giudici cittadini e risolse la vertenza tra Bernardo de Planella e la chiesa di Monte Sacro relativa alla proprietà di una terra¹⁷². Infine, nel 1207, risultano attivi a Capua due giustizieri, uno dei quali porta anche il titolo di castellano della città¹⁷³.

Oltre a testimoniare dell'ampia diffusione della magistratura provinciale nelle regioni del regno i documenti ora ricordati ci fanno sapere che l'indicazione del distretto territoriale non sempre compare nel titolo dei funzionari. Soprattutto dette fonti ci informano sulla continuità della giurisdizione civile e criminale dei giustizieri provinciali nel periodo in esame. Per quanto riguarda la competenza penale, accanto al documento calabrese del 1199 il quale testimonia della giurisdizione dei giustizieri in merito al reato di rapina, particolarmente interessante è il diploma di Federico II in favore di Gallipoli del 1200 prima ricordato. Esso, infatti, ci informa che i magistrati erano competenti non solo per i reati di omicidio - competenza, questa, che l'Assisa ruggeriana 36 aveva loro, come sappiamo, assegnato - ma anche per il delitto, ben più rilevante sul piano politico, di lesa maestà¹⁷⁴. La competenza dei giustizieri provinciali in merito a questo reato verrà stabilita in modo esplicito da Federico II a Melfi con la const. I, 44, in cui si legge: «...Que igitur ad ipsorum cognitionem pertinent, predecessorum nostrorum assisiis comprehensa, apertius definimus, latrocinia scilicet, magna furta, fracture domorum, insultus excogitati, incendia, incisiones arborum fructiferarum et vitium, vis mulieribus illata, duella, crimina

majestatis, arma molita, defense impositae et contempte...»¹⁷⁵. In proposito il Niese, basandosi sul richiamo fatto da Federico II ad assise dei suoi predecessori, ha sostenuto che il sovrano svevo non operò un ampliamento delle precedenti competenze dei giustizieri, ma si limitò a precisare il contenuto della giurisdizione che ad essi era stata già attribuita dai sovrani normanni. In particolare, ha ritenuto che la competenza in merito alla lesa maestà venne loro assegnata da una costituzione di Guglielmo II, dato che l'assisa ruggeriana non parlava di tale potere¹⁷⁶. Le conclusioni di Niese, però, non sembrano trovare conforto nelle fonti del periodo di Guglielmo II; al contrario, risultano contraddette da alcuni documenti di quegli anni¹⁷⁷. È dunque di grande interesse rinvenire una testimonianza della giurisdizione dei magistrati provinciali in materia di lesa maestà all'inizio del secolo XIII, una testimonianza che anticipa di oltre trent'anni la costituzione melfitana. Dato il silenzio delle altre fonti, appare possibile ritenere che l'acquisizione di detta competenza dovette derivare non già da una norma esplicita, di cui non è rimasta alcuna notizia, ma da una prassi affermatasi in alcune zone del regno e da collegarsi con la più adeguata idoneità dei giustizieri, rispetto alla lontana grande corte del sovrano, di contrastare le violazioni dei diritti regi, certamente frequenti nei difficili anni della minorità di Federico II, nelle varie regioni. Una potestà, dunque, eccezionale, che potrebbe ulteriormente confermare la vitalità dell'amministrazione regia e la sua capacità di adattarsi alle necessità che di volta in volta insorgevano.

Passando, poi, ad esaminare l'attività dei funzionari regi distrettuali si deve rilevare che i baiuli confermano i loro più diretti collegamenti con distretti cittadini. Questi funzionari, della cui attività finanziaria nella penisola - ad eccezione della Calabria - non abbiamo notizie, come abbiamo visto prima, sono testimoniati nell'espletamento di altri compiti. Così, nel dicembre 1207, Federico II ordinò ai baiuli di Barletta di provvedere affinché il monastero sipontino di S. Leonardo entrasse in possesso del mulino che gli era stato concesso¹⁷⁸. Insieme con i baiuli sono testimoniati i forestarii¹⁷⁹, i castellani¹⁸⁰, i connestabili: questi ultimi risultano presenti soprattutto in Puglia, dove li troviamo

¹⁷⁰ Il *Chartularium del monastero di S. Benedetto di Conversano*, a cura di D. MOREA, I, Montecassino 1892, n. 149, pp. 288 e sgg.; *Codice diplomatico barese*, XX, *Le pergamene di Conversano*, I, (901-1265), a cura di G. CONIGLIO, Bari 1975, n. 154, pp. 320 e seguenti.

¹⁷¹ *Regestum S. Leonardi...* cit., n. 143, pp. 90 e seguenti.

¹⁷² *Codice diplomatico barese*, X... cit., n. 48, pp. 70-72.

¹⁷³ H. NIESE, *Materialen zur Geschichte Friedrichs II.*, in *Nachrichten von der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, Phil.-hist. Klasse, 1912, n. I, p. 398. Al riguardo cfr. J.-M. MARTIN, *L'organisation...* cit., p. 83.

¹⁷⁴ Sul delitto di lesa maestà nel regno in età normanna e in età sveva si veda C. U. SCHMINCK, *Crimen laesae maiestatis. Das politische Strafrecht Siziliens nach den Assisen von Ariano (1140) und den Konstitutionen von Melfi (1231)*, Aalen 1970; O. ZECCHINO, *Le Assise di Ruggiero II. Problemi di storia delle fonti e di diritto penale*, Napoli 1980, pp. 137 e sgg. Per la dottrina medievale sul reato cfr. M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974.

¹⁷⁵ *Die Konstitutionen...* cit., p. 68 (testo greco, nell'ed. citata, pp.44 e seguenti).

¹⁷⁶ H. NIESE, *Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie in Regnum Siciliae*, Halle 1910, p. 167.

¹⁷⁷ M. CARVALE, *Il Regno normanno...* cit., p. 266.

¹⁷⁸ E. WINKELMANN, *Acta Imperii...* cit., n. 96, p. 85; *Codice diplomatico barese*, X... cit., n. 51, p. 74.

¹⁷⁹ Ad esempio P. SCHEFFER-BOICORST, *Urkunden...* cit., pp. 119 e seguenti.

¹⁸⁰ In proposito *Ryccardi de Sancto Germano Chronica*, cit., pp. 23, 27.

a Brindisi ¹⁸¹, a Barletta ¹⁸², a Terlizzi ¹⁸³, a Rignano ¹⁸⁴, a San Severo ¹⁸⁵ e a Dragonaria ¹⁸⁶, come funzionari regi cittadini più che distrettuali e con competenze difficilmente precisabili ¹⁸⁷.

Certamente cittadino è, poi, lo strategoto che continuiamo a rinvenire a Mesina ¹⁸⁸ e in altri centri, come Santa Caterina in Calabria - dove nel dicembre 1206 risolse una vertenza tra alcuni abitanti ed il monastero di S. Stefano del Bosco in merito al possesso di una terra ¹⁸⁹ - e ad Amalfi. Nella città campana lo strategoto sembra aver goduto di una giurisdizione territoriale più ampia, dato che il titolo di cui si fregia è quello di «straticotus de toto ducato Amalfie» ¹⁹⁰. Funzionario cittadino è, infine, il catapano, documentato per Barletta ¹⁹¹ e per Terlizzi ¹⁹².

Pienamente e regolarmente funzionante, infine, risulta per gli anni in esame la rete dei giudici cittadini regi: questi, scelti dalla comunità, tenevano a nome del monarca la curia giudiziaria in cui risolvevano liti tra gli abitanti del municipio, tra loro e le dignità ecclesiastiche della città e del suo distretto, oppure assistevano alla redazione di documenti contrattuali ai quali conferivano la necessaria certezza giuridica. Impegnati in questi tipi di funzioni li troviamo in

¹⁸¹ E. WINKELMANN, *Acta imperii...* cit., pp. 470 e seguenti.

¹⁸² *Codice diplomatico barese*, VIII... cit., n. 198, p. 252; X... cit., n. 53, p. 76; *Regestum S. Leonardi...* cit., n. 151, pp. 95 e seguenti.

¹⁸³ *Codice diplomatico barese*, III... cit., n. CXCVII, p. 217.

¹⁸⁴ *Regestum S. Leonardi...* cit., n. 140, p. 88.

¹⁸⁵ *Ibid.*, n. 138, pp. 86 e seguenti.

¹⁸⁶ J.-M. MARTIN, *Étude...* cit., n. 129, p. 483.

¹⁸⁷ ID. *L'organisation...* cit., pp. 86 e seguenti.

¹⁸⁸ G. BATTAGLIA DI NICOLOSI, *I diplomi inediti relativi all'ordinamento della proprietà fondiaria in Sicilia sotto i Normanni e gli Svevi*, in *Documenti per servire alla storia di Sicilia*, s. 1, *Diplomatica*, XVI, 2, Palermo 1895, n. III, pp. 13-16; L.-R. MÉNAGER, *Les actes...* cit., n. 12, pp. 114-117.

¹⁸⁹ F. TRINCHERA, *Syllabus...* cit., n. CCLX, pp. 353-355.

¹⁹⁰ M. CAMERA, *Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi*, I, Salerno 1876, pp. 382 e sgg.; *Codice diplomatico amalfitano*, cit., I, n. CCXLIV, pp. 471-473. In un successivo documento, dell'ottobre 1205, il titolo risulta, però, quello di «straticotus Amalfie»: E. WINKELMANN, *Acta Imperii...* cit., n. 91, pp. 81 e seguenti.

¹⁹¹ *Codice diplomatico barese*, III... cit., n. CLXXXIII, p. 205; VIII... cit., n. 192, pp. 246 e sgg.; X... cit., n. 421, pp. 64 e seguenti.

¹⁹² F. MAGISTRALE, *Aggiunte...* cit., n. 8, p. 37.

Abruzzo ¹⁹³, in Campania ¹⁹⁴, in Calabria ¹⁹⁵, e in Puglia dove sono attestati in maniera particolarmente diffusa ¹⁹⁶.

I documenti ora esaminati, dunque, ci permettono di concludere che la struttura amministrativa dei funzionari regi provinciali, distrettuali e cittadini continuò ad operare regolarmente negli anni della minorità di Federico II, anche se dovette incontrare non poche difficoltà di natura politica. In particolare ci consentono di mettere in rilievo come, nonostante la crisi dell'autorità monarchica, i magistrati locali continuarono ad impersonare quella istanza istituzionale unitaria che il potere del sovrano esprimeva e che le giurisdizioni territoriali - feudi, dignità ecclesiastiche, città - dovevano, nella grande maggioranza, considerare necessaria per la miglior protezione dei loro diritti e dei loro interessi. Appare, allora, legittimo affermare che le difficoltà incontrate dalla monarchia siciliana nel periodo in esame trovarono espressione, sul piano del governo am-

¹⁹³ G. CELIDONIO, *Le diocesi di Valva e Sulmona*, III, Casalbordino 1911, p. 71.

¹⁹⁴ H. NIESE, *Materialen...* cit., n. I, p. 398; *Regesta Tabularii Casinensis*, I, *Regestum Sancti Angeli ad Formas*, Montis Casini 1887, n. X, pp. 24 e sgg.; *Codice diplomatico amalfitano*, I, cit., n. CCXLIII, pp. 469-471; n. CCXLV, pp. 474-476; II, Trani 1951, nn. CCXLVII e sgg., pp. 1 e sgg.; n. CCL, pp. 3 e sgg.; nn. CCLIII-CCLV, pp. 6-10; nn. CCLX e sg., pp. 13-15; *Codice diplomatico salernitano del secolo XIII*, a cura di C. CARUCCI, I, Subiaco 1931, n. I, pp. 43 e sgg.; nn. III-X, pp. 46-60; nn. XII-XVI, pp. 61-68; nn. XVII-XXII, pp. 71-80; *Le pergamene degli Archivi vescovili di Amalfi e Ravello*, III, a cura di B. MAZZOLENI, Napoli 1975, n. III, pp. 3-5; *Abbazia di Montevergine...* cit., II, Roma 1957, nn. 1074-1457, pp. 11-98.

¹⁹⁵ F. TRINCHERA, *Syllabus...* cit., n. CCXLVII, pp. 335 e sgg.; n. CCLV, pp. 346 e sgg.; n. CCLIX, pp. 352 e sgg.; A. PRATESI, *Carte latine...* cit., nn. 51-53, pp. 126-132; nn. 58 e sgg., pp. 141-146; n. 62, pp. 158-161; n. 66, pp. 166-168; n. 70, pp. 179 e sgg.; n. 72, pp. 182-184; n. 77, pp. 193 e sgg.; n. 91, pp. 227 e seguenti.

¹⁹⁶ *Codice diplomatico barese*, I... cit., n. 68, pp. 131-134; nn. 70-72, pp. 135-141; III... cit., n. CLXXXII, pp. 204 e sgg.; n. CLXXXVIII, pp. 209 e sgg.; n. CXCI, pp. 212 e sgg.; nn. CXCVI e sgg., pp. 216 e sgg.; n. CXCIX, p. 219; VI... cit., n. 9, p. 19; n. 11, pp. 23 e sgg.; n. 16, pp. 28 e sgg.; n. 233, pp. 37 e sgg.; VII... cit., nn. LXXVIII-LXXX, pp. 102-104; VIII... cit., n. 179, pp. 226 e sgg.; nn. 183-185, pp. 237-240; nn. 190-192, pp. 244-246; nn. 195-199, pp. 249-253; IX, 1... cit., nn. LXXVI e sg., pp. 85-87; nn. LXXIX-LXXXI, pp. 89-90; X... cit., n. 30, pp. 58 e sgg.; n. 46, pp. 67 e sgg.; nn. 48 e sg., pp. 70-73; nn. 51-56, pp. 74-80; XX... cit., n. 147 e sg., pp. 305-309; nn. 150-155, pp. 312-323; nn. 157-159, pp. 325-335; *Codice diplomatico brindisino*, cit., n. 33, pp. 61 e sgg.; n. 40, pp. 68 e sgg.; *Il Chartularium... di Conversano*, cit., nn. 142 e sg., pp. 276-280; nn. 145-153, pp. 281-298; *Regestum S. Leonardi...* cit., nn. 117-127, pp. 73-80; nn. 132 e sgg., pp. 83 e sgg.; n. 135, p. 85; n. 137, pp. 85 e sgg.; nn. 140-142, pp. 88-90; nn. 146-148, pp. 93 e sgg.; nn. 150-152, pp. 95 e sgg.; *Le pergamene... di Amalfi e di Ravello*, cit., n. IV, pp. 5 e sgg.; *Codice diplomatico... di S. Maria di Tremiti...* cit., n. 125, pp. 337-339; app. n. VI, pp. 386 e sgg.; *Le pergamene... di S. Severo...* cit., n. 13, pp. 27-30; nn. 17-19, pp. 39-46; J.-M. MARTIN, *Étude...* cit., nn. 96-152, pp. 477-487; F. MAGISTRALE, *Aggiunte...* cit., n. 9, pp. 38 e seguenti.

ministrativo del regno, soprattutto nella gestione finanziaria delle regioni peninsulari, mentre negli altri settori le conseguenze furono certamente più limitate e le magistrature regie continuarono a svolgere per lo più le loro precedenti funzioni.

Queste conclusioni potrebbero sembrare in contrasto con il fatto, ampiamente sottolineato dalla storiografia, che nel periodo in esame alcune città meridionali, soprattutto delle regioni peninsulari, assunsero comportamenti di consistente autonomia nei riguardi del governo monarchico. Intendiamo riferirci agli accordi stipulati dalle città di Bari, Termoli, Molfetta, e probabilmente Bisceglie, con Ragusa nei primissimi anni del secolo XIII, a quello concluso da Brindisi nel 1199 con Venezia e, infine, all'altro contratto da Gaeta con Marsiglia nel 1208¹⁹⁷. A partire dal Calasso¹⁹⁸, tutti questi trattati sono stati interpretati come espressione della volontà di quei municipi di cogliere l'occasione offerta loro dalla diminuita pressione monarchica, provocata dalla crisi del potere regio dopo la morte di Costanza, per difendere nella maniera più adeguata i propri interessi, fino a quel momento compressi dalla superiore potestà del sovrano, e dare loro le più adeguate prospettive di sviluppo seguendo il modello delle città comunali delle regioni centro-settentrionali della penisola¹⁹⁹. Detta interpretazione nasce da una particolare lettura dei sistemi monarchici medievali che continua ad avere fortuna ancora oggi nella storiografia: una lettura che assegna ai rapporti tra il potere monarchico e le realtà territoriali, quali il feudo, il beneficio ecclesiastico e la città, il carattere di un insanabile contrasto. Se, al contrario, cerchiamo di interpretare in maniera meno conflittuale la dialettica tra sovrano e potestà territoriali del suo regno, ci accorgiamo che l'unità istituzionale monarchica era costituita da varie sfere di competenza - re, feudatari, dignità ecclesiastiche, città - tutte ugualmente essenziali al governo del territorio su cui il regno si estendeva e che la monarchia trovava la propria ragione di esistere nella sua capacità di assicurare protezione e giustizia alle potestà territoriali. Il rapporto tra sovrano e città, allora, non può essere di insanabile contrasto, ma espressione degli equilibri di volta in volta raggiunti tra gli interessi, e i diritti, delle oligarchie al governo dei municipi, da un canto, e quelli della monarchia, nonché di coloro che tenevano il governo regio, dall'altro. Ora, non c'è dubbio che attraverso la conclusione dei trattati di commercio o di amicizia con la fiorente cittadina dell'opposta riva adriatica o con la repubblica veneziana le città pugliesi difendevano i propri interessi e cercavano di farli

¹⁹⁷ F. CALASSO, *La legislazione...* cit., pp. 108-113.

¹⁹⁸ *Ibid.*, pp. 114 e seguenti.

¹⁹⁹ Si veda, al riguardo, S. TRAMONTANA, *La monarchia normanna e sveva...* cit., p. 662. Sul problema cfr. M. CARAVALE, *La legislazione statutaria...* cit., pp. 507 e seguenti.

sviluppare nel modo da loro ritenuto migliore. Né si può dubitare che il medesimo obiettivo avesse Gaeta quando concluse l'accordo con Marsiglia. Ma del tutto uguale dovette essere il fine delle oligarchie dominanti in quelle città quando, nel medesimo torno di anni, continuarono ad accettare nel territorio cittadino l'autorità dei magistrati regi provinciali, distrettuali e municipali, senza tentare forme istituzionali di indipendenza dal regno. In altri termini, la continuità, testimoniata dai documenti prima esaminati, dell'apparato amministrativo provinciale può essere compresa, a nostro parere, solo se accettiamo l'idea che esso era ritenuto utile alle città, feudi, potestà ecclesiastiche che ad esso ricorrevano per la difesa dei loro diritti. La stipula dei trattati di amicizia e di commercio da parte delle città e il loro contemporaneo uso delle istituzioni regie non costituisce una contraddizione in termini, ma, al contrario, esprime la volontà dei municipi di proteggersi nella maniera più adeguata. E tale idea appare pienamente confermata dalla presenza di funzionari regi, non solo cittadini, ma anche provinciali, tra gli esponenti del municipio meridionale che concludevano il trattato con la città straniera²⁰⁰: una presenza che indica in maniera inequivocabile come i trattati medesimi fossero conclusi non contro il supremo potere monarchico, bensì con il pieno consenso di questo.

4. L'ultima fase del periodo qui preso in considerazione è, infine, costituita dagli anni compresi tra il raggiungimento della maggiore età da parte di Federico II nel 1208 e i primi organici provvedimenti per il governo del regno da lui adottati nel 1220. Anni difficili anche questi, caratterizzati dalla prosecuzione di lotte interne, dal tentativo di Ottone di Brunswick di impadronirsi delle regioni meridionali, nonché dalla lunga assenza dal regno del sovrano svevo che, recatosi in Germania per curare i suoi interessi in ordine alla corona imperiale, affidò lo Stato siciliano alla reggenza della moglie Costanza d'Aragona²⁰¹.

Nonostante le perduranti difficoltà politiche questi anni videro una ripresa di alcuni settori del governo regio che avevano conosciuto una fase critica durante la minorità di Federico II. In particolare, le fonti testimoniano dell'attività dei magistrati centrali. Così, accanto al cancelliere Gualtiero di Pagliara, che

²⁰⁰ Nel 1199 furono i «regii camerarii, catepani, iudices» a concludere il trattato tra Brindisi e Venezia (E. WINKELMANN, *Acta Imperii...* cit., pp. 470 e sgg.); a Bari nel 1201 l'impegno verso Ragusa fu assunto dal giustiziere e dai giudici (*Monumenta spectantia...* cit., I, n. XXVIII, p. 20); gli «imperiales iudices» e il «miles camerarius» sottoscrissero per Termoli l'accordo con Ragusa nel 1203 (*ibid.*, n. XXIX, pp. 20 e sgg.). Al riguardo F. CALASSO, *La legislazione...* cit., pp. 108-111.

²⁰¹ Una rapida sintesi dagli avvenimenti è offerta da S. TRAMONTANA, *La Sicilia...* cit., pp. 260 e sgg. e *La monarchia normanna e sveva...* cit., pp. 661 e seguenti.

conservò la sua precedente attività e giurisdizione, esercitando i propri poteri senza le difficoltà e i contrasti degli anni passati, viene documentata la carica di maestro giustiziere. Nel 1210 ne risulta titolare Andrea di Bari²⁰², nel 1216 Stefano di Partinico²⁰³ e nel 1217 Ugo Capasino²⁰⁴. Purtroppo le notizie sono troppo scarse per consentire di stabilire se la dignità sia rimasta collegiale, come nel periodo normanno, oppure sia già diventata individuale, come sarà modellata successivamente. Nella fase in esame riapparve, inoltre, la carica di *ammiratus sacri stolii*, della quale risulta investito il genovese Guglielmo Porco²⁰⁵. E sono di nuovo documentati alcuni degli antichi funzionari domestici, come il connestabile - titolo che nel 1212 e nel 1213 è portato da Gualtiero Gentile²⁰⁶ -, il logotheta²⁰⁷ e, con ogni probabilità, anche il maresciallo²⁰⁸. A partire dal 1215, infine, è di nuovo attestato il camerario regio: titolare della carica risulta un tale Riccardo, il quale appare come sottoscrittore di alcuni diplomi del sovrano svevo²⁰⁹.

²⁰² *Codice diplomatico barese*, I... cit., n. 76, p. 145.

²⁰³ J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 1, p. CXXXIX.

²⁰⁴ G. SPATA, *Le pergamene greche esistenti nel grande Archivio di Palermo*, Palermo 1862, n. XXX, pp. 309-314; S. CUSA, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia*, I, 1, Palermo 1868, pp. 439-443; G. SILVESTRI, *Tabulario di S. Filippo di Fragalà e S. Maria di Maniaci*, in *Documenti per servire alla storia di Sicilia*, s. 1, *Diplomatica*, XI, Palermo 1887, n. II, pp. 4-6.

²⁰⁵ J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 1, p. CXLIII; L. R. MÉNAGER, *Amiratus...* cit., pp. 112 e seguenti.

²⁰⁶ J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 1, p. CXXXVII.

²⁰⁷ Un «Andreas logotheta» compare in un documento del dicembre 1212: *ibid.*, pp. 232-234. Probabilmente si tratta della stessa persona cui nel settembre 1219 Federico II inviò una lettera per comunicare di aver rinnovato i privilegi dell'abbazia di Casamari: in questa lettera Andrea compare non solo con il titolo di logotheta, ma anche con quello di protonotario: E. WINKELMANN, *Acta Imperii...* cit., n. 168, p. 147.

²⁰⁸ Un «Anselmus marescalcus» compare come testimone, insieme con il logotheta Andrea e il giustiziere Gualtiero Gentile, in un diploma regio del 1212. Poiché nel medesimo periodo il «marescalcus Imperii» era Enrico di Calendin, Anselmo dovrebbe essere il maresciallo competente per il regno. L'Huillard-Bréholles, pur pubblicando il documento ora ricordato (*Historia diplomatica...* cit., I, 1, pp. 232-234), afferma, invece, che la carica di maresciallo ricomparve in Sicilia solo nel 1225 (*ibid.*, p. CLI).

²⁰⁹ J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 1, pp. CXLVII e sgg. In proposito si veda anche P. COLLIVA, *Ricerche...* cit., p. 214. Tra i documenti che testimoniano della presenza del camerario tra i familiari regi ricordiamo il diploma del 1215 in favore della Chiesa di Palermo (A. MONGITORE, *Bullae...* cit., pp. 96 e sgg.), quello del 1218 per l'Ordine dei cavalieri teutonici (J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 2, pp. 529 e sgg.), l'ordine inviato da Riccardo alla cappella palatina nell'aprile 1220 (*ibid.*, p. 775).

La ricomparsa della carica di camerario ha indotto la storiografia ad indagare sul rapporto tra la *camera* e la dogana negli anni in esame. Secondo l'Huillard-Bréholles la *camera* dovette allora acquistare la funzione di tesoro privato del sovrano: lo starebbe ad indicare, a suo parere, il fatto che il camerario Riccardo riscosse alla fine del 1220 la somma versata dal vescovo di Padova per la dispensa richiesta per allontanarsi dalla sua sede ed accompagnare l'imperatore a Roma, somma che spettava, appunto, al tesoro privato²¹⁰. Lo stesso Huillard-Bréholles, tuttavia, avvertiva che la distinzione del tesoro privato dagli uffici finanziari del regno si delinearà in termini precisi più tardi; e la successiva storiografia ha precisato che solo alla fine del periodo svevo la separazione cominciò ad assumere contorni chiari ed evidenti²¹¹. Per gli anni qui in esame si può dire che la *camera* è indicata in alcuni documenti come ufficio di riscossione della pena pecuniaria fissata dal sovrano per le violazioni dei diplomi da lui stesso concessi. La disposizione si trova nel diploma concesso da Federico II nel dicembre 1216 alla Chiesa di Palermo²¹², nonché in quello del febbraio 1220 per il monastero di Bagnaia, presso Palmi²¹³. Si tratta, peraltro, di una normativa non nuova, che abbiamo visto esser seguita già durante il regno di Enrico VI e di Costanza. Il suo ripristino, in coincidenza con la restaurazione della carica di camerario, induce a ritenere che a partire dal 1215 la *camera* riuscì a riprendere la sua precedente attività, dopo un periodo di difficoltà e di crisi, senza necessariamente acquisire nuove competenze. Appare inoltre possibile mettere in relazione la ricomparsa del camerario con la volontà del sovrano di conseguire una migliore guida degli uffici finanziari imperniati sulla *dohana de secretis*.

Quest'ultima continua ad essere attestata nel periodo in esame. Nel diploma

²¹⁰ J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 1, p. CXLVIII.

²¹¹ L'indicazione delle competenze del responsabile della gestione finanziaria della casa reale si può rinvenire nel diploma indirizzato da Manfredi a Giozzolino Della Marra e pubblicato dal Winkelmann tra gli *Statuta officiorum (Acta Imperii...* cit., pp. 746 e sgg.). Sia il Winkelmann, sia parte della storiografia successiva (cfr. H. ARNDT, *Studien zu inneren Regierungsgeschichte Manfreds*, Heidelberg 1911, pp. 11 e sgg.) hanno interpretato il contenuto del diploma come disciplina dell'ufficio di maestro razionale. L'erroneità di questa interpretazione risulta evidente alla lettura del testo, ove appaiono indicate le competenze del funzionario in ordine agli acquisti di vettoviaggio della casa reale. In proposito cfr. M. CARAVALE, *Della Marra, Giozzolino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVII, Roma 1989, p. 97. Per il primo periodo angioino rinviamo a L. CADIER, *Essai sur l'administration du Royaume de Sicile sous Charles Ier et Charles II d'Anjou*, in «Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome», LIX, Paris 1891, pp. 177 e seguenti.

²¹² J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 2, pp. 490-492.

²¹³ E. WINKELMANN, *Acta Imperii...* cit., n. 175, p. 153.

- che il Pirro²¹⁴ e il Mongitore²¹⁵ datano al 1210 e l'Huillard-Bréholles al gennaio 1211²¹⁶ - in favore della Chiesa di Palermo, Federico II, assegnando ad essa l'autorità sulla comunità giudaica residente in città, stabilì che gli ebrei avrebbero dovuto da allora in avanti prestare all'arcivescovo servizi e pagamenti «sicut hactenus Curie et doane nostre consueverant respondere»²¹⁷. Nell'ottobre del 1211, poi, il monarca dispose un ampio privilegio per la Chiesa palermitana e le concesse, tra l'altro, parte delle rendite «de jardinis...cannetis, hortis et terris dohane nostre», stabilendo che «per magistros ipsius dohane nostre a dohana nostra de omnibus redditibus civitatis nostre Panormitane...singulis annis persolvantur...»²¹⁸. Nel febbraio 1219, poi, il sovrano rinnovò il privilegio di possedere una barca concesso nel 1206 al monastero palermitano di S. Trinità, confermando il diritto di pescare e di muoversi «cum omni jure quod exinde ad doanam nostram pertinere posset»²¹⁹. Nel luglio dello stesso anno, infine, Federico II ordinò «justitiario, judicibus et secreto Panormi» di non disturbare i fratelli dell'Ordine teutonico nel loro privilegio di vendere liberamente i prodotti delle terre possedute «sine datione dogane nostre» e di acquistare quanto ritenessero necessario «absque ulla datione doane nostre»²²⁰.

Insieme con la continuità dell'ufficio nel periodo in esame le fonti confermano, dunque, anche la guida dello stesso da parte dei *magistri dohane*, esplicitamente richiamati dal diploma del 1211 ora ricordato. Confermano anche la tendenza, già segnalata a partire dagli anni di Enrico VI e di Costanza, verso un decentramento dell'organizzazione amministrativa dipendente dalla dogana. In proposito particolare risalto è stato dato dalla storiografia giuridica più recente all'ultimo dei documenti prima citati, quello del 1219 indirizzato da Federico II, tra gli altri, «secreto Panormi». Il Kamp, riprendendo un'idea già

²¹⁴ R. PIRRO, *Sicilia sacra...* cit., I, coll. 131-133.

²¹⁵ A. MONGITORE, *Bullae...* cit., pp. 82 e seguenti.

²¹⁶ J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 1, pp. 182-184.

²¹⁷ L'espressione è ricordata dal Mazzaresse Fardella come testimonianza dell'estremo ravvicinamento terminologico tra la Curia e la Dohana («Aspetti... cit., p. 54 e nota 143; Federico II... cit., p. 30»). A nostro parere, invece, la citazione della curia e della dogana deriva non già da un avvicinamento del loro significato, bensì, al contrario, dalla conservazione del tradizionale contenuto semantico dei due termini. La curia, infatti, è ricordata perché a lei vanno i servizi di cui si parla nel diploma, mentre la dogana viene citata in quanto ufficio istituzionalmente incaricato della riscossione dei pagamenti.

²¹⁸ R. PIRRO, *Sicilia sacra...* cit., I, coll. 134-137; A. MONGITORE, *Bullae...* cit., pp. 86-89. J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 1, pp. 191-195. Il Mongitore (*Bullae...* cit., pp. 92-95) ricorda anche un diploma di conferma di questo privilegio, diploma che egli data al 1215. L'atto non è ricordato dagli altri editori.

²¹⁹ J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 2, pp. 588-590.

²²⁰ *Ibid.*, pp. 653 e seguenti.

espressa dal Mazzaresse Fardella²²¹, ha sostenuto che Federico II, al suo ritorno dalla Germania nel 1220, trovò nell'isola una precisa divisione territoriale tra il distretto finanziario di Palermo e quello di Messina (dove, peraltro, un *secretus* è testimoniato solo a partire dal 1223²²²), separati dal fiume Salso²²³. In verità le fonti non sembrano indicare una sistemazione territoriale così precisa e definita. Il diploma del 1219 non sembra, infatti, fornire elementi migliori di quanto non facciano fonti precedenti. Abbiamo visto prima come in un diploma del dicembre 1200 Federico II parlasse di «doana nostra Panormi»²²⁴. Alla medesima struttura istituzionale il sovrano si riferì nel diploma, sopra menzionato, del 1210-1211 per la Chiesa di Palermo, stabilendo che le entrate concesse dovevano essere divise tra l'arcivescovo e il capitolo sulla base dei criteri «cum quibus omnes alios redditus cabellarum dohane nostre ipsius civitatis Panormi ad ipsam ecclesiam pertinentes dividere consuevit»²²⁵. Il documento del 1219 non dice nulla di più in merito all'esistenza di un ufficio finanziario a Palermo: precisa soltanto che al vertice di questo si trovava un *secretus*. Sulla base della sua testimonianza appare allora ben difficile assegnare una precisa e definitiva competenza territoriale alla dogana palermitana, sulla cui esistenza siamo informati a partire dal 1200.

La struttura decentrata degli uffici finanziari può, d'altro canto, essere messa in relazione con l'attività dei camerari provinciali presenti nelle regioni che rientravano nell'ambito della competenza territoriale della *dohana de secretis*. Nel marzo 1212 Federico II assegnò alla Chiesa di Cosenza «judeos omnes et tintoriam in Civitate Cusentie mandantes ut ipsi judei ecclesie de tintoria et omnibus aliis rationibus, sicut hactenus consueverunt camerariis nostris, debeant perpetuo respondere»²²⁶. Se confrontiamo il diploma con quello del 1210-1211, prima ricordato, possiamo notare che a Cosenza i camerari svolgevano i compiti assolti a Palermo dalla dogana cittadina e che, quindi, erano titolari di un'ampia giurisdizione fiscale. Una giurisdizione strettamente legata all'altra - anch'essa attestata sin dai tempi dei Normanni²²⁷ - relativa alla precisazione dei confini e degli oneri dei vari possedimenti privilegiati, che è testimoniata dall'ordine, inviato nell'aprile del 1217 dal maestro giustiziere di corte a «Costantino de Phimi, imperiali camerario Vallis Demine et Melacii» di

²²¹ *Aspetti...* cit., pp. 54-56.

²²² N. KAMP, *Von Kämmerer...* cit., p. 89.

²²³ *Ibid.*, p. 55.

²²⁴ R. PIRRO, *Sicilia sacra...* cit., I, coll. 121 e sgg.; J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 1, pp. 68-70.

²²⁵ R. PIRRO, *Sicilia sacra...* cit., I, pp. 182-184.

²²⁶ F. UGHELLI - N. COLETTI, *Italia sacra*, IX, cit., coll. 208 e sgg.; J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 1, pp. 206 e seguenti.

²²⁷ M. CARVALE, *Il Regno normanno...* cit., p. 281.

riconoscere al monastero di S. Filippo di Fragalà una terra e i diritti su un corso d'acqua che gli erano contesi da un altro monastero²²⁸. Il documento conferma la presenza dei camerari provinciali in Sicilia, presenza che sappiamo testimoniata dalle fonti sin dagli anni di Enrico VI, e rafforza l'idea che considera il magistrato provinciale inserito nella struttura istituzionale finanziaria.

Caratteri di sicuro interesse presenta, poi, l'organizzazione amministrativa finanziaria delle regioni peninsulari quale ci è testimoniata dalle fonti del periodo in esame. In questi anni continuò a tacere la magistratura del maestro camerario di Puglia e Terra di Lavoro che, come sappiamo, fino al 1202 era stata al vertice del sistema tributario regio in quelle province. Continuarono, comunque, ad operare i camerari provinciali, come ricorda un documento dell'aprile 1215 relativo a Trani²²⁹, nonché i baiuli, menzionati non solo in riferimento alle province calabresi²³⁰, ma anche alle rimanenti regioni peninsulari²³¹. Ma il dato sicuramente più rilevante è offerto dall'esistenza nell'Italia meridionale di una struttura decentrata di uffici finanziari, collocati nelle città - o, almeno, in alcune città - al pari di quanto abbiamo visto accadere in Sicilia e denominati, alla stregua di quanto avveniva nell'isola, con il termine di dogana. Nell'aprile del 1215 il legato imperiale per il regno, Leopoldo di Worms, confermò i privilegi della città di Trani e stabilì, tra l'altro, che i giudici cittadini avrebbero avuto il diritto di essere remunerati dalla «dohana Trani» e che le somme consegnate «dohane» da loro, come entrate della giustizia, «in suis rationibus camerarii vel dohanerii computent»²³². L'esistenza di un ufficio fiscale a Trani, indicato con il titolo di dogana, ci era stata segnalata, come abbiamo visto, sin dagli anni di Enrico VI e di Costanza. Il diploma del 1215 ne attesta la continuità e nel contempo sottolinea il collegamento tra tale ufficio e il camerario provinciale. Nel 1216, poi, Federico II concesse all'Ordine teutonico «quingenta uncias auri...dohane et aliorum reddituum civitatis nostre Brundusii...»²³³, informandoci, in tal modo, della presenza a Brindisi di un ufficio uguale a quello esistente a Trani.

Appare, allora, possibile dire che l'amministrazione finanziaria del regno cobbe negli anni in esame un'ulteriore conferma della tendenza all'articolazione decentrata dei suoi uffici. Tale tendenza dovette riguardare non soltanto l'isola di Sicilia e la Calabria, ma anche le restanti regioni peninsulari: in quelle

si realizzò sotto la guida della *dohana de secretis*, in queste ebbe luogo senza il controllo di un'autorità superiore, ma segnò comunque una ripresa del funzionamento del sistema dopo la crisi degli anni della minorità di Federico II.

Nel periodo in esame, inoltre, venne conservata la magistratura superegionale di maestro giustiziere di Puglia e Terra di Lavoro. Tale carica fu ricoperta nel 1209 da numerosi titolari, quali Riccardo da Fondi²³⁴, Ruggero da Chieti²³⁵, Jacopo da Tricarico²³⁶ e Matteo Gentile conte di Lesina²³⁷. Quest'ultimo tenne la magistratura fino al 1220²³⁸, mentre nel 1217 viene testimoniato come suo collega il conte di Nardò²³⁹.

La carica era certamente considerata di grande importanza ai fini del governo regio delle regioni peninsulari. Lo mette in luce in maniera esplicita il fatto che la magistratura venne conservata da Ottone di Brunswick durante il suo breve dominio su una parte del regno. Un documento dell'aprile 1212, datato secondo gli anni di regno di Ottone, ci informa, infatti, che «Petrus Dei et imperiales gratia comes Celani capitaneus et magister iusticiarius regni Sicilie» aveva inviato un ordine ad un giudice di Celano²⁴⁰. Il Martin ritiene che si tratti della magistratura sveva già in vita, come sappiamo, dal 1199²⁴¹. In verità sembra legittimo ritenere che siamo di fronte ad una carica diversa, istituita da Ottone sul modello di quella siciliana e con funzioni probabilmente identiche: lo starebbe ad indicare il riferimento al regno di Sicilia che troviamo nel titolo in luogo della consueta indicazione della Puglia e Terra di Lavoro, un riferimento che sembra derivare dalla volontà di Ottone di avere una sorta di viceré per tutte le terre conquistate nel Sud, senza precisarne i limiti territoriali. Se tale interpretazione fosse esatta, dovremmo allora pensare che nel 1212 furono presenti nelle regioni peninsulari del regno due autorità superegionali, l'una in rappresentanza del monarca svevo, l'altra di Ottone, la prima con il titolo di maestro giustiziere di Puglia e Terra di Lavoro, la seconda con quello di maestro giustiziere del regno: entrambe avrebbero avuto, comunque, il titolo di maestro capitano.

²²⁸ H. NIESE, *Materialen...* cit., n. 6, p. 401; J.F. BÖHMER, *Regesta Imperii*, V... cit., n. 603.

²²⁹ H. NIESE, *Materialen...* cit., nn. 3-4, pp. 399 e seguenti.

²³⁰ *Ibid.*, n. 3a, pp. 399 e seguenti.

²³¹ *Ibid.* n. 5, pp. 400 e sgg.; *Regestum S. Leonardi...* cit., n. 151, p. 95. L'elenco dei maestri giustizieri per il 1209 è riportato da F. BAETHGEN, *Die Regentschaft...* cit., pp. 138 e sgg. e, sulla sua scorta, da J.-M. MARTIN, *L'organisation...* cit., p. 87.

²³² J.-M. MARTIN, *L'organisation...* cit., p. 87, nota 123.

²³³ *Ibid.*, p. 87, nota 122.

²⁴⁰ E. JAMISON, *I conti di Molise...* cit., n. 8, pp. 162 e seguenti.

²⁴¹ J.-M. MARTIN, *L'organisation...* cit., p. 87.

²²⁸ G. SPATA, *Le pergamene...* cit., I, 1, pp. 206 e seguenti.

²²⁹ J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 2, pp. 375-377.

²³⁰ Così, ad esempio, *ibid.*, I, 1, pp. 146-148 e A. PRATESI, *Carte latine...* cit., n. 108, pp. 261 e seguenti.

²³¹ J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 1, pp. 149-151; I, 2, pp. 796-798.

²³² *Ibid.*, I, 2, pp. 375-377.

²³³ *Ibid.*, I, 2, pp. 488-490.

Le fonti segnalano, inoltre, l'esistenza di un'altra magistratura superegionale, ma non offrono notizie sufficienti a precisarne le competenze e la durata. Un documento amalfitano del dicembre 1208, infatti, parla di un «regius Iusticiarius ducatus Amalfie et Surrenti et capitaneus galearum Principatus»²⁴², carica, che, stante il silenzio delle altre fonti, sembra esser rimasta in vita per poco tempo. Regolarmente attivi, poi, appaiono i giustizieri provinciali, ricordati nel 1209 in Campania²⁴³, nel 1212, 1213 e 1214 a Siponto²⁴⁴, nel 1214 a Terlizzi²⁴⁵, nel 1215 di nuovo a Siponto²⁴⁶, nonché a Trani²⁴⁷, nel 1217 in Calabria²⁴⁸, nel 1219 in Sicilia²⁴⁹, a Salerno²⁵⁰, a Bari²⁵¹ e a Siponto²⁵², nel 1220, infine, ancora a Salerno²⁵³. I giustizieri, nel cui titolo non sempre compare l'indicazione del distretto territoriale loro affidato, ricoprivano a volte anche altre cariche regie: è il caso del giustiziere attivo presso Siponto che risulta essere contemporaneamente il connestabile di quella città. In attività risultano anche i magistrati regi locali, come i baiuli, di cui si è detto prima, e i connestabili²⁵⁴: entrambi gli uffici appaiono titolari di circoscrizioni che a volte coincidono con il territorio di una città, a volte, invece, sono più ampi.

Certamente cittadini sono poi altri ufficiali regi, come lo strategoto, ricordato a Messina²⁵⁵, in alcune località calabresi²⁵⁶, a Ravello²⁵⁷, ad Amalfi - dove

²⁴² *Codice diplomatico amalfitano*, cit., II, n. CCLX, p. 130.

²⁴³ J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 1, pp. 149-151.

²⁴⁴ *Regestum S. Leonardi...* cit., nn. 153 e sg., p. 94; n. 156, pp. 98 e seguenti.

²⁴⁵ *Codice diplomatico barese*, III, ... cit., n. CCV, pp. 224 e seguenti.

²⁴⁶ *Regestum S. Leonardi...* cit., n. 159, p. 102.

²⁴⁷ J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 2, pp. 375-377: nel 1215 Leopoldo di Worms, legato per il regno, stabilì che gli abitanti di Trani «alium Justiciarium non recipiant preter eum qui generaliter in provincia a Rege videlicet fuerit constitutus Justiciarius».

²⁴⁸ A. PRATESI, *Carte latine...* cit., n. 107, pp. 259-261.

²⁴⁹ J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 2, pp. 653 e seguenti.

²⁵⁰ *Ibid.*, I, 2, pp. 796-798.

²⁵¹ *Codice diplomatico barese*, VI... cit., n. 38, pp. 60-63.

²⁵² *Regestum S. Leonardi...* cit., n. 164, pp. 106 e seguenti.

²⁵³ J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 2, p. 799. Un elenco dei giustizieri attivi negli anni in esame è offerto anche da J.-M. MARTIN, *L'organisation...* cit., pp. 83 e seguenti.

²⁵⁴ Oltre che a Siponto il connestabile è attestato a Terlizzi, ma - sembra - con competenza territoriale più ampia di quella cittadina: *Codice diplomatico barese*, III... cit., n. CCV, pp. 224 e seguenti.

²⁵⁵ L.-R. MÉNAGER, *Les actes latins...* cit., n. 16, pp. 132-134.

²⁵⁶ Come Satriano: cfr. F. TRINCHERA, *Syllabus...* cit., n. CCLXVIII, pp. 367-369.

²⁵⁷ M. CAMERA, *Memorie...* cit., I, pp. 404 e sgg., 407 e sgg.; *Le pergamene...di Amalfi e di Ravello*, cit., II, n. CXXXII, pp. 131-134; n. CXXXVII, pp. 146 e seguenti.

a volte risulta competente per l'intero territorio dell'antico ducato²⁵⁸ - e a Salerno²⁵⁹, nonché il catapano attivo in alcuni centri pugliesi, come Bari²⁶⁰. Ampiamente testimoniata, infine, è l'attività dei giudici regi cittadini che amministravano la giustizia in nome del sovrano e in quanto suoi rappresentanti davano certezza ai negozi giuridici conclusi in loro presenza e ai relativi instrumenti rogati davanti a loro. Numerose sono le fonti che li ricordano in Calabria²⁶¹, in Puglia²⁶², in Campania²⁶³, nel Molise²⁶⁴. Nella loro stragrande maggioranza, dunque, le città del regno mantennero inalterato il loro precedente inserimento nelle strutture istituzionali unitarie del regno. I casi di Gaeta, che nel 1214 si dette forme di governo indipendenti dalla monarchia e modellate sul paradigma dei Comuni delle regioni centro-settentrionali della

²⁵⁸ *Le pergamene...di Amalfi e di Ravello*, cit., II, n. CXXXII, pp. 131-134; n. CXXXIV, pp. 137-142.

²⁵⁹ *Codice diplomatico salernitano...* cit., n. XXXII, pp. 90-93; n. XXXIII, pp. 94 e seguenti.

²⁶⁰ *Codice diplomatico barese*, VI... cit., n. 31 pp. 50 e seguenti.

²⁶¹ Ricordiamo, ad esempio, F. TRINCHERA, *Syllabus...* cit., n. CCLXVII, pp. 366 e sgg.; A. PRATESI, *Carte latine...* cit., n. 97, pp. 238 e sgg.; n. 104, pp. 254-256; n. 105, pp. 256 e sgg.; n. 106, pp. 257-259; n. 107, pp. 259-261; n. 109, pp. 263 e seguenti.

²⁶² Ad esempio *Codice diplomatico barese*, I... cit., n. 81, pp. 153 e sgg.; nn. 83 e sg., pp. 156-161; III... cit., nn. CXCIX e sg., pp. 219 e sgg.; nn. CCII e sg., pp. 221-223; n. CCV, pp. 224 e sgg.; VI... cit., nn. 23-24, pp. 37-40; nn. 28-32, pp. 44-52; n. 38, pp. 60-63; VII... cit., nn. LXXXII-LXXXIV, pp. 106-110; VIII... cit., nn. 200-207, pp. 254-260; n. 209, p. 261; nn. 211-218, pp. 264-272; IX, 1... cit., nn. LXXXII-LXXXIV, pp. 91-93; X... cit., nn. 57 e sg., pp. 81-83; XX... cit., n. 160, pp. 335-337; n. 164, pp. 342 e sgg.; nn. 166 e sg., pp. 345-349; XXI... cit., nn. 128 e sg., pp. 359-363; n. 133, pp. 369 e sgg.; *Codice diplomatico barlettano*, a cura di S. SANTERAMO, I, Barletta 1924, n. 12, pp. 40 e sgg.; n. 15, pp. 43-45; *Codice diplomatico brindisino*, cit., n. 40, pp. 68 e sgg.; n. 43, pp. 72 e sgg.; *Chartularium... di Conversano*, cit., n. 155, pp. 301-303, n. 158, pp. 307 e sgg.; nn. 160 e sg., pp. 310-314; *Regestum S. Leonardi...* cit., nn. 153-155, pp. 97 e sgg.; nn. 157-164, pp. 99-107; n. 168, pp. 108 e seguenti.

²⁶³ J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 2, pp. 653 e sgg., 796-798; *Codice diplomatico amalfitano*, cit., II, nn. CCLXII-CCLXV, pp. 16-19; n. CCLXVIII, p. 22; n. CCLXXIV, pp. 26 e sgg.; *Codice diplomatico salernitano...* cit., nn. XXIII-XXX, pp. 80-89; nn. XXXIII-XXXV, pp. 94-97; nn. XXXVIII e sg., pp. 101-104; nn. XXXXI e sg., pp. 105-107; nn. XXXXIV-XXXVII, pp. 109-114; nn. L e sg., pp. 118-122; n. LIII, pp. 124 e sgg.; n. LX, pp. 130 e seguenti. Rispetto ai documenti pugliesi, quelli amalfitani e salernitani attestano una meno frequente presenza dei giudici cittadini alla conclusione dei contratti e alla stesura dei relativi instrumenti. Questo dato, riscontrabile anche per gli anni precedenti, si spiega con la sopravvivenza nelle città campane delle antiche «curie» cui era affidata la stesura dei documenti contrattuali. Al riguardo M. CARAVALE, *La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato...* cit., pp. 99 e seguenti.

²⁶⁴ E. JAMISON, *I conti di Molise...* cit., n. 8, pp. 162 e seguenti.

penisola²⁶⁵, nonché di Napoli, che dopo essersi ribellata al sovrano svevo nel 1207, nel 1210 si dette a Ottone di Brunswick²⁶⁶, devono essere considerati come eccezionali. Essi derivano da motivi contingenti e locali: così la ribellione di Napoli nacque dall'ostilità, da tempo in atto, tra questa città e Aversa²⁶⁷, che in quel periodo era stata maggiormente favorita²⁶⁸. Pertanto non possono essere assunti come espressione di generale movimento cittadino di insofferenza verso il sistema unitario del regno. La verità sembra risiedere, al contrario, nella volontà della stragrande maggioranza dei municipi meridionali di conservare le magistrature regie, magari appropriandosi dell'autorità di nominare i loro titolari, e di tenere in vita le funzioni che quelle avevano svolto sin dall'età normanna.

Tale idea appare confortata dall'episodio ricordato dal Calasso e da lui interpretato come dimostrazione dell'insofferenza cittadina verso la potestà monarchica. Nel 1215 il legato Leopoldo di Worms impose ai cittadini di Trani di non ricevere altro giustiziere «preter eum qui generaliter in provincia a Rege videlicet fuerit constitutus justiciarius»²⁶⁹. A nostro parere il testo ora ricordato non può esser letto come ordine del legato di porre fine a forme istituzionali autonome, ma solo come sua volontà di ripristinare nella zona di Trani la consueta procedura relativa all'attribuzione delle cariche regie. In altre parole, l'irregolarità della situazione che il legato voleva sanare sembra consistere solo nel fatto che gli abitanti di Trani si erano arrogati indebitamente il diritto di scegliere il giustiziere, senza attendere che la nomina venisse dal sovrano. Se questa ricostruzione è vera, essa non può non attestare il desiderio dei cittadini di Trani di avere comunque un magistrato regio provinciale, nonostante le difficoltà politiche che impedivano l'espletamento di procedure normali in ordine alla nomina del titolare dell'ufficio. La funzione di autorità giurisdizionale unitaria espletata dal giustiziere, dunque, appare essere considerata dagli abitanti di Trani come indispensabile per la corretta difesa dei loro diritti e dei loro interessi. La complessa ed articolata rete di magistrati regi era ancora richiesta, dunque, dai ceti dirigenti cittadini, i quali continuavano a sentirsi sufficientemente tutelati solo se, accanto alla sfera di autonomia municipale conseguita, potevano avvalersi dell'autorità unitaria monarchica.

5. l'esame delle fonti relative al funzionamento delle istituzioni monarchiche tra il 1194 e il 1220 condotto in questa sede non pretende certo di essere

²⁶⁵ F. CALASSO, *La legislazione...* cit., pp. 87 e seguenti.

²⁶⁶ *Ibid.*, pp. 87, 93.

²⁶⁷ M. CARAVALE, *La legislazione statutaria...* cit., pp. 504 e seguenti.

²⁶⁸ F. CALASSO, *La legislazione...* cit., p. 93.

²⁶⁹ J.-L.-A. HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica...* cit., I, 2, pp. 375-377.

esauriente. Esso, comunque, ci può consentire di dare una valutazione più consapevole della tesi storiografica che considera quel periodo come una lunga fase di anarchia dell'apparato amministrativo regio. Abbiamo avuto la possibilità di rilevare che le testimonianze delle fonti non sono scarse come spesso si ripete e che le stesse ci consentono di cogliere la continuità delle magistrature istituite nel regno dai sovrani normanni, la loro evoluzione, le loro difficoltà concrete. Il periodo, generalmente considerato un momento di crisi tra gli anni del governo normanno e quelli della più matura monarchia sveva, si è invece rivelato di grande interesse per l'evoluzione istituzionale del regno. Alcuni settori conobbero una significativa trasformazione che prepara la sistemazione federiciana successiva: è il caso dell'amministrazione finanziaria, dove le strutture dell'età normanna furono costrette ad adattarsi alla nuova situazione politica e si trasformarono in maniera sensibile. Altre magistrature, come quelle dei giustizieri e dei camerari provinciali, acquisirono nuove competenze che le resero più adatte ad affrontare i problemi locali senza attendere direttive dal centro o ricorrere all'intervento della corte regia. Nel complesso si può dire che dopo la morte di Costanza le maggiori difficoltà furono conosciute dalla gestione finanziaria regia delle regioni peninsulari, la quale solo nel corso del secondo decennio del secolo XIII risulta riacquistare una forma più efficiente. Ostacoli meno sensibili, invece, sembra aver incontrato la rete di magistrati che a nome del sovrano difendevano i diritti delle potestà territoriali del regno, di modo che la funzione basilare del monarca - quella, cioè, di garantire la giustizia e la difesa - non sembra colpita in modo grave dalla crisi politica di quegli anni.

L'analisi dei documenti relativi agli uffici regi consente anche di apprezzare nella maniera migliore le testimonianze dei cronisti che abbiamo richiamato all'inizio del nostro discorso. Le lamentele di Falcando e di Pietro da Eboli sembrano riguardare più la crisi delle dinastie al governo - come, peraltro, la storiografia ha saputo mettere bene in evidenza²⁷⁰ - che le difficoltà di amministrazione del regno siciliano. Dal canto loro, le decisioni prese dall'assemblea generale svoltasi a Capua nel novembre 1220 e riferiteci da Riccardo da San Germano risultano dirette ad assicurare il miglior funzionamento di strutture istituzionali già esistenti e già operanti, non già a rifondare un'amministrazione regia travolta negli anni precedenti da una dilagante anarchia. Il giovane sovrano svevo, infatti, si preoccupò allora di garantirsi, innanzi tutto, l'acquisizione regolare delle entrate demaniali, la cui riscossione aveva incontrato difficoltà, come sappiamo, nei primi anni del secolo nelle regioni peninsulari. La relativa disposizione capuana può essere compresa in maniera adeguata alla luce di quanto si è detto prima in merito agli uffici finanziari del regno. Vi si leg-

²⁷⁰ Ad esempio cfr. N. CILENTO, *La «coscienza del Regno»...* cit., pp. 181-184.

ge: «Demanium nostrum volumus habere plenum et integre... et volumus habere redditos nostros, et quod exigantur a balivis et ordinatis nostris eo modo quo tempore Guillelmi exigi consueverunt tam ab extraneis quam ab hominibus regni in portubus, duanis et aliis locis, non obstante concessione vel libertate alicui facte»²⁷¹. Il sovrano imponeva il ripristino dei diritti fiscali regi sul demanio già in vigore al tempo di Guglielmo II. Per la riscossione di tali diritti, però, non aveva bisogno di disporre la restaurazione di antiche magistrature, di uffici attivi in età normanna e poi scomparsi. Al contrario si rivolgeva alle istituzioni che trovava in funzione nel regno, con le caratteristiche che avevano acquistato negli anni trascorsi dalla fine della dinastia normanna. Lo sta a dimostrare l'inclusione delle *duane* tra gli uffici locali incaricati della riscossione delle entrate demaniali, un'inclusione comprensibile solo alla luce di quel processo di decentramento che abbiamo segnalato in precedenza.

Il medesimo obiettivo di buona amministrazione del demanio si proponeva anche la costituzione 14 che disponeva: «Item precipimus ne in aliqua civitate ordinetur potestas, consulem aut rectorem non habeant, set balivus per ordinatos camerarios curie statuatur et iustitia per iustitios et ordinatos curie regatur iuris ordine et approbatis Regni consuetudinibus observetur»²⁷². La storiografia ha messo in evidenza soprattutto la prima parte della costituzione, quella in cui Federico II proibì alle città forme istituzionali del tipo comunale, considerandola prova certa della libertà conquistata negli anni precedenti dai centri urbani in generale²⁷³. L'analisi dei documenti condotta in questa sede consente di cogliere in maniera più adeguata il senso della norma federiciana. In realtà, i casi di regime comunale affermatosi nel corso dei primi decenni del secolo erano stati pochi, anche se avevano interessato città importanti, dal punto di vista economico, politico e strategico, quali Gaeta e Napoli. Certamente Federico volle evitare per il futuro il ripetersi di tali situazioni, ma non si limitò a stabilire l'incompatibilità - peraltro evidente - di istituzioni comunali con il sistema unitario del regno: accompagnò il divieto con l'indicazione del tipo di governo che doveva reggere le città demaniali. E tale forma di regime istituzionale può essere compresa solo se si tiene conto dell'evoluzione conosciuta dall'amministrazione locale regia a partire dalla conclusione del periodo normanno. Due sono, infatti, i funzionari indicati come competenti per le città demaniali, il baiulo e il giudice. Il primo fino al regno di Tancredi non era mai stato definito come magistrato cittadino: il suo progressivo incardinamento nella realtà municipale era iniziato, come abbiamo avuto occasione di notare, sotto

²⁷¹ *Ryccardi de Sancto Germano Chronica*, cit., p. 90, cost. X.

²⁷² *Ibid.*, p. 91.

²⁷³ Ad esempio F. CALASSO, *La legislazione...* cit., pp. 116-118 e G. FASOLI, *Organizzazione...* cit., p. 169.

Enrico VI e Costanza. Da allora molti baiuli avevano esercitato le loro precedenti funzioni in ambito municipale, integrando con la loro la giurisdizione dei giudici cittadini. Baiuli e giudici costituivano, pertanto, una delle forme di governo regio nei municipi: non l'unica, dato che - come abbiamo visto - esistevano altre magistrature cittadine. A Capua Federico II volle abolire tale molteplicità e stabilire un solo tipo di governo municipale, quello composto, appunto, dalla diarchia baiulo-giudice. Nel suo insieme, dunque, la costituzione capuana risulta diretta ad una riorganizzazione del preesistente sistema di magistrature cittadine regie, piuttosto che tesa ad eliminare l'anomalia costituita dai regimi comunali, anomalia che aveva riguardato solo pochissimi centri e che, in ogni caso, era durata per brevi periodi.

Insieme con l'obiettivo dell'adeguato recupero del demanio regio le costituzioni capuane si posero l'altro di migliorare il funzionamento delle magistrature attraverso le quali il sovrano esercitava la sua funzione di sommo tutore della giustizia nel regno. Così, la costituzione 3 vietò le guerre private, ribadendo la competenza dei maestri giustizieri e dei giustizieri provinciali come giudici delle controversie²⁷⁴. La costituzione 5, inoltre, vietò protezione e rifugio a ladri e banditi, imponendo a tutti coloro che li avessero catturati di consegnarli subito ai maestri giustizieri e ai giustizieri²⁷⁵. Infine, con la costituzione 18 il sovrano vietò l'esercizio di potestà giustizierali da parte di nobili laici ed ecclesiastici, ribadendo che tali potestà spettavano solo ai magistrati nominati dal sovrano; precisò inoltre che tale norma era indispensabile per il corretto funzionamento della giustizia regia e per il necessario coordinamento tra le competenze dei giustizieri provinciali e dei baiuli, i magistrati - cioè - attraverso i quali il re esercitava la sua funzione di tutore della giustizia²⁷⁶. In proposito appare interessante notare che non si trova alcun accenno alla competenza dei giustizieri in materia di lesi maestà. Tale silenzio, nel momento in cui il sovrano procedeva ad una revisione e precisazione delle competenze dei magistrati

²⁷⁴ *Ryccardi de Sancto Germano Chronica*, cit., p. 89: «Precipimus etiam, ut nullus sua auctoritate de iniuriis et excessibus dudum factis vel faciendis se debeat vindicare aut presalias seu represalias facere aut guerram movere: set coram magistris iusticiariis vel iusticiariis suam iustitiam experiatur».

²⁷⁵ *Ibid.*, p. 89: «Precipimus etiam ut nullum furem aut latronem recipiat: immo a quocumque in maleficio fuerit deprehensus, magistris iustitiaris, vel iustitiaris contrate presentetur, ut de eo iustitia fiat».

²⁷⁶ *Ibid.*, p. 92: «Item precipimus ut nulla ecclesiastica persona vel secularis pro aliqua consuetudine hactenus facta presumat in terris suis officium iustitiarie modo quolibet exercere, nisi tamen illi iustitiaris, quibus fuerit a nobis officium commissum; set omnia per iustitios ordinatos a nobis finiantur. Ita tamen quod iustitiaris de certis capitulis, que ad iustitiam pertinent, cognoscant, et baiuli de aliis de quibus predicti regis temporibus cognoscebant».

provinciali, può essere spiegato, a nostro parere, soltanto ammettendo che la competenza in quella materia non era stabilmente connessa alla carica, a conferma dell'eccezionalità del caso testimoniato dal diploma in favore di Gallipoli del 1200, prima ricordato.

A Capua, dunque, Federico II introdusse miglioramenti all'interno di un meccanismo istituzionale già operante, che aveva incontrato difficoltà negli anni precedenti. Il contenuto delle costituzioni ora esaminate può offrire la misura di tali difficoltà. Esse risultano più consistenti nel settore della riscossione delle entrate demaniali, di modo che le norme capuane confermano quanto le fonti esaminate in questa sede hanno indicato in merito alla gestione finanziaria delle province peninsulari del regno. Meno sensibili, invece, risultano le difficoltà negli altri campi della giurisdizione regia, con pieno riscontro di quanto abbiamo potuto ricavare dalle fonti prima analizzate. L'intervento del sovrano si basava, comunque, sul presupposto di un sistema istituzionale regolarmente operante nel regno, un sistema che Federico II non intendeva rifondare *ex novo*, bensì solo migliorare in alcuni settori. L'intervento del monarca si basava, soprattutto, sulla constatazione che nei primi, difficili, anni del suo regno l'autorità monarchica si era confermata istanza giurisdizionale unitaria indispensabile, nonostante la durezza delle lotte interne, per la stragrande maggioranza delle potestà territoriali dell'Italia meridionale. Una constatazione che era confermata da un canto dall'ampia partecipazione di autorità ecclesiastiche e feudali all'assemblea generale di Capua - indice evidente del loro interesse per un corretto funzionamento del sistema istituzionale unitario -, dall'altro dalla fedeltà dimostrata verso la monarchia negli anni precedenti dalle città meridionali, nel loro complesso, ed ora unanimemente ribadita.

GIULIANO FLORIDI

Il ruolo del Basso Lazio tra Papato ed Impero con argomenti sulla disfida del Malpensa nel suo VIII centenario (Guarcino 1186 - 1986)

Le nostre associazioni culturali Centro di studi storici ciociari e Associazione amici di Guarcino, la prima con sede presso l'Archivio di Stato di Frosinone e la seconda presso la Sezione di Archivio di Stato di Guarcino, da tempo auspicavano che un convegno di studi a carattere internazionale consentisse di restituire quel ruolo che il basso Lazio ebbe nello svolgimento della politica nazionale ed europea specie al tempo di Enrico VI. Nel periodo trattato, infatti, i rapporti tra impero e papato (e mi sia consentito puntualizzarlo) ebbero rispettivo riferimento in Germania e, per l'Italia, nella provincia pontificia di Campagna. Lo spunto di questo convegno è stato dato dalla ricorrenza dell'VIII centenario della disfida del Malpensa di cui si dirà in appresso.

Ed è proprio l'alto significato del convegno che ha indotto il Ministero per i beni culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici e il suo direttore generale prof. Renato Grispo ad assumerne la direzione scientifica. Al prof. Grispo va, pertanto, la riconoscenza dei predetti istituti culturali, degli storici e degli studiosi per aver restituito ai comuni del basso Lazio, tra cui Ferentino, Veroli, Alatri, Guarcino e Fiuggi, quel ruolo primario che svolsero nel periodo in esame.

Basta ricordare che Innocenzo III, Gregorio IX, Alessandro III, Alessandro IV, Onorio III e Bonifacio VIII per ragioni di sicurezza, di radici familiari, di naturale consuetudine, dimorarono con assiduità in Anagni, Ferentino, Alatri, Segni, Veroli, Sezze, Piperno, Torre Cajetani, Fumone, Trevi nel Lazio e Jenne.

Grazie alla presenza di questi pontefici le maggiori città campanine assunsero al ruolo di interlocutrici nelle massime vicissitudini che caratterizzarono all'epoca i rapporti tra papato ed impero.

A Veroli nel 1170 troviamo riuniti a convegno Alessandro III, i rappresentanti dei comuni lombardi e i delegati imperiali.

Ad Anagni, sei anni dopo, nel 1176, fu sottoscritto il «pactum anagninum» tra Alessandro III e Federico I Barbarossa, che Raffaele Ambrosi de Magistris ha riguardato come una delle basi sulle quali si costruì la lega lombarda.

A Ferentino nel 1223 fu tenuto un gran consiglio fra Onorio III, Federico II ed il re di Gerusalemme con i grandi maestri degli ordini militari di San Gio-

vanni di Gerusalemme, (poi detto di Rodi e di Malta), dei templari e dei teutonici, per indire la sesta crociata e concordare le nozze dell'imperatore con Iolanda di Brienne.

Nel 1159 Piperno e nel 1167 Cori, due importanti comuni della provincia pontificia della Marittima, cercarono di resistere all'invasione dell'esercito di Federico Barbarossa, ma entrambe pagarono per questo loro amor di patria (che per l'imperatore fu solamente atto di presunzione e di ribellione), con saccheggi, incendi e distruzioni. Ciò tuttavia valse e contribuì a rafforzare un forte spirito comunitario, promotore di una politica di affermazione delle libertà comunali.

Alatri, Ferentino e Fumone alcuni anni dopo, e precisamente nel 1186, con più fortuna resistettero all'esercito imperiale al comando di Enrico VI, che, impressionato da così energica opposizione, si diresse verso il piccolo ma bellissimo comune di Guarcino, dove venne combattuta la famosa disfida del Malpensa¹.

Proprio per questo il convegno si svolge nelle sedi di Ferentino, Guarcino, Fiuggi e nella storica abbazia di Montecassino, che, risorta da una distruzione immane, rammenta le sue storiche funzioni di crocevia della storia medievale.

Anche l'amministrazione comunale di Guarcino, presieduta dal sindaco Pietro Gori e dal vice sindaco Carlo Campetelli, ha voluto che la ricorrenza dello VIII centenario della disfida del Malpensa fosse celebrata con qualcosa che rimanesse non solo nella memoria dei guarcinati ma che muovesse gli storici medievali a soffermarsi sulle conseguenze dell'epico episodio. L'ermeneutica, infatti, proposta da questo congresso abbandona quella tradizionale dello scontro per considerare la disfida quale simbolo di una lotta tra papato e impero, entrambi impegnati su orizzonti sovranazionali, in una prospettiva europea.

L'associazione «Amici di Guarcino», con quell'amore tutto bonifaciano che i suoi soci (se è lecito paragonare le piccole alle grandi cose) nutrono verso il comune di Guarcino e la nostra regione, ha raccolto ben volentieri i desideri dell'amministrazione cittadina dando la massima collaborazione a un'iniziativa che rientra nello spirito della sua istituzione.

Questa rievocazione, pertanto, non intende portare tributi a trionfalismi desueti che, nell'attuale intendimento della comunità dei popoli europei non avrebbero senso alcuno. Se ne parla, e ne ho scritto, perché si interpreti l'evento alla luce dei suoi tempi, e se ne valuti la portata, di soluzione meno rovinosa

¹ S. SIBILIA, *La città dei Papi*, Roma 1939; ID., *Bonifacio VIII*, Roma 1949; ID., *Innocenzo III (1198-1216)*, Roma 1951; ID., *Gregorio IX*, Roma 1961; ID., *Alessandro IV*, Roma 1961; G. FLORIDI, *La 'Romana Mater' di Bonifacio VIII e le libertà comunali nel Basso Lazio*, Guarcino 1986; ID., *La disfida del Malpensa a Guarcino. VIII centenario 1186-1986*, Guarcino 1986; S. ANDREOTTI, *Alessandro IV e la sua famiglia*, Subiaco 1989. Vedi anche l'intervento di B.M. Valeri, pp. 157 e seguenti.

del contrapporsi di idee e di interessi. La disfida fu quindi un ripiego razionale che evitò lo scontro sanguinoso di due formazioni militari.

Nel rinverdire l'episodio guarcinato nel mio libro² edito per l'occasione - episodio che costituisce il tema centrale della relazione del professor Elze - mi sono attardato sulla discendenza di Federico II di Svevia, figlio di Enrico VI a sua volta figlio di Federico Barbarossa, per riprendere temi araldico-genealogici di interesse per un borgo laziale che aveva in comune con Fiuggi, sino all'inizio del secolo scorso, il toponimo di «Anticoli». Ma Fiuggi è la moderna Anticoli di Campagna della Valle Anticolana³, mentre Anticoli Corrado è nella Valle Sublacense. La genealogia che interessa gli Hohenstaufen, si limita a Federico di Antiochia figlio di Federico II, per la convinzione che di questo sussistano tuttora alcuni discendenti: gli attuali Corrado. Per completare la seconda parte del volume mi sono servito delle ricerche e dei consigli di due eminenti studiosi: il benedettino sublacense don Paolo Carosi e il professore tiburtino Renzo Mosti⁴.

L'apprezzamento espressomi dai convegnisti è stato esteso anche agli artisti che hanno saputo interpretare plasticamente e rendere duraturo nel tessuto comunale l'episodio guarcinato tramandato, da ben otto secoli, alle nostre generazioni.

L'opera di Angelo Canevari, nella grande sensibilità della concezione artistica, ha impreziosito Guarcino di un monumento che lo addita come sede di una vicenda medievale di massimo livello: quella del confronto secolare tra il papato e l'impero. Il Canevari ha saputo trasmettere nel bronzo e far vibrare gli eterni sentimenti dell'uomo posti davanti ad una decisione suprema.

Luciano Zanelli, poi, nella sua magnifica medaglia commemorativa ha sintetizzato mirabilmente concetti cari a Guarcino con il rinverdire quei suoi due eroi medievali: il Malpensa e il crociato Bonetto.

Questo breve studio, sempre sull'eco della «disfida» che sarà illustrata, come detto, nelle linee essenziali dal professor Elze, ha come solo fine di chiarire alcuni aspetti forse secondari rispetto all'evento storico, ma decisivi per capire meglio anche il rincorrersi delle tradizioni su episodi fioriti nella seconda metà del secolo XII.

Sui testi e la data della disfida. - Come è noto, la disfida trova la sua fonte

² G. FLORIDI, *La disfida del Malpensa ... citata.*

³ G. FLORIDI, *Storia di Fiuggi (Anticoli di Campagna)*, Guarcino 1979.

⁴ G. P. CAROSI, *Il primo monastero benedettino*, Roma 1956; R. MOSTI, *I registri notari di Tivoli del XV sec. Petrutius Angeli Corradi (1441-1442)*, Tivoli 1981. G.P. CAROSI, *Discendenti del Barbarossa Signori (1240-1430) di Anticoli Corrado*, Casamari 1983; R. MOSTI, *La Genealogia dei Corrado dal '600 all'800 ad Anticoli*, ms. pubblicato in G. FLORIDI, *La disfida del Malpensa ... citata.*

primaria ed attendibile nella *Cronaca di Fossanova*, detta anche *Annali Ceccanensi* pubblicata per la prima volta dall'Ughelli nel 1644 nell'appendice al primo tomo dell'*Italia sacra* (pp. 449-492) e ripubblicata nel 1722 a cura di Nicola Coleti nell'appendice al decimo volume della seconda edizione dell'*Italia sacra*. Giovanni Battista Caruso la rieditò nel 1723 nella sua *Bibliotheca Historica Regni Siciliae*, stampata a Palermo.

Sia l'Ughelli che il Caruso attribuirono la *Cronaca di Fossanova* a Giovanni di Ceccano.

Il Muratori diede nel settimo volume dei *Rerum italicarum scriptores* una nuova edizione della *Cronaca*, non nascondendo che quella dell'Ughelli conteneva non pochi errori di trascrizione, tanto che il Caruso si era provato ad emendarne il testo. Giuseppe Del Re, nel 1848, nella sua opera *Cronisti e scrittori sincroni napoletani* (vol. I, p. 492) riprodusse l'edizione muratoriana che collazionò con il codice della Biblioteca brancacciana.

L'ultima edizione, quella di Georg Heinrich Pertz, si attiene al codice posseduto dalla Biblioteca Vallicelliana di Roma, pur tenendo presente quello brancacciano e operando vari tagli sull'edizione del Muratori ⁵.

La prima traduzione italiana della *Cronaca* è stata curata da Giuseppe Sperduti nel 1980 ed edita nella collana *Biblioteca di scienze storiche* di Veroli ⁶.

Giuseppe Sperduti, oltre ad allegare, sempre tradotte in lingua italiana, le prefazioni di Ludovico Antonio Muratori, di Giuseppe Del Re e di Georg Heinrich Pertz, premette interessanti note sull'importanza della *Cronaca di Fossanova*. L'autore, dato un quadro storico generale delle condizioni politiche, religiose e sociali della provincia pontificia di Campagna e Marittima e sull'origine dei comuni del basso Lazio, in un pregevole studio ripercorre tutte le vicende codicologiche e diplomatiche della *Cronaca*. Così in particolare:

«Il manoscritto della Cronaca di Fossanova si trovava nel 1600, corrotto in più parti, presso l'omonimo monastero e da esso si fecero alcune copie, di cui una fu utilizzata dal Baronio nei suoi *Annales Ecclesiastici*. Attualmente esistono due codici: l'uno presso la Biblioteca Vallicelliana di Roma (ms. I. 42) dovuta a Benedetto Conti di Sora, l'altro presso la Biblioteca Brancacciana (ms. II. D. 17), che è una copia del primo eseguita da un certo Camillo Tutini, come afferma il Del Re. Il primo codice porta al termine la firma di Benedetto Conti di Sora. Il Balzani ci dà notizia di un altro manoscritto spurio esistente a Napoli: 'Il nome dell'autore di questi annali non può ancora dirsi noto. Nella prefazione alla cronaca di S. Maria di Ferrara il prof. Gaudenzi diede notizia di un manoscritto della Biblioteca Nazionale di Napoli, in cui gli *Annales Ceccanenses* portano il titolo *Landulphi abbatis S. Mariae de flumine apud Ceccanum Chronica*, ma senza dare indicazione circa l'età e l'autorità del manoscritto stesso. È il ms. XII.C82, che il prof. Pietro Egidi ha cortesemente esaminato a mia richiesta, ed è una miscellanea

che il prof. Pietro Egidi ha cortesemente esaminato a mia richiesta, ed è una miscellanea recente che contiene un apografo degli Annali scritto sulla fine del secolo decimottavo o il principio del decimonono. Il manoscritto non mi pare abbastanza autorevole per attribuire senz'altro con fiducia gli *Annales Ceccanenses* all'abate Landolfo'.

Comunque dell'originale manoscritto, che all'inizio del 1600 era conservato a Fossanova, non si hanno più notizie».

Carlo Cristofanilli di Ceccano, vice presidente del Centro di studi storici ciociari, in un suo studio rammenta che della *Cronaca di Fossanova* o *Annali Ceccanensi* esistono altri esemplari: tre copie possedute dalla Biblioteca barberiniana, acquisite al principio di questo secolo dalla Biblioteca apostolica vaticana e conosciute ora come codici Barberini Latini 278, 2585 e 3207 del secolo XVII-XVIII; una quarta copia, mutila, di fine sec. XVII tuttora conservata nella chiesa arcipretale di S. Giovanni Battista di Ceccano ed infine un codice esemplato alla fine del '700 e conservato nella casa generalizia dei padri passionisti dei SS. Giovanni e Paolo al Celio.

Quest'ultima copia, di origine ceccanese, fu quasi certamente rintracciata e inserita nella biblioteca dei passionisti da S. Paolo della Croce il quale, come è noto, frequentò spesso a partire dalla metà del sec. XVIII la città campanina e in special modo S. Maria del Fiume di Ceccano ⁷.

Questo il testo che parla della disfida identico in tutte le varie stesure:

«Anno 1186 - Quest'anno venne il re Enrico figlio dell'imperatore Federico, soggiogò tutta la Campagna eccetto il castello di Ferentino e la rocca di Fumone, assediò per nove giorni Alatri, e si diresse poi su Guarcino: ivi, mentre assisteva il re con tutto l'esercito disposto all'intorno, avvenne il combattimento tra un milite teutonico e un uomo latino detto Malpensa, ed il milite teutonico fu vinto dal milite latino» ⁸.

Due autorevoli relatori di questo convegno che ho avuto la possibilità di interpellare personalmente, il professor Giulio Battelli dell'Università di Roma, e il professor Reinhard Elze, direttore dell'Istituto storico germanico di Roma, concordano sulla verità del fatto storico, ma il primo avanza dubbi sull'attendibilità cronologica della *Cronaca di Fossanova* e di conseguenza sulla datazione attribuita alla stessa disfida.

⁷ C. CRISTOFANILLI, *Due documenti inediti concernenti il «Chronicon Fossae Novae» o «Annales Ceccanenses»*, in *Atti del VI Convegno di studi storici ciociari: Ferentino, la diocesi e gli apporti francescani, Ferentino 1978*, Roma 1979.

⁸ G. DA CECCANO, *Chronicon Fossae Novae*, anno 1186 in G.H. PERTZ, M.G.H., *Scriptores*, XIX, p. 283; *Cronaca di Fossanova* in F. UGHELLI, *Italia Sacra*, appendice vol. X. da col. 1 a col. 36: *Guarcino e Malpensa*, col. 17: «1186... hoc anno venit rex Henricus, filius Friderici imperatoris, et subiugavit totam Campaniam, et castrum Ferentinum praeter Fumonem, obsedit per novem dies Alatrum, et ivit super Guarcinum: ibi commissum est bellum inter teutonicum militem et latinum hominem nomine Malpensa, et superatus est miles teutonicus a milite latino, vidente, et astante Rege cum toto exercitu in circuitu»; G. SPERDUTI, *La cronaca...* cit., p. 43.

⁵ G. FLORIDI, *La disfida del Malpensa ...* cit., pp. 9 e seguenti.

⁶ G. SPERDUTI, *La cronaca di Fossanova, Introduzione e traduzione*, Veroli 1980.

Il professor Elze, invece, sostiene l'esattezza della data ed in più fissa l'arco di tempo in cui deve essersi verificata la particolare tenzone: dai primi giorni del mese di luglio del 1186 ai primi di agosto dello stesso anno. Questi limiti cronologici avrebbero la loro fondatezza nel fatto che, all'inizio del predetto mese di luglio, Enrico VI si trovava con il proprio esercito ad Orvieto, mentre nella prima decade di agosto, era accampato in Gubbio. Il re ebbe, quindi, tutto il tempo necessario, considerando le difficoltà degli spostamenti di allora, per spingersi verso il centro sud d'Italia al fine di aprirsi un varco nel Napoletano.

Durante la marcia di trasferimento, nell'attraversare la provincia pontificia di Campagna, si verificò, tra luglio ed agosto, nel territorio guarcinate il noto duello.

Secondo il professor Elze, inoltre, la citata disfida sarebbe giustificata dai costumi germanici, nei quali la risoluzione o la conclusione delle azioni processuali, come pure la definizione di eventi dall'esito incerto, erano rimessi all'«ordalia», cioè al «giudizio di Dio», attraverso prove rituali (storico-sacrali) quali ad esempio quelle del fuoco e del duello corpo a corpo.

Niente di più facile, pertanto, che l'eventuale occupazione di Guarcino e la sua distruzione, unitamente a quella dei liberi comuni contermini, da parte dell'esercito germanico invasore fosse stata rimessa alla conclusione più o meno vittoriosa di un duello. Il cavaliere «latino», Malpensa Guttifredi, riuscì vittorioso nella prova e i tedeschi, come è noto, abbandonarono la Valle del Cosa, per portare più a sud, verso Pofi e Bauco (l'attuale Boville Ernica) distruzione, razzie e lutti.

Tali usanze, già introdotte dai longobardi, furono in parte assorbite anche dalle nostre popolazioni (perfino nel ducato romano) ma erano in contrasto con il diritto romano che aveva sempre governato le popolazioni latine⁹.

Tali usanze, come precisato, si infiltrarono anche nel territorio di Guarcino tanto da influenzare gli usi locali fino a rimanervi per secoli. Ciò è dimostrato da un mandato di Onorio III del 23 febbraio 1226, che nel condannare l'usanza di decidere le controversie con i duelli fa riferimento proprio alla nostra cittadina.

Così da Rieti papa Onorio ordina ai visconti di Guarcino rivolgendosi ad Andrea de Francia ed a Giovanni, canonici di Anagni:

«Ammoniscano e procurino di indurre Giovanni giudice e Innocenzo Floridus scrivano, visconti di Guarcino, affinché non obblighino un tale dal nome Nicola con il duello e la prova del ferro arroventato a difendersi su una testimonianza dallo stesso addotta essendo questa prova non conforme alla legge divina e a quella umana, non sanzionata in quella canonica e dal momento che lo stesso pontefice in nessun modo vuole ricono-

⁹ G. FLORIDI, *Note in margine alla disfida di Guarcino*, in «Terra Nostra», marzo-aprile 1987, pp. 9 e seguenti.

scere come valida tale prova, che deve essere vietata dovunque nell'ambito del Patrimonio della Chiesa»¹⁰.

Sulla patria, la famiglia ed il nome del Malpensa. - In concomitanza del convegno internazionale sono comparsi su vari giornali, riviste e periodici, scritti che hanno plaudito ed esaltato il convegno stesso e gli scopi che si era prefisso; ciò è servito anche per riprendere episodi connessi alla disfida guarcinate. Non è mancata qualche critica, anche se inesatta, quando si è scritto che il comune di Guarcino ha innalzato un monumento al Malpensa guarcinese. Al contrario, il monumento che la cittadina ha eretto nella ricorrenza non è stato dedicato «al guarcinese Malpensa» bensì alla «disfida del Malpensa».

La lapide posta sulla base del monumento, opera del noto scultore Angelo Canevari, lo sta a ricordare senza equivoci. E questo perché non ci sono dubbi che la disfida sia avvenuta in Guarcino nel 1186 («et ivit super Guarcinum et ibi commissum est bellum»); a Guarcino in conclusione si è celebrato l'evento del duello e della tenzone, cioè il fatto storico, indipendentemente da questa o quella patria attribuibile al vincitore.

Il Malpensa, dopo tutto, raccomanda la sua memoria alla predetta tenzone e non ad altri episodi e, dunque, a Guarcino, e non in altri luoghi mi par giusto che siano state celebrate con l'eloquenza dell'arte il suo nome ed il suo valore¹¹.

Ancora in uno dei citati articoli si legge che «finora» l'eroe era stato ritenuto di Alatri ma quel «finora», se non erro, inizia a datare solo dopo otto secoli e cioè dal 1922, quando Ascanio Cappelli, erudito vicalotto, per primo sostenne che il Malpensa fosse nativo di Alatri.

Nel suo volume *Vico nel Lazio. Memorie casalinghe con uno sguardo alle vicine città e paesi* così scrive:

«Negli annuali trisultini si legge, che nel 1209, la certosa fu reintegrata (mediante rogito notarile) nel possesso di un terreno ulivato, posto in Altari, tenuto da un tal Guttifredo Malpenza. Per» [può] supporre, quindi, che il milite latino fosse di famiglia alatrina.

¹⁰ «Reate 23 Iannuarii» Andree de France et Johanni dicto compater canonicis Anagninis, Moneant ac inducere procurrent Io(annem) iudicem et In(nocentium Floridum) scribarium vicecomites de Guarcino ne quemdam Nicolaum coharent per duellum et candentis ferri iudicium super quodam testimonio ad eo perhibito se defendere, cum probatio huiusmodi divina lege non assumitur vel humana, canonica non existat, ipseque Pontifex, illam, quae prohiberi debet ubique in patrimonio ecclesiae, nullatenus vult sustinere. Reate X Kalendarum Februarii (anno decimo)». Cfr. trascrizione del documento a cura di GIACINTO FLORIDI in Archivio di Casa Floridi di Guarcino; P. PRESUTTI, *Regesta Honorii Papae III*, Roma, 1888-1895, p. 397, n. 5796; Archivio Segreto Vaticano, *Reg. Vat. lib. 10*, epist. 161, f. 106; Biblioteca Vallicelliana, Roma, ms. I, 53; G. FLORIDI, *Storia di Guarcino*, Guarcino 1971, p. 98.

¹¹ G. FLORIDI, *Note in margine ... citata*.

Restituisco ad Alatri un illustre cittadino al quale dovrebbe erigersi 'monumentum aere perennius'»¹².

L'atto, citato anche dal Toubert, conservato nell'archivio della certosa di Trisulti, è datato 13 novembre 1209 ed ha questo inciso: «de olivis que sunt in feraginale domini Guttifredi Malpensa in territorio Alatri»¹³; su questa parte del citato rogito si fonda la «rivendicazione alatrina» del Cappelli.

Non mi sembra che il Malpensa, per il fatto che fosse proprietario di un oliveto nel territorio comunale di Alatri dovesse di conseguenza essere di estrazione alatrina. Il luogo di nascita, infatti, e la terra di cui si ha il possesso o la proprietà possono coincidere e non coincidere, per cui non si può dedurre l'identificazione del luogo di nascita di una persona dal luogo dove questa possedeva dei beni. Non va dimenticato che l'autorevole storico alatrino Angelo Sacchetti Sasseti nella sua ponderosa opera su Alatri, pur intrattenendosi sull'episodio, non recepisce le conclusioni del Cappelli.

La rivendicazione alatrina del Malpensa voluta dal Cappelli e ripresa dal cappuccino padre Iginò da Alatri¹⁴ e dal Ghislanzoni¹⁵ si fonda come si è visto sull'esistenza di un Malpensa Guttifredi possessore di un fondo nella campagna intorno alla città di Alatri a principio del secolo XIII, ed è imperniata per di più sull'errata convinzione che la famiglia Guttifredi fosse radicata soltanto ed unicamente in Alatri.

È tuttavia indubbio che il ceppo originario dei Guttifredi sia di Alatri, dove la famiglia fu illustrata dal cardinale Guttifredo che, come riferisce il Sacchetti Sasseti, gli alatrini elessero - in contrasto con gli statuti che richiedevano un «forestiero» - alla massima magistratura cittadina, cioè alla podestaria¹⁶. Va an-

¹² A. CAPPELLI, *Vico nel Lazio. Memorie casalinghe con uno sguardo alle vicine città e paesi*, Alatri 1922, p. 71.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ IGINO DA ALATRI, *Alatri e il suo Celeste Patrono*, Veroli 1932.

¹⁵ A. GHISLANZONI, *Guarcino, investigazioni archeologiche*, Roma 1975.

¹⁶ A. SACCHETTI SASSETTI, *Storia di Alatri*, Frosinone 1947, pp. 69-70; G. FLORIDI, *La 'Romana Mater' ... cit.*, p. 53: «Il cardinale Guttifredo diacono di S. Giorgio al Velabro, indigeno, fu chiamato dal comune alla suprema magistratura nel 1286. Il porporato nacque in Alatri al principio del secolo XIII da una delle più nobili e potenti famiglie della città, che aveva rami anche in Guarcino e Ferentino. Il palazzo di questo casato, che il cardinale fece erigere a gloria del proprio paese e della propria famiglia, è tuttora ben conservato e vi ha sede il Museo civico comunale.

Il Sacchetti Sasseti aggiunge (p. 69) che il prelado fu nominato da Alessandro IV suddiacono apostolico e da Urbano IV ebbe la porpora nel 1261. Prese parte, in Roma, all'incoronazione di Carlo d'Angiò e fu intimo di lui. Curò, nel 1264, la divisione dei beni tra il vescovo (di Alatri) e il capitolo e dettò il nuovo statuto capitolare. Fu presente, in Bologna, insieme con Niccolò III e vari cardinali, all'atto solenne con cui la città, il 29 luglio 1278, riconobbe il dominio papale. ... Sostenne varie legazioni con decoro e vantaggio della S. Sede. Carico d'anni e di ricchezze morì in Roma, di pestilenza, nel maggio del 1287.

cora ricordato che il palazzo più imponente di Alatri era la dimora storica dei Guttifredi, ora trasformata in sede di archivio storico comunale e museo comunale.

Quanto scritto sul ceppo alatrino dei Guttifredi non esclude però che la famiglia nei suoi vari rami fiorisse anche in Ferentino, Guarcino, Ceccano, Bauco (ora Boville Ernica) ed Anagni, come attestato da numerosi documenti.

Dall'esistenza di questi rami è possibile trovare la risposta ai molti interrogativi ed ottenere, tra l'altro, due conclusioni importanti e cioè: l'appartenenza dell'eroe della disfida al ramo guarcinate della famiglia e il fatto che il Malpensa discende dalla famiglia dei Guttifredi.

Proprio in Guarcino il casato possedette in condominio il castello ed ivi vari suoi membri rivestirono la carica di consoli.

Due atti notarili tuttora conservati nell'archivio capitolare di Alatri, compilati per ordine del papa il 7 agosto 1173 ed il 6 febbraio 1174, recano, infatti, la sottoscrizione «Guttifredus dominus guarcinensis».

Questi due documenti, sfuggiti sicuramente sia al Cappelli che a padre Iginò, sono stati rintracciati dal professor Ferdinando De Santis, che cura l'edizione delle pergamene dell'archivio capitolare di Alatri, e da me pubblicati nella *Storia di Guarcino*. Sono qui riproposti in appendice.

Non va sottovalutata, infine, la tradizione che vuole il Malpensa di Guarcino e che il relativo episodio ha memoria costante solo tra il popolo di Guarcino e fa parte ormai del suo patrimonio culturale per averlo i guarcinati tramandato di generazione in generazione, mentre negli altri comuni l'episodio è noto solo tra gli eruditi e i cultori di storia patria che non hanno mai ritenuto opportuno contestare la comune opinione concernente le radici guarcinate dell'Eroe, salvo le eccezioni sopra ricordate.

Nella redazione del mio lavoro sulla disfida basai la tesi e l'accostamento del nome Malpensa alla famiglia dei Guttifredi, argomentando che alcuni anni dopo la disfida, come ampiamente innanzi riportato, e dal Cappelli e dal Toubert, in un documento trisultino del 1209 un «dominus» Malpensa dei Guttifredi restituiva un terreno ulivato alla Certosa.

Recentemente nel predisporre una relazione storica per un convegno tenutosi in Pofi nel marzo 1988¹⁷ e grazie all'indicazione del ricordato professor Carlo Cristofanilli, ho avuto modo di esaminare un documento conservato tra i registri bonifaciani, in cui si rileva che nel 1302 un altro Malpensa Guttifredi, del ramo di Pofi e di Ceccano, cedette i suoi diritti sui castelli di Pofi e di Carpinio - sempre in territorio di Pofi, ora diruto - a Pietro Caetani, nipote di Bonifa-

¹⁷ G. FLORIDI, *Pofi medievale di Carlo Cristofanilli - Con notizie sul cardinale Annibaldo di Ceccano, il prelado Giacomo Floridi di Guarcino e sul Malpensa Guttifredi del ramo di Pofi e di Ceccano*, in «Terra Nostra», maggio-giugno 1988, pp. 3 e seguenti.

cio VIII. Si ha pertanto ulteriore conferma che il nome Malpensa, data la sua originalità, fosse particolarmente tramandato in seno alla «gens» Guttifredi. Si riporta il testo dell'atto notarile, datato Roma 7 novembre 1302, per la parte che ci riguarda:

«Habet tua petitio quod dilectus filius Berardus quondam Ectoris de Ceccano, miles, pro se ipso et pro Rogerio dicto Cellu filio quondam Riccardi dicti Cellu de Ceperano, et pro Jacobo dicto Malpensa (o Malepensa) filio quondam Gottifredi de Pofis, nepotibus suis, vendidit tibi sextam parte totius castris et sextam decimam trium aliarum partium ipsius castris Pofarum et ejus territorii et bona que habebat tam in eodem castro Pofarum quam etiam in castro Carpini pro pretio trium milium (...).

Anno Domini MCCCII die VII intrante mense novembris. In presentia mei notarii dominus Berardus quondam domini Ectoris de Ceccano. Actum Rome apud Sanctos Quator in hospitio Francisci, Sancte Marie in Cosmedin diaconi cardinalis, presentibus ipso domino Francisco ac Petro Sancte Marie Nove diacono cardinali, domino Uberto, electo, et domino Francisco de Moliano, canonico Bononiensi, Thomasio quondam domini Hogolini Curtesis de Luca, capellano Petri cardinalis, domino Guidotto de Urbeveteri, milite, et Benedicto Johannis Attrecesii de Quarcino testibus rogatis. Et ego Nicolaus dictus Novellus de Vico»¹⁸.

Il documento, che è di circa un secolo dopo, tramanda il reiterarsi del nome; pertanto, avvalora la tesi sostenuta e cioè che con una probabilità vicina alla certezza il Malpensa della «disfida» spetta alla «gens» Guttifredi ove si consideri che tale nome o soprannome così singolare, non trova riscontro nelle genealogie di note famiglie campanine. Non è da escludere poi a livello di ipotesi che «Malpensa» o «Malepensa» da soprannome (evidentemente con significato negativo) sia, poi, diventato nome.

Il ripetersi proprio di questo nome o soprannome così desueto nei rami dei Guttifredi di Guarcino ed in quello di Ceccano-Pofi sembra sia dovuto agli stretti legami intercorsi tra essi, forse a causa di uno stipite comune o di alleanze matrimoniali. Ne sia ad esempio il matrimonio contratto da Giovanna Diotiguardi, nipote del cardinal Guttifredi di Alatri, con Landolfo dei conti di Ceccano, figlio di Giovanni II, a sua volta imparentato con i Guttifredi ceccanensi¹⁹.

Da ulteriori ricerche si è appurato che anche i Guttifredi, al pari di altre dinastie campanine come gli Amato, ebbero molte diramazioni; oltre quelle menzionate, anche in Frosinone, Torrice e Veroli, tanto da formare quasi una consorteria.

Sugli schieramenti contrapposti e sul campo della disfida. - Il luogo dove probabilmente si svolse la disfida potrebbe essere individuato nella zona dove attualmente sono ubicati la nuova cartiera e il campo sportivo in contrada Case

¹⁸ G. DIGAR, *Les registres de Boniface VIII*, Paris 1980, p. 910, n. 5398 (271).

¹⁹ G. FLORIDI, *Pofi medievale ... cit., passim*.

Rottè o San Mauro²⁰. Questa indicazione deriva da un attento esame del territorio guarcinate: esso si presenta a nord tutto montagnoso, con al centro i picchi del massiccio di Campocatino, e a destra il monte Costa dell'Ariola, ove è ubicato l'eremo di S. Agnello, spesso detto nelle fonti come «in Alpibus»²¹ e a sinistra i monti ed il fosso attraverso i quali ci si immette per arrivare agli altipiani di Arcinazzo, mentre un'unica grande spianata si estende tra la citata cartiera ed il fiume Cosa²². Solo quest'ultima, posta tra i territori di Guarcino e Vico nel Lazio, poteva essere scelta come campo di battaglia e permettere il fronteggiarsi dei due eserciti dei comuni e dei tedeschi: questi ebbero qui la possibilità di schierarsi in circolo lasciando un campo abbastanza vasto per i duellanti, sia che gli stessi montassero a cavallo, sia che combattessero senza cavalcature.

Quell'«ivit super Guarcinum», che si legge negli annali della *Cronaca di Fossanova* deve a mio avviso intendersi così: l'esercito invasore che proveniva da Alatri alla volta di Guarcino risalì il crinale verso le sorgenti del fiume Cosa e nella spianata sottostante il castello ebbe modo di schierarsi per assistere alla singolare tenzone.

L'osservazione del professor Elze che in campo compaia un solo esercito - quello germanico - come si deduce dalla *Cronaca*, non sembra in contrasto con l'esistenza di milizie cittadine poste a difesa dei territori comunali. La disfida non è forse l'epilogo di un confronto tra i comuni campanini e l'esercito enriciano? Uno scontro di tale portata destinato a decidere dell'occupazione di Guarcino presuppone due schieramenti contrapposti: quello germanico e quello delle milizie comunitarie ovviamente allertate dalla pressione germanica. La presenza di uno schieramento indigeno contrapposto, sicuramente più debole, è postulata dalla stessa disfida la quale ha necessità per la sua omologazione dell'esistenza di una controparte.

Inoltre il re Enrico non era riuscito dopo giorni di assedio ad espugnare Ferentino, Alatri e Fumone; questo vuol dire che i comuni si erano difesi con propri armati. Gli *equites* ed i *pedites* che componevano le milizie cittadine, erano

²⁰ G. FLORIDI, *Storia di Guarcino...*, cit., p. 230 e appendice, p. 452, nota 3; ID., *Flori-diana. Storia e leggenda sull'origine e le vicende della Famiglia Floridi, con argomenti di Storia benedettina*, Guarcino 1980, pp. 150-151.

²¹ ID., *Le pergamene dei monasteri di S. Luca e di Sant'Agnello di Guarcino*, Guarcino 1967, pp. 162-163: «Paulus dei gratia episcopus Alatrinus. Dilectis filiis religiosi viris, fratri Nicolao et fratri Angelo heremitis ecclesie Sancti Agnelli site in Alpibus supra Varcinum alatrinate diocesis Salutem in domino (...).

Datum Alatri anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto. Indictione VII. Pontificatus domini Innocentis pape VI, anno eius secundo, mense madii, die XX».

²² Sul nome del fiume «Cosa» (già Aquosa) affluente del Sacco anticamente detto Tolereus, cfr. G. FLORIDI, *Storia di Guarcino...*, cit., p. 10; ID., *Storia di Fiuggi...*, cit., pp. 4-5.

espressione delle necessità difensive proprie dei nostri liberi comuni, anche con riferimento ai ceti di provenienza. Questa supposizione è pertinente, ove ci si interroghi sul ruolo proprio del Malpensa, il quale nella struttura militare del proprio paese e per l'importanza della sua famiglia si ritiene appartenesse agli *equites*. Così come, d'altra parte, lo presenta la *Cronaca* citata.

La precisazione sul luogo della disfida, ovvia per chi conosce la zona, si rende necessaria perché qualche altro autore lo ha identificato nella piana di Pratalonga, alle spalle di Guarcino verso Trevi e Filettino. Tale identificazione, tra l'altro, va esclusa per la difficoltà dell'accesso e per l'altitudine che rendeva maggiormente impervio il percorso dell'esercito di Enrico VI.

Inoltre, come precisa il De Persiis, il primo itinerario proposto risulta più naturale ed il più diretto per uno schieramento di milizie che da Alatri si dirigeva verso Guarcino ²³.

Il Culla, autore guarcinate del secolo scorso ²⁴, parla del ritrovamento di ossa di cavallo frammiste a resti umani e ad armi in alcune zone adiacenti a Guarcino, ma distanti dall'itinerario proposto. Questi reperti stanno solo a dimostrare le numerose lotte che il comune di Guarcino, piccolo ma bellicoso, sostenne per affermare la propria autonomia ed estendere la sua zona di influenza. Si ricordano, ad esempio, gli scontri guidati dal crociato, console capitano Bonnetto Floridi che «proeliis et consiliis», arrecò grandi vantaggi al proprio paese come l'annessione dell'ubertosa pianura detta Le prata che si estende verso Fiuggi ²⁵, nonché le lotte con Alatri, Frosinone, Vico nel Lazio e con altri paesi limitrofi.

A sostegno della tesi secondo la quale il duello si svolse sotto le mura di Guarcino, nella pianura tra Guarcino e Vico nel Lazio, ricordo le indagini svolte a suo tempo dall'autorevole De Persiis e da Ascanio Cappelli ²⁶ le cui conclusioni coincidono con quelle da me esposte.

²³ Sull'itinerario dell'esercito invasore cfr. lo studio di DE PERSIIS riportato dall'AMBROSI DE MAGISTRIS in *Storia di Anagni*, vol. II, p. 170 e seguenti.

²⁴ L. CULLA, *Discorso intorno alla venuta di S. Agnello di Guarcino*, ms. sec. XIX in Sezione di Archivio di Stato di Guarcino, *Notai Giuseppe e Giovanni Floridi*: «Si sono pure quivi trovati pezzi di ferro e piombo e di rame (...) e quelle ossa umane, che numerose veggoni miste all'equine fanno giustamente supporre esser ivi seguito un gran fatto d'arme».

²⁵ G. FLORIDI, *Storia di Fiuggi...* cit., pp. 7,80,81,311 e seguenti.

²⁶ A. CAPPELLI, *Vico nel Lazio...* cit. p. 71: «una tale tenzone dovette accadere (...) appiè del nostro paese prima di entrare in quel di Guarcino [ove] trovasi adatta pianura per il collocamento di numeroso esercito».

APPENDICE

Si pubblicano di seguito le pergamene n. 12 e n. 15 conservate presso l'Archivio capitolare di Alatri, pubblicate in G. FLORIDI, *Storia di Guarcino*, Guarcino 1971.

«Alatri, 1173 agosto 7.

Esecuzione della sentenza pronunciata da Alessandro III sui confini del tenimento di campo Flori. Il documento è sottoscritto dai rappresentanti di Torrice, Ceprano, Selvamolle, Anagni, Ferentino, Veroli e Vico; «Guttfredus et Lanfredus domini guarcinenses» sottoscrivono per Guarcino.

Notaio e giudice Massarellus.

In n(omine) domini nostri Jesu Christi. Anno incarnationis eius MCLXXIII, pontificatus domini Alexandri tertii pape anno XIV, indictione VI, mensis augusti die septima. Cum in presentia domini pape Alexandri questio inter Aletrinos et Frusionenses diu fuisset ventilata de campo Fiori, iudiciali sententia per ipsum dominum papam est decisa et Sancte Romane Ecclesie privilegio suaque et... auctoritate perpetuo roborata. Et ad eam sententiam pleno effectui mancipandam duo curiales, magistrum Rogerium Sancte Romane Ecclesie subdiaconum et Viscardum, pro adjudicatione provide circumspecteque adimplenda et possessione corporaliter tradenda et assignanda delegavit. Venientes igitur predicti legati in campum Flori ab... parte que est iuxta rivum qui dicitur (...), presente domino Adinolfo Alitrino episcopo cum pluribus clericis, consulibus etiam Aletrinis ibi assistentibus: Liotta, Aletrino, Rollando et Trasmudo, Conrado et Michele cum multitudine copiosa (...) Magister Rogerius simul cum Viscardo, auctoritate et mandato domini pape, supradictis consulibus Aletrinis corporalem tradidit possessionem investiens eos per (...) ambo de caballis suis incavatura veteris vallis propriis manibus terminum infixerunt. Deinde procedentes per ipsa vestigia vallis usque ad rivum, qui dicitur Cosa, quatuor alios terminos infixerunt. Rebus itaque omnibus hoc ordine peractis, magister Rogerius una cum Viscardo co (...) in unum existens ubi quartus terminus fuerat infixus, confirmavit tenimentum Aletrinis, prout ipse assignaverat et terminaverat et sicut privilegio domini pape contineba (tur).

Precipiens etiam mihi Massarello iudici ex parte domini pape ut memoriales litteras in publica manu annotarem. Ex his omnibus que superius seriatim continentur.

Hi specialiter rogati sunt testes:

In primis de Babuco Petrus et Joh(ann)es fratres.
 De Turrice Guffredus et Landulfus.
 De Ceperano Roffredus Cafarus.
 De Silva Molli Rollandus, Versus, Gerardus.
 De Anagnia Nauclerius.
 De Fiorentino Roffredus de Mundo, Lando domini Ottonis, Alberto nepos domini Alberti.
 De Verulis Bulgarellus, Angelarius, Roggerius, Ferrarius.
 De Fummone Petrus et Gimunlus.
 De Guarcino Guttifredus et Lanfredus.
 De Vico Afflaticius et Enricus Amati.
 Et ego Massarellus Sancte Romane Ecclesie iudex et scriniarius mandato magistri Roggerii et suprascriptorum testium (...) et signum feci».

«Alatri, 1174 febbraio 6.

Esecuzione della sentenza di Alessandro III sulla determinazione dei confini del tenimento di campo Fiori sottoscritta dai rappresentanti di Ferentino, Selvamolle, Torrice, Veroli e Bauco (Boville Ernica). Gottifredo e Lanfredo «domini guarcinenses» sottoscrivono per Guarcino.

Notaio e giudice Massarellus.

Ed. J. A. G. von PFLUGK-HARTTUNG, *Iter italicum*, Stuttgart 1883, pp. 498-499 n. 83.

In nomine Domini nostri Jesu Christi. Anno incarnationis eius MCLXXIII, pontificatus domni Alexandri tertii pape, anno XV, mensis februarii, die sexta.

Quoniam que publicis instrumentis continentur fidem certiore et auctoritatem maiorem presentibus et dubitatione exclusa patenti veritate qualescumque contractus elucidant dan... Hac de causa ego Massarellus, iudex de mandato domini pape, facto mihi per Jordanum Romane curie nuntium et servientem, hoc publicum instrumentum confeci de excessu videlicet quorundam Frusionensium Egidii, Pagani ed Roffredi quibus de gratia Romane Ecclesie et de benignitate Aletrinatorum, domnus papa infra territorium quod aletrinis concesserat, quasdam possessiones ob suam reverentiam permisit pacifice possidere, salvis terminis ipsius territorii sicut ab ipso fuerant constituti, salva nichilominus agere noviter ibi de facto.

Aletrinis itaque ingratum domni pape persistentibus, eiusque piis mandatis fideliter... predicti viri auctoritate propria terminos subverterunt et egresserunt. Quapropter domnus papa devotionem et humilitatem aletrinatorum et Frusionensium superbiam considerans, possessiones superius memoratas, auctoritate apostolica ipsis Aletrinis adjudicavit et attribuit in perpetuum et per iam dictum Jordanum in corporalem induxit possessionem. Hi omnes rogati sunt textes:

Roffredus de Mundo, Lando domni Oddonis Ferentinenses

Orlandus domni Oggerii, Leo de Iudice Silve Molense

Giffredus de Pute, Landulfus de Turrice

Pandolfus et Lando de Egidio Babucani

Andreas et Rogerius Ferrarius Verulani

Guttifredus et Lanfredus domini guarcinenses.

Et ego Massarellus Sancte Romane Ecclesie iudex et scriniarius et firmavi mandato domni pape facto mihi per prescriptum Jordanum scripsi et signum feci».

PETER CSENDES

I consiglieri di Enrico VI e i negoziati tra Impero e Papato

La trattazione del tema in oggetto esige in questa sede una spiegazione. Spesso accade - anche ai nostri giorni - che le azioni politiche abbiano ripercussioni su territori e persone del tutto estranee agli eventi. Ne offre un esempio il Lazio medievale, cerniera del regno normanno, arma contro il papato nella politica degli imperatori tedeschi.

Sappiamo anche che la politica dei sovrani medievali dipendeva da diversi fattori: dalle opinioni personali, dalle condizioni economiche, dalle strutture e dalle situazioni sociali e giuridiche, dalle necessità del momento. Per questa ragione è legittimo studiare l'ambiente che circondava l'imperatore medievale. Fra gli studi sugli imperatori svevi troviamo numerosi contributi che si occupano delle concezioni politiche e dei consiglieri di Federico Barbarossa, per esempio di Rainaldo di Dassel e di Cristiano di Magonza¹. Ma, a quanto sembra, il regno di Enrico VI non è stato una semplice prosecuzione di quello del padre, e - se pensiamo a importanti iniziative politiche come l'*unio regni ad imperium* o all'idea della ereditarietà dei feudi - ci appare una grave lacuna la mancanza di studi sugli interessi e sugli influssi del terzo rappresentante della casa sveva.

È mia intenzione affrontare questo problema inquadrandolo nell'ambito dei negoziati che si svolsero tra l'impero e il papato, un esempio importante per cogliere l'organizzazione della corte imperiale e le idee politiche del sovrano. Esistono certo studi che trattano dell'argomento, ma il loro interesse si incentra sui pontefici, specie su Celestino III, sulla sua politica, sulla cronologia dei negoziati e sulle fonti storiche. Basterà qui fare il nome di studiosi come Caro,

¹ W. GREBE, *Studien zur geistigen Welt Rainalds von Dassel*, in *Friedrich Barbarossa*, a cura di G. WOLF, Darmstadt 1975, pp. 245-296 (Wege der Forschung, 390); D. HÄGERMANN, *Die Urkunden Erzbischof Christians I. von Mainz als Reichslegat Friedrich Barbarossas in Italien*, in «Archiv für Diplomatik», XIV (1968), pp. 202-301.

Haller, Pfaff, Battelli, Zerbi e Baaken². Essi ci forniscono un quadro non privo di contrasti: da un lato il papa con il collegio cardinalizio deciso a difendere i titoli giuridici e i suoi diritti in Sicilia e nel Patrimonio di S. Pietro, dall'altro l'imperatore pronto a far valere le prerogative dell'impero. Enrico VI, certo una personalità difficile da giudicare, era dotato di un eccellente e saldo senso tattico. «Quod in armarum minus erat exercicio» - scrive il cronista Gervasio di Tilbury - «supplebat ingenio»³. Ma per attuare la sua politica aveva bisogno dell'aiuto e del consiglio di uomini capaci e fedeli. Se possiamo supporre che il sovrano facesse giustiziare i nemici senza ascoltare i suoi consiglieri, non è invece probabile che negoziati difficili, che richiedevano importanti decisioni, venissero condotti senza una preventiva consultazione con uomini fidati.

Siamo male informati su questi autorevoli personaggi: le fonti storiografiche ci danno solo scarse indicazioni. Importanti sono invece i nomi dei testimoni che compaiono nei diplomi e che possono illuminarci sulla cerchia degli uomini vicini al sovrano, e infine - per volgerci al nostro tema - le lettere di Enrico VI a Celestino III.

Gli eventi durante il regno di Enrico VI potrebbero far ritenere che i capi militari - si pensi al giudizio di Gervasio per il quale l'imperatore non era un grande condottiero - siano stati i suoi più stretti consiglieri. Naturalmente conosciamo l'importanza dei servizi offerti al loro signore da Marcovaldo di Annweiler o da Enrico di Kalden⁴. Ciononostante questa ipotesi non ha alcun fondamento. Lo sviluppo dei rapporti con il Papato lo dimostra chiaramente e chiarisce bene la situazione esistente alla corte imperiale. Marcovaldo, Enrico di Kalden e altri ministeriali imperiali erano uomini di guerra che detenevano posizioni importanti in Italia, erano la spada dell'imperatore e l'incarnazione del *furor teutonicus*. Ma nei negoziati con il papa non si aveva bisogno di guerrieri, bensì di diplomatici.

² I. CARO, *Die Beziehungen Heinrichs VI. zur römischen Kurie während der Jahre 1190-1197*, Restock 1902 (tesi di laurea); J. HALLER, *Heinrich VI. und die römische Kirche*, in «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», XXXV (1914), pp. 385-454, 545-669 (ristampa Darmstadt 1962); V. PFAFF, *Kaiser Heinrichs VI. höchstes Angebot an die römische Kurie*, Heidelberg 1927 (Heidelberger Abhandlungen, 55); G. BATTELLI, *I Transunti di Leone del 1245*, in «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», LXII (1954), pp. 336-364; G. BAAKEN, *Die Verhandlungen zwischen Kaiser Heinrich VI. und Papst Coelestin III. in den Jahren 1195-1197*, in «Deutsches Archiv», XXVII (1971), pp. 457-513; P. ZERBI, *Papato, impero e respublica Christiana dal 1187 al 1198*, Milano 1980.

³ M.G.H., *Scriptores (SS)*, XXVII, p. 380.

⁴ Cfr. I. SELTMANN, *Heinrich VI. Herrschaftspraxis und Umgebung*, Erlangen 1983, pp. 134 e sg., 140 e sgg. (Erlanger Studien, 43).

La prima fase dei rapporti di Enrico VI con il papato è caratterizzata dal conflitto con Urbano III⁵. L'imperatore Federico era ritornato in Germania, lasciando il figlio Enrico negli anni 1186-1187 a rappresentare gli interessi svevi in Italia. Enrico poté contare sull'aiuto di Rodolfo, protonotario del padre, e su uno *scriptor* «capellanus et notarius», il cui nome ci è noto da alcuni documenti dove compare, nelle righe riservate ai testimoni, nella forma «magister Heinricus Traiectensis» (di Utrecht); la scrittura permette con ogni probabilità di identificarlo con uno *scriptor* da me chiamato Enrico 1⁶. Questo *scriptor* ha redatto circa 50 diplomi. Rodolfo ed Enrico erano, accanto ai capi militari, i più stretti collaboratori del re.

Il successore di Urbano, Gregorio VIII, avviò trattative con l'imperatore e il giovane re. Dopo la morte di Gregorio (1187) due messi dell'imperatore si recarono a Roma: Federico, prevosto del convento di San Tommaso a Strasburgo, e il nostro *magister* Enrico⁷. Il prevosto Federico, che era stato un *familiaris* di Federico Barbarossa, rappresentava senza dubbio in questa missione diplomatica l'imperatore, il *magister* Enrico il re. Il risultato di questa ambasceria fu il trattato di Strasburgo del 3 aprile 1185⁸. Federico Barbarossa e Enrico VI, dando esecuzione al trattato, restituirono numerosi possedimenti alla curia romana, in modo da concludere la pace con il pontefice.

Due uomini fidati erano stati incaricati di questa missione: «Ceterum latoribus presentium nuntiis nostris, preposito Sygloo et Lotario iudici dedimus auctoritatem omnia supradicta executioni mandandi»⁹. Lotario, probabilmente originario di Borgo S. Genesio, ricorre con frequenza come testimone nei diplomi imperiali. Sygel, membro del capitolo del duomo di Würzburg, forse prevosto a Bamberg e più tardi a Würzburg, proveniva da una famiglia ministeriale di Bischwind, nei dintorni di Würzburg. Fece probabilmente parte della cappella imperiale, dato che risulta in seguito salito al rango di protonotario e a quello di cancelliere. Negli anni 1192 e 1193 soggiornò insieme con Enrico di Kaiserslautern in Lombardia con l'incarico di occuparsi di varie questioni comunali e finanziarie. Sygel morì nei pressi di Genova durante la spedizione militare in Sicilia del 1194.

⁵ Cfr. P. SCHEFFER-BOICORST, *Kaiser Friedrichs I. letzter Streit mit der Kurie*, Innsbruck 1866.

⁶ P. CSENDES, *Die Kanzlei Kaiser Heinrichs VI.*, Wien 1981, pp. 40 e sgg. (Denkschriften der österreichischen Akademie der Wissenschaften phil.-hist. Klasse, 151).

⁷ P. CSENDES, *Die Anfänge der Kanzlei Heinrichs VI. und die Verhandlungen mit der Kurie 1188-1189*, in «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», LXXXII (1974), pp. 407 e seguenti.

⁸ *Regesta Imperii*, IV, parte 3, a cura di J. FR. BÖHMER e G. BAAKEN, Wien-Köln-Graz 1972, n. 83.

⁹ *Ibid.*, M.G.H., *Constitutiones*, I, n. 322, pp. 460 e seguenti.

Dopo questo primo passo fu possibile dare avvio a concreti colloqui in occasione dell'incoronazione di Enrico a imperatore. Alla testa dell'ambasceria ¹⁰ inviata presso il pontefice troviamo il *magister* Enrico che nel frattempo aveva ottenuto la carica di protonotario. Lo accompagnavano il *nobilis vir* Leone de Monumento di Roma e Gerlach di Isenburc, rampollo di un'aristocratica famiglia renana.

Nel 1191 il protonotario Enrico accompagnò il re in Italia. In marzo morì papa Clemente. Non esistono dubbi sull'esistenza di negoziati con Clemente, anche se non conosciamo la forma in cui avvennero. L'8 marzo troviamo fra la compagnia del sovrano due cardinali, Pietro di Porto e Pietro di San Pietro in Vincoli ¹¹. Al seguito dell'imperatore si trovavano ovviamente molti membri della nobiltà tedesca e dell'episcopato. Nel contesto di questa situazione politica la restituzione di Tuscolo - decisa già nel 1189 - fu un episodio di particolare importanza per la storia regionale del Lazio. Nella cancelleria imperiale osserviamo l'attività di un nuovo *scriptor* che ho chiamato Enrico 7, su cui ritorneremo ¹².

Dopo l'incoronazione a imperatore, Enrico scese in campo per reclamare l'eredità normanna, ma l'impresa fallì. Davanti a Napoli il cancelliere Diether trovò la morte. Di conseguenza al protonotario Enrico fu attribuita la *recognitio* dei diplomi, cosa che indusse l'imperatore a non nominare per tre anni un successore alla carica di cancelliere ¹³. Questo fatto ha senza dubbio accresciuto l'influsso del *magister* Enrico. Nello stesso anno lo troviamo investito della carica di prevosto del convento di Santa Maria di Aquisgrana - suo successore a quell'ufficio fu addirittura Filippo, il fratello più giovane dell'imperatore. Nell'anno seguente ebbe luogo a Worms una duplice elezione per la carica di vescovo. Enrico VI colse l'occasione per elevare il suo protonotario al rango vescovile. Era un incarico importante perché l'imperatore si fermava spesso a Worms, utilizzata come sua residenza. Anche da vescovo il *magister* Enrico restò uno dei più stretti collaboratori del sovrano.

La sconfitta dell'imperatore nel 1191 ebbe gravi ripercussioni. Non è necessario entrare nei dettagli. Il papa abbracciò il partito di Tancredi; se ne ebbe una prima prova nell'azione contro l'abbazia di Montecassino. Enrico VI, che al suo ritorno in Germania si era trovato di fronte a una situazione critica, poté protestare solo in modo molto debole. Il nunzio papale, l'abate di Casamari, che propose un armistizio, ricevette una risposta negativa ¹⁴. Già in precedenza l'imperatore aveva scelto come messi da inviare alla curia romana il vescovo

Bertrando di Metz e il balivo Enrico di Huneburg ¹⁵. Una scelta interessante: Enrico di Huneburg, *nobilis vir* e fratello del vescovo Corrado di Strasburgo, apparteneva a una famiglia alsaziana vicina all'imperatore. Ma Bertrando, «*dictus princeps noster*», era stato alcuni anni prima, nel 1186, un sostenitore del pontefice nel conflitto per il vescovado di Liegi ¹⁶ ed anche in seguito non fu in stretti rapporti con l'imperatore. La sua nomina a messo era stata certamente una concessione alla curia romana e, non è documentabile un rapporto di fiducia tra Enrico VI e Bertrando.

La situazione critica dell'imperatore cambiò quando Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra, venne fatto prigioniero ¹⁷. Questi aveva appoggiato contro Enrico VI sua sorella Giovanna, moglie e poi vedova di re Guglielmo II, e per la propria parentela guelfa era un naturale alleato del partito avverso. Non è necessario diffonderci sui singoli avvenimenti, sappiamo però che il vescovo Enrico di Worms consigliò probabilmente l'imperatore in questo momento decisivo. All'inizio del 1194 re Riccardo fu liberato.

Il papa aveva protestato contro la cattura del crociato ed era intervenuto in suo favore. Ecco quel che scrive lo storiografo Roger di Hoveden ¹⁸: «*Papa pro ipso rege scripsit (...) ut imperator et totum ipsius regnum subiicerentur anathemi, nisi rex Angliae celerius liberaretur a captione illius*». In nessuna cronaca coeva c'è traccia di rapporti intercorsi tra Roma e l'imperatore per tale questione. Ma in un documento pontificio, datato 14 gennaio 1194 ¹⁹, si trova come testimone uno «*scriptor domini imperatoris Girardus*». Questo Gerardo va probabilmente identificato con quello *scriptor* che ho chiamato Enrico 7 e che ha redatto circa 70 diplomi. Era forse in contatto con la Chiesa arcivescovile di Magdeburgo ed io penso che il nostro Gerardo sia lo stesso Gerardo che ha esercitato nel 1197 il rettorato sull'arcivescovado di Salerno (com'è noto, l'arcivescovo Nicola era allora tenuto prigioniero in Germania).

Il vescovo Enrico di Worms era presente quando l'imperatore e il re Riccardo soggiornarono insieme a Spira e a Worms nel 1193 ed accompagnò il sovrano durante i negoziati con i principi ribelli nelle zone occidentali dell'Impero.

¹⁵ *Ibid.*, Indice, p. 77; cfr. TH. TOEBE, *Kaiser Heinrich VI.*, Leipzig 1867, pp. 73 e sgg. (Jahrbücher der deutschen Geschichte).

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ I. LANDON, *The itinerary of King Richard I.*, in «Publications of the Pipe Roll Society», LI (1935); H. FICHTENAU, *Akkon, Zypern und das Lösegeld für Richard Löwenberz*, in «Archiv für österreichische Geschichte», CXXV (1966), pp. 11-32.

¹⁸ M.G.H., SS, XXVII, p. 161.

¹⁹ *Acta pontificum Romanorum inedita*, a cura di J. PFLUGK-HARTTUNG, I, Tübingen 1881, n. 425.

¹⁰ *Regesta Imperii* cit., n. 84.

¹¹ *Ibid.*, n. 141.

¹² P. CSENDES, *Die Kanzlei...* cit., pp. 59 e seguenti.

¹³ *Ibid.*, pp. 30 e seguenti.

¹⁴ *Regesta Imperii* cit., n. 212.

Nel 1194 lo troviamo investito dalla carica di *vicarius curie* in Italia, occupato nei preparativi per la spedizione in Sicilia, un'attività proseguita un anno dopo dal nuovo cancelliere Corrado di Querfurt. Corrado, proveniente da una famiglia aristocratica, era dal 1188 membro della cappella, ma i suoi stretti rapporti con la corte imperiale non si svilupparono prima del 1193²⁰.

Nel 1194 Enrico VI poté occupare il regno normanno e celebrò la vittoria facendosi incoronare a Palermo. «Ciò creava il seme delle future discordie tra questo principe con i suoi eredi (i sovrani svevi) e il pontefice romano»²¹.

Durante il ritorno dell'imperatore in Germania nel 1195 i vescovi Enrico di Worms e Wolfger di Passau²² - il futuro patriarca di Aquileia - si recarono in missione speciale presso la curia romana per partecipare all'ordinazione del *magister* Ugo di Troia ad arcivescovo di Siponto; l'imperatrice Costanza ed anche Enrico VI protestarono più tardi contro questa decisione per ragioni giuridico-istituzionali e probabilmente anche private²³. Wolfger era tenuto in altissima considerazione presso la curia e anche l'anno successivo intraprese una missione per il suo signore forse allo scopo di presentare l'idea di una crociata, avanzata dall'imperatore²⁴.

Al principio del 1196 iniziarono nuove trattative: il papa rifiutava di confermare Enrico VI come re di Sicilia e l'imperatore non era disposto a prendere la Sicilia in feudo. Due lettere al papa consentono di dare uno sguardo a questa situazione nel giugno 1196. Il sovrano aveva avuto l'intenzione di inviare un messo a Roma. Leggiamo nella seconda lettera²⁵: «Quoniam ipsum (il nunzio papale, il cardinale Pietro di Santa Cecilia) in brevi una cum nuntio nostro, quos et nos veniendo ad partes illas subito Deo dante subsequamur, ad vestram audientiam ita diffinitive premitimus, quod hic indubitante inter vos et nos ecclesiamque Romanam et imperium unionis et amicitie nexus firmetur». Abbiamo un riferimento a questo messo imperiale in un diploma per il vescovado di Worms, datato 10 giugno²⁶; fra i testimoni troviamo «imperialis aule capellanus magister Gerardus», il valido collaboratore e messo imperiale. La lettera menzionata è senza data, ma questo diploma e la presenza di Gerardo confermano l'inquadramento cronologico ipotizzato dal professor Baaken.

²⁰ I. SELTMANN, *Heinrich VI. ...* cit., pp. 147 e seguenti.

²¹ G. BAAKEN, *Unio regni ad imperium*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», LII (1972), p. 297.

²² Da Wolfger di Erla, cfr. H. HEEGER, *Das Lebenszeugnis Walthers von der Vogelweide*, Wien 1970, pp. 19-57.

²³ G. BAAKEN, *Die Verhandlungen...* cit., pp. 483 e sgg., 491.

²⁴ *Ibid.*, pp. 479 e seguenti.

²⁵ *Regesta Imperii* cit., n. 520.

²⁶ *Ibid.*, n. 518. Manca il titolo *notarius*, ma Enrico 7 ha scritto il suo ultimo diploma nell'ottobre 1195!

Non fu possibile portare ad effetto la missione. Baaken ha scritto a ragione²⁷ che gli intensi sforzi per assicurare la successione del figlio dell'imperatore tirarono per le lunghe i negoziati. Nel luglio Enrico VI decise di recarsi personalmente in Italia. A metà d'ottobre lo troviamo nei pressi di Roma. A Montefiascone, il 18 ottobre, emanò un diploma per San Pietro a Roma, in cui sottolineava i suoi stretti rapporti con questa chiesa: «Ubi nos fraternitatem et canonicam habemus»²⁸.

Fra i testimoni dei diplomi di questo periodo troviamo i nomi dei suoi più intimi consiglieri: l'arcivescovo Angelo di Taranto, il successore di Enrico di Worms alla carica di *vicarius imperialis curie*, lo scalco Marcovaldo, duca di Ravenna, margravio di Ancona, Corrado, duca di Spoleto, il vescovo Walter di Troia e naturalmente il protonotario Alberto. «Itaque imperatore apud urbem Tyburtinam per tres ebdomadas expectante, missis ab utraque parte sepius nunciis et apostolico ab imperatore preciosis xeniiis transmissis», riferisce l'annalista di Marbach²⁹ che probabilmente altri non è che il prevosto Federico di Strasburgo, un testimone degli eventi. Nel novembre una legazione della curia romana incontrò Enrico a Tivoli; questi rispose inviando cinque dei suoi uomini più fidati: il vescovo Alberto di Vercelli, il protonotario Alberto, il duca Corrado di Spoleto, Marcovaldo e il coppiere Enrico di Kaiserslautern. Alberto di Vercelli fu un fido dell'imperatore per un decennio, Enrico di Kaiserslautern proveniva da una famiglia ministeriale ed era già stato prima come *camerarius*, poi come *picerna* uno stretto collaboratore di Federico Barbarossa. Aveva più volte giurato trattati in nome dell'imperatore «iuramentum in anima imperatoris»³⁰: un atto di estrema importanza.

Le trattative assunsero un corso sfavorevole nonostante la celebre, elevatissima offerta fatta: «a talia obtulimus, que nec a patre nostro (...) nec ab aliquo antecessorum nostrorum alicui antecessorum vestrorum fuere oblata»³¹; si trattava probabilmente di notevoli vantaggi finanziari. L'importanza dei messi corrispondeva a quella delle questioni in gioco e sta a dimostrare la speranza di concludere un trattato.

L'ultima missione imperiale fu svolta da Corrado, prevosto di Magonza. Nel febbraio 1197 l'imperatore scrisse una lettera a Celestino in cui designava il prevosto «dilectum et familiarem nostrum» come ambasciatore³². Enrico VI sol-

²⁷ G. BAAKEN, *Die Verhandlungen...* cit., p. 498.

²⁸ *Regesta Imperii* cit., n. 556.

²⁹ *Annales Marbacenses*, a cura di H. BLOCH, Hannover-Leipzig 1907, p. 68 (Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, 9).

³⁰ Cfr. W. GOEZ, «... iuravit in anima regis»: *Hochmittelalterliche Beschränkungen königlicher Eidesleistung*, in «Deutsches Archiv», XLII (1986), pp. 517-554.

³¹ *Regesta Imperii* cit., n. 572; M.G.H., *Constitutiones*, I, n. 376, pp. 524 e seguenti.

³² *Regesta Imperii* cit., n. 580.

lecitava l'invio di tre cardinali per amministrare la giustizia «in causas ecclesiasticas vel spirituales» in Sicilia. Senza dubbio era una nuova offerta che teneva conto dei diritti dei re normanni nelle questioni ecclesiastiche³³. Non abbiamo notizie su Corrado; possiamo attestarne le funzioni a Magonza dal 1195³⁴, ma non ci sono indizi che fosse un membro della cappella, sebbene la cosa sia verosimile.

La situazione politica in Sicilia nei mesi successivi e infine la morte dell'imperatore determinarono la fine della sua politica ambiziosa e intraprendente. La morte prematura fu però l'inizio di un periodo tutt'altro che pacifico per l'Italia e la Germania.

A quale risultato siamo giunti? L'indagine sullo sviluppo delle trattative tra la curia romana e l'impero mostra per un decennio una chiara tendenza e permette di dare uno sguardo alla struttura organizzativa della corte imperiale, ma è necessario sottolineare che le condizioni descritte sono valide soltanto per l'Italia. Abbiamo potuto osservare due gruppi di stretti consiglieri. Innanzitutto i militari che non svolgevano funzioni particolari nelle relazioni diplomatiche. Forse in questo è stato determinante il carattere di Enrico VI: i suoi piani politici erano elaborati in ambito diplomatico e solo in caso di necessità imposti con la forza delle armi. Un'unica volta, nel momento decisivo dell'autunno 1196, gli esponenti di questa categoria furono coinvolti nei negoziati diplomatici. Ciò dimostra però la loro importanza, specie dal punto di vista istituzionale.

L'altro gruppo era costituito da membri della cappella e della cancelleria. Commetteremmo un grave errore nel considerare i notai come semplici *scriptores* perché essi hanno avuto senza dubbio un enorme influsso politico. Purtroppo non possiamo sempre individuare l'ambiente sociale da cui provenivano. I *magistri* Enrico e Gerardo hanno fatto carriera nella cancelleria, erano notai, ma sono stati anche in seguito stretti collaboratori di Enrico VI, specialisti negli affari italiani. Il protonotario Alberto è stato un fido dell'imperatore, come alcuni anni prima il *magister* Enrico, ma brancoliamo nel buio per quel che concerne la sua persona. Il prevosto Sygel, suo predecessore, ha cominciato il suo servizio - a quel che sappiamo - nella cancelleria, dopo una missione diplomatica. Un'eccezione è costituita dal cancelliere Corrado di Querfurt che apparteneva piuttosto al primo gruppo. Funzionario di orientamento laico, sembra - fatto notevole e anche indicativo - non aver avuto alcuna parte diretta nelle trattative con la curia papale: lo troviamo invece nel celebre manoscritto di Pietro da Eboli in una illustrazione insieme a Marcovaldo di Annweiler e a Enrico di Kalden³⁵.

³³ G. BAAKEN, *Die Verhandlungen...* cit., p. 507.

³⁴ Cfr. *Mainzer Urkundenbuch*, II, a cura di P. ACHT, Darmstadt 1971, p. 1037.

³⁵ PETRI ANSOLINI DE EBULO, *De rebus siculis carmen*, a cura di E. ROTA, Città di Castello 1904, tav. LIII (*Rerum Italicarum Scriptorum*, 31).

Questa struttura organizzativa quali conseguenze produceva per le petizioni o le delegazioni provenienti dalle città italiane? Va sottolineato che il nucleo della cappella consisteva esclusivamente di tedeschi. La loro importanza e il loro influsso crebbero nel corso del tempo; i membri della cancelleria partecipavano di diritto alle trattative, come dimostrano alcuni documenti³⁶. Erano funzionari - ovviamente in senso medievale - che assistevano il sovrano, sostenevano i suoi piani e attuavano la sua politica, tuttavia nella vita quotidiana l'attività di questi collaboratori ha avuto soltanto un effetto molto limitato.

³⁶ P. CSENDES, *Die Kanzlei...* cit., pp. 115 e seguenti.

REINHARD ELZE

La disfida del Malpensa e il problema di guerra e pace nel Medioevo

Debbo confessare che fino ad un anno fa non sapevo nulla della disfida del Malpensa, cioè del mio tema odierno. Perciò ho accettato la proposta di parlarne come una sfida. Volevo, anzi dovevo rimediare a questa mia lacuna, non solo per salvare l'onore della mia professione, ma anche per soddisfare la mia curiosità. Mi è sembrato di essere ritornato nella mia Università degli Studi tedesca di molti anni fa, dove era d'uso che un professore che non conosceva bene un argomento facesse delle lezioni per impararlo. *Docendo discimus*. Oggi credo di sapere veramente un po' di più sulla sfida del Malpensa.

Dovrei inoltre precisare che in un primo tempo avevo pensato che l'oggetto del mio discorso potesse essere un falso, una leggenda locale, una favola o qualcosa del genere e, da medievalista, avrei senz'altro anche parlato di falsi o di leggende, due materie familiari a noi specialisti. Ma lo studio delle fonti o piuttosto dell'unica fonte che ci informa sulla sfida del Malpensa mi ha convinto che il fatto del quale vi devo parlare è un fatto storico avvenuto nel luglio del 1186, cioè ottocento anni fa.

Chi è di Guarcino o dei paraggi sa tutto sulla sfida del Malpensa¹, chi non è di Guarcino potrebbe essere tanto ignorante quanto lo sono stato io a lungo, perciò mi sia permesso di raccontare la storia di questo evento con le parole dell'unica fonte pervenutaci. Parlerò inoltre brevemente del valore storico di questa fonte, poi cercherò di spiegare l'evento, cioè la sfida del Malpensa, nel suo contesto storico; a tale intendimento corrisponde la formulazione del tema: il problema della guerra e della pace nel medioevo. Questo problema non si può risolvere in pochi minuti, mi limiterò quindi a pochi accenni.

¹ Cfr. G. FLORIDI, *Storia di Guarcino*, Guarcino 1971, pp. 95-98; ID., *Storia di Fiuggi (Anticoli di Campagna)*, Guarcino 1979, p. 79; ID., *La disfida del Malpensa a Guarcino. VIII centenario 1186-1986*, Guarcino 1986, pp. 1-35.

Il testo, che è del 1217 circa ², dice: «Hoc anno (cioè nel 1186) venit rex Henricus filius Friderici Imperatoris et subiugavit totam Campaniam praeter Fumonem et Castrum Ferentinum, obsedit per novem dies Alatrum et ivit super 'Guarginum'» (il nome è scritto così, purtroppo solo un codice dice 'Guarcinum') «ibi commissum est bellum inter Teotonicum militem et Latinum nomine Malpenza et superatus est miles Teotonicus a milite Latino vidente et astante Rege cum toto exercitu in circuitu».

Qualche parola sulla fonte: il testo è stato trovato nel 1600 in un manoscritto del monastero di Fossanova e perciò la prima edizione del 1644 lo chiama *Cronaca di Fossanova*. Noi storici di professione preferiamo usare la dizione *Annali di Ceccano* o *Annales Ceccanenses*, perché sono piuttosto annali che seguono la storia anno per anno, dall'imperatore Augusto fino al 1217, il cui contenuto non lascia dubbi sulla provenienza del testo da Ceccano. Purtroppo il manoscritto trovato nel 1600 non ci è conservato e ne esistono soltanto tre copie del '600. Quando di una fonte medioevale che si ferma al 1217 non c'è altra testimonianza se non uno o più manoscritti tardi, per esempio del '600, sorge sempre un sospetto da parte degli storici. Dunque il sospetto c'è, e il professor Battelli stamattina ha parlato di un fatto riportato dagli Annali di Ceccano che non trova conferma in altre fonti. Però credo che un altro esempio possa costituire una prova per giustificare la buona fede con cui grandi storici come Ughelli e Muratori da parte italiana o il nostro Pertz hanno accettato questa fonte come attendibile. Si tratta dell'inondazione del Tevere del 1180. Dal 1644, anno della prima edizione, in poi, tutti gli autori - e sono molti coloro che hanno trattato l'argomento del «Tevere scatenato», cioè delle inondazioni del Tevere - hanno citato il nostro testo come l'unica testimonianza per la grande inondazione del 1180. Nel 1885 è stata trovata, subito dimenticata e solo recentemente di nuovo pubblicata ³, una lapide del 1180 che diceva «fin qui è cresciuto il fiume». Questa è la più antica delle tante iscrizioni sulle alluvioni del Tevere che a Roma si trovano dappertutto, le più note sulla facciata di S. Maria sopra Minerva. Se gli Annali fossero un falso del '600 il falsario sarebbe stato una specie di profeta, perché avrebbe saputo in anticipo che più di duecento anni do-

² M.G.H., *Scriptores*, XIX, Hannover 1866, pp. 287-288. Cfr. *Repertorium fontium historiae medii aevi* 2, Romae 1967, pp. 261-262. Da aggiungere: AUTORE ANONIMO, *La Cronaca di Fossanova*. Introduzione e traduzione di G. SPERDUTI, Veroli 1980, dove il passo da noi citato si trova a p. 43.

³ G. SCALIA, *Una testimonianza tanto illustre quanto ignorata: la più antica iscrizione su inondazioni tiberine (1180)*, in: «Archivio della Società Romana di Storia Patria», CIII (1980), pp. 295-304; ID., *Turbidus Tiber. In margine ad alcune antiche epigrafi su inondazioni tiberine*, in: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, *Studi in onore di L. Sandri*, Roma 1983, pp. 873-901 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 98).

po un'iscrizione del dodicesimo secolo avrebbe confermato la sua invenzione. Così prendiamo il testo per vero anche se sappiamo che contiene delle lacune ed inesattezze.

Torno al testo stesso per la parte che si riferisce al duello ⁴. Il signor sindaco di Guarcino ha già ricordato la sfida degli Orazi e Curiazi e quella di Barletta, una molto prima l'altra molto dopo il nostro duello. Vorrei qui ribadire che fino agli inizi dell'età moderna in certe occasioni si cercò di evitare i danni di una battaglia o di una guerra facendo combattere campioni come gli Orazi ed i Curiazi, che erano tre contro tre o addirittura tredici contro tredici come a Barletta, oppure uno contro uno come qui a Guarcino per arrivare ad un risultato senza troppe perdite umane. Si ricorreva anche al duello in processi in cui le testimonianze erano equivoche e quindi il giudice non poteva decidere senza un aiuto dall'alto, ed uso questa espressione perché i duelli giudiziari erano una specie di ordalie, cioè di giudizi di Dio ⁵; doveva essere Dio a dare ragione all'una o all'altra parte. Del resto nella teoria della guerra nel medioevo e non soltanto nel medioevo, fino a tempi abbastanza recenti c'è l'idea che Dio è con la giusta causa ⁶. Quasi mai nessuno ha combattuto senza giusta causa, così lo sconfitto doveva essersi sbagliato ritenendo la sua causa giusta e doveva farsene una ragione o per i suoi peccati o con altre motivazioni, come accadde in modo clamoroso dopo il disastroso fallimento della II crociata nel 1146 ⁷. Alla Chiesa non piaceva una simile tentazione di Dio, se posso chiamarla così, perciò dall'alto medioevo in poi le istanze ecclesiastiche hanno spesso ribadito - senza gran successo - il divieto di ricorrere a duelli giudiziari o duelli che avevano carattere di ordalia, di giudizio di Dio. Una forma speciale di tale duello dovrei nominarla proprio perché comincia un po' dopo la sfida di Guarcino e si ritrova fino agli inizi della storia moderna, cioè fino al '500: questa è la sfida fra principi e re. La prima sfida famosa è quella di Bordeaux, un anno dopo i Vespri siciliani ⁸: dopo le lotte senza successo né dall'una né dall'altra parte

⁴ C. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, Niort-Londres 1884, III, pp. 203-213; bibliografia aggiornata in: *Il duello*, a cura di E. MUSACCHIO e G. MONARCHIO, Bologna 1985.

⁵ F. PATETTA, *Le Ordalie*, Torino 1898; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, 6,1, Torino 1900, pp. 336-362; H. NOTTARP, *Gottesurteile*, Bamberg 1949; ID., *Gottesurteilstudien*, München 1956, pp. 269-294.

⁶ K.G. CRAM, *Iudicium belli. Zum Rechtscharakter des Krieges im deutschen Mittelalter*, Münster-Köln 1955; F. H. RUSSEL, *The Just War in the Middle Ages*, Cambridge 1975; E. HEHL, *Kirche und Krieg im 12. Jahrhundert*, Stuttgart 1980; W. J. SHEILS (ed.), *The Church and the War*, The Ecclesiastical History Society 1983.

⁷ P. ALPHANDERY-A. DUPRONT, *La Chrétienté et l'idée de Croisade*, 1, Paris 1954, pp. 186 e sgg.; F. COGNASSO, *Storia delle Crociate*, Milano 1967, pp. 444 e seguenti.

⁸ W. GOEZ, *Über Fürstzenweikämpfe im Spätmittelalter*, in «Archiv für Kulturgeschichte», II (1967), pp. 135-162; per la sfida di Bordeaux *ibid.*, pp. 141 e seguenti.

fra Carlo d'Angiò e Federico d'Aragona, ci fu la sfida di Carlo contro lo Spagnolo, sfida che doveva sostituire la guerra nei pressi di Messina con un duello su campo neutro, a Bordeaux che allora si trovava sotto dominio inglese, ma vicino alla Francia ed alla Spagna. Ognuno doveva essere accompagnato da cento cavalieri, ma non più di cento. Il papa, il francese Martino IV, vietò subito questo duello. Ma sebbene vietata questa sfida fu accolta: erano stati fissati il giorno ed il luogo, ma non l'ora. Notte tempo arrivò l'Aragonese con i suoi facendo attestare la sua presenza da un notaio, lo stesso fece Carlo d'Angiò, ma di giorno... così i due re riuscirono ad evitare il rischio di una sconfitta.

Del resto conosciamo circa venticinque altre sfide fra principi e re nei secoli '300, '400 e '500: un duello del genere non è mai stato combattuto. Si trovava sempre una ragione per non farlo; però l'idea di decidere una situazione in bilico né con una battaglia, né con una guerra, bensì con un duello, è rimasta viva.

Dopo l'accento alla doppia natura del duello come un combattimento in cui vince il più forte ed il più abile e come una delle forme di giudizio di Dio, dovrei ora parlare del problema della guerra e della pace nel medioevo. Noi crediamo di sapere benissimo cos'è una guerra, però vorrei riprendere una parola del testo latino che ho citato: «bellum» è una guerra non un duello. Nel medioevo non si distingue fra quello che noi chiamiamo guerra, cioè guerra fra popoli e stati e guerra privata, faida o pugna fra due persone. Tutto può essere «pugna», tutto può essere «bellum», tutto può essere «guerra», e qui abbiamo un bell'esempio per la differenza fra il medioevo ed i giorni nostri: un altro modo di distinguere, in questo caso di non distinguere. Vi pregherei di considerare un po' come nel medioevo si pensava e si sentiva diversamente da oggi. Perciò mi sia permesso di dire: guerra pubblica o internazionale e guerra privata nel medioevo non si differenziano e chi parla di pace nel medioevo non parla soltanto di un trattato come la pace di Costanza, stamattina menzionata, fra i comuni lombardi e Federico Barbarossa, che poneva termine a dei conflitti decennali. Pace era anche quel che noi oggi chiamiamo ordine pubblico; questo comportava che ogni delitto violava o turbava in primo luogo la pace, i delitti contro le persone come l'assassinio o la violenza, o contro le cose come i furti e le rapine. Un esempio per chiarire meglio. I pellegrini normalmente non avevano armi; chi derubava un pellegrino, che non poteva difendersi, veniva punito per aver violato la pace, non per aver derubato il pellegrino e la pena era molto più grave che non quella per una semplice rapina. Quanto a questa pace noi siamo abituati a dire, mi sia permesso di citare una definizione non mia, ma di un politologo, «lo Stato moderno è caratterizzato dal monopolio e dall'uso della forza legittima nelle mani della polizia e delle forze armate subordinate alla autorità politica»⁹. Abbiamo sentito dal professor Caravale che

⁹ J. J. LINZ, *La caduta dei regimi democratici*, in: «Rivista italiana di scienze politiche», I (1975), p. 17. Cfr. P. FARNETI, *La crisi della democrazia italiana e l'avvento del fascismo 1919-1922*, *ibid.*, p. 49.

nel regno più moderno del XII-XIII secolo, quello di Sicilia, questo monopolio non esisteva ancora, c'era sempre l'autodifesa o la legittima difesa di chi non riceveva abbastanza protezione da parte dell'autorità del monarca o dei suoi ufficiali. Da questo punto di vista la guerra non ben definita, come lo è invece nel diritto internazionale odierno, ha un altro carattere che a noi non è familiare. Nelle fonti tedesche del '300-'400, che ho studiato a questo proposito, si trova un concetto ben espresso¹⁰. Si dice: scopo della guerra «Schadentrachten» (recare danni); bisogna recare più danni possibili all'avversario e non tanto combattere con le armi; combattere è troppo pericoloso, costa troppe vittime; bisogna fare le battaglie se sono inevitabili, ma se è possibile si devono evitare¹¹.

Ho letto soltanto la metà del testo latino degli *Annales Ceccanenses* e ripeto una frase «vidente et astante rege cum toto exercitu in circuito»; perché «totus exercitus», è forse un solo esercito? In una guerra come la conosciamo noi ci sono sempre due eserciti, qui ce n'è uno solo, l'altra parte, cioè gli uomini di Guarcino, sta dietro le mura, sono armati ma non sono un esercito. E la stessa cosa certamente capitava negli altri borghi, comuni, castelli, perché non si può formare un esercito in una o due settimane. Enrico VI è stato in questa zona nel 1186 per non più di tre o quattro settimane: era arrivato a sorpresa, costringendo ciascuno a difendersi il meglio possibile, poi aveva di nuovo ripreso la sua marcia.

Il testo prosegue: «Quidam comes nomine Henricus Roccisburgae de fidelibus regis discedens a rege cum magna parte exercitus regis fregit securitatem Babuco et terrae Pufanae, et abstulit omnem robbam et animalia omnia quae in Babuco et in terra Pufana invenit».

Enrico, quindi, riuscì a conquistare Bauco, - l'odierna Boville Ernica - ma non ad entrare a Pofi, si limitò a devastarne i dintorni, cioè la «terra Pufana» e «abstulit omnem robbam», cioè portò via tutta la roba e tutti gli animali che trovò a Bauco e vicino a Pofi. Questa era la guerra medioevale come già la conosciamo. «Et rex habuerat fodrum ab ipsis castellis». Del fodro si è parlato varie volte, questa volta però la tassa che il re riceveva da parte dei castelli si trovava nel contesto di rapine, ruberie, danneggiamenti! «Hospitatus est in pede Castris per novem dies, omnibus tam Ecclesiis quam Castellis per circuitum omnia mala quae inferre et facere potuit fecit». Ecco la guerra del tempo: fare danni, prendere i soldi, portare via gli animali anche per l'approvvigionamento delle proprie truppe. Forse l'unica cosa che dovrei aggiungere è l'idea di quanti uomini

¹⁰ L. QUIDDE, *Histoire de la paix publique en Allemagne au Moyen Age*, in *Académie de Droit International. Recueil des Cours 1929*, III, Paris 1930, pp. 453-598; E. ANGERMEIER, *Königtum und Landfriede im deutschen Spätmittelalter*, München 1966.

¹¹ O. BRUNNER, *Terra e Potere. Strutture prestatuali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, (trad. di G. Nobili Schiera e di C. Tommasi, introduzione di P. Schiera), Milano 1983, pp. 134, 144 e *passim*.

comprendeva l'esercito di Enrico VI: probabilmente poche centinaia di combattenti, cioè meno cavalieri e più fanti, al cui nutrimento era necessario provvedere.

Si può dunque concludere che la sfida del Malpensa, secondo ogni probabilità, è un fatto storico avvenuto nel luglio 1186¹² come lo descrive l'annalista di Ceccano. Il testo di questa unica fonte dell'accaduto suggerisce che il duello fra i due cavalieri, il latino che si chiamava Malpensa e il teutonico, risparmiò a Guarcino l'assedio ed il saccheggio da parte dell'esercito del futuro imperatore Enrico VI, senza tuttavia porre fine alla spedizione nel basso Lazio, che durò ancora dieci o dodici giorni. Una guerra molto medioevale, con un massimo di danni ed un minimo di combattimenti, fra i quali forse la sfida del Malpensa.

¹² TH. TOECHE, *Heinrich VI*, Berlin 1867, p. 61; l'autore parla del mese di luglio per la spedizione di Enrico nel Lazio. Questa non è registrata in BÖHMER-BAAKEN, *Regesta Imperii*, IV, 3, *Heinrich VI*, Köln-Wien 1972, tra i nn. 11 e 12. Ma nell'itinerario c'è posto tra il 6 luglio (presso Orvieto) e il 7 agosto (vicino a Gubbio).

PIERRE TOUBERT

Il mondo rurale nel Lazio meridionale nella seconda metà del sec. XII

Vorrei dedicare questo breve intervento all'evocazione del mondo rurale che, tra la metà del Millecento e l'inizio del Duecento ha costituito lo sfondo della sfida di Guarcino. Si tratta, quindi, di passare dall'evento emblematico del 1186 che ha dato la spinta iniziale al nostro convegno, alle strutture che ne formano il retroscena.

Forse, in conclusione, mi sarà anche consentito di tornare al fatto di cronaca che queste strutture possono chiarire, in qualche modo almeno.

* * *

Senza addentrarmi in un ampio discorso preliminare sulle fonti della storia agraria del Lazio medioevale, vorrei nondimeno, per cominciare, delineare un po' più precisamente le spiccate caratteristiche della documentazione che, nella seconda metà del Millecento, condizionano la nostra problematica e le nostre possibilità d'approccio. Conviene subito, al proposito, sottolineare il fatto non comune che, soprattutto per la vicina Sabina, ma anche per il Lazio meridionale, la situazione documentaria è peggiore in questo periodo di quanto non sia per tutto il secolo precedente. È necessario rammentare che, dopo il decennio 1120-1130, viene a mancare quasi completamente la ricchissima documentazione farfense con la fine dell'instancabile attività di Gregorio di Catino e del suo «consanguineus», il monaco Todino. Con l'ultima fatica del Catinese, il *Liber Floriger*, steso negli anni 1130, si chiude il ciclo delle grandi raccolte documentarie di Farfa. Anche se si tratta di una mole molto meno cospicua, si chiude anche l'attività di trascrizione dello *scriptorium* di Subiaco: di fatto, soltanto pochi documenti trascritti nel Regesto Sublacense (nn. 47, 49, 50, 211 e 212) sono attribuibili al primo quarto del secolo XII. Da allora in poi, non disponiamo più, per il Lazio, di nessun cartulario (o «regesto») monastico. Rammento, in particolare, il fatto che l'unico cartulario monastico laziale sicuramente compilato (nel '400 però) ed attestato in quanto tale, il cartulario dell'abbazia di Casamari, passato poi nella biblioteca Albani, deve decisamente ormai essere

ritenuto perduto; la documentazione riguardante l'abbazia di Fossanova è, anche essa, quasi del tutto scomparsa. Quindi, uno degli aspetti più importanti dell'economia agraria del Millecento nel Lazio meridionale, cioè l'impianto delle due grandi abbazie cistercensi, il loro diramarsi nelle campagne e la loro vasta - senza dubbio - impresa di bonifica della zona di bassa pianura, tutto questo complesso di problemi esce quasi completamente dalla nostra visuale per semplice mancanza di fonti. Anche se l'ultima grande fondazione monastica della nostra zona, quella della certosa di Trisulti, conserva tutt'oggi un bell'archivio, questo diplomatico è ricco soprattutto per il periodo che va dal Duecento in poi. Quasi tutte le pergamene anteriori alla fondazione della certosa per opera di Innocenzo III sono documenti entrati nell'archivio della certosa a titolo di *munimina*, senza correlazione col monastero benedettino anteriore alla certosa. Mettendo da parte il modesto diplomatico sublacense (con le sue 30 pergamene circa della seconda metà del Millecento - oltre a una decina di documenti per la prima metà del secolo XII e 80 per la prima metà del secolo XIII -), la nostra conoscenza delle strutture agrarie e del mondo rurale dipende dunque essenzialmente dagli archivi capitolari delle città laziali. Non insisto più oltre sull'elenco nè sull'entità di questi ben noti fondi archivistici.

Vorrei soltanto, per concludere sulle fonti, rilevare il fatto che questo scarseggiare non è soltanto quantitativo; ne risulta anche un vero impoverimento qualitativo. Le fonti narrative si riducono a poche anche se pur preziose pagine del *Chronicon Sublancense*. e ai cosiddetti *Annales Ceccanenses* sulle quali avrò l'occasione di tornare.

Nell'ambito delle fonti agiografiche, le biografie del Millecento riguardano o zone molto periferiche (come l'interessante *Vita* di S. Berardo dei Marsi) o ambienti prevalentemente urbani come la *Vita* di S. Pietro di Anagni. Non disponiamo più (e anche questo sarà un segno della mutata sensibilità religiosa) di queste vite di santi eremiti - predicanti (*Wanderprediger* del Mille) ben inseriti nel mondo rurale come, per esempio, S. Domenico di Sora.

Un'altra grave deficienza qualitativa delle fonti, risulta dalla notevole scarsità in materia di contratti agrari. Il contrasto, quindi, è pungente, se si pensa alle migliaia di contratti agrari registrati in modo più o meno condensato nel *Liber Largitorius* di Farfa. Di fatto, per ragioni ovvie, il diplomatico dei vari archivi capitolari ci ha tramandato in stragrande prevalenza titoli di proprietà (donazioni pie, compravendite, ecc.) e magari anche qualche contratto di tipo enfiteutico ma tutto un ampio raggio dell'economia rurale rimane nell'ombra, col rischio evidente e permanente nella storia medioevale di sottovalutarne gli aspetti meno conosciuti.

Nella fattispecie, pensiamo soprattutto al mondo dei *manentes* o quello dei braccianti, dei poveri, degli emarginati o dei semplici lavoratori a cottimo, tutta gente senz'altro di forte presenza nella società rurale, anche se ignorata dalle fonti del nostro periodo, perché non faceva parte della clientela notarile. Da un lato quindi, certi tipi di documenti, preziosi per il nostro oggetto di ricerca,

vengono a mancare o a scarseggiare. Dall'altro lato, tipi di documenti altrettanto utili non appaiono ancora nel paesaggio documentario. Voglio soprattutto alludere agli statuti comunali che, dalla metà del Duecento in poi, ci consentono di mettere in piena luce la vita delle comunità rurali e i loro rapporti più o meno consensuali col ceto signorile; tutti aspetti, sui quali la documentazione anteriore non fa altro che aprire casuali e modesti spiragli di sole. Insisto sul fatto che non ci sono statuti per castelli laziali prima della seconda metà del Duecento.

Il documento pubblicato dal compianto prof. Morghen come «statuto di Subiaco» del 1193, molto noto ed importante, non ha niente a che vedere con uno statuto vero e proprio: è soltanto un *pactum convenientiae*, destinato a sistemare vertenze fiscali tra l'abate di Subiaco e la nascente comunità di castello; un passo avanti, se si vuole, verso lo statuto, niente di più.

Da questo breve richiamo alla situazione delle fonti si può concludere, penso, che la documentazione per se stessa è già un documento nel quale si percepisce in maniera certo un po' impressionistica ma tuttavia chiara lo spirito dei tempi: siamo, verso la seconda metà del secolo XII - e parlo soltanto per il nostro Lazio - in un periodo di indubbia incertezza chiaramente riflettuta dalle fonti, al di là dei soliti problemi di perdite, distruzioni, eccetera.

Vengono meno le grandi raccolte documentarie monastiche perché viene anche superato il predominio economico e sociale di questi antichi centri.

Sicché un Gregorio di Catino, che è già un personaggio un po' anacronistico alla fine della sua vita, verso il 1130, diventa proprio impensabile alla fine del 1100. Vengono pure meno la loro cronachistica e la loro agiografia perché anche viene meno la loro funzione culturale. La cultura si sposta appunto sia verso la città e l'ambiente vescovile (come per esempio nel caso di Anagni dove queste mutazioni sono testimoniate ed illustrate dai monumenti) sia verso l'ambiente «baronale» al quale è chiaramente rivolta un'opera come i cosiddetti *Annales Ceccanenses*. Va precisato, a scanso di equivoci, che, in questo lento e multiforme processo di mutamento, solo in maniera indiretta e temporanea si restringono le vie d'approccio alla storia del mondo rurale.

* * *

Stando così le cose, vorrei dedicare il tempo che corre al problema secondo me maggiore che risulta dall'indagine: il problema ambientale, quello dei quadri di vita del mondo rurale nel suo insediamento ed assetto fondiario nella seconda metà del secolo XII. Vorrei, in primo luogo, osservare che, verso la metà del secolo XII, la rete dell'abitato e degli insediamenti è ormai decisamente stabilizzata. Dappertutto in Sabina, nel Lazio meridionale, nella Campania e anche in zone vicine «ritardate» come l'Abruzzo sulmonese recentemente studiato dall'amico Chris Wickham, qual che siano state le sfumature cronologiche e anche le sfasature iniziali, dappertutto, dico, è ormai assicurato il predominio

quasi assoluto dell'ordinamento castrense. Questo predominio significa che il castello è ormai divenuto la struttura portante di tutto l'edificio sociale, il suo «punto nodale», come giustamente lo definiva il prof. Tabacco nella bella e lunga recensione che ha avuto la bontà di dedicare al mio libro sul Lazio medioevale.

Ciò vuol dire che il castello costituisce nel nostro periodo la base della rete insediativa, e quindi la forma normale di abitato quella, proprio, che abbiamo ancora sotto gli occhi: si tratta di un abitato fortemente raggruppato spesso concentrato in posizione di sommità collinare o di sperone roccioso.

Il contadino laziale della seconda metà del secolo XII è dunque normalmente non soltanto un *villanus, rusticus, manens*, ecc., ma anche viene significativamente detto *castellanus* nel senso specifico di chi abita dentro un castello. Va ben inteso che non dobbiamo schematizzare, nè dare una eccessiva tipicità a questo *castrum* in quanto abitato addensato: generalmente fortificato, sì, ma in modi diversi e con varia efficacia, con vario peso demografico, e pure con una evidente varietà a seconda del prevalere di uno od altro elemento funzionale.

Verso il 1150-1200 esistono variazioni e gradazioni che possiamo intuire più che misurare tra (tanto per prendere due casi estremi) il grosso castello di popolamento ben sistemato a cupola come Palombara Sabina o Monte S. Giovanni, o quello dilungato sulla collina come Frosinone, e, al contrario, piccoli nuclei con funzione prevalentemente strategica aggrappati al vertice di un poggio poco accessibile come la rocca di Fumone.

È altrettanto incerto il confine tra i più cospicui castelli e le più piccole tra le città laziali, le *civitatulae* come Sezze, Priverno, Veroli o Trevi nel Lazio, sede vescovile fino alla riforma gregoriana, poi ridotta a semplice castello, da Nicola II in poi. Dietro questa palese diversità, ribelle a qualsiasi tipologia, parecchi tratti comuni sono tuttavia riscontrabili.

Molto spesso, nel nostro periodo, questo abitato rurale concentrato «a castelli» ha creato centri con morfologia complessa e differenziata, ordinata secondo criteri organizzativi dello spazio abitato, secondo gli schemi di quello che ho proposto di definire un *urbanisme villageois*, una urbanistica di villaggio, cioè un sistema regolatore che definisce vie d'accesso e di circolazione interna, assi di crescita, sistemi difensivi, ecc. Dalla lettura delle fonti narrative come il *Chronicon Sublacense*, risulta diffusissima una struttura già chiaramente polinucleata, con cinta muraria, spesso costituita dal muro cieco del lato esterno delle case dell'ultimo cerchio dell'abitato. Quando dico ultimo, intendo il più recente nel caso frequente dell'abitato «a cupola» con cerchi concentrici di espansione. Dentro questa cinta muraria vengono anche comunemente differenziati due nuclei essenziali: il primo è la chiesa (o talvolta le chiese) del castello, senza dubbio adibite nel nostro periodo, oltre che a funzione religiosa, anche a funzione di convivenza direi «vicinale» o comunitaria dei rustici; il secondo nucleo, quasi onnipresente nei castelli di popolamento, è la rocca signorile, nucleo fortificato interno (sia detto nelle fonti *rocca castris, arx, palatium, turris*, ecc.). Normalmente, la *rocca castris* segna l'impronta nell'ur-

banistica contadina della presenza del signore, o del suo rettore, della *curia castris*, dove possono anche vivere, sia dentro la rocca, sia in case rinchiuse intorno alla fortezza signorile (come per esempio a Subiaco o nel *castrum civitatis* di Alatri) i *milites castris* o, nelle nostre città, i *milites episcopii*. Mi risulta dalla narrativa delle guerre che, in caso di necessità o, per esempio, di assedio, la rocca può anche assumere la funzione secondaria di rifugio per la popolazione del castello. Al di là di questo profilo collettivo appena abbozzato dell'abitato di castello prevalente in maniera sempre più direi monopolistica come forma dominante dell'abitato rurale del Lazio meridionale, conviene sottolineare il fatto che mi sembra il più caratteristico del secolo XII, cioè la stabilità generale di questa rete insediativa che sembra aver allora raggiunto una specie di punto di equilibrio. Di fatto, al contrario del primo incastellamento (dal 900 sino alla seconda metà del Mille), abbiamo soltanto poche notizie di nuove fondazioni o, al contrario, di abbandono di castelli di colonizzazione direi «affrettata».

In tutti i casi, comunque, si tratta di centri marginali di scarso rilievo sia nel caso delle fondazioni che in quello delle diserzioni. Se prendiamo l'esempio di Subiaco, perché è il meglio documentato, constatiamo che non abbiamo più nessuna creazione di nuovo centro castrense dopo l'ultimo grande abate *constructor* l'abate Giovanni (1068- 1120); l'ultima impresa caratterizzata di incastellamento meditato nella nostra zona si colloca alla fine del secolo XI verso gli anni 1085-1090 nei quali ci è detto che l'abate Giovanni di Subiaco «in monte Porcario, turrem fecit et palacium cum muris multis et locavit hominibus; fecit ibi ecclesiam in honore S. Marie et pingere et conservare et totum castrum noviter haedificavit multis expensis». Tutto il passo sarebbe da commentare non soltanto perché siamo alla fine dell'incastellamento, ma soprattutto perché questa fondazione ha un carattere paradigmatico.

Di fatto il testo del *Chronicon* (prima del passo riportato e che ho ommesso per ragioni di brevità) ci aveva spiegato:

1) la scelta di Monte Porcaro: una posizione elevata, un poggio dal quale si può dominare il vicino castello di Jenne: il vero problema, per l'abate Giovanni, non era tanto di fondare un nuovo abitato ma di mettere la mano su di un villaggio già ben impiantato come Jenne e quindi, attraverso la nuova fondazione, di «construire municionem ad costringendam Gennam».

2) dopo questa scelta chiaramente strategica viene riportato il sopralluogo «cum multis militibus ac peditibus» (e si nota bene, qui, la precisazione, la volontà signorile di coinvolgere un po' tutti i ceti sociali nell'impresa).

3) finalmente avviene la fondazione: una fondazione tre volte esemplare dal punto di vista delle caratterizzazioni del fenomeno castrense:

a) «turrem fecit et palacium»: elemento fondamentale è chiaramente, come quasi sempre in questi incastellamenti tardivi (per la nostra zona), l'elemento strategico - militare, a difesa di un distretto ed a manifestazione della presenza signorile;

b) in secondo luogo, la politica di popolamento di questo centro nuovo: oltre

che la torre, l'abate Giovanni fece costruire una cinta muraria «et locavit hominibus». Bisogna «far gente», dunque;

c) in terzo luogo c'è bisogno di inquadrare questa gente: va messa in rilievo la costruzione e anche la decorazione pittorica della nuova chiesa castrense; anche del tutto esemplare è questa preoccupazione edilizia: non si fa gente senza un minimo di decoro. Sotto tutti i tre punti di vista quest'ultimo incastellamento sublacense risulta emblematico. Ed è anche tipico lo scarso successo, perché questa colonia di Monte Porcaro non è mai veramente riuscita che a condurre la vita modestamente ed è stata portata via dall'onda di diserzioni del '400.

Certo, lo studio di un *case-study* privilegiato come quello del Sublacense ci consente delle sfumature. Non vorrei certo negare che ci siano stati nel secolo XII dei cambiamenti nella carta degli insediamenti: è, per esempio, nel secondo quarto del Millecento che, secondo uno schema abbastanza tipico, l'abitato del castello di Gerano a mezza strada tra Subiaco e Tivoli si è sdoppiato tra Gerano e l'abitato nuovo di Poggio Gerano. Anche qui, come a Monte Porcaro, in un contesto strategico - militare di guerra endemica tra Subiaco ed i tiburtini. Questa «coda dell'incastellamento laziale», se si può dire, non porta comunque che pochi ritocchi alla geografia degli insediamenti.

Più che altro, segna, come vedremo in conclusione, una fase di guerra tra signori territoriali, una specie di guerra di trincea dove castelli vengono opposti l'uno all'altro. Il dato primario rimane, comunque, anche in questo clima di guerra, l'estrema stabilità del popolamento e dei castelli che erano riusciti a superare la prima ondata di «decastellamento» degli anni 950-1100.

In concomitanza con questa pausa della seconda metà del secolo XII (e ripeto che la nostra cronologia regionale non deve essere generalizzata, perché è oggi chiaro che le cose vanno altrove diversamente, in particolare nell'Italia settentrionale), accertata nel Lazio e in altre zone dell'Italia centro-meridionale, si nota un progressivo ordinamento non soltanto della rete dell'abitato ma anche delle strutture agrarie. A questa stabilità dei nuclei abitati corrisponde senza dubbio la costituzione di *finages villageois* cioè territori castrensi formati da vari *terroirs* (*fundi*, *pertinentia*, anche *casalia*), cioè da varie zone del colto adibite a determinate colture, e a determinati sistemi tecnico-sociali di produzione. Il progressivo formarsi, intorno al castello, di questo mosaico di *terroirs* viene messo in piena luce solo un secolo dopo, quando la documentazione si arricchisce notevolmente, quando, per esempio, gli statuti rurali in materia di danni dati restituiscono la gerarchia di *terroirs*, dai più intensivi (giardini, orti e frutteti, *ferraginalia*, canapaie) alle terre arative, al vigneto, ai prati irrigati, al castagneto da frutto e via dicendo fino alle zone estensive dell'incolto e alle zone boschive del territorio castrense adibite a pastorizia. Questa fitta rete di occupazione e di utilizzazione del suolo, certo complessa e fragile, sottilmente adattata alle condizioni naturali ed ambientali è strettamente legata al diffondersi di un sistema di abitato concentrato, sia fortificato o meno. Va tut-

tavia ben inteso che la nostra documentazione non ci consente di affinare la cronologia di questo fenomeno complesso di assestamento dei territori castrensi, parallelo al concentramento demico nei castelli. Siamo soltanto in grado di accertare (per esempio nella notevole documentazione degli archivi di Veroli che ha il merito di riguardare soltanto pochi *terroirs*) che già nel secolo XII esiste - ancora alquanto labile - la tipologia dei *terroirs* che ritroviamo ben assestati un secolo dopo, come esiste pure la tendenza ad ordinare il paesaggio rurale in settori relativamente omogenei. Tanto per fare un esempio: la diffusione del contratto agrario di *pastinatio in partem* è stato nel nostro periodo un indubbio incentivo a creare *terroirs* di vigneto «a quadretti» e vediamo anche costituirsi zone di *ferraginalia*, di canapaie, eccetera. Un problema rimane insoluto: quello del livello di intensità, di compattezza, raggiunto, all'inizio del 1200, da questa rete di occupazione del suolo!

Sarei propenso per conto mio a pensare che, verso la fine del 1100, al momento della sfida di Guarcino, siamo ancora ben lontani dal livello di saturazione delle campagne laziali che troviamo raggiunto un buon secolo dopo. Questa conclusione si può desumere da vari indizi sui quali non posso fermarmi a lungo: cito, per esempio, la forma degli appezzamenti, la struttura particellare, la discrepanza o meno tra i vari tipi di colture praticate su pezzi di terra finitimi, la rete di circolazione interna del territorio, la presenza e i modi di sfruttamento dell'incolto, il posto ancora notevole dell'allevamento all'interno dei territori «comunali», eccetera. Una prova *a contrario* di questa intima correlazione tra abitato di castello e territorio ordinato a *terroirs*, insomma tra un abitato concentrato e un colto sparso, la troviamo nel fatto ampiamente dimostrato che una mancata strutturazione dei *terroirs* intorno ad un abitato deve essere ritenuta come la causa principale degli abbandoni o «decastellamenti» attestati già durante il primo incastellamento degli anni 950-1050.

Da questa serie di osservazioni scaturisce la conclusione che la stabilità dell'*habitat* (sistema di abitato) laziale constatato durante la seconda metà del secolo XII non significa per niente una qualsiasi stasi o immobilità. Non c'è nessun motivo per escludere il Lazio dal movimento generale di accelerata crescita demografica ed economica accertato dappertutto nell'Occidente. Il fatto che non ci siano più né fondazioni frequenti di nuovi castelli, né spiccato decastellamento significa soltanto che il Lazio ha felicemente superato le malattie infantili legate all'avviamento del suo sviluppo. Ma questa stabilità dei nuclei abitati non deve occultare altre realtà ben più complesse e movimentate che siamo in grado, talvolta di caratterizzare, talvolta di ipotizzare sulla scorta di validi indizi.

In primo luogo, come ho già accennato, la rete di castelli sopravvissuti alla prima ondata di decastellamento del Mille è ormai in grado di assorbire una continua eccedenza del flusso demografico.

La morfologia dei singoli castelli ci dà spesso chiare indicazioni sui modelli di crescita dell'abitato castrense. La forma più frequente, per gli abitati di som-

mità collinare, rimane quella ad anelli concentrici di tipo direi «dendrologico», ben accertato e abbastanza comune in Sabina. Ma forme più complesse sono riscontrabili nel caso degli abitati su sperone roccioso, su dorsali sbarrati o su ripiani di versante, tanto per fare i tre casi più tipici. Non sono d'altra parte sconosciuti casi di sviluppo anche lineare lungo la via di accesso al castello al di fuori della porta di ingresso o casi di nuovi abitati di «piemonte», con nuclei secondari ai piedi del poggio incastellato. Senza parlare dei casi ancora più complessi (e molto interessanti) come quello di abitati doppi o abitati sdoppiati, così frequenti in Sabina e nel Lazio meridionale come Catino e Poggio Catino, Gerano e Poggio Gerano sopra accennato, Canterano e Rocca Canterano, eccetera. Di fronte al problema dello sviluppo dell'abitato, evidentemente legato alla crescita demografica, la difficoltà non è, per dire la verità, di accertare la forma di questo sviluppo. Rimane invece sempre aperto il problema della datazione precisa di queste evoluzioni, molto più facile nel caso delle città con il loro succedersi, come ad Anagni, di cinte murarie sempre più ampie.

Per i castelli, invece, si impone tuttora un metodo basato sull'analisi delle singole situazioni. Da questo punto di vista ritengo che ci sia ancora molto da aspettarsi dall'archeologia dei castelli. Non alludo qui all'archeologia di scavo dei castelli diruti ma piuttosto all'archeologia «monumentale» dei castelli viventi, oggi molto sofisticata in Italia grazie alla collaborazione degli architetti e degli specialisti dell'archeologia della costruzione, dai diversi tipi di strutture murarie all'archeometria della malta e dei cementi medioevali. Basta rammentare l'esempio della Liguria dove Tizio Mannoni e i suoi allievi formano in questo campo di ricerche una *équipe de pointe* decisamente all'avanguardia.

Va comunque ritenuto come sicuro il fatto che la crescita demografica, tra il Millecento e la fine del Duecento, ha fortemente contribuito a rinsaldare l'assetto del mondo rurale dentro una rete insediativa sempre più concentrata. Abbiamo ampie testimonianze non soltanto di sviluppo ma pure di cresciuto addensamento dell'occupazione del suolo all'interno del perimetro fortificato: spariscono progressivamente le menzioni di appezzamenti di *terra vacua*, di *sedimina ad casas construendas*, ecc.

Sparisce pure il tipo di casa elementare a semplice pianterreno (*domus terrena*) a vantaggio della casa a due piani (*domus solarata*). Si comincia a litigare tra proprietari ed occupanti vicini sui soliti problemi di servitù prediali, di uso delle scale esterne comuni e di stillicidi deficienti. È ben chiaro, comunque, che questo addensamento che raggiunge il suo colmo verso la fine del Duecento ha mutato non soltanto la morfologia generale dell'abitato contadino ma anche quella dell'abitazione rurale. E questo è anche un grosso problema sul quale scavi metodici e attenti come quello che si è fatto dall'École française de Rome negli anni 1981-1986 sul posto del castello diruto di Caprignano (vicino Aspra Sabina) possono portare ad un notevole arricchimento delle nostre conoscenze.

Abitato stabile, dunque, per quanto riguarda i punti di ancoraggio dell'insediamento ma nondimeno un abitato dinamico e in piena mutazione interna

nel periodo considerato.

D'altra parte, è sicuro che questo processo generale di addensamento che sbocca palesemente verso il 1300 su situazioni di sovraccarico coinvolge l'intera struttura fondiaria. Tutta la gamma tipologica dei diversi *terroirs* del colto che gravitano intorno al castello si sposta verso l'alto, cioè verso un aumento di produttività della terra utile e verso un aumento correlativo dei mezzi di sussistenza. Ho studiato più a fondo in altra sede le forme di questo mutamento delle strutture agrarie, in atto dal Millecento in poi: dissodamenti, certo, e conquista per la cerealicoltura estensiva delle aree boschive che rimanevano all'interno dei vari territori castrensi, ma anche ristrutturazioni più complesse all'interno del colto.

Queste ristrutturazioni hanno portato ad estendere la superficie degli orti frutteti adibiti a policoltura intensiva nei pressi dell'abitato a danno soprattutto dei *ferraginalia* e, talvolta, delle canapaie. La ricerca affannosa di nuovi mezzi di sussistenza porta (e questo fenomeno è accertato un po' dappertutto nell'area mediterranea) allo sviluppo del castagneto da frutto a danno della formazione boschiva. In molti casi, disboscamenti eccessivi ed intempestivi del Millecento e del primo Duecento hanno creato situazioni pericolose anche per l'equilibrio interno delle comunità rurali.

Disboscamenti deludenti non hanno fatto altro che creare terreni agricoli a rendimento molto basso, talvolta problematico, con suolo agricolo fragile, pronto a smottare come accade spesso nel mondo mediterraneo quando si rompono i delicati equilibri dell'ecosistema.

Gli statuti rurali duecenteschi intenti a proteggere la vegetazione boschiva e, in qualche caso, anche ad agevolare le iniziative di rimboschimento forniscono una notevole testimonianza sul carattere eccessivo e poco oculato di molti disboscamenti anteriori e anche sulla presa di coscienza all'interno delle comunità rurali di una necessaria protezione degli equilibri naturali. In questo stesso processo economico possiamo integrare il problema dell'allevamento del bestiame. Durante tutto il primo incastellamento fino al Millecento l'allevamento costituiva senza dubbio un elemento notevole dell'equilibrio produttivo. Anzi, le poche carte di incastellamento pervenute fino a noi (che non sono altro che contratti collettivi di colonizzazione a partire dai nuovi castelli) non lasciano dubbio sul fatto che la pastorizia veniva integrata nei progetti signorili come un elemento redditizio notevole. È ugualmente chiaro che questo elemento è andato sempre riducendosi proprio con l'aumento della popolazione e con il processo di intensificazione delle strutture agrarie. Si può dire che tra Millecento e Duecento una specie di concorrenza vitale è via via emersa all'interno dei territori colti tra l'uomo e l'animale. Via via escluso dal territorio castrense l'allevamento tende a diventare un settore produttivo esterno, confinato agli spazi incolti dell'altipiano e della bassa pianura. Il segno più spiccato di questa esclusione progressiva dell'allevamento nelle zone marginali lo troviamo nella costituzione di un mondo di pastori, esterno e talvolta opposto alla società ci-

vile degli agricoltori, colla sua marginalità, i suoi propri ordinamenti consuetudinari, il suo frequente collegamento con attività di brigantaggio, di abigeato, eccetera. Tutti fatti ben noti soprattutto nel Lazio meridionale che, oltre alle sue predisposizioni ambientali per la transumanza, offriva le rare facilitazioni che scaturivano dalle proficue incertezze legate alla sua posizione di confine tra Stato della Chiesa e Regno.

Naturalmente, come sempre, il problema della transumanza nel Lazio meridionale non è tanto per noi - oggi - quello dei suoi sistemi, ma quello del suo *terminus a quo*. Ho ritenuto altrove (e confesso che mi va benissimo appunto oggi) che i primi indizi, ancora pochissimi ma abbastanza chiari, della pastorizia transumante vengono accertati, precisamente, nella seconda metà del secolo XII. Dal 1167, per esempio, troviamo presso Ceprano, nella nostra Marittima, posti assegnati l'inverno a bestiame che veniva dal Cicolano. Nel 1184, gli *Annales Ceccanenses* riportano delitti di abigeato a danno degli imprenditori romani, eccetera. Non sappiamo, purtroppo per mancanza di fonti, quale sarebbe stato il ruolo delle grandi abbazie cistercensi nell'avviamento di questi nuovi cicli sui quali siamo meglio informati soltanto nel Duecento inoltrato, grazie agli statuti comunali. Transumanza incipiente, se vediamo bene, quella del tardo Millecento, ma che connota comunque uno sforzo da parte dei più potenti e coscienti agenti economici, soprattutto delle grandi abbazie come viene accertato per Trisulti nel Duecento, per razionalizzare lo sfruttamento dell'incoltato. Uno sforzo, tuttavia, che deve venire integrato in un movimento più generale di razionalizzazione e di ristrutturazione che coinvolge primariamente il colto e le strutture interne dei territori che facevano capo a singoli castelli.

* * *

È ora di concludere. Nell'impossibilità di parlare di tutto, ho dovuto fare una scelta. Ho scelto di rievocare i problemi di *habitat*, d'insediamento e d'inquadramento ambientale. Facendo così, ho anche scelto, purtroppo, di non parlare di altri problemi grossi che il mondo rurale si trova allora ad affrontare nel Lazio meridionale. Sono ben consapevole dell'estrema incompiutezza del mio discorso: non ho detto niente degli ordinamenti interni della società contadina, della struttura della nascente comunità rurale né di quella della famiglia contadina. Non ho potuto soffermarmi sull'evoluzione delle condizioni economiche, sui contratti agrari, sulla signoria rurale. Ho anche dovuto lasciare nell'ombra i problemi di vita religiosa, della mutata geografia parrocchiale che viene, anche essa, ad adeguarsi al quadro di vita del castello. Non posso evocare se non per preterizione tutti questi aspetti per i quali in verità ci vorrebbe un secondo convegno di Fiuggi (ce lo auguriamo) e vorrei terminare tornando anch'io alla sfida di Guarcino. Questa sfida, ora lo sappiamo meglio, si inserisce non soltanto in un clima di guerra endemica, ma anche in una pratica formalizzata e ritualizzata della convivenza militare tra campi opposti tramite campioni. È com-

pito mio di rammentare brevemente due cose e di lamentarmi per una terza: - prima osservazione: la sfida del 1186, egregiamente collocata dal collega Elze dentro un quadro complessivo, aveva precedenti locali. Per il 1158, gli *Annales Ceccanenses* ci riportano quasi a titolo premonitorio l'episodio della guerra intestina dei *milites* dell'ambiente ceccanense che viene risolta *per pugnam* tra due campioni, i *milites* Lando di Valmontone et Gionatan di Tuscolo; quindi anche localmente la pratica viene ricordata come un mezzo tecnico per evitare più estesi e costosi conflitti interni al ceto militare laziale.

- seconda osservazione: di questi ampi conflitti, che nella seconda metà del secolo XII scandiscono quasi ogni anno la vita locale, la prima vittima è stata la società contadina. L'elenco delle distruzioni a causa degli imperiali, dei normanni, dei loro fautori locali, costituisce il filo rosso degli *Annales Ceccanenses*: tale anno, tali castelli sono stati saccheggati e incendiati, eccetera. Questi saccheggi formano una litania infinita nella quale vengono citati quasi tutti i nostri castelli, Ripi, Pofi, Torrice, Ceprano, Maenza, Bauco, Sora, Arce, Fumone, Monte S. Giovanni, Trevi, Giuliano, Segni, Prossedi, Castro dei Volsci, Isola del Liri, Itri, S. Angelo in Theodice, ecc. Questo viene a conforto della nostra conclusione sulla robustezza della rete degli insediamenti di castello perché tutti questi castelli anche se hanno pagato pesanti contributi alla guerra sono quasi tutti sopravvissuti. Rarissimi sono, di fatto, i casi per i quali si può osservare un abbandono o una distruzione definitiva chiaramente imputabili ai fatti di guerra (come, credo, per esempio, è stato forse il caso per il castello di Tetchiena).

La distruzione definitiva come per esempio nel notissimo caso di Tuscolo nel 1191 non è un fatto di guerra, ma un fatto politico di tutt'altra portata. È chiaro comunque, che i fatti di guerra, le forme quasi ritualizzate di queste guerre in un territorio di confine hanno duramente pesato sulla congiuntura economica e sociale senza mutare essenzialmente le strutture ambientali. Il fatto che i ceti rurali hanno pagato senza dubbio un prezzo elevato di queste guerre mi consente finalmente di lamentarmi sul fatto che la pratica della sfida tra campioni cavallereschi non sia stata allora più diffusa: avrebbe allora potuto risparmiare al mondo rurale angosce e miserie che formano lo sfondo del mio discorso.

BIANCA MARIA VALERI

Gli Hobenstaufen e Ferentino. Spunti di ricerca per la storia di Ferentino nei secoli XII e XIII

Mi è gradito porgere agli illustri ospiti, convenuti in Ferentino in occasione di questo convegno internazionale, il saluto delle associazioni culturali che, spontaneamente costituite in Ferentino, operano per conferire alla nostra città la collocazione che merita per il suo passato nell'ambito della storia e della vita sociale.

Il notaio Floridi, promotore e sostenitore di numerose iniziative culturali, ha individuato le sottili ma pur sempre esistenti tracce di un legame storico che coinvolge Ferentino nelle vicende della lotta tra papato e impero al tempo degli imperatori svevi. Il suggerimento è venuto dalla riflessione sulla quasi epica sfida tra un soldato guarcinese, Malpensa, probabilmente della famiglia Guttifredi, ed un valoroso soldato tedesco delle truppe di Enrico VI.

L'imperatore svevo nel 1186 aveva invaso la provincia di Campagna per sottomettere i territori fedeli al pontefice. Molti paesi furono conquistati, altri, come Fumone, grazie anche alla loro situazione strategica, riuscirono a resistere. Enrico VI, allora, cinse d'assedio Alatri, che resistette per lungo tempo, anche perché gli alatrini erano riusciti a costituire una coalizione tra i paesi vicini di Guarcino, Vico, Collepardo. L'imperatore, temendo di essere a sua volta accerchiato, diresse con il suo esercito verso Guarcino, la più temibile delle città campanine alleate.

Il territorio aspro costrinse l'esercito svevo a spezzettarsi in numerosi drappelli, vittime di continue imboscate; per evitare pericolose defezioni l'imperatore Enrico VI raccolse il suo contingente militare all'imbocco della valle del fiume Cosa, tra Guarcino e Vico nel Lazio.

La situazione rimase stazionaria per più giorni: l'esercito imperiale fronteggiava le truppe arroccate ed agguerrite dei liberi comuni di Campagna, che avrebbero difeso ad ogni costo la loro indipendenza. Per risolvere la situazione si addivenne ad una disfida: le sorti della guerra sarebbero state affidate alla vittoria nel combattimento tra due soldati, uno rappresentante le truppe imperiali, l'altro le truppe comunali.

La *Cronaca di Fossanova* riporta sinteticamente l'evento, ricordando che

la singolar tenzone avvenne davanti allo stesso imperatore e a tutto l'esercito tedesco schierato. Vinse il guarcinate Malpensa e con lui la causa dei liberi comuni di Campagna. Enrico VI, allora, tolse l'assedio da Guarcino e, riunito il suo esercito, si diresse verso il meridione d'Italia a reclamare le terre, possesso della sua corona ¹.

Quest'episodio, che sfuma la storia nei colori della leggenda, ci porta a ricercare nelle vicende medievali di Ferentino la traccia della presenza degli Hohenstaufen, perché non può trascurarsi la rilevanza della cittadina ernica nello sviluppo delle alterne sorti della lotta tra papato e impero sullo scorcio del XII secolo.

È nemica per la completezza della visione storica di tale periodo la povertà di documenti degli archivi locali ed anche la frammentarietà delle fonti, dalle quali, sia indirettamente sia direttamente, si viene a sapere dell'effettivo soggiorno degli Svevi ed anche del loro seguito in Ferentino.

Grazie anche alla ricerca paziente e all'amore per la storia locale, che hanno caratterizzato la vivace operosità di Benedetto Catracchia, oggi possiamo ben riconoscere l'importante ruolo giocato da Ferentino nella storia medievale al pari dei centri più famosi di Alatri e Anagni.

Se le città a noi vicine sono più note, è perché possiedono una più ricca messe di documenti; mentre per Ferentino è molto più difficile ricostruire una storia completa proprio per la quasi totale distruzione dei suoi archivi storici ².

Quei pochi documenti che si conservano *in loco*, scampati al saccheggio dei profani ed alla violenza del tempo, risalgono ad epoche più moderne. Tuttavia i registri di lettere papali e documenti conservati in altri archivi hanno consentito a valenti storici di porre rimedio a tali carenze.

Certo è che la spoliazione degli archivi ferentinati è una testimonianza, seppure indiretta, dell'importanza che questo centro assunse nei secoli. La posizione strategica di Ferentino, collocata sulla via Latina, una delle più importanti vie del Medioevo per collegare Roma con l'Italia meridionale, la presenza nella città di famiglie di feudalità ecclesiastica, quali i *De Monte Longo*, i *De Collemedio*, i *De Verraclo* ³ e di un forte partito ghibellino sono elementi da non sottovalutare.

L'andamento alterno delle vicende politiche e le inevitabili reazioni e vendette di parte possono spiegare il «naufragio» degli archivi cittadini.

Ferentino come altri paesi confinanti visse in primo piano la tragica vicenda

¹ G. FLORIDI, *La disfida del Malpensa a Guarcino. VIII centenario 1186-1986*, Guarcino 1986, *passim*.

² G. BATTIELLI, *Le fonti per la storia di Ferentino nel Medioevo*, in «Storia della Città», n. 15/16, 1980, pp. 9-16.

³ G. MARCHETTI LONGHI, *Il Lazio meridionale e la Ciociaria dal XII al XIII secolo*, in *La Ciociaria. Storia, arte, costume*, Roma 1972, p. 102.

che oppose il papato all'impero nel XII secolo e che venne giocata anche nei centri periferici.

Intorno alla metà del XII secolo la cittadina ernica era già schierata con la parte imperiale, tanto che il suo vescovo Ubaldo da Prato il 4 ottobre 1159 partecipò alla consacrazione dell'antipapa Vittore IV, eletto nella stessa data di Alessandro III. Il vescovo scismatico ferentinate non si limitò solo ad assistere alla consacrazione dell'antipapa in Fossanova, ma partecipò nel 1160 al concilio di Pavia, convocato da Federico I Barbarossa, dove insieme a circa cinquanta vescovi ritenne legittima l'elezione di Vittore IV e scomunicò Alessandro III ⁴.

Nel frattempo il legittimo papa riconquistò alla Chiesa la Campagna ed in sostituzione di Ubaldo da Prato nominò nel 1160 alla cattedra episcopale ferentinate il prete Rodolfo del clero cittadino ⁵; ma il possesso della provincia non fu pacifico né indiscusso, perché l'autorità papale fu minata da continui scismi e dalle sanguinose scorrerie delle truppe imperiali nella zona.

Solo intorno al 1170 Alessandro III riuscì a ristabilire il suo controllo sulla provincia campanina e soggiornò a lungo in Ferentino. Nella sua ultima visita avvenuta nell'anno 1175 il pontefice promulgò la bolla di approvazione dell'ordine di S. Giacomo della Spada, fondato da Ramiro, re di Leon.

Il papato tentò di organizzare un sistema di difesa tra sé ed il regno normanno, passato, dopo il matrimonio di Costanza d'Altavilla ed Enrico VI figlio del Barbarossa, sotto la dinastia sveva; in questo tentativo, tuttavia, il pontefice trovò notevole ostacolo nei comuni e nelle signorie del Lazio meridionale.

Solo sul finire del XII secolo, con Innocenzo III, la riorganizzazione si concretò nell'istituzione della provincia di Campagna e Marittima, dotata di maggiore autonomia rispetto al potere centrale e governata da un rettore, la cui sede era in Ferentino ⁶. Che la sede del rettorato fosse in Ferentino è confermato da una bolla di Gregorio IX del 1240, diretta a Riccardo Annibaldi che svolgeva le funzioni di rettore nella città campanina ⁷.

È in questo periodo che la città di Ferentino, divenuta la capitale politico-amministrativa e soprattutto economica del Lazio meridionale, raggiunge il suo massimo splendore.

La presenza prolungata della massima autorità della Chiesa e di insigni personalità ecclesiastiche dovette portare conseguenze notevoli nella vita cittadina:

⁴ G. CAPPELLETTI, *Le chiese d'Italia dalle loro origini sino ai nostri giorni*, Venezia 1844-1870, vol. VI (1847), alla voce *Ferentino*, p. 407.

⁵ L.A. MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores, Chronicon Fossae Novae*, t. VII, pp. 871-872.

⁶ G. FALCO, *I Comuni della Campagna e della Marittima nel Medioevo*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», XLII (1919), p. 573; cfr. anche C. ZANNELLA, *Ferentino*, in *Storia dell'arte italiana. Inchieste su centri minori*, 8, Einaudi 1980, pp. 295 e seguenti.

⁷ BORGIA, *Storia di Velletri*, 1732, p. 276.

costruzioni nuove, sviluppo urbanistico per poter accogliere i numerosi appartenenti alla curia papale, i cardinali e il loro seguito ed anche i rappresentanti politici, che vi giungevano da ogni parte del mondo.

Non si può, infine, trascurare l'intensa attività commerciale, che rifiorì vigorosa sullo scorcio del secolo.

Testimonianza di un notevole afflusso di ricchezza sono i rendiconti della decima papale dei secoli XIII e XIV. Questi contributi, richiesti ai benefici ecclesiastici dapprima in modo straordinario e via via sempre più in maniera ordinaria, ci danno il quadro di una situazione economica abbastanza florida: 15 chiese in Ferentino, 40 gli ecclesiastici, 5 ospedali, 3 monasteri. Il vescovo di Ferentino era tassato al pari di quello anagnino e alatrese per circa 20 libbre di provisini⁸.

La residenza del rettore di Campagna e Marittima ed il soggiorno prolungato specialmente di Innocenzo III, che nella città aveva parenti, aprono questa piccola cittadina ernica ad una politica di respiro internazionale.

Più volte gli imperatori svevi soggiornarono in Ferentino. Enrico VI nel 1186 la cinse d'assedio⁹; vi ritornò circa dieci anni più tardi (1196), ma questa volta si trattene per sette giorni «cum pace et aequitate»¹⁰. Tale notizia ci porta a ricordare che in Ferentino Enrico VI presiedette ad alcuni placiti; infatti il 2 dicembre del medesimo anno 1196 comunicava al comune di Perugia la sua sentenza circa il possesso di Castiglione¹¹.

Anche Federico II venne più volte in Ferentino. La prima nell'agosto 1215, quando insieme con Ruggero dell'Aquila, conte di Fondi, giurò «in palatio episcopii Ferentini» fedeltà a Innocenzo III¹²; successivamente nel 1220¹³ ed infine nel 1223.

Nel marzo del 1223 Onorio III ebbe un colloquio «apud Ferentinum» con l'imperatore, che già dal mese di gennaio si era recato in Terra di Lavoro in attesa di questo incontro. Lo stesso papa Onorio III il 26 marzo 1223 riferiva al re dei Franchi il contenuto e lo scopo dell'abboccamento. L'imperatore, pre-

⁸ G. BATTELLI, *Le fonti per la storia di Ferentino* ...cit., p. 12.

⁹ *Annales Ceccanenses* (1217), ed. G.H. PERTZ, M.G.H., *Scriptores*, XIX, Hannover 1866, pp. 287-288.

¹⁰ *Ibid.*, p. 294.

¹¹ J.F. BÖHMER, *Regesta imperii*, IV, 3, *Heinrich VI*, nuova ed. a cura di G. BAAKEN, Vienna 1972, p. 233, n. 574; cfr. anche TH. TOECHE-MITTLER, *Kaiser Heinrich VI*, Leipzig 1867, p. 437.

¹² *Riccardy de Sancto Germano Chronica*, a cura di C.A. GARUFI, in L.A. MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores*, nuova ed., Bologna 1938, VII, parte II, p. 59; cfr. P. FABRE-L. DUCHESNE, *Le Liber Censuum de l'Eglise Romaine*, Parigi 1910, t.I, p. 9.

¹³ J.L.A. HULLARD-BREHOLLES, *Historia diplomatica Fridericii II*, Parigi 1853, II, 1, 78, p. 959.

senti Gualtieri (Giovanni) di Brienne re di Gerusalemme, il patriarca di Gerusalemme, il vescovo di Betlemme, il maestro degli ospitalieri, Ermanno, il precettore dei templari e il maestro dell'ordine teutonico, promise di organizzare la crociata e di partire per la Terra Santa; pegno di tale promessa sarebbe stato il matrimonio che Federico II avrebbe contratto con Isabella (o Iolanda) di Brienne il giorno di S. Giovanni Battista del 1225¹⁴.

Nell'Archivio di Stato di Napoli si conserva un documento federiciano riguardante la tutela dell'ordine cistercense, emanato mentre l'imperatore si trovava in Ferentino. Non si può dimenticare che Federico II almeno nei suoi primi anni di regno fu definito «l'imperatore dei preti»; né può disconoscersi la notevole influenza che l'ordine cistercense ebbe in Ferentino nel XIII secolo.

La qualificante presenza dei cistercensi in Ferentino è ormai assodata grazie all'importantissimo studio, sviluppato dalla prof.ssa Angiola Maria Romanini e dal suo Istituto di storia dell'arte medievale¹⁵ sull'incidenza dell'ordine monastico di Citeaux nella ristrutturazione urbanistica della cittadina¹⁶.

Federico II era un protettore dell'ordine cistercense, perché in esso vedeva un elemento di stabilizzazione dello stato assoluto, che egli aveva voluto fondare. I cistercensi per lui non costruirono chiese, ma fortificazioni e castelli.

Anche Innocenzo III mostrò spesso verso i monaci di Citeaux compiacenza e protezione¹⁷; specialmente per Ferentino il suo pontificato è la chiave storica per intendere l'inizio e lo svolgimento della ristrutturazione cistercense della città¹⁸.

Tale ristrutturazione, pur se maggiormente influenzata e diretta dalla concezione artistico-urbanistica cistercense, tuttavia presenta una pluralità di accenti. Infatti nella regione si concentrarono numerosi ordini monastici: c'erano già i benedettini, arrivarono poi i cistercensi, i cavalieri gaudenti, forse i templari e più tardi gli ordini mendicanti.

I cistercensi nel loro lavoro costruttivo e pianificatore presero spunto dalle influenze locali, ma le piegarono al loro disegno unitario: ciò lo vediamo nelle chiese di S. Lucia e S. Pancrazio, nell'oratorio di S. Valentino, che presenta riferimenti a varianti federiciane, nel palazzo dei cavalieri gaudenti, nel palazzo vescovile, nei numerosi resti architettonici dislocati nella città e soprattutto in S. Maria Maggiore¹⁹.

¹⁴ *Ibid.*, p. 107; cfr. A. POTTHAST, *Regesta Pontificum Romanorum*, I, (1198-1243), Berlino 1874, p. 603.

¹⁵ *Storia dell'arte e territorio: Ferentino*, editoriale a cura di A. M. ROMANINI, in «Storia della Città» cit., pp. 3-6.

¹⁶ A. CADEI, *Dalla chiesa abbaziale alla città*, *ibid.*, pp. 115-122.

¹⁷ *Bull. Rom.*, III (1181-1268), Torino 1858, p. 183, privilegio del 18 giugno 1202.

¹⁸ A. CADEI, *Dalla chiesa abbaziale* ...cit., p. 121.

¹⁹ *Ibid.*, pp. 119 e seguenti.

In questa chiesa la tradizione locale riconosce nelle testine coronate, sorreggenti l'archivolto a tutto sesto del portale sinistro, Federico II e Costanza d'Altavilla. La medesima tradizione riconosce in Federico II un munifico benefattore, che contribuì copiosamente all'erigenda fabbrica di S. Maria Maggiore, tanto che i monaci ed i cittadini ferentinati vollero scolpire nel marmo la loro perenne riconoscenza agli imperiali benefattori.

L'accertamento di tale tradizione, però, è difficile; notevole importanza assume la nota di commento all'identificazione delle due testine, che appare nel contributo di Fulvia Spesso Galletti sulla proposta di lettura delle sculture architettoniche di S. Maria Maggiore ²⁰.

Non è sicura l'identificazione delle due testine con Federico II e sua madre; lo sconsiglia l'iconografia ufficiale del grande imperatore. Tuttavia la tradizione locale è restia a rinunciare a tale riconoscimento. Lo impedisce un certo amor di patria ed il desiderio di non rinunciare ad un privilegio tanto onorifico. A parte le nostalgie campanilistiche, è indubitabile l'ingerenza di Federico II e del partito imperiale in Ferentino.

La città campanina non fu insensibile al fascino del ghibellinismo federiciano non solo perché più volte l'imperatore vi soggiornò, ma anche perché il vescovo, il clero, la potente famiglia ferentinate dei De Monte Longo parteggiavano per il partito imperiale.

Pur tuttavia fu un ferentinate, Gregorio De Monte Longo, capo della seconda Lega lombarda, ad infliggere all'imperatore uno dei più fatali colpi al suo disegno di potenza.

Gregorio De Monte Longo, nato a Ferentino intorno al 1190, nipote di Innocenzo III ed imparentato con Gregorio IX e Alessandro IV, fu una delle più eminenti figure della storia del XIII secolo. Nel 1232-1233 compose un arbitrato presso la Lega lombarda sui tumulti di Piacenza. Lo stesso imperatore Federico II lo definì «sospetto», avendo intuito in lui la forte tempra di un accanito avversario.

Il 6 agosto 1238 il De Monte Longo fu nominato da Gregorio IX legato pontificio presso i comuni della Lega lombarda. Nella sua nuova carica mosse guerra alla politica di restaurazione imperiale federiciano ed il 18 febbraio 1248 con la battaglia di Parma la sconfisse definitivamente. Per i suoi grandi meriti Gregorio De Monte Longo fu nominato anche patriarca di Aquileia ²¹.

²⁰ F. SPESSE GALLETTI, *Una proposta di lettura*, in «Storia della Città» cit., p. 142, nota 1.

²¹ cfr. G. MARCHETTI LONGHI, *Legazione in Lombardia di Gregorio De Monte Longo* (1238-1251), Roma 1965; ID., *Registro degli Atti e delle Lettere di Gregorio De Monte Longo* (1233-1269), Roma 1965; ID., *Gregorio De Monte Longo primo Patriarca italiano in Aquileia* (1251-1269), Roma 1965; V. PIERGIOVANNI, *Gregorio De Monte Longo legato Apostolico in Lombardia e Patriarca di Aquileia* (1238-1269), in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova», anno V (1966).

Mentre questa gloria ferentinate militava nello schieramento guelfo, la città di Ferentino era schierata dalla parte imperiale. Per osteggiare tale partito il papato cercò di suscitare un oppositore guelfo e rafforzò il potere di istituzioni pontificie quali la rettoria di Campagna e Marittima.

Le vicende alterne delle fazioni ferentinate sono testimoniate dalla storia tormentata degli ordini religiosi di Ferentino.

Le fortune dei cistercensi seguirono le vicende dei due opposti partiti. Nel 1229 i monaci vennero cacciati dal paese insieme con i benedettini; ma nel 1230 con la pace di S. Germano Federico ristabilì l'ordine in Ferentino ed i monaci ripresero i loro insediamenti ²².

Nei primi decenni del XIII secolo si costituì in Ferentino l'ordine dei cavalieri gaudenti, ordine incaricato di portare pace tra le fazioni e di difendere l'ortodossia contro le eresie. Quest'ordine si stabilì nei pressi di Porta Montana, a fianco del palazzo dei De Monte Longo, parenti di Innocenzo III, in un quartiere la cui tipologia architettonica fa ipotizzare una prevalente destinazione commerciale ²³.

Probabilmente tale ordine cavalleresco fu introdotto sotto il pontificato di Innocenzo III o durante quello di Gregorio IX ²⁴. Quest'ultimo pontefice fu molto unito a Gregorio De Monte Longo, che ricoprì nel 1240 la carica di legato pontificio in molte città dell'Italia settentrionale: Milano, Piacenza, Bologna, Brescia. Fu in queste città che il De Monte Longo venne a contatto con i cavalieri gaudenti e probabilmente ne promosse la diffusione in Ferentino ²⁵, sia per motivi politici (favorire la pacificazione tra guelfi e ghibellini e di conseguenza la vittoria dei primi) sia per motivi religiosi (in una città dilaniata da lotte intestine gli ordini religiosi rappresentavano fulcri di potenza non centri di spiritualità).

Questa supposizione è avvalorata dal riconoscimento delle strutture architettoniche del palazzetto dei cavalieri gaudenti, che richiamano le caratteristiche dell'edilizia civile dell'Italia settentrionale ²⁶.

Nel 1241 ancora la tensione fra le parti in lotta non si placava. Il partito ghibellino, approfittando dell'allontanamento della milizia pontificia dalla città, arrecò nuovi danni sia alle case dei guelfi sia al convento dei cistercensi sia a quello dei benedettini. Solo nel 1248 il vescovo Giacomo poté ristabilire la pace in città, permettere all'ordine cistercense ferentinate di condurre vita più tranquilla ²⁷ e di portare a termine la costruzione della chiesa di S. Maria Maggiore.

²² M. RIGHETTI TOSTI-CROCE, *S. Maria Maggiore, l'architettura: proposte per una rilettura critica*, in «Storia della Città» cit., p. 127.

²³ G. BONASEGALE-N. MURATORE, *Il palazzo dei Cavalieri Gaudenti*, *ibid.*, pp. 145 e seguenti.

²⁴ *Ibid.*, pp. 150-151.

²⁵ *Ibid.*, pp. 146.

²⁶ *Ibid.*, p. 150.

²⁷ M. RIGHETTI TOSTI-CROCE, *S. Maria Maggiore, ...cit.*, p. 127.

Se per i cistercensi cominciava il periodo di pace, così non accadeva per un nuovo ordine religioso, quello dei frati minori, che iniziava timidamente a prendere piede nelle intricate vicende ferentinati.

La lotta tra papato e Federico II culminò nella scomunica comminata nel concilio di Lione del 1245 da Innocenzo IV; intanto probabilmente la città di Ferentino era passata nell'area imperiale, tanto che il medesimo Innocenzo IV in una lettera al vescovo di Ferentino (Lione, 7 agosto 1250) risarciva il vescovo e quanti avessero subito le persecuzioni federiciane con feudi del regno di Sicilia²⁸.

Il distacco tra i comuni del Lazio meridionale e la sede apostolica si acuì durante la successione di Corradino. Innocenzo IV il 2 luglio 1253 notificò a Giordano Pironti, rettore di Campagna, di aver revocato tutti i privilegi a varie città della provincia, tra cui Ferentino.

Quando salì al soglio pontificio Alessandro IV, era vescovo di Ferentino Fra' Giacomo da Velletri, rappresentante dell'ordine francescano. Fu il momento favorevole per inserire i frati minori nella città, in cui molto vivace era la tendenza ghibellina sia nel clero secolare che nella compagine comunale²⁹.

Alessandro IV non faceva mistero della sua predilezione per i francescani, che aveva beneficiato concedendo molti dei patrimoni appartenuti all'imperatore Federico II³⁰.

Relativamente a Ferentino concesse ai frati di insediarsi nell'interno delle mura, in un non meglio precisato luogo, che gli storici locali identificano con la chiesa di S. Sebastiano³¹. Sempre Alessandro IV concesse ai frati francescani di Ferentino altri favori e permise loro di arricchirsi e di assumere all'interno della comunità cittadina un posto di rilievo³².

Il papato era favorevole all'ordine francescano, che vedeva utile strumento per riprendere la situazione politica nelle città ghibelline. Anche Urbano IV osteggiò i ghibellini ferentinati ordinando al vescovo di Ferentino nel 1263 di inquisire le persone sospette di aderire alla politica di Manfredi e nel 1264 di impedire,

²⁸ A. ILARI, *Il mandato di Nicolò III per i frati minori di Ferentino*, in *Atti del VI Convegno del Centro di Studi Storici Ciociari*, Ferentino 1979, p. 34; E. BERGER, *Les registres d'Innocent IV*, Parigi 1884-1897, p. 258, n. 5409.

²⁹ A. ILARI, *Il mandato di Nicolò III ... cit.*, pp. 38-39.

³⁰ *Ibid.*, p. 32.

³¹ *Ibid.*, pp. 39-45. Sicuramente i frati minori, quando si insediarono nella città di Ferentino, scelsero il sito dove era costruita una cappella in onore di S. Sebastiano, per erigere il loro convento. La memoria di tale primitiva chiesa rimase nella dedica di un altare della nuova fabbrica di S. Francesco (ASV, Congr. Conc. 73, *Visita Apostolica di Pietro Antonio Olivieri*, 1581).

³² *Ibid.*, pp. 45 e seguenti.

sotto pena di scomunica, matrimoni tra campanini e sudditi del regno di Sicilia³³.

Queste lettere dirette al vescovo di Ferentino sono indice della presenza di un nutrito gruppo di ghibellini nella città; ma i ferentinati non si diedero pena di tali censure, tanto che elessero dopo un accordo tra *milites* e *populares* come capitano perpetuo del comune Lando di Monte Longo (rappresentato da suo figlio Orlanduccio).

Urbano IV immediatamente nel 1264, il 21 marzo, intimò al vescovo di Ferentino di convocare il popolo e di informarlo che il pontefice chiedeva la revoca dell'elezione, sotto pena di scomunica e del versamento di mille marche d'argento.

Per tutta risposta l'assemblea popolare inviò al pontefice Orlanduccio come ambasciatore. Orlanduccio alla presenza del papa diede le dimissioni, ma tornato in patria fu di nuovo confermato per tre anni capitano del popolo.

Il papa ordinò al rettore di Campagna e Marittima, Giordano Pironti, che i consoli riprendessero il loro ufficio; ma nel frattempo la fazione ghibellina, ripreso il potere, si diede ad una sanguinosa rappresaglia specialmente contro i frati francescani.

Sopraggiunta la morte di Urbano IV, il suo successore, Clemente IV, si rivolse nel 1267 ai vescovi di Anagni, Alatri e Veroli per chiedere aiuto e debellare la fazione ghibellina di Lando di Monte Longo.

I ghibellini di Ferentino erano irriducibili, non furono scossi nemmeno dal triste epilogo della vicenda di Manfredi e dalla definitiva vittoria guelfa nella battaglia di Tagliacozzo nel 1268. In Ferentino continuavano le vessazioni contro i frati minori; anche il vescovo ed il clero cittadino sostenevano la lotta dei ghibellini contro i francescani, tanto che riuscirono a minacciare la scomunica per le maestranze che avessero aiutato i frati di Ferentino a ricostruire le loro dimore distrutte o danneggiate dalle continue lotte di parte.

Solo con Nicolò III si giunse alla pacificazione ed alla definitiva ascesa dell'ordine minoritico in Ferentino; l'ordine non doveva essere più tormentato né impedito nel costruire il suo convento con la relativa chiesa all'interno della città (15 maggio 1278)³⁴.

Con il mandato di Nicolò III possono dirsi concluse le lotte del clero secolare contro gli ordini mendicanti ed il tramonto definitivo del ghibellinismo nell'Italia meridionale.

La Chiesa romana aveva ripreso il suo potere su Ferentino e i francescani si

³³ *Ibid.*, pp. 51-52.

³⁴ *Ibid.*, pp. 53 e sgg.; cfr. anche G. FALCO, *I Comuni ... cit.*; G. BATTELLI, *Il Comune di Ferentino e i francescani nei secoli XIII e XIV*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria» LXVII (1944), pp. 361-369; C. ZANNELLA, *L'inserimento dei Francescani a Ferentino*, in «Storia della Città», n. 8, 1978, pp. 39-43; P. GIACONE-C. ZANNELLA, *Ferentino, Vescovi e Francescani nel sistema delle chiese urbane*, in *Città, contado e feudi nell'urbanistica medievale*, a cura di E. GUIDONI, Roma 1974, pp. 197-210.

inserirono talmente nel tessuto sociale e politico cittadino che dal 1407 i documenti comunitari furono custoditi nella sacrestia della chiesa di S. Francesco ³⁵.

Tuttavia il breve e turbinoso periodo in cui Ferentino fu ghibellina è rimasto nella colorazione dello stemma comunale: giglio bianco in campo rosso.

Sull'origine e l'affermarsi di questo stemma diversi e qualificati sono stati i contributi scientifici ³⁶. L'origine dello stemma è dubbia; il Marchetti Longhi la fa risalire all'arma dei De Monte Longo poi passata come emblema del comune. Certa tuttavia è la sua origine storica nel Medioevo. Il Bartoli non vuole riconoscere allo stemma la natura di stemma parlante; a suo giudizio tale congettura poteva essere sostenuta solo se riconducibile ad una documentazione dove accanto al nome di Ferentino esistesse l'idiotismo *Fiorentino*. Il Bartoli non aveva rinvenuto tale attestazione in alcun documento da lui esaminato ³⁷.

Il XIII secolo fu un periodo in cui si compie quella che il Marchetti Longhi definì la grande parabola della Ciociaria. Questa regione per una fortuita coincidenza di avvenimenti conobbe un momento di inaspettata potenza e di notevole fulgore.

Molti sono stati gli studi volti ad illustrare di Ferentino medievale gli aspetti della storia politica, dell'architettura, della realtà religiosa, alla luce delle antesignane ricerche di Giorgio Falco e Giulio Battelli; pochi invece gli studi sulla situazione economica della zona, ad eccezione del fondamentale contributo di Pierre Toubert ³⁸ e della pregevole ricerca di Alfio Cortonesi sul paesaggio agricolo ferentinate tra XIV e XV secolo ³⁹.

³⁵ A. ILARI, *Il mandato di Nicolò III...* cit., p. 61.

³⁶ A. BARTOLI, *Lo stemma di Ferentino*, in «Bollettino sez. di Anagni della Società Romana di Storia Patria», II (1953), pp. 83-91; G. MARCHETTI LONGHI, *L'origine storica dello stemma comunale di Ferentino*, in *Gli archeologi italiani in onore di Amedeo Maiuri*, Napoli 1965, pp. 267-298.

³⁷ Tuttavia l'analisi del motto che accompagna lo stemma: «Det tibi florere Christi potentia vere», ci induce ad attribuire la caratteristica parlante all'insegna comunale ferentina. Testimonianze documentarie del XVI sec., inoltre, certificano la presenza del termine *Fiorentino* per Ferentino (ASV, Congr. Episc. et Reg., *Regesta Episcoporum n. 17*, anno 1589, f. 93r, lettera al Vescovo di Fiorentino; ASV, Congr. Episc. et Reg., *Positiones 1585*, lett. C-G, fascicolo *Ferentino*, f. 27, contratto di vendita del grano a Giovanni Antonio della Villa rogato da Pompeo Sordi; ASV, Congr. Episc. et Reg., *Positiones 1585*, lett. C-G, fascicolo *Ferentino*, lettera di Antonio Ridolfi a Sebastiano Tellarini, Frascati 24 settembre 1585).

³⁸ P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX siècle à la fin du XII siècle*, 2 voll., Roma 1973 (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 221).

³⁹ A. CORTONESI, *Fonti per la storia di Ferentino medievale: le pergamene dei Celestini presso l'Archivio Vaticano*, in *Atti del VI Convegno del Centro di Studi Storici Ciociari*, cit., pp. 90 e sgg.; ID., *Una campagna laziale nel basso medioevo: il «territorium civitatis Ferentini» fra XIV e XV secolo*, in «Storia della Città», n. 15/16, 1980, pp. 23-36.

C'è ancora molto da ricercare e non solo entro i limiti cronologici della storia medievale. Un notevole contributo ed arricchimento delle nostre conoscenze potrà venire dalla edizione critica degli *Statuta Civitatis Ferentini* (XV sec.), curata dalla Società romana di storia patria. L'analisi del testo favorirà certamente ulteriori approfondimenti storici; ma non bisognerà tralasciare di spingere la ricerca anche nei settori della storia moderna, dove più abbondante e ricco è il materiale documentario, al fine di offrire un quadro più completo ed esauriente delle vicende ferentinati nel corso dei secoli.

ALFIO CORTONESI

*L'affermazione della signoria dei Caetani sul castello di Selvamolle**

«Sulla formazione e la costituzione della signoria dei Caetani (1283-1303)» Giorgio Falco ebbe a pubblicare nell'ormai lontano 1928 un saggio ch'è certo fra i più significativi della sua ampia produzione storiografica sul Lazio meridionale¹. Si percorrono in esso, sul filo di un'illustrazione suggestiva quanto puntuale, le vicende del radicamento patrimoniale e signorile della grande famiglia campanina, destinata a conquistare proprio nei decenni di fine Duecento un ruolo di primo piano sulla scena politica di Roma e delle vicine province.

Al centro della vasta, intelligente trama d'iniziativa politiche, diplomatiche, economiche, che pone in essere e sviluppa la base di potere dei Caetani, Falco scolpisce con tratti di rara incisività la figura di Benedetto, operante con efficacia, già negli anni che precedono il suo pontificato, al servizio degli interessi familiari.

L'acquisizione della signoria sul *castrum* di Selvamolle - posta «in relazione con l'occupazione di Frosinone da parte di Adinolfo [di Mattia d'Anagni]»² - è giustamente indicata nelle pagine richiamate come la prima impresa di rilievo non secondario in cui - sul versante della politica di casata - si sia cimentato l'eminente prelato. È nostra intenzione illustrare qui, sulla base di una documentazione per molti versi singolare, taluni aspetti di questa vicenda, avendo attenzione sia a quanto direttamente attiene all'impianto del nuovo *dominatus*, sia ai suoi riflessi sull'assetto della proprietà fondiaria: tema - quest'ultimo - al quale in certa misura si connettono le pagine conclusive, dedicate all'ordinamento colturale del *tenimentum* castrense.

* Ringrazio gli organizzatori del convegno di cui vengono qui presentati gli Atti per aver consentito la pubblicazione anticipata di questo contributo come capitolo del mio libro *Terre e signori nel Lazio medioevale. Un'economia rurale nei secoli XIII-XIV*, Napoli 1988.

¹ L'articolo è apparso la prima volta nella «Rivista Storica Italiana», XLV (1928), pp. 225-278; è stato riproposto in G. FALCO, *Albori d'Europa*, Roma 1947, pp. 293-333.

² *Ibid.*, p. 232.

Il castello di Selvamolle, oggi casale di Selva dei Muli, occupava la sommità di un modesto cono vulcanico posto sulla riva sinistra del fiume Sacco, a breve distanza da Frosinone. Resti evidenti di una cinta muraria condotta a metà pendio, mentre attestano per il *castrum* medioevale una consistenza insediativa non trascurabile, sottolineano, con le fortificazioni di sommità, la rilevanza strategica di un luogo dal quale potevano agevolmente controllarsi i punti nevralgici della rete viaria territoriale ³.

Labilmente testimoniato per i secoli che precedono ⁴, Selvamolle entra più corporosamente nel campo d'osservazione dello storico alla fine del Duecento, proprio grazie all'attenzione di cui diviene oggetto per parte dei Caetani. Intento, negli anni ottanta del secolo, a rilevare da numerosi condomini e allodieri i diritti goduti sul castello e il suo *tenimentum*, il cardinale Benedetto ravvisa ad un certo momento la necessità di fare il punto della situazione, passando in rassegna quanto è stato possibile ottenere e quanto ancora si sottrae al *dominatus*: viene così stilata quella «ricognizione generale» ⁵ degl'immobili abitativi e fondiari, che costituisce il principale riferimento documentario di questo contributo ⁶.

L'inventario si presenta articolato in tre parti: alle *possessiones* riservate *ad manuale domini* ⁷ fanno seguito quelle acquistate e successivamente conces-

³ «Dal valico della Palombara scendeva un'antica via di comunicazione che, salendo dalla pianura Pontina e dalla valle dell'Amaseno, arrivava alla pianura del Sacco passando per l'attuale località della Tomacella. Qui, attraversato il fiume Sacco, si costituiva un primo nodo di strade: una via andava a Ferentino, una passava per la zona di Tecchiena, costeggiando Selva dei Muli e il ramo più importante puntava verso Frosinone» (C. VONA, *Castello di Selva Molle*), in «Bollettino dell'Istituto di Storia e d'Arte del Lazio Meridionale», II (1964), pp. 189-196, a p. 191). Nel medesimo contributo brevi note di carattere geologico, topografico e archeologico sulla località.

⁴ Un rapido profilo storico del castello in G. SILVESTRELLI, *Città, castelli e terre della regione romana. Ricerche di storia medioevale e moderna sino all'anno 1800*, Roma 1940², I, pp. 153-154.

⁵ La definizione è del Falco, *Sulla formazione ... cit.*, p. 234.

⁶ G. CAETANI, *Regesta chartarum. Regesto delle pergamene dell'Archivio Caetani*, voll. 6, Perugia-S. Casciano Val di Pesa 1922-1932, I, pp. 76-86 (d'ora innanzi: *inventario*; ad altri documenti dei *Regesta* si fa riferimento in seguito premettendo l'indicazione *Regesta chartarum*). Il documento, pervenuto in copia attribuibile agli inizi del secolo XIV (*inventario*, p. 76), è da ritenersi redatto fra gli inizi del 1285 - data al 26 dicembre 1284 l'ultimo degli atti pervenuti relativi ad acquisti di beni in Selvamolle da parte dei Caetani (v. *infra*, n. 11) - e il dicembre 1294 (elezione a pontefice di Benedetto Caetani); propendiamo, comunque, per una datazione prossima al termine *post quem*.

⁷ «Hee sunt possessiones empte in castro Silvemollis et eius territorio per Benedictum cardinalem que remanserunt ad manuale domini predicti» (*inventario*, p. 76). I beni vengono elencati sotto il nome dell'antico proprietario («Res olim domini Busse et domini Rogerii nepotis ipsius», («Hee sunt res que fuerunt Orlandi Magrucci», etc.).

se dal Caetani all'antico proprietario divenuto *vassallus* ⁸, indi - ultimi nella ricognizione - i beni di quanti *non vendiderunt domino cardinali* ⁹. Come si accennava, oltre a proporre una panoramica di evidente interesse sul territorio castrense, il documento in esame consente di osservare da vicino il processo di acquisizione del castello alla nascente signoria.

Su quest'ultimo aspetto viene, peraltro, ad aggiungersi la complementare testimonianza derivata da una serie di atti stipulati fra il luglio 1283 e il dicembre 1284, relativi alla cessione di patrimoni e diritti signorili «in castro Silvemollis et eius territorio» ¹⁰: undici vendite e una donazione ragguagliano su altrettanti momenti del processo in atto, offrendo, di più, qualche informazione sul regime del castello anteriormente all'intervento del cardinale.

Le operazioni di compravendita comportano da parte dei Caetani l'esborso di somme cospicue: in tutto 7600 libbre di denari provisini e 2000 fiorini d'oro; è, peraltro, da rilevare che, secondo quanto attesta l'inventario successivamente compilato, i contratti pervenuti interessano una parte soltanto - e non la maggiore - delle compere effettuate.

Senza eccezione, venditori e donatori risultano essere «domini et participes castris» ¹¹: in quanto tali, cedono, oltre alla totalità dei beni ivi posseduti, «do-

⁸ «Hee sunt possessiones et res vassallorum domini cardinalis quas emit in Silvamolli» (*inventario*, p. 80). In questo caso è il *vassallus* l'intestatario di ciascun elenco («Hee sunt res domini Petri Malalingue», etc.).

⁹ «Hee sunt res illorum qui non vendiderunt domino cardinali in Silvamolli» (*inventario*, p. 83). Viene proposta ancora una volta la ripartizione per patrimoni («Hee sunt res domini Mathei de Patrica...», etc.).

¹⁰ *Regesta chartarum*, I, pp. 50-54, 56-57. A questi documenti accenna il Falco (*Sulla formazione... cit.*, p. 233), che non ha, tuttavia, presenti gli ultimi della serie: uno del settembre, l'altro del dicembre 1284 (quest'ultimo, termine *post quem* per la datazione dell'inventario).

¹¹ Vendono beni e diritti (v. *Regesta chartarum*, I): *dominus Rainaldus Spillabote miles anagninus* (p. 50), *dominus Landulfus Musicus canonicus anagninus*, *dominus Philippus Musicus eius nepos miles et domina Maria ma[ster] Philippi* (pp. 50-51), *Nicolaus Petri de Silvamoli* (p. 51), *dominus Philippus domini Pandulfi miles alatrinus* (p. 51), *domina Maria filia quondam Saulli domini Henrici de Silvamolli* (p. 52), *dominus Petrus dictus Malalingua de Iullano* (p. 52), *Gregorius domini Ambrosii* (p. 53), *Nicolaus Bussa filius quondam domini Bartholomei de Silvamoli* (pp. 53-54), *Iohannes Maocclus et Teobaldus eius frater clericus ecclesie Sancti Ambrosii de Silvamoli*; per la *nobilis mulier domina Iacoba uxor nobilis domini Landulfi de Ceccano* agiscono, rispettivamente, i procuratori *presbiter Iohannes scri[n]arius canonicus ecclesie Sancti Stephani de Alatro* e *Robertus Oddonis de Sancto Laurentio* (p. 56); *Gerardus episcopus anagninus*, *frater Rainaldus de Piperno lector in loco Sancti Iacobi fratrum Predicatorum et frater Stephanus guardianus loci Sancti Francisci ordinis Minorum de Anagnina* vendono al cardinale in veste di esecutori testamentari *quondam nobilis mulieris domine Agnetis Alexandri IV^{ti} pape*; il vescovo anagnino agisce anche *nomine Iacobi Rubei eiusdem domini nepotis* (p. 57). L'unica donazione che si registri è quella effettuata *pro magno amore et dilectione* dal *nobilis dominus Nycolaus Bussa miles anagninus* che agisce *nomine suo et nomine ... domini Rogerii Busse nepotis sui, et nomine Iacobi et Giffredi filiorum ipsius Nycolai*, nonché come procuratore *domini Giffredi de Anagnina fratris sui pape capellani* (pp. 52-53).

minium, iurisdictionem et signoriam quod et quam habent... cum aliis dominis»¹² Sembra probabile che gli stessi Caetani partecipassero del *dominatus* ancor prima di mettersi sulla via della sua completa acquisizione, e che proprio dalla condizione di *consortes* fossero agevolati nella realizzazione dei loro progetti; certo è, comunque, che nel territorio di Selvamolle tanto Benedetto che suo fratello Roffredo possedevano, già al momento di procedere alle numerose compere testimoniate, un patrimonio fondiario ragguardevole¹³.

Sugli antichi condomini il complesso della documentazione offre dati di rilievo. A quanti abbiamo visto vendere al Caetani diritti connessi al *dominatus*¹⁴, altri sono da aggiungere che l'inventario in esame rivela detentori di una *pars dominii*¹⁵: quota del complesso di beni (abitazioni e fondi) riservati al diretto sfruttamento dei signori del castello¹⁶. *Milites* di Anagni¹⁷, di Ferenti-

¹² *Ibid.*, p. 54.

¹³ È quanto attestano le coerenze dei beni di cui l'inventario testimonia l'acquisto, indicando, appunto, l'ubicazione *iuxta rem domini cardinalis e iuxta rem domini Roffridi*. I terreni posseduti da Benedetto e Roffredo si trovano in diverse località del territorio di Selvamolle: *in Pantano, in Fraxis, in Lamis, in Tartarectis, in Cocci, ad molendinum Deodati*, etc.

¹⁴ V. nota 11. È da segnalare come alcuni di costoro non siano menzionati nell'inventario di cui in queste pagine si tratta: allorché si elencano i beni ceduti da Filippo *Musicus*, non si fa alcun riferimento né a Landolfo *Musicus* né a Maria, madre di Filippo, che pure sappiamo aver ceduto con quest'ultimo, nel 1283, possessi, *dominium et signoriam* in Selvamolle (*Regesta chartarum*, I, pp. 50-51); analogamente, non compare *domina Maria filia quondam Saulli domini Henrici de Silvamolli, uxor domini Oddoriscii domini Iohannis de Civitate Atina* (*ibid.*, p. 52); risultano, tuttavia, come intestatari di patrimoni ceduti un *dominus Odoriscius - inventario*, p. 78 - e un *Herricus de Saulle - ibid.*, p. 82 -. Anche per Teobaldo, fratello di Giovanni *Maçoclus* (*Regesta chartarum*, I, p. 54), Giacoma moglie *domini Deoteguarde de Alatro* e Giovanna moglie *nobilis domini Landulfi de Ceccano* (*ibid.*, p. 56) non si ha alcun riscontro. Per i Bussa, v. nota 24.

¹⁵ Nell'ordine: *dominus Iohannes de Ceccano* (*inventario*, pp. 79-80), *dominus Blasius* e sua madre (p. 80), *nepotes Petri Rubei* (p. 81), *dominus Bartholomeus de Patrica* (p. 81), *dominus Bartholomeus domini Angeli* (p. 82), *iudex Nicolaus de Anagnia* (pp. 83-84), *dominus Petrus de Turrice* (p. 84), *Albertus* (p. 84), *filius domini Helie* (p. 85), *Thomassius dompni Guidonis* (p. 86). Gli ultimi cinque figurano fra coloro *qui non vendiderunt domino cardinali in Silvamolli*.

¹⁶ La *pars dominii* è indicata - ove presente - in chiusura dell'elenco dei beni posseduti; in un caso è descritta come *pars dominii cum domo* (*inventario*, p. 80), due volte si precisa essere *in ipso castro* (p. 81). Tommaso *dompni Guidonis* possiede «in dominio medietas illius dominii quod habuit dominus Bartholomeus Sclarica» (p. 86).

¹⁷ Tali *Rainaldus Spillabote* (*Regesta chartarum*, I, p. 50; v. anche *inventario*, p. 81) e *Philippus Musicus* (*ibid.*, p. 83). Quest'ultimo è nipote del *Landulfus Musicus canonicus anagninus* che nel 1283, congiuntamente a Filippo e a sua madre Maria, cede a Benedetto Caetani diritti e beni posseduti in Selvamolle (*Regesta chartarum*, I, pp. 50-51). Da un documento del 1296 si apprende che Landolfo è, altresì, canonico *Sancti Amati Duacensis Atrebatensis diocesis* (*Les registres de Boniface VIII (1294-1303)*, a cura di G. DIGARD, M. FAUCON, A. THOMAS et R. FAWTIER, voll. 4, Paris 1884-1939, I, doc. 1196, col. 427); nel 1300 lo stesso risulta ancora fra i canonici anagnini (*ibid.*, doc. 3678, col. 758).

no¹⁸, di Alatri¹⁹, un canonico anagnino²⁰, diversi residenti in Selvamolle²¹, figurano fra di essi accanto a esponenti di alcuni fra i più potenti gruppi familiari campanini, quali i da Ceccano²², i Conti di Segni²³ e i Bussa²⁴.

Non sempre - è da rilevare - al titolo di signoria si accompagna un solido radicamento patrimoniale: se ben 19 parcelle d'arativo e altri 5 terreni a diversa

¹⁸ Gregorio *domini Ambrosii*, ferentinate (*Regesta chartarum*, I, p. 53; *inventario*, p. 82) viene qualificato come *miles e familiaris* del pontefice in un documento del 1296 con il quale si concede a suo figlio Mattia, *canonicus Atrebatensis*, la dispensa dal risiedere (*Les registres de Boniface VIII... cit.*, I, doc. 1291, col. 462; v. anche *Regesta chartarum*, I, pp. 207, 214; a. 1300).

¹⁹ Come *miles alatrinus* è qualificato *dominus Philippus domini Pandulfi* (*ibid.*, p. 51; v. anche *inventario*, pp. 77-78). «...dominium, iurisdictionem et signoriam ... in castro Silvemolis» detengono, come si è visto, fino al novembre 1284 anche Giacoma moglie *domini Deoteguarde de Alatro* e sua figlia Giovanna (*Regesta chartarum*, I, p. 56). Diotiguardi, nipote del cardinale Goffredo d'Alatri, fu tra i seguaci di Carlo d'Angiò: il re lo «remunerò, per averlo seguito nell'impresa di Napoli, confermandogli il possesso di alcuni feudi, già avuti da Alessandro IV» (A. SACCHETTI SASSETTI, *Storia di Alatri*, Alatri 1967², p. 90; v. anche M. SINDICI, *Ceccano, l'antica Fabreria. Studi storici con documenti inediti*, Roma 1893, p. 152).

²⁰ È il *Landulphus Musicus* di cui alla nota 11.

²¹ Sono la *domina* Maria e i fratelli Teobaldo e Giovanni *Maçoclus* di cui alla nota 11; Teobaldo è «clericus ecclesie Sancti Ambrosii de Silvamoli» (*Regesta chartarum*, I, p. 54); Giovanni presenza nel 1302 alla vendita a Pietro Caetani, nipote del pontefice, di beni posti in Terracina e nel suo territorio (*Les registres de Boniface VIII... cit.*, III, doc. 5004, col. 643), nel 1303 alla conferma di altri possessi dal medesimo acquisiti in diversi luoghi (*ibid.*, docc. 5394, 5396, coll. 907, 908-9).

²² I da Ceccano sono rappresentati da Giovanni II (*inventario*, pp. 79-80); del *dominatus* risulta, altresì, partecipe Giovanna, moglie di Landolfo, figlio di Giovanni (*Regesta chartarum*, I, p. 56). Sui conti di Ceccano, oltre che al sopra citato lavoro del Sindici, è d'obbligo rinviare al puntuale contributo di M. DYKMANS, *Le cardinal Annibal de Ceccano (vers 1282-1350). Étude biographique et testament du 17 juin 1348*, in «Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome», XLIII (1973), pp. 145-344.

²³ Dei Conti di Segni è Agnese, sorella di Alessandro IV (v. nota 11 e *inventario*, p. 79); la stessa è zia di Emilia Patrasso, madre di Benedetto Caetani (v. G. CAETANI, *Domus Caietana*, voll. 2, Sancasciano Val di Pesa 1927-1933, I, p. 92).

²⁴ Dei Bussa figurano Nicola, *miles anagninus*, con i figli Giacomo e Giffredo (*Regesta chartarum*, I, pp. 52-53); Giffredo, suo fratello, cappelano di Martino IV (*ibidem*); Ruggero, nipote di Nicola (*ibidem; inventario*, p. 76); un suo omonimo (*ibid.*, p. 79); Roffredo (*ibid.*, p. 85); Nicola *filius quondam domini Bartholomei de Silvamoli* (*Regesta chartarum*, I, pp. 53-54; *inventario*, p. 82). Il nominativo omissso nell'intestazione del primo elenco di beni (*ibid.*, p. 76) è probabilmente quello di Nicola, *miles anagninus* (in questo senso anche l'ipotesi prospettata *ibid.*, p. 86, nota b).

destinazione colturale possiede l'alatrino Filippo di Pandolfo²⁵; se i *fili domini Helie* risultano proprietari di un numero di appezzamenti superiore a 20, oltre che di 7 case²⁶, vi è chi fra i condomini non arriva a possedere 5 terreni o si attesta, comunque, sotto la decina²⁷.

Come per i *consortes*, anche per i semplici proprietari si registrano uno *status* sociale e un panorama delle provenienze piuttosto articolati²⁸. Oltre a numerosi alatrini, qualificati per lo più come *domini*²⁹, si contano due *militēs* e un *magister* di Anagni³⁰, due esponenti della piccola nobiltà patriciana³¹, un nucleo di residenti in Pofi³², un mercante ferentinate³³. Beni fondiari posseggono, senza risultare partecipi del *dominatus*, anche Ruggero e Roffredo Busa³⁵; fra gli alatrini è, infine, quel *Iordanus Capocia*³⁶, cui nel 1298 verrà confiscato l'intero patrimonio in quanto *fautor Columpnensium*³⁷.

All'atto di compilare l'inventario, il passaggio dal regime dominiale alla signoria dei Caetani risulta tutt'altro che compiuto: se cinque dei consignorini non hanno, infatti, ceduto proprietà e diritti di loro pertinenza, una decina sono gli alloderi che, detentori talora di non trascurabili fortune³⁸, appaiono poco propensi a secondare l'espansione politico-patrimoniale dell'intraprendente famiglia campanana.

«Chi confronta questo primo acquisto coi successivi, - risolti, conclusivi, perentori - ha l'impressione», sostiene il Falco, «che vi sia in esso qualcosa di rudimentale e di incerto, come di un tentativo a cui fa ancora difetto abilità ed esperienza»³⁹. Deve, comunque, considerarsi che la base di potere che so-

²⁵ *inventario*, pp. 77-78; v. anche tab. A.

²⁶ *Ibid.*, p. 85; v. anche tab. A.

²⁷ V. tab. A.

²⁸ Per l'elenco dei proprietari attestati dall'inventario, v. tab. A., nota a.

²⁹ Sono *Andreas et Iobannes filii domini Riccardi* (*inventario*, p. 77), *domini Roffredus et Thomastus* (*ibidem*), *Andreas de Rosa* (*ibid.*, p. 78), *dominus Leo* (*ibidem*), *dominus Iordanus Capocia et nepotes ipsius* (*ibid.*, pp. 78-79).

³⁰ Hanno la qualifica di *miles* (v. *Regesta chartarum*, I, p. 56) *dompnus Iobannes domini Landulfi* (*inventario*, p. 80) e *dominus Petrus Guidonis* (*ibid.*, p. 83). Come *magister* è indicato (v. *Regesta chartarum*, I, p. 246: a. 1306) *Nicolaus domini Gualterii*, che possiede nel territorio di Selvamolle beni in comune con i fratelli (*inventario*, p. 82).

³¹ Trattasi di *domina Mabilia* (*ibid.*, p. 80) e di *dominus Matheus de Patrica* (*ibid.*, p. 83).

³² *Angelus de Pofis* detiene in Selvamolle beni di sua esclusiva proprietà (*ibid.*, p. 81) ed altri in comune con i suoi *avuncoli* (*ibid.*, p. 84); di Pofi è anche tale *dominus Iobannes* (*ibid.*, p. 84).

³³ È *Andreas Marçuchus* (*ibid.*, p. 86), in altro documento qualificato come *mercator Ferentini* (*Regesta chartarum*, I, p. 65: a. 1284).

³⁵ *Inventario*, pp. 79, 84-85.

³⁶ V. nota 29.

³⁷ *Les registres de Boniface VIII...* cit., IV, docc. 5519, 5520, pp. 47-48.

³⁸ V. tab. A.

³⁹ G. FALCO, *Sulla formazione...* cit., p. 233.

stiene in questi anni l'iniziativa del cardinale non ha ancora assunto la robusta configurazione che col tempo le diverrà propria, come pure non può essere dimenticato il vasto schieramento d'interessi che l'acquisizione di Selvamolle impone di affrontare con esiti d'inevitabile conflittualità⁴⁰.

Il documento in esame rivela, in ogni caso, che non meno di 50 fra condomini e liberi proprietari⁴¹ hanno venduto i loro averi al Caetani, determinando con ciò un profondo mutamento nell'assetto giuridico e fondiario del territorio castrense.

Se una parte - forse non trascurabile - dell'antico e frammentario *dominium* resta nelle mani dei *consortes* «qui non vendiderunt», l'altra sembra affidata in concessione a quelli stessi che l'hanno ceduta, con i diritti annessi, al nuovo signore⁴². Rilievo ben maggiore assumono, comunque, nel nuovo ordinamento i beni che, una volta acquistati, il cardinale riserva *ad manuale domini*: un complesso fondiario di ampia distribuzione territoriale, nel quale si fondono 21 patrimoni e che giunge a comprendere, oltre agli orti (nove), alle vigne (più di dodici)⁴³, alle canapaie (quattordici), ai *ferraginalia* (undici) e ai terreni a bosco (più di quindici), ben 183 seminativi, per un'estensione di circa 195 rubbia⁴⁴.

Consistenza di poco inferiore a quella dei *manualia* sembrano avere, nel complesso, le terre detenute in concessione dai *vassalli* del cardinale⁴⁵, antichi proprietari delle stesse; quanto all'allodio, è pur esso diffusamente rappresen-

⁴⁰ Atteggiamenti diversi nei confronti del progetto di Benedetto Caetani si riscontrano, talora, all'interno dello stesso gruppo familiare: mentre Nicola Busa e suo fratello Giffredo sono autori, con altri congiunti, dell'unica donazione testimoniata (v. nota 11), un *dominus Roffredus Busse* risulta fra coloro *qui non vendiderunt domino cardinali in Selvamolle* (*inventario*, pp. 84-85); Angelo *de Pofis* vende, per parte sua, al Caetani i beni di cui è unico proprietario (*ibid.*, p. 81), ma non gli cede, forse per l'opposizione dei parenti, quelli posseduti in comune con gli zii (*ibid.*, p. 84).

⁴¹ I patrimoni ceduti sono 42; alcuni di essi risultano intestati a più persone (v. tab. A).

⁴² Si vedano note 8 e 9.

⁴³ L'approssimazione è dovuta a registrazioni talora generiche del possesso di *vineae*; lo stesso per le *silvae*.

⁴⁴ V. tab. A. È da considerare che l'estensione degli appezzamenti è espressa con riferimento alla quantità del seme che può esservi seminato (terra *que recipit de semine II rubla*): quest'ultima definita, verosimilmente, avendo presente l'ideale superficie media di semina. In queste pagine le misure di capacità vengono trasposte nelle omonime misure di superficie, secondo un procedimento che, per quanto problematico, appare il solo in grado di consentire una lettura significativa dei dati proposti dall'inventario.

⁴⁵ L'inventario registra 4 orti, 17 vigne, 6 canapaie, 15 *ferraginalia*, più di 7 appezzamenti boschivi; i seminativi sono 116 per un'estensione di circa 152 rubbia (v. tab. A).

tato ⁴⁶, non pochi essendo coloro che, per non aver ceduto i propri beni, continuano a gestire le terre con pieno diritto di proprietà. A questo proposito, andrà pure rilevato come le coerenze parcellari fornite dall'inventario attestino la presenza di numerosi detentori di piccoli e minimi patrimoni fondiari, dei quali non si ha altra menzione che nel contesto indicato. È possibile che la scarsa importanza di tali fortune abbia indotto ad ometterne la registrazione, siano esse pervenute nelle mani del cardinale o abbiano continuato a punteggiare di minuscole unità allodiali l'ordinamento fondiario.

Prospettandosi per linee essenziali una panoramica del possesso terriero, ad un ultimo aspetto si tratta di accennare: la diffusione nel territorio castrense della proprietà ecclesiastica. Le indicazioni di confine la rivelano nel complesso piuttosto modesta, chiamando in causa principalmente le chiese locali di S. Ambrogio (diciannove menzioni), S. Maria (undici), nonché il monastero femminile di S. Matteo di Ferentino (nove). I beni posseduti dai tre enti non mostrano alcuna coesione risultando, al contrario, disseminati in largo raggio nell'ambito del *tenimentum castris* ⁴⁷.

La preziosa informazione che il documento in esame fornisce circa il regime fondiario ne esaurisce purtroppo i contenuti, sì che nulla è dato conoscere, per diretti riferimenti, sui rapporti che vengono a stabilirsi, nel quadro della nuova *iurisdictio*, fra signore e *homines castris*. A tal riguardo, indicazioni non prive d'interesse possono, tuttavia, assumersi attraverso testimonianze che, pur non attinenti a Selvamolle, illustrano vicende molto vicine - e per qualche aspetto connesse - a quelle del nostro castello.

Negli anni che seguono la sua ascesa al soglio pontificio Benedetto Caetani, lungi dal porre in secondo piano l'antico proposito di dotare la propria famiglia di una solida dominazione, intensifica a tal fine le sue iniziative, approfondendo ad un tempo energie e denari. Mentre la posizione dei Caetani viene notevolmente rafforzandosi in Anagni, si procede nell'entroterra campanino all'acquisto di Torre (Torre Cajetani) e Trivigliano (aa. 1295-96); nel 1297 è poi la volta di una vasta offensiva politica avente per obiettivo il controllo della Marittima: in pochi mesi Sermoneta, Bassiano, S. Donato e Ninfa - sottratti i primi tre alla dominazione annibaldesca, l'ultima a quella colonnese - si ridu-

⁴⁶ Interesse 5 canapaie, 10 *ferraginalia*, 13 terreni a bosco, orti in numero superiore a 8, vigne in numero di 4; i seminativi sono più di 157 per un'estensione che supera le 190 rubbia (v. tab. A). È da segnalare che i riferimenti 'non quantificati' al possesso di orti, vigne e seminativi sono rarissimi.

⁴⁷ Le indicazioni di confine contengono, inoltre, duplice menzione di beni della comunità ferentinate («iuxta rem hominum Ferentini») siti in località *Tartarecta*.

cono nelle mani dei congiunti di Bonifacio, già dal 1292 saldamente insediati in Norma ⁴⁸.

Il particolare interesse che assumono per noi talune testimonianze relative all'acquisizione di Ninfa ci induce ad una breve illustrazione della complessa vicenda ⁴⁹. È con la bolla *Lapis abscissus* del 23 maggio 1297 che si apre, di fatto, ai Caetani la via del *dominatus* ninfesino. Decaduti, infatti, i Colonna - per la scomunica loro comminata - da ogni possesso e diritto, Pietro conte di Caserta può cominciare a tessere la trama che nel giro di un anno gli consentirà di ottenere da numerosi abitanti del castello la cessione di diritti pubblici e beni patrimoniali. Avviandosi l'operazione a compimento, si ritiene nel giugno 1298 di definire il generico rapporto di fedeltà che lega i vassalli al nuovo signore ricorrendo alla stesura di un'articolata *conventio* ⁵⁰. Diversamente da quanto accade in altri contesti, non si approda, tuttavia, in Ninfa ad una complessiva revisione della normativa statutaria vigente ⁵¹, limitandosi il *dominus* ad estendere - con procedura piuttosto singolare - a ciascun sottoposto i patti regolanti il suo rapporto con il notaio *Nicolaus Vari* ⁵², che sappiamo fra i più autorevoli fautori ninfesini dei Caetani ⁵³.

Tali patti distinguono le prestazioni dovute *pro masa dicti feudi* - legate, cioè, all'immobile abitativo - dagli oneri derivanti *de possessionibus ipsius feudi* ⁵⁴.

⁴⁸ G. FALCO, *Sulla formazione...* cit., pp. 242-259. ⁴⁹ Un esame approfondito della stessa: *ibid.*, pp. 252-259.

⁵⁰ *Regesta chartarum*, I, pp. 134-135.

⁵¹ All'esistenza di i statuti ninfesini fa riferimento la *conventio* stessa: si concede a *Nicolaus Vari* di «pascuare bestias suas proprias per loca non vetita absque aliqua datione», aggiungendo che «in excessibus autem stabit et parebit *statutis dicte terre que nunc sunt*, salvis hiis que ipsis statutis dictus dominus cum aliquibus de ipsa terra cum quibus sibi videbitur ordinandum addendum duxerit vel etiam minuendum...» (*ibid.*, p. 135).

⁵² «Cum Nicolaus Vari civis Nimfe et vassallus Petri Gaytani comitis casertani teneretur eidem domino suo de feudo posito in Nimfa et eius territorio, quod a dicto domino receperat, tamquam vassallus suo domino respondere, nec essent inter eos certa expressa servitia, que ratione ipsius feudi prestare et facere dicto domino teneretur, de comuni concordia super prestatione dicatorum servitorum taliter convenerunt...» (*Regesta chartarum*, I, p. 134). Rogiti distinti verranno, in breve giro di tempo, ad impegnare gli altri *vassalli* - individualmente o per gruppi - ai medesimi censi e *servitia* (*ibid.*, pp. 135 e seguenti).

⁵³ G. FALCO, *Sulla formazione...* cit., p. 253.

⁵⁴ Nella *conventio* trovano spazio anche le norme relative all'ereditarietà del 'feudo' e alla sua alienazione. Il *vassallus* potrà «dimictere feudum filio legitimo seu filie legitime, pa-

Fra le prime l'obbligo per il *vassallus* di fare *hostem et parlamentum*⁵⁵, nonché quello di fornire una giornata di lavoro in occasione della trebbiatura (*ad triturandum*)⁵⁶; quanto alle *possessiones* grava su di esse il diritto signorile al prelievo di 1/5 del raccolto⁵⁷, *deducta primo exinde parte laboratoris*⁵⁸. Si tratta, come si vede, di prestazioni e censi nel complesso non particolarmente pesanti⁵⁹, non molto diversi - è da credere - da quelli che, qualche anno prima, dovettero essere imposti agli uomini di Selvamolle: sempre che la presenza fra i *vassalli* di un folto gruppo di ex-condomini riluttanti ad accettare il nuovo *dominatus* non abbia consigliato, in quest'ultimo caso, mano ancor più leggera.

L'inventario in esame, che propone l'illustrazione di 56 patrimoni immobiliari di diversa entità, offre - come si è accennato - un quadro d'informazione insolitamente ampio sull'ordinamento colturale del *tenimentum castris Silvemolis*, consentendo, altresì, di cogliere, per tratti essenziali, la fisionomia dell'insediamento stesso.

tri, ac etiam fratri carnali et nepoti carnali masculo sive femine et etiam patruo carnali, et in defectu ipsorum uxori...» (*Regesta chartarum*, I, p. 134). Quanto alla vendita, può avvenire - e solo a beneficio di altro vassallo - «usque ad medietatem feudi... pro sua iusta necessitate, scilicet pro pena homicidii, pro causa redemptionis seu captivitatis, quod absit, et pro expensis longe seu gravis infirmitatis»; nel caso che il ricavato risulti insufficiente ai fini indicati, è consentito di alienare anche l'intero feudo (*ibid.*, pp. 134-135). In nessuna circostanza potrà, comunque, vendersi *domus vel masa*; a tal proposito ci si limita a convenire che «si vassallus habuerit principales masas seu domos, maiori et meliori retenta, possit superfluas dare filiabus et nepotibus in dotem; et si extraneus fuerit qui dotem acceperit, serviet et faciet domino ut supra servitia consueta...» (*ibid.*, p. 135).

⁵⁵ A tali *servitia* si è tenuti, senza limite di durata, ogni qualvolta il signore li richieda; saranno svolti «expensis ipsius domini, vel XII denariorum, die quolibet pro expensis» (*ibid.*, p. 134).

⁵⁶ *Ibidem*. Al signore è, inoltre, dovuto un «derittum seu plazaticum» per ogni merce venduta; la sua entità sarà definita secondo le circostanze (*ibidem*).

⁵⁷ *Ibid.*, p. 135. Si aggiunge che «si aliqua possessio feudi remaneret que non laboraretur, excepta iusta causa necessitatis», il coltivatore «restituere nichilominus dicto domino quintam partem, ac si existeret laborata» (*ibidem*).

⁵⁸ L'espressione sembra far riferimento alla possibilità che il *vassallus* non coltivi in prima persona la terra concessagli dal *dominus*, bensì ne affidi la messa a frutto ad un *laborator*.

⁵⁹ Per un confronto con altre situazioni, v. A. CORTONESI, *Terre e signori...* cit., pp. 192-202. È possibile che a Ninfa come altrove fossero i *servitia* di carattere militare a gravare maggiormente sulla condizione degli *homines castris*.

Delle 40 case cui si ha riferimento⁶⁰ è solitamente precisata la collocazione: si apprende in questo modo dell'esistenza di una *Villanča* (o *Villantia*), che sembra configurarsi come appendice extra-muraria del castello; vi sono ubicati 10 degli immobili abitativi registrati, risultando i rimanenti perlopiù *intus castris*. Entro le mura doveva assumere una particolare rilevanza il *palatium ecclesie sancti Iobannis*, nel quale vengono stipulati alcuni degli atti di compravendita in cui negli anni 1283-1284 risulta impegnato Benedetto Caetani⁶¹.

Come evidenziato dalla tabella A, i seminativi si propongono nella quasi totalità dei casi come principale elemento costitutivo delle varie proprietà. Se un solo patrimonio giunge a riunire 30 *terrae*, per un'estensione complessiva di una trentina di rubbia, ben 15 (27%) ne contano più di 10. Per il resto, vigne, *ferraginalia*, orti e canapaie ricorrono frequentemente, senza tuttavia segnare in alcuno degli inventari una presenza particolarmente significativa: nessuno risulta possedere più di 3 orti, 3 vigne o 2 *ferraginalia*; in un sol caso è registrata la proprietà di 4 canapaie. Il quadro che si delinea è, come si vede chiaramente, quello di un ordinamento colturale legato a prospettive microautarchiche, anche se non può ignorarsi che per molti dei proprietari - o ex proprietari - che sfilano dinanzi le terre di Selvamolle rappresentano solo una parte di patrimoni nell'insieme ben più vasti.

Venendo ad esaminare più da vicino le singole componenti del paesaggio agrario che per rapidi cenni abbiamo introdotto, considereremo in primo luogo quelle superfici seminative, che dominano nettamente il panorama delle colture. Sono circa 460⁶² gli appezzamenti che, designati nell'inventario come *terrae*, possono presumersi destinati alla pratica cerealicola⁶³ e, in casi certo più rari, alla coltivazione di leguminose⁶⁴. Coprono in tutto una superficie di circa 540 rubbia, pari ad ettari 998, per un'estensione media di poco superiore al rubbio⁶⁵. Misurando oltre il 70% delle parcelle meno di due ettari, ci si rivela un reticolo fondiario assai frammentato, interrotto solo di rado da più vasti possessi.

⁶⁰ V. tab.A.

⁶¹ V. *supra*, p. 171.

⁶² Nel numero sono compresi anche i terreni per i quali si registra la consociazione di più coltivazioni (*terra cum vinea, terra cum canapina*, etc.); a proposito di quest'ultimi - poco numerosi. V. *infra*, p. 183.

⁶³ Sui caratteri della cerealicoltura nel Lazio bassomedioevale, v. A. CORTONESI, *Terre e signori...* cit., pp. 31-60.

⁶⁴ Notizie sulla legumicoltura laziale relative al periodo che qui interessa, *ibid.*, pp. 66-68.

⁶⁵ Di 7 terreni non viene registrata l'estensione. Una suddivisione delle parcelle per classi di ampiezza alla tab. B.

TAB. A - COMPOSIZIONE DEI PATRIMONI FONDIARI

N d'ordine dei patrimoni (a)	Seminativi	Orti	Vigne	Canapaie	Ferraginalia	Boschi	Case	Varie
1	15	4	1	3	2	7	1	casalina (3) (b), ferraginale cum orto, vineale
2	14			2				cesa
3	17	1	1	2	1			vineale, cesa, pastinum, vinea cum orto
4	19		1	1	1	1	1	casalina (2)
5	8	2	1			1	1	
6	8							
7	9			1				terra cum canapina, silvae, vineale
8	12		3		2			casale
9	11				1		1	pastinum
10	9				1		1	silvae
11	4					2		
12	12			1	1	2		silvae, domus
13	2							
14	1						1/2	
15			1				1	
16	9	2	2			2	2	vinea cum farnito et desertina, silva cum vineis, orto et farnito, casalina (2)
17	4						1	casale
18	10			4	1			
19	2		1		1			silvae, ferraginale cum vinea
20	3		1					sterparium
21	7						1	
22	13						1	casalinum
23	4				1			casalinum
24	1		1		1	1		vinea cum ferraginali
25	9		1			1/2	1	
26	2		1		1			
27	8		1	1	1			vinea cum ferraginali
28	4	1	1		1		1	vinea iuxta ferraginale
29	8		1	1	2			
30	5		1				1	terra cum vinea
31	2	1	1	1			1	terra cum ferraginali, terra cum vinea
32	11		2				2	terrae cum vinea (2)
33	3							
34	3							
35	4					1	1	terra cum silva
36	7	1	1	2	2		2	lama
37	3	1	1		1	1	1	vinea cum ferraginali et orto
38	6		1		1	1	1	
39	8		3	1	1		2	silvae
40	5		1		1		1	terra cum vinea, silvae
41	14				1	1	1	
42	9				1	2	2	
43	20							
44	8			1		1		vinealia (2)
45	7		1		1	1	1	cesa
46	7					1		
47	6		1			1	1	terra cum vinea
48	15							
49	1	3			2		1	
50	3							
51	22c	2c			2	1c		terra cum silva, pars in molendino, casalinum
52	15	1	1	1	2	5	7	ferraginale cum ortis, casale, lama, sterparium, sedimen palearii
53	30	1			1	2	1	
54	6	1	1	2	1	1	1	casalinum, vinea cum terra
55	6			1	1			
56	11							
tot.	462	21	33	25	36	35 1/2	40 1/2	

a - Questi gli intestatari dei patrimoni secondo l'inventario: Res 1) olim domini Nicolai Busse et domini Rogerii nepotis ipsius; 2) Andree et Iobannis filiorum domini Riccardi de Alatro; 3) dominorum Roffridi et Thomasi de Alatro; 4) domini Philippi domini Pandulfi de Alatro; 5) Andree de Rosa alatrini; 6) domini Odoriscii; 7) domini Leonis de Alatro; 8) domini Iordani Capocie et nepotum ipsius de Alatro; 9) Orlandi Magrucci; 10) domini Rogerii Busse; 11) beredum Petri Timnosii; 12) beredum domine Agnetis; 13) Pauli Celandronici; 14) Loffridi Berre; 15) domini Alatrini domini Rimanni; 16) domini Iobannis de Ceccano; 17) domini Blasii Angeli de Pofis; 24) domini Georgii; 25) nepotum Petri Rubei; 26) Iobannis Maçocci; 27) Iacobi Rucii; 28) Bartolomei de Patrica; 29) Bectraymi; 30) domini Raynaldi Spilabocte; 31) Nicolai de Petro; 32) domini Bartolomei domini Angeli; 33) Gregorii domini Ambrosii; 34) Herrici de Saule; 35) Nicolai domini Gualterii et fratrum; 36) domini Nicolai Busse; 37) Nicolai Kicce; 38) Petri Kicce; 39) Iobannis Brancatii; 40) Philippi; 41) domini Philippi Musici; 42) domini Petri Guidonis; 43) domini Mathei de Patrica; 44) iudicis Nicolai de Anagnia; 45) domini Petri de Turrice; 46) beredum Landonis Pice; 47) Alberti; 48) Angeli et avunculorum suorum de Pofis; 49) domini Iobannis de Pofis; 50) dopni Rogerii domini Bartolomei; 51) domini Roffredi Busse; 52) filiorum domini Helie; 53) domini Iacobi Melonis; 54) Thomasi domni Guidonis; 55) Leonardi dopni Guidonis; 56) Andree Marçucii.

I patrimoni 1-21 risultano venduti al cardinale Benedetto Caetani e da questi riservati ad manuale domini; i patrimoni 22-42, anch'essi venduti, sono dal cardinale concessi agli ex-proprietari divenuti suoi vassalli; dei patrimoni 43-56 gli intestatari mantengono la proprietà.

b - Terreni edificabili, per solito nell'ambito dell'insediamento.

c - Beni in comproprietà cum domino Roffrido Gaietano.

Entro il piccolo territorio castrense i seminativi conoscono una distribuzione capillare; in alcune località, tuttavia, ha luogo un più vasto e compatto addensamento: così nelle spianate di Bagnolo (*ad Bannolum, in via Bannoli, ad puteum Bannoli*), come, lungo il corso del Sacco, nei terreni alluvionali *in Cocci*⁶⁶. In località *ad Lamas*⁶⁷ sono testimoniati, inoltre, ben 46 appezzamenti⁶⁸, che il toponimo sembra indicare recuperati alla semina in area già soggetta al ristagno di acque⁶⁹.

Tab. B - SEMINATIVI

Estensione	n°. Seminativi	%
fino a 1/2 rubbio	30	8
” ” 1 ”	241	62
” ” 2 rubbia	86	22
” ” 3 ”	14	4
” ” 5 ”	10	3
oltre 5 ”	3	1

⁶⁶ Attuale contrada Le Coccie.

⁶⁷ È probabile si tratti della zona attualmente denominata Colle Lami, sulla riva destra del Sacco.

⁶⁸ Fra questi terreni 19 si estendono per un rubbio, 6 sono più piccoli, 5 misurano un rubbio e una quarta, altrettanti un rubbio e mezzo, 8 raggiungono e superano le 2 rubbia (di 3 appezzamenti la superficie è dichiarata cumulativamente: un rubbio e mezzo).

⁶⁹ L'avvenuto recupero è suggerito dall'uso del termine *terra*. Due fondi soltanto - estesi 2 rubbia ciascuno - sono indicati nell'inventario come *lamae*.

Accanto ai terreni ad esclusiva destinazione cerealicola, nettamente prevalenti, sembra opportuno segnalare anche la presenza di appezzamenti che vedono la consociazione di colture diverse. Si tratta in 7 casi su 11 di *terrae cum vinea* (9 rubbia e mezzo l'estensione totale), in 2 casi di *terrae cum silva* (2 rubbia), in un sol caso di *terra cum ferraginali* (4 rubbia) e *cum canapina* (un rubbio): troppo poco, certamente, per costituire nel contesto produttivo e ambientale entro cui ci muoviamo una componente di rilievo.

La vigna stessa conosce, del resto, una diffusione decisamente modesta: una ventina gli appezzamenti a impianto esclusivamente viticolo⁷⁰, ancor meno quelli a coltura mista⁷¹. Da rilevare come la toponomastica indichi una volta di più per il vigneto una collocazione strettamente legata allo sviluppo del reticolo viario, secondo le esigenze poste dal trasporto del prodotto.

Affiancati non di rado a orti e vigne, i *ferraginalia*⁷² segnano, dal canto loro, con 36 unità di coltivazione, una presenza che non appare trascurabile: Estesi, perlopiù, intorno al rubbio (52%), talora di dimensione ancor più modesta (30%), sono spesso ubicati a ridosso dell'insediamento⁷³, entro il mosaico delle parcelle a coltivazione intensiva⁷⁴. Nella medesima fascia, come pure fra le case *in Villança*, trovano posto quasi tutti gli orti menzionati: non più di una ventina.

Del tutto diversa, invece, la disposizione sul territorio riscontrabile per le canapaie. I 25 appezzamenti segnalati dall'inventario si addensano in luoghi che la denominazione fa supporre prossimi alle acque: a garantire con ciò un'adeguata irrigazione e un'agevole macerazione degli steli raccolti. *Ad Pantanum*, in vista della confluenza del Cosa nel Sacco, la superficie coltivata è divisa fra seminativi e canapaie⁷⁵; quest'ultime risultano presenti anche *in Lamis* e in

⁷⁰ Di 7 appezzamenti non è detta l'estensione, i 12 restanti hanno complessivamente una superficie di 11 rubbia e mezzo.

⁷¹ Si hanno 3 vigne *cum ferraginali*, una *cum orto*, una *cum ferraginali et orto*, e un *ferraginale cum vinea*. A questi terreni devono aggiungersi i 7 seminativi *cum vinea* cui si è fatto riferimento sopra, per quanto in questi casi la vite sembra avere un ruolo di secondo piano rispetto alla prevalente destinazione cerealicola. Da registrare ancora la presenza di una vigna *cum farnito et desertina*, nonché quella di una *silva... cum vineis, orto et farnito*.

⁷² Per un'illustrazione dei connotati culturali e produttivi dei *ferraginalia*, v. A. CORTONESI, *Terre e signori...* cit., pp. 51-53.

⁷³ Due di questi appezzamenti risultano, ad es., presso l'ospedale, altri in prossimità delle porte.

⁷⁴ Non pochi tra i *ferraginalia* attestati risultano confinare con orti e vigne o con questi trovare spazio entro la stessa parcella; un *ferraginale* sito *ad Calcariam* è registrato *cum uno orto iunto ferraginali*, un altro, posto *iuxta Villancam a porta*, risulta *cum ortis a capite* (v. anche n. 71).

⁷⁵ I seminativi sono 10 per un'estensione di circa 15 rubbia; altri 7 sono ubicati *in via Pantani*. Nove in tutto le canapaie.

prossimità dei mulini (*ad Molendinum, ad Molendinum de medio, ad Molendinum Deodati*)⁷⁶, dove corsi d'acqua e gore creano un ambiente adatto a questa coltura. Chiaro indizio di una produzione destinata perlopiù al consumo familiare, l'estensione dei terreni a canapa risulta, nel caso in esame, assai modesta: delle 18 parcelle di cui è nota la superficie, 8 misurano soltanto una quarta, 6 si estendono per un rubbio.

A conclusione di questa breve rassegna delle diverse componenti del *cultum*, sembra opportuno accennare anche all'esistenza di quelle più vaste unità di coltivazione, cui sembra riferirsi il termine *casale*. Solo 3 proprietà recano nell'inventario questa denominazione; mentre 2 hanno un'estensione di non particolare rilevanza (2 e 3 rubbia), la terza, sita *ad Puçillum*⁷⁷, fa registrare con le sue 8 rubbia una superficie di tutto rispetto. Che cosa connoti, quanto all'assetto della produzione, questi *casalia* il documento in esame non permette di dire; sembra, tuttavia, ragionevole ipotizzare l'esistenza sul fondo di edifici e, pur nel prevalere dei seminativi, una compresenza di colture diverse.

Quanto osservato fin qui non deve indurre a credere che il territorio di Selvamolle risulti, alla fine del XIII secolo, interamente conquistato al coltivo: al contrario, è chiaramente attestata una copertura boschiva di non trascurabile estensione. Accanto a 6 generici riferimenti a proprietà di *silvae*⁷⁸, si contano ben 36 menzioni di terreni a bosco, per una distribuzione che vede coinvolti non meno di 26 patrimoni⁷⁹. Le formazioni boschive risultano concentrate in un ristretto numero di località: si registrano, fra l'altro, 7 appezzamenti *ad Ascarolam* e 4 *ad Farneta*, a nord-est dell'abitato. Talora i toponimi (*ad Cesam, in via de Cesis*) rivelano operazioni di disboscamento forse non ancora concluse; analogamente si delineano in altri casi situazioni in cui il coltivo cinge d'assedio la *silva* (*silva ad Conacci cum vineis, orto et farnito*). *Ad Forestam, ad Frassos, ad Silvam Francie, ad Silvam Dopnicam, ad Farnetum, ad Farnetum de Pastinis*, risultano significativamente ubicate più parcel-

⁷⁶ Oltre quelli citati, sono menzionati nell'inventario il *molendinum Alderici* e il *molendinum olim domini Nicolai Busse*.

⁷⁷ Il territorio di Selvamolle presenta una toponomastica ricca di riferimenti ad acque di risorgenza; l'inventario segnala terre *ad Fontanam, in Fontanellis, ad Fontanam Amatucii, ad Fontanam Collis, ad Fontanam Imperatoris, ad Fontanam Iobannis Stephani, ad Fontanam Sereroffridi, ad Fontem Dopnuli, ad Fontem Presbiterorum, ad Puteum Banoli, ad Puteum Sancte Çiçine*, etc.

⁷⁸ Fra i beni appartenuti a Ruggero Buřsa si registra, ad es., la *pars ipsius in silvis et casalinis; silve in duobus locis* sono cedute con altre terre da Giovanni di Landolfo.

⁷⁹ In cinque casi è attestato il regime di comproprietà; due esempi: *dominus Leo de Alatro* possiede boschi *cum Nicolao domini Philippi et aliis consortibus suis*; gli *heredes Landonis Pice* una *silva* con Giacomo Bussa. Il massimo concentrazione di terreni boschivi lo fa registrare il patrimonio *filiorum domini Helie*: 5 le *silvae* possedute in altrettante località del territorio castrense (*in Colle, ad Strictas, in via de Cesis, in Collemoro, in medio ortalium*).

le d'arativo⁸⁰. Non è senza interesse rilevare come la presenza della farnia (*Quercus pedunculata*), della quale le carte medioevali del Lazio offrono testimonianza diffusa⁸¹, sembri segnare largamente la copertura forestale anche nella valle del Sacco: il contributo che la pianta garantiva - essendone utilizzabili le ghiande e le foglie⁸² - alla pratica allevatizia⁸³ doveva valerle non di rado il rispetto del coltivatore, attento a preservare anche i minori percorsi della sussistenza.

⁸⁰ Tre terreni, di estensione compresa fra le 2 e le 3 rubbia, sono indicati come *cesa*, ciò che fa pensare ad una messa a coltura piuttosto recente.

⁸¹ P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e au XII^e siècle*, 2 voll., Rome 1973, I, pp. 173, 178, 190.

⁸² La farnia, come il cerro (*Quercus cerris*) e la rovela (*Quercus pubescens*) - pur esse ampiamente rappresentate in ambito laziale -, è pianta a foglie caduche, commestibili per gli animali. In ciò è da individuare, secondo Pierre Toubert (*Les structures du Latium... cit.*, I, pp. 178, 190), uno dei motivi per cui in epoca storica si assiste, nella regione in esame, alla sua diffusione ai danni soprattutto del leccio (*Quercus ilex*), albero a foglie persistenti, spesse e coriacee. Sull'apporto in termini economici delle diverse specie di quercia, v. C. CIUFOLINI, *Lignicoltura a duplice prodotto*, Torino 1978, pp. 107-112.

⁸³ Per alcune testimonianze sull'uso del bosco nel Lazio bassomedioevale, v. A. CORTONESI, *La 'silva' contesa. Uomini e boschi nel Lazio del Duecento*, in AA.VV., *Il bosco nel Medioevo*, a cura di B. ANDREOLLI e M. MONTANARI, Bologna 1988, pp. 303-319.

MARIA TERESA CACIORGNA

Beni comuni e istituzioni comunali a Sezze: problemi di gestione

Finora lo studio delle terre comuni nel Medioevo si è orientato soprattutto su due direttrici. Da un lato si è analizzato il rapporto che si stabiliva tra esistenza di terre comuni e nascita del comune rurale. Dagli studi di Romolo Caggese¹ alle opere di Giampiero Bognetti², si è messo in luce come il fenomeno associativo nelle campagne dovesse ricercarsi nella compartecipazione all'uso o nella proprietà di beni comuni da parte di abitanti di un medesimo territorio. Con Giovanni Tabacco³ - sempre riguardo alla nascita del comune rurale - si è giunti a considerare come le comunità rurali nel corso del XII secolo avessero raggiunto tale vigore da passare da vicinie a veri e propri comuni rurali, dal momento che le si trova come controparte del signore, legate da una solidarietà concreta che fondano su un comune giuramento e manifestano trattando con il signore su numerosi elementi vitali.

Dall'altro lato, sotto la spinta dei movimenti contadini per l'occupazione delle terre incolte e per la rivendicazione degli usi civici, particolarmente intensi nelle province ex pontificie - il Lazio in primo luogo⁴ - e nelle regioni meridionali nel primo ventennio del Novecento si sono sviluppati gli studi di carattere

¹ R. CAGGESE, *Classi e comuni rurali nel Medio Evo italiano. Saggio di storia economica e giuridica*, Firenze 1907-1909, voll. 2.

² G. P. BOGNETTI, *Studi sulle origini del comune rurale*, a cura di F. SINATTI D'AMICO e C. VIOLANTE, Milano 1978 (Cultura e storia, 17. Pubblicazioni dell'Università Cattolica); si veda anche la interessante prefazione di F. Sinatti d'Amico e C. Violante pp. VII-XXV.

³ G. TABACCO, *La storia politica e sociale in Storia d'Italia*, Torino, Einaudi 1974, vol. II, t. I: *Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII*, ripubblicato con il titolo *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medio Evo*, Torino 1979, pp. 250-253.

⁴ Cfr. A. CARACCILO, *Il movimento contadino nel Lazio (1870-1922)*, Roma 1952 e A. PARISELLA, *Le lotte dei contadini del Lazio dalla guerra al fascismo (1914-1923)*, in «Annali dell'Istituto Alcide Cervi», I (1979), pp. 199-222.

storico-giuridico, come, fra gli altri, quelli di Giovanni Curis⁵ e di Carlo Calisse⁶, che, non senza divergenze, hanno messo in rilievo la particolarità del Lazio e della Sabina rispetto alle altre province centro-settentrionali, dove l'evoluzione dei diritti sulle terre comuni era strettamente connessa alle modifiche della loro destinazione economica, con l'affermarsi da parte delle comunità rispetto ai signori di diritti sempre più vicini a quello di proprietà (colonie perpetue, enfiteusi) che a quelli d'uso *in re aliena*. Nel Lazio, secondo la visione del Calisse⁷, ci si trova invece di fronte ad un rafforzamento della nobiltà e a permanenze feudali ancora forti, che limitano lo sviluppo di autonomie e di comuni liberi, con conseguente manifestarsi di forme diverse di rapporti tra comunità, feudatari e un ordinamento fondiario che è destinato a restare - come nel Mezzogiorno - a lungo latifondistico, con colture granarie alternate a pastorizia e limitate trasformazioni a colture specializzate concentrate in alcune ben definite zone.

Da queste prospettive è restata finora abbastanza in secondo piano la considerazione dell'incidenza che l'utilizzazione economica dei beni comuni ha avuto nella lotta politica per la predominanza all'interno della società comunale.

Gli studi sull'avvento del comune di popolo - peraltro orientati in prevalenza allo studio del comune cittadino - hanno messo in rilievo molto puntualmente che ricondurre il conflitto fra «popolo» e «nobiltà» o «magnati» esclusivamente ad un conflitto di classe è possibile solo in forma limitata⁸, dal momento che nella vita stessa degli organismi cittadini e nelle forme di organizzazione del potere vi sono delle permanenze che non è possibile ignorare, anche se nella legislazione l'intento di creare un'alternanza di gruppi sociali era più incisivamente delineato⁹.

La recente intensificazione delle ricerche sulle campagne italiane, non solo con studi d'insieme ma anche con indagini parziali su singole località, ha visto la ripresa dell'interesse anche per i rapporti tra signori e comunità: si viene in tal modo colmando quel divario presente, secondo Giovanni Cherubini¹⁰, sul piano generale tra presenza dei beni comuni e loro incidenza nella vita comunale.

⁵ G. CURIS, *Usi civici, proprietà collettive e latifondi nell'Italia centrale e nell'Emilia*, Napoli 1917.

⁶ C. CALISSE, *Gli usi civici nella provincia di Roma*, Prato 1906.

⁷ *Ibid.*, pp. 33-37.

⁸ G. TABACCO, *Egemonie sociali...* cit., pp. 280-289.

⁹ G. FASOLI, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell'alta e media Italia*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XII (1939), pp. 86-133; 240-309.

¹⁰ G. CHERUBINI, *La proprietà fondiaria nei secoli XV-XVI nella storiografia italiana*, in «Società e storia», I (1978), p. 14; ma soprattutto del medesimo autore *Le campagne italiane dall'XI al XV secolo*, in *Comuni e signorie: istituzioni, società e lotta per l'egemonia*, in *Storia d'Italia*, IV, Torino, UTET, 1981, pp. 267-447.

Una serie di ricerche su città e comuni dell'Italia centro-settentrionale ha messo in evidenza, in particolare, l'importante funzione dei beni comuni nella sopravvivenza di un consistente strato di lavoratori che nello sfruttamento di essi trovava una compensazione ai magri redditi a loro consentiti e, di conseguenza, il ruolo che sempre più i comuni annettevano alla gestione delle proprietà collettive¹¹.

Per quanto riguarda la Campagna e Marittima fondamentali indicazioni si trovano tuttora nelle pagine di Giorgio Falco¹². Egli, infatti, sulla base dell'ampia rassegna della documentazione comunale del XII e XIII secolo, individua nell'amministrazione dei beni comuni uno dei nuclei d'interesse o uno dei «forti elementi» intorno al quale si forma quello che chiama «primo comune»: ciò perché la crescita della popolazione cittadina e il rifiorire dell'agricoltura avevano dato alla terra un nuovo valore. In una società che per il limitato sviluppo dell'artigianato e dei commerci aveva il fondamento economico nell'agricoltura, nell'allevamento e nella pesca, la gestione di prati, campi, paludi e boschi diventava «un vitale e generale interesse della comunità e non solo la garanzia di integrazione di modesti redditi di autoconsumo di una scarsa e limitata popolazione di pastori e di piccoli e medi coltivatori»¹³. Egli sottolinea come le nuove necessità alimentari e la crescita delle spese comunali spingessero il ceto dirigente da un lato a razionalizzare la politica fiscale e dall'altro ad espandere le proprietà comunali con confische. La vendita dei beni comuni, in tale contesto, aveva finito per diventare il principale cespite delle entrate comunali. Egli, infine, insiste nel considerare l'amministrazione dei beni comuni come uno degli

¹¹ Cfr. ora le ricerche, coordinate da J.C. MAIRE VIGUEUR, su *I beni comuni nell'Italia comunale: fonti e studi*, pubblicate in «Mélanges de l'Ecole Française de Rome», Tome 99-1987 - 2, con saggi di S. BORTOLAMI, *Comuni e beni comunali nelle campagne medioevali: un episodio della Scodosia di Montagnana (Padova) nel XII secolo*, pp. 555-584; P. CREMONINI, *Dispute tra il monastero di Nonantola e le comunità rurali sulla proprietà e l'utilizzazione delle terre incolte*, pp. 585-620; P. PIRILLO, *I beni comuni nelle campagne fiorentine bassomedioevali: evidenze documentarie e ipotesi di ricerca*, pp. 621-647; M. VALLERANI, *Il liber terminationum del comune di Perugia*, pp. 649-699; S. CAROCCI, *Le comunali di Orvieto fra la fine del XII e la metà del XIV secolo*, pp. 701-728; ed inoltre J. C. MAIRE VIGUEUR, *Défense et mise en valeur d'un bien communal: le territoire de selva pagana in districtu comunis viterbiensis*, in *Cultura e società nell'Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi*, Roma 1988 (Istituto storico italiano per il Medio Evo. Studi storici, Fasc. 188-192), pp. 479-489.

¹² G. FALCO, *I comuni della Campagna e Marittima nel Medio Evo* in «Archivio della Società romana di storia patria», XLII (1919), pp. 537-605, XLVII (1924), pp. 117-187, XLVIII (1925), pp. 5-94, IL (1926), pp. 127-302, pubblicato anche in unico volume per gli stessi tipi nel 1926 ed ora ristampato in G. FALCO, *Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo*, Roma 1988 (le mie citazioni sono tratte da questa edizione).

¹³ G. FALCO, *I comuni...* cit., p. 446.

elementi fondamentali dell'autonomia dei comuni della Campagna e Marittima, ponendolo quasi sullo stesso piano del potere di autocostituirsi, di darsi degli statuti, di dichiarare guerre e concludere paci, di imporre ed esigere tributi.

Il Falco coglie molti aspetti di notevole interesse, anche se mi sembra utile ripercorrere, in relazione alla gestione dei beni comuni, le tappe delle vicende comunali di Sezze, che tra i comuni della Marittima è quello che conserva una buona documentazione proprio sull'amministrazione dei beni comuni¹⁴.

Sezze è un antico municipio romano, posto quasi al centro del versante sud-occidentale dei Monti Lepini, che nel Medioevo aveva un territorio che si estendeva sia nella zona montana, sul pendio della catena montuosa, sia nella pianura sottostante e nella palude fino alla riva del Tirreno¹⁵. Sezze fu sede vescovile fino alla metà circa del XII secolo, quando venne unita a quella di Terracina forse nello stesso momento o poco più tardi dell'unione alla medesima Terracina della diocesi di Priverno¹⁶. Per i secoli dell'Alto Medioevo non sappiamo quasi nulla: solo dalla fine del XII secolo, infatti, e in maniera continuativa dal 1250 circa, la documentazione comunale permette di delineare un quadro preciso delle vicende locali.

Tra gli elementi che influenzano la vita politica locale e lo sviluppo delle istituzioni comunali, nel corso del XII secolo si incontrano soprattutto due poteri signorili: dell'arciprete e del capitolo di Santa Maria, chiesa matrice di Sezze, e dei signori da Ceccano.

L'arciprete, a nome del capitolo di Santa Maria, detiene diritti signorili e di banno su una vasta porzione del centro urbano e del *territorium communis*, come testimoniano con chiarezza due inchieste ricognitive dei medesimi del 1286 e del 1365, e conserverà a lungo tali prerogative¹⁷.

I signori da Ceccano sono presenti a Sezze già nel XII secolo, ma non sappiamo con certezza quali fossero i diritti che essi vi godevano e se l'amministra-

¹⁴ Sulla storia di Sezze nei secc. XIII e XIV, oltre alle molte pagine che le dedica lo stesso Falco, cfr. M.T. CACIORGNA, *Organizzazione del territorio e classi sociali a Sezze (1254-1348)*, in «Archivio della Società romana di storia patria», CIV (1981), pp. 53-95.

¹⁵ Cfr. G.MORANDINI, *I monti Lepini. Studio antropogeografico*, in «Memorie di geografia antropica», I (1946-1947), pp. 1-183 e M.T. CACIORGNA, *Organizzazione del territorio...* cit., pp. 53-59.

¹⁶ Sull'unione della diocesi di Sezze a Terracina v. E. PETRUCCI, *Pievi e parrocchie del Lazio nel basso Medioevo. Note e osservazioni in Pievi e parrocchie in Italia nel basso Medioevo (secc. XIII-XV), Atti del VI convegno di Storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 sett. 1981)*, Roma 1983 (Italia sacra, 36), pp. 899-903; inoltre cfr. M. T. CACIORGNA, *La leggenda e il culto di S. Lidano a Sezze*, in *Culto dei santi, istituzioni e società nell'Europa pre-industriale*, a cura di S. BOESCH GAJANO e L. SEBASTIANI, Roma - L'Aquila 1982, pp. 201-226.

¹⁷ Cfr. M. T. CACIORGNA, *Beni urbani e diritti giurisdizionali della chiesa di S. Maria di Sezze*, in «Latium», III (1986), pp. 87-119.

zione pontificia li avesse in qualche modo riconosciuti¹⁸; certamente Giovanni da Ceccano nel 1201, dopo aver prestato «*hominium ligium*» alla Chiesa, si vedeva confermati da Innocenzo III, nell'ambito della riorganizzazione del *patri-monium Sancti Petri*, i suoi castelli e, inoltre, concesso in feudo anche Sezze¹⁹. Va detto, però, che il rapporto della famiglia con il papato è sottoposto ad alterne vicende e se Onorio III priva lo stesso Giovanni da Ceccano nel 1218 dei diritti su Sezze²⁰, Gregorio IX, nel 1227, assegnerà a Landolfo, figlio dello stesso Giovanni, di nuovo diritti su questo feudo ma in forma limitata²¹. Comunque, la signoria dei Ceccanesi non sembra esercitare una presenza incisiva nella vita locale, finché nel 1264 Urbano IV priverà il medesimo Landolfo e i suoi eredi dei diritti signorili²².

Questi elementi sono frenanti nell'evoluzione dell'istituzione comunale, mentre l'atteggiamento del potere centrale dello Stato della Chiesa, complesso e spesso conflittuale con i grandi comuni, permetteva in effetti lo sviluppo delle istituzioni comunali purché fossero rispettati i diritti sovrani della Chiesa Romana²³.

Pertanto constatiamo che il comune, dal momento in cui possiamo seguirne le vicende, agisce verso l'esterno: rivendica contrade contese con i signori del castello di Sermoneta e definisce i confini e le zone in condominio con Terracina²⁴.

La scarsità dei documenti non consente, fino al 1253, di seguire l'avvicendamento dei consoli e del rettore. Il fatto di trovare nel 1227 un *rector* forestiero, precisamente romano, indica un'aristocrazia divisa da contrasti interni di difficile composizione²⁵; anche nei decenni successivi la presenza di un *rector* è

¹⁸ Il primo ceccanese che risulta aver goduto di diritti a Sezze è *Gregorius comes* intorno alla metà del sec. XII (cfr. *ibid.*, p. 93); successivamente Landolfo o Landus de Ceccano si presenta al legato pontificio a fianco dei setini per rivendicare il possesso di Campolazzaro; v. *Le pergamene di Sezze 1181-1347* a cura di M. T. CACIORGNA, Roma 1989 (Società Romana di storia patria. Codice diplomatico di Roma e della regione romana, 5), n. 1.

¹⁹ A. THEINER, *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis*, I, Roma 1861, p. 36.

²⁰ *Le pergamene...* cit., n. 4.

²¹ *Ibid.*, n. 7.

²² *Ibid.*, n. 14.

²³ Sui rapporti tra potere centrale nel Lazio e comuni nel XIII secolo, E. PETRUCCI, *Innocenzo III e i comuni dello Stato della Chiesa. Il potere centrale in Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Perugia 1988, pp. 91-135.

²⁴ *Le pergamene...* cit., rispettivamente nn. 1, 2 e 3.

²⁵ *Ibid.*, n. 7. I soli nomi di consoli che sono noti riportano all'anno 1216; essi sono: Ugo, Joel e Anniballus (v. F. LOMBARDINI, *Della storia di Sezze*, Velletri, 1876, p. 106). È difficile senza altra indicazione individuare il gruppo familiare di appartenenza; un discendente di Ugo è uno dei fideiussori del comune di Sezze nel 1254, precisamente *Leonardus domini Hugonis*.

probabilmente costante: nel 1243 è rettore di Sezze *dominus Iohannes Fraiapanis de Setia* che agisce insieme ad un *superconsilium* oltre al consueto *consilium*²⁶. Successivamente il rettore sarà sempre un personaggio forestiero, con una rappresentanza nel consiglio speciale dello stesso numero di *milites* e di *pedites*, i due ceti sociali nei quali anche a Sezze è distinta la popolazione cittadina²⁷.

La documentazione consente di individuare abbastanza precisamente la localizzazione e la natura dei beni comuni e fornisce indicazioni per la loro destinazione. Gli atti di definizione dei confini e di regolazione dei condomini con Terracina, Sermoneta, Priverno e il piccolo castello di Trevi²⁸ indicano sia i pascoli e i boschi della parte montana che le terre colte e incolte, i pantani, le paludi della pianura collocati in parte nelle paludi Pontine in senso proprio²⁹. Su queste terre i Setini esercitano diritti d'uso in condominio con le altre comunità senza la possibilità di locazione o di vendita. Invece alla proprietà

²⁶ Archivio Capitolare di Anagni, pergamena n. 505.

²⁷ Per l'organizzazione del comune di Sezze v. *Le pergamene...* cit., *Introduzione*, pp. I-XXVII.

²⁸ *Le pergamene...* cit., rispettivamente nn. 2, 3, 27, 12, 13, 14.

²⁹ La letteratura sullo stato delle paludi Pontine si arricchisce, a partire dal XVIII secolo, degli studi condotti in occasione del tentativo di bonifica da parte del governo pontificio, e poi proseguiti nell'800. Come fattore principale delle condizioni dello stato paludoso si tende a individuare il regime delle acque, che facilmente uscivano dal proprio alveo per la mancanza di argini solidi, per «cagione de' fondi inceppati e ripieni di radici, zocchi e d'arbori quivi consolidati: infatti è voce comune che di cento canne di bosco, che si atterra, dieci se ne affondino nello trasporto de legnami»; inoltre influiva il modo di ripulire gli alvei: «nascendo molt'erba palustre nei fondi medesimi si prende il ripiego di farla calpestare dai buffali, che ivi fanno correre non solo per soddisfare al loro istinto d'attuffarsi nell'acqua, ma ancora perché si crede che il calpestio equivaglia al taglio dell'erbe medesime, e produca lo sgombro felice delle acque; quando ciò si produce un effetto contrario, mentre i fondi si alzano»; cfr. *Relazione e voto dell'ingegnere Gaetano Rappini sopra il disseccamento delle Paludi Pontine alla Santità di N.S. Papa Pio VI*, 1777 (originale conservato in Archivio di Stato di Latina, stampato anastaticamente a cura della Regione Lazio, Roma 1984), pp. 6-7. Le stesse motivazioni, già presenti in E. BOLOGNINI, *Memorie dell'antico e presente stato delle Paludi Pontine*, Roma 1759 (ristampa anastatica a cura dell'Ente provinciale per il turismo di Latina, Latina 1981) pp. 28-29, sono anche in N. M. NICOLAI, *De' bonificamenti delle terre pontine*, Roma 1800, pp. 160-162 (in queste pagine sono riportate pressoché testualmente le parole del Rappini citate sopra). Nel corso del XIX e ai primi del XX secolo, con il progredire degli studi di carattere geografico e geologico le cause del paludismo venivano più scientificamente documentate, cfr. R. REMIDI, *Memorie storiche e tecniche sulla bonifica delle Paludi Pontine*, Roma 1911.

comunale appartengono terre poste in diverse contrade³⁰, sia periferiche che non, del *territorium communis*, distinto in Campo Superiore e Campo Inferiore, caratterizzato il primo da colline e brevi vallate con vasti pascoli ma anche da boschi di querce e cerri, mentre il Campo Inferiore è completamente pianeggiante, ma la presenza della duna quaternaria rende difficile il decorso delle acque al mare con frequenti impaludamenti dovuti anche al più generale disordine dei corsi d'acqua. Comunque le caratteristiche pedologiche della fascia paludosa e i frequenti affioramenti di acque rendevano possibile l'impianto in questa zona di peschiere, ricavate circoscrivendo con pali e cannuce una parte del corso d'acqua all'interno della quale si gettavano sassi e pietre³¹. Oltre alle terre suburbane spettavano al comune anche case e appezzamenti di terreno nel centro urbano³².

Le peschiere, i boschi, i prati, i pantani e le terre colte e incolte erano date in concessione, sia a *milites* che alla fascia più facoltosa della popolazione contadina, con canoni piuttosto bassi e a lunga scadenza, senza controlli periodici, per cui le appropriazioni erano frequenti. Inoltre, le crisi finanziarie costringevano il comune alla vendita di parti più o meno consistenti del patrimonio in proprio possesso: gli acquirenti, per lo più, sono *milites*, in genere i più ricchi della popolazione, nei confronti dei quali spesso il comune è indebitato proprio per la *emendatio equorum*. Questa è anche una delle cause della vendita

³⁰ Il primo elenco delle contrade del territorio di Sezze si trova nel catasto del 1530 (Archivio comunale di Sezze, Catasti, I). Si tratta di un grosso registro pergameneo nel quale sono anzitutto elencati i «focularia» di Sezze ripartiti nelle sei parrocchie o decarchie, segue un «Elenco delle contrade di Sezze», quindi sotto i diversi nominativi sono riportate le singole proprietà catastate. I beni comunali non sono elencati come tali, ma è possibile localizzarli quando vi è una loro coerenza con appezzamenti di privati (oltre, ovviamente, che utilizzando i documenti ai quali farò riferimento in seguito).

³¹ Anche lo sfruttamento delle peschiere è considerato una causa determinante dello stato della palude. Lo stesso Rappini così si esprime: «In oltre l'uso stravagante o sia la libertà illimitata, che si ha di pescare per la palude accresce gagliardamente la disalveazione de fiumi; poiché si attraversano questi in molti siti con cannucciate fortificate con due ali di passoni tessuti con doppia fila di cannuccia, lasciandoci solamente aperta una bocca tanto, che appena possa passare un sandalo (...) per rendere più efficace l'uso della pesca, nell'interno delle ali e allo traverso del fondo gettono gran quantità di sassi e pietre (...) con queste macerie formano soglie, le quali dalla forza dell'acque essendo di quando in quando divise e quasi disfatte sono di nuovo riprodotte e congeriate dai pescatori» (G. RAPPINI, *Relazione...* cit., p. 7). Questa descrizione mi sembra che si possa applicare alle numerose *piscarie seu sassonas* disseminate nella zona paludosa già nel periodo qui preso in esame.

³² Nell'inventario dei documenti dell'archivio di Sezze del 1295 (*Le pergamene...* cit., n. 49) sono ricordati tre documenti sulla vendita di alcune case del comune.

delle acque di Mesa, avvenuta nel 1254³³. Le *sassone et piscarie de Mesa* erano situate nella parte meridionale del territorio comunale compresa tra la tenuta Selce, il fiume Cavata e i confini con Terracina. Gli acquirenti, in numero di 17, sono uniti in un consorzio e la quota che ciascuno pone nella società varia da un massimo di 360 lire ad un minimo di 12 lire e mezzo, vi partecipa anche il capitolo di Santa Maria per 100 lire. Sono previste delle condizioni nettamente favorevoli ai compratori. Il comune s'impegna ad evitare la costruzione di qualsiasi altra peschiera, ma anche ad impedire la pesca alla popolazione nel tratto venduto, inoltre s'impegna a derivare il corso del fiume Cavata per due volte l'anno ed a ripulire l'alveo dello stesso fiume ogni dieci anni³⁴. I compratori potranno a loro piacimento realizzare fossati per meglio convogliare le acque nella zona di pesca, costruire tutte le «sassonas, piscarias, hedificia» che riterranno opportune, inoltre potranno astenersi da un certo numero di obblighi che gravano sull'intera comunità sia nel caso che il comune non adempia quanto previsto negli accordi ma anche ogni volta che si troveranno impegnati nella pesca. Anche nei momenti di guerra del comune con i vicini si prevedono norme per la difesa delle peschiere e del loro sfruttamento.

La vendita, avvenuta in un momento di particolari esigenze di denaro liquido da parte della classe dirigente, per far fronte a debiti contratti con due cittadini romani, ma anche per soddisfare le esigenze dei *militēs* e per risarcire quanti erano già locatari delle stesse peschiere, viene in effetti a privare il comune di una vasta porzione di beni comuni. Solo due decenni circa più tardi, in un momento documentato come particolarmente favorevole per la crescita degli organismi comunali, le condizioni di questa vendita verranno sottoposte a revisione.

³³ *Le pergamene...* cit., nn. 8 e 9. I motivi per i quali si procede alla vendita sono chiariti nel documento: debito verso due prestatori romani, risarcimento ai *militēs*, compenso a quanti tenevano in affitto le peschiere stesse. Le cause della mancanza di denaro vanno ricercate anche negli attacchi che il comune di Sezze aveva portato al vicino castello di Trevi solo pochi anni prima (cfr. A. THEINER, *Codex diplomaticus...* cit., n. CCXXX, pp. 125-126).

³⁴ La deviazione del corso del fiume era uno dei mezzi più efficaci per consentire il rinnovamento delle acque e un maggiore afflusso di pesce in modo da consentire una pesca più abbondante; la ripulitura degli alvei era quasi certamente effettuata utilizzando i bufali, come avveniva ancora nel XVIII secolo (v. N. M. NICOLAI, *De' bonificamenti...* cit., p. 191). Dallo statuto cinquecentesco, inoltre, ricaviamo che anche il comune possedeva dei bufali che venivano affittati costituendo uno degli introiti detto «album bubalorum»: «Item quod emptor Albi communis teneatur et debeat bubalas et eorum foetus bene, dilligenter et fideliter custodire, gubernare, manutenere suis sumptibus et expensis durante tempore venditionis (...) et quod pro purgatione fluminum et aliorum meatum et aquarum cursus campi Setie ad requisitionem magistrorum campi teneantur ipsis magistris bubalas traddere et commodare absque aliqua contradidione (...)» (*Statuta et conventiones terrae Setiae*, Romae apud Bladius, 1547, l. I, cap. 104). Sulla pesca nelle acque interne del territorio pontino ora v. M. VENDITTELLI, *La pesca nelle acque interne del territorio ninfesino: tecniche di sfruttamento e interessi di gestione*, relazione al Convegno della Fondazione Camillo Caetani «Ninfa. Storia, arte, immagine» (Roma-Sermoneta, 7-9 ottobre 1988), di prossima pubblicazione.

Anzitutto nel 1272 si dà mandato al notaio Sassone di interrogare i condomini delle peschiere e quanti, per essere stati presenti o per altri motivi, fossero a conoscenza dei fatti, sulle clausole del contratto relative al divieto di affitto delle acque a forestieri e alla vendita del pesce a Sezze. Gli interrogatori dei testimoni avvengono tra il 18 e il 22 febbraio: i condomini, pur dichiarando di accettare la *probatio*, non rispondono alle domande di Sassone, invece gli altri *testes*, di cui quattro sono *militēs* e otto *pedites*, confermano la validità delle domande ed emerge anche un notevole malcontento per il prezzo giudicato troppo basso³⁵.

Negli anni immediatamente successivi l'impulso organizzativo del comune segna delle tappe quanto mai significative. Sono anni nei quali da un lato la partecipazione delle forze locali al governo comunale diviene più attiva e vigile, dall'altro i podestà romani hanno sul luogo vicari e giudici già esperti di amministrazione comunale per aver operato in altre sedi³⁶ e quindi esercitano una influenza decisiva nelle scelte del comune. Tra il 1275 e il 1279 viene presa e giunge a termine una serie di iniziative non solo nei confronti di altri comuni ma anche nella vita interna. Mediante accordi con i comuni vicini si realizza una certa stabilità dei confini: già nel 1262 si era avuta una definizione di confini con Trevi, in seguito con Priverno (1275), con Sermoneta (1279), con Terracina, già nel 1257 e nel 1288³⁷. Mi sembra rilevante poi che al comune venga data una sede. Fino a quel momento il *rector* e i consigli si erano riuniti in case private e il *parlamentum* si era tenuto sul sagrato della chiesa di Santa Maria: viene invece acquistata una casa dotata di un orto e di un *sedimen* che verranno adibiti a *palatium communis* e *platea communis*³⁸.

Oggetto di più attente cure divengono anche i beni comuni: si attua la revisione della vendita delle acque di Mesa e si acquisiscono alcune terre incolte che vengono ripartite poi tra tutta la popolazione. Abbiamo già visto come nel

³⁵ *Le pergamene...* cit., n. 19. La denuncia del prezzo troppo basso è formulata per primo da *Petrus dictus Cicer*, probabilmente un *pedes*, e ribadita anche da uno degli esponenti della aristocrazia cittadina *Sanguinus domini Gregorii de Crescentio, miles*, già consigliere nel 1254.

³⁶ Seguendo la carriera di alcuni vicari e giudici di Sezze vediamo che essi operano anche nei comuni vicini: ad esempio, ma il caso non è il solo, Guglielmo di Novara è una volta notaio di Sezze ma anche giudice e podestà di Velletri.

³⁷ Per i confini con Trevi, v. *Le pergamene...* cit., nn. 13, 14, 15; per Priverno, v. *ibid.*, n. 24. Il documento sui confini con Sermoneta è andato perduto ma è ricordato da N.M. NICOLAI, *De' bonificamenti...* cit., p. 105; per Terracina, v. *Le pergamene...* cit., nn. 2, 11.

³⁸ *Le pergamene...* cit., nn. 25 e 26. Inoltre nell'inventario già citato (*ibid.*, n. 49) si ricorda anche la donazione al comune di una casa da parte di Angela e di Albadiana Parola probabilmente sorelle di Landolfo e Ottaviano Parola, i quali sono proprietari della casa con orto e *sedimen* acquistata dal comune nel 1278.

1272 tra i condomini delle peschiere di Mesa ed il comune fosse sorto un contrasto per il mancato rispetto delle clausole di vendita: nel 1278 al malcontento per i prezzi troppo bassi che erano stati praticati si aggiunge un ulteriore elemento di contesa. I sei arbitri - tre *pedites* e tre *milites* - ai quali è stato affidato il compito di esaminare la documentazione e di ispezionare i luoghi contesi, dopo attenta valutazione dell'atto di vendita e il sopralluogo, verificano che i condomini hanno arbitrariamente incluso tra i loro possedimenti anche la *piscaria Droge* che non rientrava nei confini della zona venduta e che pertanto riassegnano al comune³⁹. Nel 1279, infine, si distribuiscono tra la popolazione alcune terre dette *compare quinquaginta librarum*. Con questa espressione si indicano alcune terre suburbane, poste in parte sul pendio del colle su cui sorge il centro abitato e in parte nella pianura; la superficie è vasta, misura infatti 1750 passi in longitudine e 600 passi in latitudine nel lotto superiore ed altrettanto nel lotto inferiore. Tutta l'area viene suddivisa tra gli abitanti delle sei decarcie di Sezze, riservando anche una porzione ai *forenses* che hanno giurato la cittadinanza⁴⁰. Contestualmente alla divisione delle terre vengono stabilite le *vie generales* che dividono i lotti assegnati a ciascuna delle decarcie e le congiungono alla via principale e le *vie vicinales* che suddividono gli appezzamenti tra loro.

Anzitutto vengono assegnati i lotti, uno sul pendio e un altro in pianura, ai *comestabiles* responsabili delle decarcie, vengono da questi assegnati ai capi delle vintane, ossia i gruppi di venti case che in numero di otto, costituiscono una decarcia e successivamente ai capofamiglia.

Per quanto riguarda la distribuzione delle terre, va rilevato che nelle due aree i lotti non hanno la stessa superficie: si cerca, infatti, di consentire che ciascun assegnatario goda un reddito simile assegnando lotti di misure diverse a seconda della produttività: sono più ampi i lotti che si trovano nella parte più accidentata del pendio oppure quelli posti più vicini alla palude. Si tratta comunque di terre di buona fertilità confinanti con altre destinate a colture intensive e il comune stesso si riserva «locis cultis iuxta Alturam, que recollegit commune que voluerunt esse ad utilitatem communis». Questa considerazione fa ritenere che la zona fosse per la maggior parte incolta e la suddivisione ed il frazionamento fossero intesi a favorirne una completa messa a coltura e - considerate la modesta distanza dal centro abitato e la facilità di irrigazione per i numerosi corsi d'acqua presenti - a farne degli orti. Questi appezzamenti di terra, chiamati in seguito *Campi Setini*, saranno oggetto di particolari attenzioni da parte degli ufficiali comunali: vengono stipulati contratti per il mantenimento degli

³⁹ *Le pergamene...* cit., nn. 27, 31, 32.

⁴⁰ *Ibid.*, n. 33; su questo documento particolarmente interessante per la vita comunale v. anche M. T. CACIORGNA, *Organizzazione del territorio...* cit., pp. 68-72.

argini di fiumi e fossi vicini per evitare che il loro straripamento comporti l'inondazione di essi con danneggiamenti alle colture⁴¹. Un'osservazione particolare merita l'acquisizione di queste terre: mentre sugli altri beni, case, terre, pascoli, il comune detiene diritti consolidati da tempo, questa area è stata acquisita in tempi relativamente vicini alla suddivisione stessa anche se non sappiamo a chi precedentemente appartenesse⁴².

La vita comunale del decennio successivo non è documentata. Possiamo supporre che divenga sempre più condizionante per gli equilibri interni l'attività di alcuni *milites*, inseriti nelle attività produttive locali, ai quali riescono ad opporsi i *pedites*. Nel 1290 i gruppi dei *milites* e dei *pedites* in aperta lotta tra loro, non si accordano nella scelta del podestà: ciò spingerà il pontefice Niccolò IV ad ordinare al vicario della provincia di Campagna e Marittima di recarsi a Sezze proprio per comporre la lotta tra le fazioni cittadine ma anche per far rispettare le norme vigenti nella nomina del podestà⁴³.

Lo scontro tra i due gruppi era dovuto verosimilmente allo sfruttamento delle risorse comuni, infatti il nuovo podestà Lando di Montelungo proprio nel gennaio del 1291 conduce una ricognizione completa di una consistente parte di terre comuni, concesse già da molti anni a lavorare ai cittadini⁴⁴.

Per operare distesamente vengono nominati come *recollectores* un *miles* e tre *pedites* con il compito di raccogliere le prove dei diritti dei concessionari, di eseguire dei sopralluoghi direttamente nei siti e, qualora i *laboratores* non risultino più titolari del diritto di coltivarle, di restituirle al comune. In questo caso si tratta di terre, dislocate lontano dal centro abitato, che appartengono al comune 'ab antiquo' e molto probabilmente si tratta delle *terre franchitiarum antiquarum* delle quali parla un capitolo dello statuto trecentesco (ora

⁴¹ Nel 1311 il comune stipula un contratto per la ricostruzione degli argini, che erano fatti di terra, dei fiumi Petrata e del Fiumicello di Acquapuzza proprio per evitare che le loro acque, straripando, invadessero i Campi Setini (*Le pergamene...* cit., n. 110).

⁴² Nell'inventario del 1295 è ricordato un documento, oggi perduto, che tratta «emptio quinquaginta librarum» che fa pensare ad un acquisto da parte del comune, non sappiamo però da chi. Del resto alla «revocatio» da precedenti proprietari o concessionari accenna lo stesso documento del 1279 quando dice che i «magistri supersint revocationibus terrarum» (cfr. *ibid.*, n. 33, p. 90).

⁴³ *Les registres de Nicolas IV*, ed. E. LANGLOIS, 2 voll., Parigi 1886-1893, II, p. 992, n. 7273.

⁴⁴ *Le pergamene...* cit., nn. 37, 38, 39; v. anche M. T. CACIORGNA, *Organizzazione del territorio...* cit., pp. 72-73. Sia il podestà Lando de Montelungo che il giudice Velletrano de Velletero sono personaggi noti: probabilmente Lando de Montelungo era stato podestà di Ferentino nel 1264 ed aveva composto una lite sorta tra i due gruppi di *milites* e di *pedites* per l'uso di certi «territoria» (v. G. FALCO, *I comuni...* cit., p. 511); invece Velletrano de Velletero era stato già giudice di Sezze nel 1279 e aveva presenziato alla causa tra il comune di Sezze e i condomini di Mesa (v. *Le pergamene...* cit., n. 31).

perduto) riportato in un documento più tardo ⁴⁵. Si trovano in prossimità del tracciato della via Appia, nella zona più propriamente paludosa attraversata dal fiume Cavata.

Nelle operazioni i *recollectores* sono coadiuvati da sei *boni et antiqui viri*, il loro lavoro dura per diversi giorni e culmina con l'apposizione di nuovi cippi - *termini lapidei* - per la delimitazione e la requisizione per il comune di quelle terre, che potranno essere di nuovo concesse dietro pagamento di un *redditum* a chi ne farà richiesta. Dalla ricognizione risulta che in precedenza queste terre erano state suddivise in più appezzamenti dati in gestione ad uno o a più *laboratores* e che si era provveduto anche a riservare un tratto di terra *pro varico iumentorum*. Nell'intera zona, denominata complessivamente Marittima, sono requisite inizialmente le terre situate in località Pertusello, e quelle in località Zenneto: la loro produttività doveva essere maggiore delle altre dal momento che per esse si parla solo di *terre laborate* mentre nelle altre zone - Pantano, Isola di Porto, Centerano, Mesa - interessate da un notevole disordine idraulico, si trattava di terre con caratteristiche diverse, indicate come *terre culte et inculte, nemora, silva, pantana*.

Della precedente assegnazione non vi era già allora memoria scritta nell'archivio del comune: ed è possibile stabilire le spettanze rispettive del comune o dei privati solo con il ricorso alla prova testimoniale di *boni et antiqui viri* e il confronto con le prove documentarie e d'altro genere esibite dai concessionari. Anche in seguito queste terre comunali saranno gestite allo stesso modo. Verranno, cioè, assegnate a dei *laboratores* per periodi anche lunghi dietro pagamento di un canone. Inoltre alcune norme restrittive sull'affitto dei beni comuni - contenute nello statuto trecentesco oggi perduto - non verranno applicate a queste terre, ma non ci è rimasto, purtroppo, alcun documento che illumini in maniera più precisa i termini dei contratti che venivano al riguardo praticati.

L'ultimo decennio del XIII secolo registra notevoli mutamenti politici: infatti l'inserimento dei Caetani in Campagna e Marittima e la creazione del loro dominio signorile ha riflessi anche nella vita interna del comune di Sezze ⁴⁶.

⁴⁵ *Le pergamene...* cit., n. 152.

⁴⁶ Anzitutto Pietro Caetani è podestà di Sezze nel 1298 e nel 1301, inoltre nel 1299 vi è una definizione dei confini dei territori del comune di Sezze e dei castelli di Sermoneta, Ninfa e Bassiano nettamente favorevole ai Caetani (v. *Le pergamene...* cit., n. 52). Dagli stessi Caetani, inoltre, era stato favorito l'inserimento nella vita di Sezze di membri della famiglia Annibaldi ed anche il potenziamento di Giordano di Norma (v. G. FALCO, *Sulla formazione e costituzione della signoria dei Caetani*, in «Rivista storica italiana», XLV (1928), pp. 225-278, riproposto in G. FALCO, *Albori d'Europa*, Roma 1947, pp. 293-333; v. anche M. T. CACIORGNA, *Organizzazione del territorio...* cit., pp. 88-92.

Se da un lato si amplia la partecipazione popolare con l'allargamento del numero dei membri del consiglio speciale ⁴⁷, dall'altro le finanze comunali conoscono un periodo di notevoli ristrettezze. Per conseguenza una parte di beni comuni (peschiere, pascoli montani, riserve di caccia) fino a quel momento lasciati all'uso dei *cives* vengono invece affittati ad alcuni *militi* come Rinaldo Tacconi, Andrea di Giovanni Sardisci e soprattutto a Giordano di Norma ⁴⁸. La durata delle concessioni è piuttosto lunga - otto o dieci anni - e nei relativi contratti si ribadisce la temporaneità dell'affitto in quanto si specifica che, trascorso il termine, il comune tornerà a disporre liberamente dei beni affittati.

Poco prima si era anche convenuto in giudizio un grosso proprietario, Giovanni di Guido, *miles*, per i confini del luogo detto Pantano venduto circa venti anni prima ⁴⁹.

Le ristrettezze finanziarie del comune comportano anche l'alienazione di patrimoni e di diritti in cambio dell'esecuzione di opere pubbliche. La *spica Marittime* viene concessa a vita a Giordano di Norma per l'esecuzione del riadattamento di una strada con i ponti che si trovavano sul suo tracciato. Qualche anno dopo vengono concesse anche terre comuni poste nel suburbio allo scopo di costruire uno o più mulini, gestiti da un *miles*, consorziososi con Giordano di Norma, ma con l'obbligo di macinare per tutti i setini, e a condizioni vantaggiose per il comune; inoltre a Riccardo di Nicola Annibaldi viene concessa una casa di proprietà comunale con un orto ancora chiamato *ortus dompnicus* in cambio della costruzione di un tratto di mura di difesa ⁵⁰.

Alla sottrazione dei beni riservati all'uso della comunità si accompagnano un inasprimento dei rapporti tra *militi* e *pedes* e rivolgimenti interni che portano ad una crescente influenza di questi ultimi negli organi comunali: nel 1305 alla guida del comune abbiamo un *miles* e un *pedes* vicari di un podestà del quale non conosciamo il nome ⁵¹. Un atto significativo di questo periodo è la

⁴⁷ È anzitutto aumentato il numero dei componenti il consiglio speciale, e per la prima volta i loro nomi non sono accompagnati dall'appellativo *miles* o *pedes* (*Le pergamene...* cit., n. 47).

⁴⁸ *Le pergamene...* cit., nn. 51-60.

⁴⁹ *Ibid.*, nn. 45, 46, 47. Anche in questo caso vengono nominati sei arbitri con il compito di ispezionare i luoghi contesi; purtroppo le gravi mutilazioni della pergamena non permettono la lettura completa del testo. La questione era definita completamente nel 1310 (*ibid.*, nn. 92, 96, 98, 99).

⁵⁰ *Le pergamene...* cit., rispettivamente nn. 48, 71, 72, 74. Nella concessione a Giordano di Norma (n. 48) non si motivano i vantaggi che sarebbero derivati al comune, mentre nei successivi documenti relativi alle altre locazioni si insiste sui benefici che trarrà il comune dalla realizzazione del tratto di mura oltre che dei mulini.

⁵¹ Per l'ampliamento del numero dei componenti dei consigli in questo periodo, v. G. FALCO, *I comuni...* cit., p. 534; e *Introduzione a Le pergamene...* cit., p. XII. In via d'ipotesi Giorgio Falco ritiene che podestà nel 1305 possa essere già Giovanni da Ceccano (v. A. PARAVICINI BAGLIANI, *Ceccano Giovanni (da)*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XXIII, Roma 1980, pp. 194-195.

revisione dei confini con le proprietà di Pietro Caetani, tra le quali erano state inglobate alcune terre sia di privati cittadini che del comune di Sezze⁵². Altro elemento che indica un mutamento nella gestione del comune è la redazione statutaria del 1306⁵³ contenente anche norme per l'uso e lo sfruttamento dei beni comuni.

Nella prima metà del XIV secolo la gestione dei beni comuni dà luogo a nuovi conflitti sociali e politici nelle istituzioni comunali. Da un lato tende a farsi più rigido il controllo su terre colte, pascoli e boschi, di cui si dispongono censimenti e verifiche⁵⁴; dall'altro lato si consolida la tendenza a concedere in affitto per periodi lunghi quelle terre situate nella zona paludosa compresa fra il fiume Petrata (o fiume della Torre) e la duna quaternaria, dove l'impianto delle peschiere richiedeva continui interventi per la regolazione delle acque con lavori di manutenzione e consolidamento di opere che sarebbero stati gravosi per le finanze comunali. Così, mentre ancora incalza una guerra con Priverno, nel 1308 il comune, dovendo pagare la rilevante somma di 1020 fiorini ad alcuni *milites - pro emendatione equorum* - e non disponendo dei denari necessari, affitta loro per 42 anni le peschiere di *Love* e *de Prato*, comprese tra il fiume Petrata e la via Appia, assegnando a ciascuno quote commisurate alle perdite da essi subite in guerra. Ai locatari si vieta, però, di costruire opere stabili e di deviare le acque mentre, invece, al comune è possibile compiere interventi per facilitare lo scorrimento delle acque ed evitare impaludamenti e i diritti della popolazione per il pascolo e per il legnatico vengono lasciati impregiudicati⁵⁵.

Lo stretto legame tra gestione dei beni comuni e politica finanziaria del comune emerge ancora nella vicenda successiva, caratterizzata da una radicalizzazione dei contrasti con delle lotte antimagnatizie nel 1310 e nel 1320-21. Nel primo caso è Giovanni da Ceccano, podestà già da alcuni anni e anche capitano del popolo, che fa leva sul radicato antagonismo dei *populares* verso i *nobiles* per affermare e far giurare ai *milites* quei patti nei quali viene anzitutto ribadito il *sequimentum* a lui e ai suoi vicari ma anche il rispetto della magistratura dei *conservatores boni status* da poco creata⁵⁶.

Nel secondo caso si tratta, invece, di una vera e propria lotta per la difesa

⁵² *Le pergamene...* cit., nn. 77 e 78.

⁵³ Questo statuto, ricordato in «Inventario dei documenti di Sezze» (conservato in Archivio di Stato di Latina, Inventari I) redatto da Filippo Lombardini nel 1872, è andato in seguito perduto e purtroppo non abbiamo alcuna altra redazione statutaria fino a quella cinquecentesca.

⁵⁴ *Le pergamene...* cit., n. 89.

⁵⁵ *Ibid.*, nn. 85, 86, 87; quest'ultimo documento contiene le quietanze che i *milites* rilasciano al comune.

⁵⁶ *Ibid.*, n. 100; cfr. anche G. FALCO, *I comuni...* cit., pp. 578-579.

dell'autonomia comunale, dal momento che sono i setini uniti - nobili, clero, popolo - a sollevarsi contro quei personaggi, Francesco di Trevi e Giacomo di Giordano di Norma che, alleati con i Perunti di Terracina e con Francesco da Ceccano, tentavano di imporre una loro egemonia sul paese⁵⁷. Da queste lotte la magistratura dei *conservatores boni status*, composta di 24 membri, esce notevolmente rafforzata; inoltre come organo rappresentativo della volontà della compagine cittadina viene creata la magistratura dei *sexaginta de populo*⁵⁸ il cui impegno precipuo consiste nel far pervenire «in fortiam et cameram communis tot posse suo»; infine, con il duplice scopo di unificare nelle mani del comune l'esercizio dei poteri e di far aumentare le entrate del bilancio comunale, nello stesso anno 1321 viene presa una serie di iniziative per acquisire quei diritti giurisdizionali ancora in mano signorile permutandoli con una parte di beni comuni. Le *piscarie de marginibus*, poste ai confini con Terracina, vengono permutate con Sofia Frangipane, vedova di Riccardo Annibaldi, con i diritti sulle multe e pene e la parte del plateatico ancora in mano agli Annibaldi⁵⁹; un procuratore, inoltre, è incaricato di permutare altre peschiere con Giovanni Annibaldi e con gli eredi di Giordano di Norma, che sono ancora in possesso di diritti giurisdizionali⁶⁰. Diretta, invece, a tutelare i diritti e gli usi consentiti alla popolazione è la permuta dell'affitto dei pascoli montani già concessi ad un macellaio di Sezze, con la gabella del macello pubblico⁶¹.

Il periodo positivo continua fino alla metà degli anni trenta del secolo XIV: anche in seguito ad altre lotte antimagnatizie il comune riesce ad accrescere i beni in suo possesso con le obbligazioni di terre, case, diritti pubblici che cittadini sbanditi, come Giacomo di Giordano di Norma o Francesco di Trevi, impegnano in cambio del loro rientro in città⁶²; inoltre alla fine del 1332 il

⁵⁷ *Le pergamene...* cit., nn. 115, 116, 117.

⁵⁸ Nello stesso anno 1321 erano state fissate le competenze dei rappresentanti del popolo (*sexaginta de populo*), ma purtroppo il documento è andato perduto (*Le pergamene...* cit., n. 118).

⁵⁹ *Ibid.*, n. 120.

⁶⁰ Sembra che la permuta dei diritti con gli eredi di Giordano di Norma non venga poi realizzata: infatti ancora nel 1332, ma anche in seguito (v. nota 62), i diritti di piazza sono ancora nelle loro mani.

⁶¹ *Le pergamene...* cit., nn. 118-119.

⁶² *Ibid.*, nn. 130-131. La pena era di 3000 fiorini d'oro per ciascuno: Francesco di Trevi s'impegna a concedere 1/4 del castello di Trevi, un casale in territorio di Sezze e le case di sua proprietà situate nel centro urbano di Sezze nella decarcia S. Maria; Giacomo di Giordano di Norma e i suoi figli obbligano 1/4 del plateatico, le case «cum turri et sedimine et orto in castro» oltre alla loro parte del *pantanum communis*. Dalla documentazione successiva non sembra però che Giacomo abbia assolto agli obblighi contrattuali: nel 1377 infatti i nipoti dello stesso Giacomo permutano con il comune «quarta pars platie seu platee seu etiam pedagii» - stessa dizione presente nel documento del 1332 - in cambio dell'esenzione della gabella sul pesce pescato nella peschiera «Fil da pede» ed esportato dal territorio di Sezze; cfr. G. CAETANI, *Regesta Chartarum*, San Casciano Val di Pesa 1926, voll. 6, III, pp. 67-70. Inoltre anche sul passaggio delle case al comune si può avanzare qualche riserva perché nell'*actum* di documenti più tardi compaiono come proprietà degli eredi di Giacomo di Giordano (*ibid.*, pp. 91, 95).

comune acquista da Angelo Annibaldi, figlio del già nominato Riccardo Annibaldi, tutti i beni e possessi che questi aveva in Sezze ⁶³.

Anche la politica fiscale si presenta ormai organizzata: sono imposte gabelle sia sul pesce venduto sul mercato locale che sul pesce esportato dal territorio di Sezze. Anzi a questa imposizione, in un primo momento, si oppongono i condomini delle peschiere di Mesa, con la motivazione che nel contratto di vendita non erano previste gabelle, e presentano appello presso la Camera apostolica, ma la sentenza di questa risulta favorevole al comune ⁶⁴.

Ancora nel 1336, il comune è impegnato in una strenua difesa del possesso di Campo Lazzaro, conteso dai sermonetani, con il sostegno dei Caetani, non solo con atti giudiziari ma anche con atti di guerra ⁶⁵.

Nonostante un'attenzione sempre maggiore ai beni comuni e alla loro gestione, si rende ancora necessario ricorrere a vendite di parti di essi per sopperire alle esigenze finanziarie, dovute anche ai pagamenti di forti multe imposte dai rettori provinciali. Nel 1340, per pagare una pesante multa al rettore, si procedeva alla vendita di Filozzo, una zona paludosa posta ai confini con Terracina ⁶⁶. In tale occasione gli organismi di popolo dovranno dare spiegazioni motivando le impellenti necessità finanziarie e inoltre si stabilirà di non considerare valide in questo caso le norme statutarie sulla non alienabilità dei beni comuni.

Da tutta questa vicenda mi sembra che emerga abbastanza chiaramente il legame, al quale facevo riferimento all'inizio, tra la gestione dei beni comuni e gli sviluppi delle istituzioni comunali: ancora nel XIII secolo a Sezze le proprietà collettive risultano godute soprattutto dai *milites*, e solo con l'avvento degli organismi di popolo si prestano cure alla loro gestione sia per quel che riguarda la tutela del patrimonio comune sia per una più equa distribuzione dei loro benefici tra tutta la popolazione. Si tratta di una situazione destinata a permanere fino al XVI secolo.

⁶³ *Le pergamene...* cit., nn. 134, 135.

⁶⁴ *Ibid.*, nn. 137, 138.

⁶⁵ *Ibid.*, nn. 144, 145, 146, 148, 149, 150; G. FALCO, *I comuni...* cit., pp. 585-586.

⁶⁶ *Le pergamene...* cit., nn. 152, 153.

JEAN-CLAUDE MAIRE VIGUEUR

Nobiltà e popolo nei comuni del Lazio meridionale

Nel Lazio meridionale, come dappertutto nell'Italia comunale del tredicesimo secolo, la storia dei comuni è segnata dalle lotte tra nobiltà e popolo, la loro vita interna si svolge sotto il segno di un antagonismo crescente tra i *milites* che detengono un quasi monopolio del potere per la maggior parte del secolo e il resto della popolazione, i *pedites*, che vengono anche chiamati, secondo i luoghi, *massari*, *homines* e poi, man a mano che si va avanti nel secolo, *populares* ¹.

Niente di originale in un simile quadro che si ripete ovunque nell'Italia comunale dei secoli XII e XIII. La peculiarità del Lazio meridionale sta tutt'al più in una certa lentezza nell'evolversi dei conflitti, in un indiscutibile ritardo nella crescita di nuove forze socio-economiche, in breve in un relativo arcaismo delle strutture della società che consente forse allo studioso di cogliere meglio alcuni caratteri fondamentali delle società comunali nelle prime fasi della loro evoluzione, questo a causa di una documentazione meglio scaglionata nel tempo e, almeno su alcuni punti, più ricca.

Però un'altra ragione mi ha spinto a proporre come argomento di questo mio intervento quello dei rapporti tra nobiltà e popolo. È mio desiderio riconoscere pubblicamente il mio debito nei confronti di un'opera che più di ogni altra mi ha consentito di capire alcuni aspetti essenziali della vita dei comuni in tutto l'arco dell'Italia centrale, e non solo nell'ambito del Lazio meridionale, almeno durante la prima fase del regime comunale: si tratta, come è facile indovinare, di G. Falco e dei suoi quattro articoli comparsi nell'«Archivio della società romana di storia patria» tra il 1919 e il 1926. Non sono certo l'unico ad aver riscoperto questi lavori - se di riscoperta si può parlare - e non posso fare a meno di alludere alla decisione presa parecchi anni fa dalla Società roma-

¹ Per una trattazione generica di questi conflitti, cfr. J. C. MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, Torino 1987, pp. 130-138.

na di ripubblicare in un volume unico gli articoli di Falco dedicati alla storia della Campagna e Marittima ².

Il mio compito in questa sede sarà quindi molto semplice: mi limiterò a porre in risalto gli elementi insieme più originali e significativi che si possono oggi ricavare dall'analisi della società e del regime comunale nel Lazio meridionale portata avanti dal Falco nel suo studio a puntate sui comuni della Campagna e Marittima. Questo piccolo lavoro non mi pare inutile in quanto il Falco non

² Gli articoli dedicati dal Falco alla storia del Lazio meridionale possono essere suddivisi in tre gruppi, anche se corrispondono quasi tutti alla prima fase, che si potrebbe chiamare romano-laziale, della sua attività scientifica:

- I primi articoli, pubblicati tra il 1913 e il 1916 in «Archivio della società romana di storia patria», (d'ora in poi «ASRSP») riguardano la storia di Velletri: cfr. G. FALCO, *Il comune di Velletri nel Medioevo (sec. XI-XIV)*, in «ASRSP» XXXVI (1913), pp. 355-474; XXXVII (1914), pp. 267-306, 485-636; XXXVIII (1915), pp. 515-550; XXXIX (1916), pp. 79-140, 467-512. Un altro articolo del 1915 annuncia l'allargamento di prospettiva che caratterizzerà i lavori successivi del Falco: cfr. G. FALCO, *L'amministrazione papale della Campagna e della Marittima dalla caduta dell'amministrazione bizantina al sorgere dei comuni*, ivi, XXXVIII (1915), pp. 677-707.

- Nel periodo immediatamente successivo, Falco pubblica in quattro puntate i risultati delle sue ricerche in diversi archivi del Lazio meridionale: cfr. G. FALCO, *I comuni della Campagna e Marittima nel Medioevo*, ivi, XLII (1919), pp. 537-605, XLVII (1924), pp. 117-187; XLVIII (1925), pp. 5-94; IL (1926), pp. 127-302.

- Poco dopo, ormai lontano da Roma e già orientato prevalentemente verso altre prospettive storiografiche, Falco ricava da tre pubblicazioni di fonti sui Caetani (G. CAETANI, *Caetanorum Genealogia*, Perugia 1920; ID., *Domus Caietana*, parte 1^a e 2^a, San Casciano Val di Pesa 1927; ID., *Regesta Chartarum*, voll. I e II, Perugia e San Casciano Val di Pesa 1925 e 1927) l'articolo che io giudico più bello della sua stagione romano-laziale: cfr. G. FALCO, *Sulla formazione e la costituzione della signoria dei Caetani (1283-1303)*, in «Rivista storica italiana», XLV (1928), pp. 225-278. Falco tornerà un'altra volta ad occuparsi del Lazio meridionale in occasione della pubblicazione di C. SCACCIA-SCARAFONI, *Le carte dell'archivio capitolare della cattedrale di Veroli*, Roma 1960: cfr. G. FALCO, *Note in margine al cartario di Sant'Andrea di Veroli*, in «ASRSP», LXXXIV (1961), pp. 195-227, dove, tra l'altro, l'autore rievoca i suoi primi passi negli archivi locali.

Da dieci anni quasi è pronta la ristampa di tutti questi articoli, ad eccezione di quello *Sulla formazione e la costituzione della signoria dei Caetani (1283-1303)*, ad iniziativa della Società romana di storia patria, con preziosissimi indici dei nomi di luoghi e di persone curati da A. Cortonesi.

La ristampa è stata pubblicata nel 1988 con il titolo *Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo* (n.d.r.).

Esistono sulla personalità e il percorso storiografico del Falco un libro di piacevolissima lettura e studi di grande interesse: cfr. G. VINAY, *Pretesti della memoria per un maestro*, Milano-Napoli 1967; G. PISTARINO, *G. Falco tra documenti e storia*, in «Nuova rivista storica», LII (1968), pp. 1-22; R. MANSELLI, *Falco storico di Roma medievale*, in «Rivista storica italiana», LXXIX (1967), pp. 28-40; G. SEVERINO, *Giorgio Falco, medievista*, in «La Cultura», XII (1974), pp. 167-220.

mostrava di essere molto consapevole di quello che c'era di nuovo nella sua opera, la quale mescola il buono e il meno buono, intuizioni o analisi talvolta geniali talvolta puramente tradizionali. Devo dire che avevo pure l'intenzione, proponendo questo tema agli organizzatori del convegno, di approfondire su alcuni punti il lavoro del Falco ricorrendo a una documentazione originale. Per mancanza di tempo ho dovuto limitarmi a uno spoglio molto veloce degli archivi capitolari di Veroli e Alatri e di quello comunale di Alatri, con risultati forse inferiori alle mie speranze: ritengo che se il lavoro filologico del Falco è tutt'altro che eccelso, i limiti della sua erudizione sono di gran lunga ripagati dalla sua lungimiranza nell'individuare i nodi più significativi della vita comunale del XIII secolo.

* * *

Milites, pedites sono i due vocaboli più usati dalle origini del periodo comunale fino al tardo XIII secolo per designare i due gruppi dentro i quali si distribuisce l'intera popolazione delle città del Lazio meridionale. Questa struttura binaria si perpetua anche quando ai due termini di *milites* e di *pedites* si sostituisce il binomio di nobiltà e popolo ³; il merito di Falco è di aver insistito sull'importanza del discriminante militare - questa capacità di combattere a cavallo che contraddistingue il *miles* - e sul fatto che in società economicamente poco sviluppate come sono quelle del Lazio meridionale, questa qualifica militare costituisce più a lungo che altrove il criterio distintivo dell'appartenenza alla nobiltà ⁴. A rincalzo di questa idea forte ma semplice, Falco raccoglie una serie di indici di natura molto diversa per illustrare il numero e più ancora il carattere periodico, annuale o meglio ancora stagionale, dei conflitti, delle guerre tra città o comunità vicine, fossero di rango più o meno uguale come Alatri, Veroli, Anagni, Ferentino, o ancora tra città e *castra* di rango appena inferiore

³ Falco ha sempre dimostrato di essere molto attento all'evoluzione delle terminologie dei gruppi sociali in rapporto con i mutamenti delle strutture socio-politiche del mondo comunale: cfr. in particolare G. FALCO, *I comuni* ... cit., in «ASRSP», XLVII (1924), pp. 157-159; XLVIII (1925), p. 22.

⁴ È nella parte dedicata alla storia di Anagni nel XIII secolo che Falco sottolinea con maggior chiarezza il rapporto tra il fatto che la qualifica militare sia considerata o rivendicata dai *milites* come loro monopolio esclusivo e la loro pretesa a riservarsi come contropartita l'usufrutto esclusivo di alcuni redditi comunali: cfr. G. FALCO, *I comuni*... cit., in «ASRSP», XLVII (1924), pp. 161-163.

come Alatri e Vico o Colleparado, Veroli e Frosinone, Sezze e Priverno, ecc.⁵ Tra le ragioni principali di questa conflittualità ricorrente, Falco pone in prima fila i litigi per questioni di confini e la necessità per queste comunità ad attività principalmente agricola di controllare zone sempre più vaste di pascolo e foreste per il mantenimento di una popolazione in forte crescita demografica⁶. Evoca, più *en passant* che in maniera sistematica, le spedizioni e aggressioni condotte a solo scopo di bottino e allude al guadagno ricavato dai *milites* dall'*emendatio equorum*, cioè dal risarcimento molto spesso superiore ai danni subiti

⁵ Molto vasto è lo spazio dedicato, nei lavori del periodo 1913-1926, alla narrazione delle aggressioni, guerre e di tutti i conflitti che segnano, nella Campagna-Marittima come nelle altre zone dell'Italia comunale, la storia dei secoli XII-XIV. Questa insistenza a tornare su episodi militari non può però essere interpretata come una adesione dell'autore ai criteri della tradizione posttrisorghimense e positivista che continuano allora ad imperversare nelle ricerche di storia locale o regionale. Si consideri prima di tutto la cura con la quale Falco distingue tra i diversi tipi di conflitti, a seconda delle loro cause, dei loro obiettivi, del loro ambito geografico, delle forze militari coinvolte ecc. Ci si accorgerà subito che a Falco interessa principalmente una conflittualità ben particolare, quella che ricorre periodicamente tra città, comunità e signori vicini, opponendo piccoli gruppi di combattenti e svolgendosi secondo riti e modalità che tradiscono la forte aderenza di tali usanze guerriere con le strutture profonde della società in questi centri del Lazio meridionale. Alcune delle sue osservazioni anticipano pure sul quadro, per il resto molto più sofisticato e soprattutto ancorato in un'analisi ben più approfondita del contesto socio-economico, della «guerre paysanne méditerranéenne», quale si può ricavare dall'opera di P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du XIe siècle à la fin du XIIe siècle*, Roma 1973, I, pp. 357-358, II, pp. 955, 1112-1115.

Sarebbe auspicabile uno studio esauriente di alcuni di questi conflitti, laddove le fonti lo permettono, per valutare meglio il loro impatto concreto sulla vita delle comunità, l'importanza dei profitti diretti e indiretti ricavati dai *milites*, il numero dei combattenti, ecc.; la documentazione conservata nell'archivio comunale di Alatri e in quello della certosa di Trisulti potrebbe per esempio fornire ampia materia per uno studio dei conflitti tra Alatri e l'abbazia di Trisulti, o Alatri e le comunità vicine, particolarmente Vico, Trevi e Colleparado, per il controllo di quello che P. Toubert chiama «la grande forêt-frontière intercommunale» di Selva d'Elci, sulla quale vanta diritti la certosa di Trisulti; cfr. G. FALCO, *I comuni...* cit., in «ASRSP», XLVII (1924), pp. 183-185; P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval...* cit., I, p. 178.

⁶ Sovraccarico demografico, «clôture des finages communaux», produttività decrescente delle più recenti operazioni di dissodamento, saturazione dei «terroirs» di coltura intensiva, queste sono le principali componenti della crisi che colpisce nel XIII secolo l'ecosistema delle comunità castrali al termine della lunga crescita dei secoli X-XII e non c'è da stupirsi se non si trovano tracce nell'opera del Falco di concetti e metodologie di ricerca del tutto estranei alla sua cultura e, per una parte, al suo tempo. È d'obbligo più che mai in questo campo il rinvio all'opera di P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval...* cit., in particolare vol. II, pp. 954-955.

che i *milites* esigono dal comune o si attribuiscono, forti della loro superiorità schiacciante negli organi comunali⁷. Invece porta prove lampanti della confisca dei beni comuni da parte dei *milites*, confisca, accaparramento o padronanza, come si vorrà dire, che si verifica in diversi modi (vendita dei beni comuni a basso prezzo ai *milites*, concessioni enfiteutiche molto vantaggiose, redditi o godimento della proprietà riservati ai *milites*, ecc.) ma viene sempre giustificato dalla necessità di offrire ai *milites* un «giusto» compenso alla loro qualifica militare e ai danni che possono scaturirne⁸.

L'idea forza di Falco è insomma di individuare nella guerra e nella qualifica militare della nobiltà la struttura basilare della società comunale. Per il resto direi che le indagini del Falco sono rimaste molto rozze e insoddisfacenti. Siamo tutti d'accordo per attribuire a queste *civitates* del Lazio meridionale attività prevalentemente agricole. Questo non impedisce che ci siano spunti per nuove attività, sviluppo di settori più orientati verso gli scambi, si tratti dell'artigianato, dell'allevamento transumante o dello sfruttamento delle miniere presso Trisulti e Terracina. Il Falco allude vagamente a queste possibilità senza mai tentare un'analisi neanche minimamente sistematica di questi mutamenti di cui invece il Toubert delinea, già per la seconda metà del XII secolo, un ab-

⁷ Non sono corroborati da riferimenti a documenti precisi gli accenni ai profitti diretti della guerra (bottini e riscatti) per i *milites*. Per un'altra zona, si veda il documento pubblicato di A. SANZI, *Documenti storici in sussidio allo studio delle memorie umbre*, Foligno 1879, pp. 233-236 poi utilizzato da me in J. C. MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie...* cit., pp. 45-46. Falco porta invece indizi inconfutabili di come i *milites* riescono ad attingere dai beni o dalle risorse comunali risarcimenti e vantaggi ben superiori alle loro perdite reali: cfr. G. FALCO, *I comuni...* cit., XLVII (1924), pp. 161-162, 172-173; XLVIII (1925), p. 30. Per Anagni, cfr. P. ZAPPASODI, *Anagni attraverso i secoli*, Veroli 1908, I, p. 265. I due comuni per i quali si è conservata sul problema dell'*emendatio equorum* una documentazione di notevole interesse sono Viterbo e Perugia; per Viterbo, cfr. in particolare *Gli statuti viterbesi del MCCXXXVII-VIII, MCCLI-MCCLVI*, in *Statuti della provincia romana*, a cura di V. FEDERICI, Roma 1930 (Fonti per la storia d'Italia, 69); per Perugia, cfr. J. GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia (1139-1309)*, diss. per Ph.D., Saint-Louis Missouri 1974, *ad indicem*; uno studio sistematico sull'*emendatio* a Perugia dovrebbe valersi dello spoglio delle Riformanze e dei registri dell'archivio giudiziario, nei quali abbondano gli spunti sull'argomento: cfr. J. C. MAIRE VIGUEUR, *Il comune popolare*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale; l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, (Congresso storico internazionale, Perugia, 6-9 novembre 1985), Perugia 1988, I, pp. 42-44.

⁸ Il Falco, che non brilla certo per la sua attenzione ai fattori economici, è stato portato ad affrontare l'argomento della proprietà collettiva perché aveva afferrato il suo impatto nelle lotte politiche all'interno della società comunale. Non è stato nondimeno del tutto refrattario agli aspetti economici dell'argomento e, almeno per Sezze e Ninfa, ha saputo cogliere il ruolo fondamentale dei beni comuni nell'ecosistema delle comunità contadine: cfr. G. FALCO, *I comuni...* cit., in «ASRSP», XLVIII (1925), p. 22, ID. *Sulla formazione...* cit., pp. 252-258.

bozzo molto suggestivo⁹. Sicché ci troviamo oggi per il periodo più remoto di fronte ad un quadro molto brillante dei mutamenti appena abbozzati mentre ci dobbiamo accontentare di indicazioni molto vaghe e pigre per il periodo durante il quale queste trasformazioni economiche hanno più profondamente inciso sulle strutture della società.

Altro punto debole nel ritratto che propone Falco di questa milizia cittadina: quale è la sua componente feudale? E poi quali diritti signorili possono vantare questi *militēs* delle città? E di chi caso mai sono i vassalli?¹⁰ Su quest'ultimo punto c'è da ricavare qualcosa da un articolo molto posteriore del Falco, quello successivo alla pubblicazione delle carte vescovili anteriori al XIII secolo di Veroli a cura di Scaccia-Scarafoni; sulla base di queste carte, il Falco ricostruisce il processo col quale il vescovo di Veroli impone man a mano la sua tutela sulle signorie castrali della diocesi come Monte San Giovanni, Pofi, Torrice, ecc. di cui parte almeno delle consorterie signorili diventano i suoi vassalli¹¹. Non si può escludere che questo processo di feodalizzazione abbia toccato pure i *militēs* cittadini e abbia fatto di loro quei *militēs ecclesie* ai quali accenna il Toubert a proposito di Alatri e di Anagni dove sottolinea il carattere molto compatto e raggruppato del loro habitat intorno alla cattedrale¹². D'altra par

⁹ Cfr. G. FALCO, *I comuni...* cit., in «ASRSP», XLVII (1924), pp. 115-159: *Il regime economico dei comuni...*; alcune tracce della presenza di mercanti e di allevatori romani a Velletri in G. FALCO, *Il comune di Velletri...* cit., ivi, XXXVI (1913), pp. 550-556, 614-616, ecc. Pagine brillantissime di P. Toubert su «*Le paysage urbain*» e «*L'économie urbaine*» nei secoli X-XII in P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval...* cit., I, pp. 660-677.

¹⁰ I *militēs* cittadini costituiscono secondo me un gruppo ben delimitato col quale non si possono identificare questi lignaggi estranei alla città che, a un certo momento, di solito in seguito ad un privilegio pontificio, esercitano certe forme di dominio sulla città, come si verifica in particolare a Sezze e a Terracina nella prima parte del XIII secolo. Cfr. G. FALCO, *I comuni...* cit., in «ASRSP», XLII (1919), pp. 600-604; XLVIII (1925), pp. 23-26, 46-60. Non si può escludere che alcuni di questi *militēs* possano vantare prerogative signorili su una frazione della popolazione cittadina ed esercitino quindi all'interno stesso delle mura cittadine un dominio di tipo signorile; tale ipotesi non trova, per quanto ne so, nessun riscontro nei documenti citati dal Falco o da altri, mentre è un *cas de figure* ben documentato in altre città dell'Italia centrale e da me analizzato in J. C. MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie...* cit., pp. 63-70, 74-76. Sulle diverse componenti della dominazione dei *militēs* all'interno della città, cfr. PH. JONES, *Economia e società nell'Italia medievale: il mito della borghesia*, in ID., *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino 1980, pp. 234-249, 293, 304-308; G. TABACCO, *Nobiltà e potere ad Arezzo in età comunale*, in «Studi medievali» 3^a serie, XV (1974), pp. 1-24; ID., *Nobili e cavalieri a Bologna e a Firenze tra XII e XIII secolo*, ivi, XVII (1976), pp. 41-79.

¹¹ G. FALCO, *Note in margine...* cit., pp. 219-223; queste infeudazioni ed altre collegate con il dominio su questi *castra* del lignaggio dei Girinidi trovano largo spazio nell'opera di P. TOUBERT, *Les structures di Latium médiéval...* cit., ad indicem.

¹² *Ibid.*, I, p. 664.

te non c'è ragione di pensare che lo sviluppo della feudalità, verificatosi in un primo momento intorno ai grandi monasteri, non si sia allargato pure intorno ai vescovi, coinvolgendo anche parte dei *militēs* urbani¹³. Lontana da me quindi l'idea di negare la presenza dei vassalli, principalmente vescovili, nelle file dell'aristocrazia militare delle città. Quello che invece mi preme sottolineare è il ruolo tutto sommato modesto di questa componente feudale e signorile nella potenza e, direi, nell'identità o nella figura socio-economica e culturale di questa milizia cittadina: facciamo conto che ad Alatri ci sia alla fine del XIII secolo - e mi fondo su un documento ben preciso del 1293¹⁴ - una cinquantina di famiglie di *militēs*; solo una minoranza di loro può vantare legami feudo-vassallatici nei confronti del vescovo e probabilmente contano poco i redditi ricavati dall'esercizio di prerogative signorili nel complesso delle risorse che costituiscono la potenza economica di questa classe¹⁵. Il che non significa che non esista d'altronde un intreccio di legami di ogni sorta, matrimoniali e patrimoniali, di tenore e di stile di vita ecc. tra i *militēs communis* e le consorterie signorili dei *castra* vicini, come ci sono dei legami, di natura però diversa, tra la milizia cittadina e i più grandi lignaggi signorili, i *praecipui seniores* ben studiati da Toubert per l'XI e XII secolo, quelli che le fonti del XIII secolo chiamano sempre più spesso *barones* o *potentes viri*¹⁶.

Infine un ultimo argomento da portare a sostegno di questa mia visione della milizia comunale, lo trovo nell'analisi a mio giudizio molto acuta del Falco riguardante l'aristocrazia cittadina nel periodo precomunale. Piuttosto che porsi in termini formali o istituzionali il problema delle origini del comune, come si soleva fare allora, Falco ha cercato di capire se c'era continuità o rottura tra

¹³ Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, i *militēs ecclesie* sono dei *militēs abbacie*, tant'è vero che la documentazione illumina molto meglio la diffusione delle strutture feudo-vassallatiche dalla parte dei grandi monasteri extraurbani che dalla parte dei vescovi e dei capitoli cattedrali; cfr. P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval...* cit., II, pp. 1103-1126: *La féodalité autour des grands établissements monastiques (vers 1000-vers 1150)*.

¹⁴ Archivio comunale di Alatri, cass. XIII, perg. 45(A) del 3 giugno 1293: compromesso tra le due fazioni nobili di Alatri; il documento non è sfuggito a Falco che lo cita per illustrare i conflitti tra fazioni alla fine del XIII secolo: cfr. G. FALCO, *I comuni...* cit., in «ASRSP», XLVII (1924), pp. 181-182.

¹⁵ Di opinione diversa è G. Tabacco, come risulta dalla discussione che ci ha messi a confronto nel corso di un convegno a Perugia; cfr. *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, (Congresso storico internazionale, Perugia, 6-9 novembre 1985), Perugia 1988, pp. 680-683.

¹⁶ Due volte Falco ha tentato di tratteggiare il quadro della nobiltà feudale nel Lazio meridionale: cfr. G. FALCO, *I comuni...* cit., in «ASRSP», XLVII (1924), pp. 137-150 e ID., *Sulla formazione...* cit., pp. 231-323. Da osservare che non c'è nell'opera di P. Toubert un discorso globale e sistematico sui *praecipui seniores* ai quali ci sono molti accenni sparsi: cfr. per esempio P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval...* cit., I, p. 733; II, pp. 838-849, 1130, eccetera.

la classe dirigente del primo periodo comunale e l'aristocrazia dell'epoca pre-comunale. Ha cominciato col mostrare l'esistenza, nell'XI secolo, di un'aristocrazia cittadina composta di *nobiliores homines*, giudici e ricchi proprietari terrieri, come i ventisei *virii magnifici et iudices* di Veroli che, nel 1076, intervengono come testimoni o protagonisti in un atto in cui la città offre all'abbazia di Casamari una certa quantità di beni fondiari, come contropartita per gli oggetti preziosi e il denaro consegnati da questa a Riccardo di Capua in pagamento del tributo di 30 lire che egli aveva imposto alla città¹⁷. Falco ha poi messo in luce il ruolo svolto da queste aristocrazie locali in una serie di compiti d'interesse comune, pagamento di tributi o di fodri imperiali, amministrazione della proprietà collettiva, esercizio della giustizia, organizzazione della difesa, ecc.¹⁸. Falco non era un prodigio di erudizione e ci sarebbe molto da dire sulla qualità del suo uso dei testi. La sua analisi è particolarmente difettosa quando evoca la natura dei poteri di cui i *nobiliores homines* si assicurano progressivamente la consegna: egli parla vagamente di «signori», o di «ufficiali locali» ma senza proporre identificazioni precise¹⁹. È invece perfettamente convincente quando dimostra la piena continuità delle famiglie dirigenti e il progressivo affermarsi della loro autonomia sia nei confronti del vescovo sia nei confronti dei grandi signori laici laddove questi esercitavano forme di dominio sulle città²⁰, il che fa pensare che, senza negare che il processo di feudalizzazione abbia toccato alcune delle famiglie dell'aristocrazia cittadina, questa sia stata nella sua maggiore parte risparmiata. Degna di attenzione sarebbe anche l'insistenza del Falco a sottolineare la competenza giuridica di questa aristocrazia cittadina che, oltre alla qualifica militare, rappresenterà uno dei suoi punti di forza durante tutto il periodo comunale²¹. Mi manca il tempo di fermarmi su questo aspetto e probabilmente sarò anche costretto a riassumere brevemente quello che in partenza doveva costituire la parte principale del mio discorso, cioè i motivi

¹⁷ Cfr. G. FALCO, *I comuni...* cit., in «ASRSP», XLII (1919), p. 565.

¹⁸ *Ibid.*, pp. 558-563, 570-571.

¹⁹ *Ibid.*, p. 565.

²⁰ *Ibid.*, pp. 566, 600-604.

²¹ In realtà si potrebbe rilevare una certa incoerenza nelle opinioni del Falco su questo punto. Quando parla della formazione dei comuni, dimostra molta lucidità nell'individuare nella giustizia uno dei settori chiave per l'emergenza della nuova classe dirigente: cfr. *ibid.*, p. 570. In altre occasioni invece aderisce alla *communis opinio* tuttora dominante tra gli storici che considerano il diritto come una scienza «borghese» e la professione di giudice come tipico mezzo di promozione sociale a disposizione delle classi non nobili della popolazione cittadina: cfr. ID., *Note in margine...* cit., p. 223. Sulla competenza giuridica della nobiltà e dei *militēs*, cfr. J. C. MAIRE VIGUEUR, *Justice et politique dans l'Italie communale de la seconde moitié du XIII^e siècle: l'exemple de Pérouse*, in «Comptes-rendus de L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres», avril-juin 1986, pp. 312-330.

dei conflitti che, man a mano che si va avanti nel XIII secolo, segnano l'evolversi dell'antagonismo tra *militēs* e *pedites*, nobiltà e popolo.

* * *

Intendiamoci bene: nella visuale di Falco, il mondo comunale, le città e le campagne del Lazio meridionale all'epoca dei comuni sono percepiti come un mondo assalito da conflitti continui, conflitti tanto esterni quanto interni ai comuni. Tra questi ultimi, non tutti scaturiscono dall'antagonismo tra *militēs* e *pedites*. In alcuni comuni la popolazione cittadina ha dovuto concentrare tutte le sue forze per strappare a grandi famiglie feudali le prerogative signorili, in materia di tasse e di giustizia principalmente, da loro detenute all'interno stesso delle mura cittadine: è il caso, tra l'altro, di Sezze con i da Ceccano e soprattutto di Terracina con i Frangipane²². Verso la fine del XIII secolo, diventa sempre più frequente il coinvolgimento della popolazione cittadina, ma soprattutto della parte nobiliare, in conflitti di fazioni collegati con lotte tra grandi lignaggi di baroni o con tentativi baronali per prendere il potere all'interno della città stessa o almeno per accrescere la loro influenza nell'ambito comunale²³. Di tutti questi aspetti della vita comunale del XIII secolo, Falco offre un quadro delineato con grande perspicacia, dimostrando la sua capacità a cogliere il valore significativo di fenomeni fino ad allora poco studiati se non da storici della sua levatura come per esempio il Luzzatto del periodo marchigiano²⁴. Però in nessun campo questa sua dote brilla come quando si tratta di smontare nel groviglio di conflitti tra *militēs* e *pedites* le ragioni fondamentali, i motivi basilari che stanno in fondo ad ogni loro contesa: cioè la fiscalità, il risarcimento dei danni di guerra e il controllo dei beni comuni. Non ci sono dubbi che se Falco avesse dovuto stabilire una classifica tra questi tre problemi in ordine al loro peso avrebbe dato la precedenza ai beni comuni. Le pagine da lui dedi-

²² Cfr. G. FALCO, *I comuni...* cit., in «ASRSP», XLVIII (1925), pp. 21-68.

²³ Cfr. ID., *Il comune di Velletri...* cit., in «ASRSP», XXXVI (1913), pp. 409-425; ID., *I comuni...* cit., in «ASRSP», XLVII (1924), pp. 149, 168-169 (Anagni), 181-182 (Alatri); XLVIII (1925), pp. 61-68 (Terracina).

²⁴ Non c'è nessun accenno nei lavori del Falco alle ricerche di Luzzatto sul periodo comunale nelle Marche, tutte o quasi anteriori alla prima guerra mondiale. Non mancano profonde analogie nella produzione storiografica di questi due autori nel primo periodo della loro attività scientifica, anche se da Luzzatto la ricerca erudita viene fiancheggiata e alimentata da una riflessione teorica sui rapporti sociali ispirata al materialismo storico e alle scienze sociali del primo Novecento mentre il Falco attinge a tutt'altre fonti le sue concezioni della storia e della società; sul Luzzatto del periodo marchigiano, cfr. *l'Introduzione* di M. BERENGO a G. LUZZATTO, *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo. Saggi di storia economica*, Bari 1966, pp. VII- XLIX.


cate al comune di Sezze girano principalmente intorno ai problemi di gestione, poi di accaparramento, usurpazione e recupero dei beni comuni. Appena meno appariscente è lo stesso argomento nelle pagine dedicate alla storia di Terracina e via dicendo²⁵. Dove questo ruolo non scaturisce direttamente dalla documentazione, egli lo suggerisce illustrando la frequenza dei conflitti tra comunità vicine come per esempio si vede nel caso di Alatri e di Veroli. Chiaramente la rilevanza politica della proprietà collettiva rimanda al ruolo basilare dei beni comuni nel mantenimento degli equilibri fondamentali di queste comunità rimaste principalmente agrarie. Ripeto che uno spoglio completo degli archivi di Alatri e di Veroli, anche se non dovesse portare alla scoperta di documenti sconvolgenti, consentirebbe probabilmente di integrare più di quanto ho avuto la possibilità di fare in questa circostanza il dossier riunito dal Falco²⁶. Nello stesso modo ci sarebbe ancora molto da ricavare nei fondi archivistici frettolosamente spogliati dal Falco, penso principalmente a quelli di Anagni, Terracina e Sezze, per approfondire temi come quelli dell'*emendatio equorum* e dell'estendersi progressivo delle *collette* ai *milites*²⁷. È probabile tuttavia che la documentazione a disposizione per il Lazio meridionale non consentirà allo studioso di portare avanti su questi due problemi un'analisi così precisa e articolata come si può fare invece per una città quale Viterbo e per i comuni dell'Umbria.

²⁵ Tre sono le città nelle quali la documentazione ha portato Falco a dedicare maggiore attenzione alle connessioni tra lotte politiche e gestione della proprietà collettiva: Anagni, Sezze e Terracina; cfr. G. FALCO, *I comuni...* cit., in «ASRSP», XLVII (1924), pp. 161-162; XLVIII (1925), pp. 21-56. Per un confronto con altre regioni dell'Italia centrale, cfr. J. GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia...* cit., *ad indicem*; A. BARTOLI-LANGELI, *Codice diplomatico del Comune di Perugia - Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, Perugia 1983, *passim*; J. C. MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie...* cit., pp. 12-18, 132-138; ID. *Défense et mise en valeur d'un bien communal: le territoire de Selva Pagana in districtu comunis viterbiensis*, in *Cultura e società nell'Italia medievale. Studi per P. Brezzi*, Roma 1988, II, pp. 479-489.

²⁶ Cfr. Archivio capitolare di Alatri, n. 115 (19 giugno 1305): il comune concede al capitolo una *ferreriam dicti comunis positam in flumine Colleparidi*, a titolo di pegno per il prestito di diversi oggetti preziosi; archivio comunale di Alatri, pergamena del 9 marzo 1320: il comune concede in enfiteusi alcune *terre et silve incolte* di proprietà comunale contro pagamento di 100 fiorini e un censo annuo di 30 soldi. Gli statuti di Alatri dedicano diverse rubriche alla protezione, al recupero e all'amministrazione dei beni comuni: cfr. MARIANO D'ALATRI-C. CAROSI, *Gli statuti medioevali del Comune di Alatri*, Alatri 1976, L.I, r. 18-20, L.II, r. 59, L.IV, r. 29, L.V, r. 12,35, 41-44. L'archivio capitolare di Veroli contiene parecchi documenti riguardanti pascoli e zone incolte rimasti a lungo indivisi tra il comune di Veroli e i *castra* di Monte San Giovanni e di Bauco, poi la loro divisione nel corso del secolo XIV: cfr. C. SCACCIA-SCARAFONI, *Il territorio di Veroli nell'alto Medioevo*, in «ASRSP», LIII (1930-32), pp. 255-282, con edizione di documenti.

²⁷ Per Anagni e Terracina, indicazioni sullo stato della documentazione in P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval...* cit., I, p. 40, n.2 p. 42, n. 1. Per Sezze si annuncia la pubblicazione imminente delle pergamane dell'archivio comunale a cura di M. T. Caciorgna.

Può darsi che, consapevole come sono del mio debito nei confronti del Falco, io sia propenso ad idealizzare la sua figura, e in particolare ad attribuire al suo pensiero una coerenza che solo un lavoro di paziente *décryptage* consente di reperire. L'importante rimane il fatto che il Lazio meridionale, contrariamente all'immagine depressa che di solito trascina con sé lo scarso sviluppo della sua civiltà urbana, ha portato un contributo del tutto originale alla conoscenza di alcuni dei nodi fondamentali della storia comunale, contributo che mi è stato di immenso aiuto per capire meglio l'evolversi dei regimi comunali anche in altre regioni dell'Italia centrale, come l'Umbria e il Lazio settentrionale, almeno per le prime fasi della loro evoluzione. Mi pare insomma che il lavoro di Falco abbia per la storia comunale del XII e XIII secolo un valore paradigmatico che va ben al di là della zona presa in considerazione, come l'analisi strutturale del Toubert per il Lazio del periodo anteriore ha un valore paradigmatico per tante altre zone del mondo mediterraneo. Non vorrei spingere più avanti il confronto tra Falco e Toubert, concluderò dicendo che per merito di queste due opere eccezionali, il Lazio si trova ad occupare nella storiografia medievale un ruolo di primo piano che probabilmente questo convegno avrà, tra altri meriti, quello di ricordare e di sottolineare.



Le pubblicazioni degli Archivi di Stato italiani

«RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO»

Rivista quadrimestrale dell'Amministrazione degli Archivi di Stato. Nata nel 1941 come «Notizie degli Archivi di Stato», ha assunto l'attuale denominazione nel 1955.

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

- I. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio mediceo del Principato. Inventario sommario*, Roma 1951 (ristampa xerografica 1966), pp. XXXIII-290, L. 5.000
- II. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio mediceo avanti il Principato. Inventario*, I, Roma 1951 (ristampa xerografica 1966), pp. XXIX-413, L. 5.000.
- III. ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, *R. Cancelleria di Sicilia. Inventario sommario (secc. XIII-XIX)*, Roma 1950, pp. LXXXIII-76, tavv. 2 (esaurito).
- IV. ARCHIVIO DI STATO DI TRENTO, *Archivio del Principato vescovile. Inventario*, Roma 1951, pp. XXXII-243 (esaurito).
- V. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, I, Roma 1951, pp. XXIII-308, tavv. 5 (esaurito).
- VI. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, II, Roma 1951, pp. 298, tavv. 3 (esaurito).
- VII. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Regesto della Cancelleria aragonese di Napoli*, a cura di JOLE MAZZOLENI, Napoli 1951, pp. XXII-343 (esaurito).
- VIII. ARCHIVIO DI STATO DI MASSA, *Inventario sommario dell'Archivio di Stato*, Roma 1952, pp. XII-131 (esaurito).

- IX. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio del Consiglio generale del Comune di Siena. Inventario*, Roma 1952, pp. XXIII-156 (esaurito).
- X. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio del Concistoro del Comune di Siena. Inventario*, Roma 1952, pp. XXVIII-526, tav. 1 (esaurito).
- XI. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivi privati. Inventario sommario*, I, 2ª ed., Roma 1967, pp. XLIX-303 (esaurito).
- XII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio della Biccherna del Comune di Siena. Inventario*, Roma 1953, pp. XXXI-234, tav. 1 (esaurito).
- XIII. ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Archivio segreto estense, Sezione «Casa e Stato». Inventario*, Roma 1953, pp. LI-318, tavv. genealogiche 7 (esaurito).
- XIV. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivi privati. Inventario sommario*, II, 2ª ed., Roma 1967, pp. XI-291, L. 4.000.
- XV. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Gli uffici economici e finanziari del Comune dal XII al XV secolo. I. Procuratori del comune - Difensori dell'Avere - Tesoreria e Contrallatore di tesoreria. Inventario*, Roma 1954, pp. XLVIII-202 (esaurito).
- XVI. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Le Insignia degli Anziani del Comune dal 1530 al 1796. Catalogo-Inventario*, Roma 1954, pp. XXIV-327, tavv. 16 (esaurito).
- XVII. ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Serie di Nizza e della Savoia. Inventario*, I, Roma 1954, pp. XVII-578 (esaurito).
- XVIII. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico avanti il Principato. Inventario*, II, Roma 1955, pp. 547 (esaurito).
- XIX. ANTONIO PANELLA, *Scritti archivistici*, Roma 1955, pp. XXXI-321, L. 2.200.
- XX. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *L'archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario*, Roma 1956, pp. CLXXVI-471 (esaurito).
- XXI. ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA, *Archivio storico del comune di Perugia. Inventario*, Roma 1956, pp. XLII-474, tavv. 20, L. 4.000.

- XXII. ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Cartolari notarili genovesi (1-149). Inventario*, I, parte I, Roma 1956, pp. XXIII-251 (esaurito).
- XXIII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Le sale della mostra e il museo delle tavolette dipinte. Catalogo*, Roma 1956, pp. XVIII-163, tavv. 42, L. 4.000.
- XXIV. UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *Vita mercantile italiana. Rassegna di documenti degli Archivi di Stato d'Italia (in occasione del III Congresso internazionale degli archivi: Firenze, 25-29 settembre 1956)*, Roma 1956, pp. XIX-117, tavv. 32 (esaurito).
- XXV. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., I (secc. X- XII), Roma 1956, pp. 351, tavv. 11, L. 4.000.
- XXVI. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio di Balìa. Inventario*, Roma 1957, pp. LXXXV-471, tav. 1 (esaurito).
- XXVII. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., II (1200-1249), Roma 1957, pp. 298, tavv. 10, L. 4.000.
- XXVIII. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico avanti il Principato. Inventario*, III, Roma 1957, pp. 558 (esaurito).
- XXIX. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., III, (1250- 1299), Roma 1957, pp. 299, tavv. 15, L. 4.000.
- XXX. SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, L'UMBRIA E LE MARCHE, *Gli archivi dell'Umbria*, Roma 1957, pp. 202, tavv. 27, L. 2.500.
- XXXI. ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Dispacci degli Ambasciatori al Senato. Indice*, Roma 1959, pp. XVI-409 (esaurito).
- XXXII. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., IV (sec. XIV), Roma 1958, pp. 607, tavv. 24, L. 5.000.
- XXXIII. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., V (secc. XV-XVI), Roma 1958, pp. 617, tavv. 24, L. 5.000.

- XXXIV. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., VI (secc. XVII-XX), Roma 1958, pp. 439, tavv. 19, L. 5.000.
- XXXV. JOSEPH ALEXANDER VON HÜBNER, *La Monarchia austriaca dopo Villafranca (Résumé de l'an 1859 dal Journal, XIV)* a cura di MARIA CESSI DRUDI, Roma 1959, pp. VIII-184 (esaurito).
- XXXVI. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Le Insignia degli Anziani del Comune dal 1530 al 1796. Appendice araldica*, Roma 1960, pp. XII-281 (esaurito).
- XXXVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio dell'Ospedale di Santa Maria della Scala. Inventario*, I, Roma 1960, pp. LXXXV-319, tavv. 3 (esaurito).
- XXXVIII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio dell'Ospedale di Santa Maria della Scala. Inventario*, II, Roma 1962, pp. XI-199, tavv. 3, L. 5.000.
- XXXIX. ARCHIVIO DI STATO DI LIVORNO, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, I, Roma 1961, pp. XXVIII-284, L. 3.000.
- XL. ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Serie di Nizza e della Savoia. Inventario*, II, Roma 1962, pp. XCIX-509 (esaurito).
- XLI. ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Cartolari notarili genovesi (1-149). Inventario*, I, parte II, Roma 1961, pp. 254 (esaurito).
- XLII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Bicberna, Reg. 26° (1257, secondo semestre)*, a cura di SANDRO DE' COLLI, Roma 1961, pp. XLIX-232 (esaurito).
- XLIII. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivio Borbone. Inventario sommario*, I, Roma 1961, pp. LVI-303, tavv. 22, L. 5.000.
- XLIV. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivio Borbone. Inventario sommario*, II, a cura di AMELIA GENTILE, Roma 1972, pp. XIII-377, tavv. 21 (esaurito).
- XLV. *Gli archivi dei Governi provvisori e straordinari 1859-1861*, I, Lombardia, Provincie parmensi, Provincie modenesi. *Inventario*, Roma 1961, pp. XXVII-390, L. 4.000.

- XLVI. *Gli archivi dei Governi provvisori e straordinari, 1859-1861*, II, Romagna, Provincie dell'Emilia. *Inventario*, Roma 1961, pp. XIII-377, L. 4.000.
- XLVII. *Gli archivi dei Governi provvisori e straordinari, 1859-1861*, III, Toscana, Umbria, Marche. *Inventario*, Roma 1962, pp. XII-481, L. 4.000.
- XLVIII. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Riformazioni e provvigioni del Comune di Bologna dal 1248 al 1400. Inventario*, Roma 1961, pp. XLVI-383, L. 5.000.
- XLIX. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., VII, *Indice generale*, Roma 1962, pp. 387, tavv. 12, L. 5.000.
- L. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico avanti il Principato. Inventario*, IV, Roma 1963, pp. 498 (esaurito).
- LI. ARCHIVIO DI STATO DI LIVORNO, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, II, Roma 1963, pp. 185 (esaurito).
- LII. ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA, *Regesto del carteggio privato dei principi Elisa e Felice Baciocchi (1803-1814)*, a cura di DOMENICO CORSI, Roma 1963, pp. XLI-301, tav. 1 (esaurito).
- LIII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Bicberna. Reg. 27° (1258, primo semestre)*, a cura di UBALDO MORANDI, Roma 1963, pp. XLVIII-237, L. 4.000.
- LIV. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio*, I (aula III: capsule I-VII), a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1964, pp. LXX-311, tavv. 12 (esaurito).
- LV. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Aspetti della Riforma cattolica e del Concilio di Trento. Mostra documentaria. Catalogo* a cura di EDVIGE ALEANDRI BARLETTA, Roma 1964, pp. VIII-278, tavv. 32, L. 2.000.
- LVI. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio*, II (aula III: capsule VIII-XXIII), a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1965, pp. LXIV-351, tavv. 10 (esaurito).

- LVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Reg. 28° (1258, secondo semestre)*, a cura di SANDRO DE' COLLI, Roma 1965, pp. XLIII-179 (esaurito).
- LVIII. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio, III (aula II: capsule I-VII). Fondo di S. Spirito del Morrone (parte I: secc. XI-XV)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1966, pp. XIX-453, tavv. 10 (esaurito).
- LIX. ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA, *Copialettere e corrispondenza gonzaghesca da Mantova e Paesi (28 novembre 1340- 24 dicembre 1401). Indice*, Roma 1969, pp. 343, L. 5.000.
- LX. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio, IV (aula II: capsule VIII-XII). Fondo di S. Spirito del Morrone (parte II: sec. XVI)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1968, pp. VII-381, tavv. 8 (esaurito).
- LXI. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Ragguagli borrominiani. Mostra documentaria*. Catalogo a cura di MARCELLO DEL PIAZZO, Roma 1968 (ristampa 1980), pp. 385, tavv. 48 (esaurito).
- LXII. *Gli archivi dei regi commissari nelle province del Veneto e di Mantova, 1866, I, Inventari*, Roma 1968, pp. XXIV-405, L. 5.000.
- LXIII. *Gli archivi dei regi commissari nelle province del Veneto e di Mantova, 1866, II, Documenti*, Roma 1968, pp. 436, L. 5.000.
- LXIV. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio, V (aula II: capsule XIII-XVII). Fondo di S. Spirito del Morrone (parte III: secc. XVII-XVIII - Schede di professione: secc. XV- XVIII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1969, pp. X-403, tavv. 12 (esaurito).
- LXV. SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L'EMILIA-ROMAGNA, *L'archivio storico del comune di Santarcangelo di Romagna. Inventario*, a cura di GIUSEPPE RABOTTI, Roma 1969, pp. 265, L. 3.000.
- LXVI. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Regia Camera della Sommaria. I conti delle Università (1524-1807). Inventario*, a cura di DORA MUSTO, Roma 1969, pp. 248, tavv. 4, L. 3.000.

- LXVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Reg. 29° (1259, primo semestre)*, a cura di SONIA FINESCHI, Roma 1969, pp. XXXVII-144, L. 4.000.
- LXVIII. *Archivi di «Giustizia e Libertà» (1915-1945). Inventario*, a cura di COSTANZO CASUCCI, Roma 1969, pp. XIX-259, tavv. 7 (esaurito).
- LXIX. RICCARDO FILANGIERI, *Scritti di paleografia e diplomatica, di archivistica e di erudizione*, Roma 1970, pp. XXVII-457, tavv. 16 (esaurito).
- LXX. *L'archivio arcivescovile di Siena. Inventario*, a cura di GIULIANO CATONI e SONIA FINESCHI, Roma 1970, pp. XXVII- 392, tavv. 4, L. 5.000.
- LXXI. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Gli archivi del IV corpo d'esercito e di Roma capitale. Inventario*, a cura di RAOUL GUËZE e ANTONIO PAPA, Roma 1970, pp. XXIV-277 (esaurito).
- LXXII. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Gli archivi delle giunte provvisorie di governo e della luogotenenza generale del re per Roma e le province romane. Inventario*, a cura di CARLA LODOLINI TUPPUTI, Roma 1972, pp. XVII-425, L. 4.000.
- LXXIII. ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *L'archivio del Tavoliere di Puglia. Inventario*, I, a cura di PASQUALE DI CICCIO e DORA MUSTO, Roma 1970, pp. 669, tavv. 4, L. 5.400.
- LXXIV. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio, IV (aula II: capsule XVIII- XXVII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1971, pp. LX- 393, tavv. 10, L. 4.000.
- LXXV. FAUSTO NICOLINI, *Scritti di archivistica e di ricerca storica*, raccolti da BENEDETTO NICOLINI, Roma 1971, pp. XIX-381, L. 3.000.
- LXXVI. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivi del governo francese nel dipartimento dell'Ombrone. Inventario*, a cura di GIULIANO CATONI, Roma 1971, pp. 217, tav. 1, L. 1.500.
- LXXVII. ARNALDO D'ADDARIO, *Aspetti della Controriforma a Firenze*, Roma 1972, pp. XII-669, tavv. 25 (esaurito).

- LXXVIII. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio*, VII (aula II: capsule XXVIII- XLI), a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1972, pp. XXVI- 492, tavv. 12, L. 3.500.
- LXXIX. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio*, VIII (aula II, capsule XLII- LVI), a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1973, pp. LXXXVII- 380, tavv. 10, L. 3.700.
- LXXX. *L'archivio di Aldobrando Medici Tornaquinci, conservato presso l'Istituto storico della Resistenza in Toscana. Inventario*, a cura di ROSALIA MANNO, Roma 1973, pp. XXXV- 181, L. 2.500.
- LXXXI. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio*, IX (aula II: capsule LVII-LXVIII), a cura di TOMMASO LECCISOTTI e FAUSTINO AVAGLIANO, Roma 1974, pp. XXXII-599, tavv. 12, L. 8.150.
- LXXXII. ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *L'archivio del Tavoliere di Puglia. Inventario*, II, a cura di PASQUALE DI CICCO e DORA MUSTO, Roma 1975, pp. 696, tavv. 7, L. 15.450.
- LXXXIII. ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *L'archivio del Tavoliere di Puglia. Inventario*, III, a cura di PASQUALE DI CICCO e DORA MUSTO, Roma 1975, pp. 562, tavv. 4, L. 12.950.
- LXXXIV. GIAN GIACOMO MUSSO, *Navigazione e commercio genovese con il Levante nei documenti dell'Archivio di Stato di Genova (secc. XIV-XV)*, con appendice documentaria a cura di MARIA SILVIA JACOPINO, Roma 1975, pp. 291, L. 7.250.
- LXXXV. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Fonti per la storia artistica romana al tempo di Clemente VIII*, a cura di ANNA MARIA CORBO, Roma 1975, pp. 269, L. 6.100.
- LXXXVI. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio*, X (aula II: capsule LXIX-LXXV), a cura di TOMMASO LECCISOTTI e FAUSTINO AVAGLIANO, Roma 1975, pp. LXXII-364, tavv. 12 (esaurito).
- LXXXVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *L'archivio notarile (1221-1862). Inventario*, a cura di GIULIANO CATONI e SONIA FINESCHI, Roma 1975, pp. 435, L. 9.050.
- LXXXVIII. DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *Guida delle fonti per la storia dell'America latina esistenti in Italia*, I, a cura di ELIO LODOLINI, Roma 1976, pp. XV-405, L. 7.650.

- LXXXIX-XC. *Radio Londra, 1940-1945. Inventario delle trasmissioni per l'Italia*, a cura di MAURA PICCIALUTI CAPRIOLI, Roma 1976, tomi 2, pp. CXXXVI-852. L. 26.500.
- XCI. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Lettere a Giuseppe Pelli Bencivenni, 1747-1808. Inventario e documenti*, a cura di MARIA AUGUSTA TIMPANARO MORELLI, Roma 1976, pp. XIV-759, tavv. 9, L. 17.500.
- XCII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, III, Roma 1977, pp. VIII-167, L. 4.850.
- XCIII. ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, *L'archivio dei visitatori generali di Sicilia*, a cura di PIETRO BURGARELLA e GRAZIA FALLICO, Roma 1977, pp. 292, L. 9.000.
- XCIV. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Filippo Brunelleschi, l'uomo e l'artista. Mostra documentaria. Catalogo* a cura di PAOLA BENIGNI, Firenze 1977, pp. 119, tavv. 8 (esaurito).
- XCV. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio*, XI (aula II: capsule LXXXVI- LXXXVIII), a cura di TOMMASO LECCISOTTI e FAUSTINO AVAGLIANO, Roma 1977, pp. LXXII-614, tavv. 4 (esaurito).
- XCVI. *Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di LAURA BALLETO, GIORGIO CENCETTI, GIANFRANCO ORLANDELLI, BIANCA MARIA PISONI AGNOLI, Roma 1978, I, pp. CXIX-189, II, pp. XII-587 (voll. 2 in uno), L. 17.800.
- XCVII. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivio privato Tocco di Montemiletto. Inventario*, a cura di ANTONIO ALLOCATI, Roma 1978, pp. 473, L. 7.000.
- XCVIII. *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, a cura dell'Ufficio centrale per i Beni archivistici e della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma, Roma 1983, tomi 3, pp. XVI-988, L. 25.500.

STRUMENTI

- IC. *Guida agli Archivi della Resistenza*, a cura della Commissione Archivi - Biblioteca dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, coordinatore GAETANO GRASSI, Roma 1983, pp. XV-974, L. 39.100.

- C. ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *L'Archivio del Tavoliere di Puglia. Inventario*, IV, a cura di PASQUALE DI CICCIO e DORA MUSTO, Roma 1984, pp. 541, L. 27.000.
- CI. ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO, *Fonti per la storia del sistema fiscale urbano (1384-1533). Inventari*, a cura di PAOLA BENIGNI, LAURETTA CARBONE E CLAUDIO SAVIOTTI, Roma 1985, pp. 246, tavv. 7, L. 16.500.
- CII. *Guida degli Archivi lauretani*, I, a cura di FLORIANO GRIMALDI, Roma 1985, pp. XIX-870; II, a cura di ALESSANDRO MORDENTI, Roma 1986, pp. 871-1118, L. 26.000.
- CIII. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *La Società dei notai di Bologna. Saggio storico e inventario*, a cura di GIORGIO TAMBA, Roma 1988, pp. 342, L. 27.000.
- CIV. ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Notai ignoti. Frammenti notarili medioevali. Inventario*, a cura di MARCO BOLOGNA, Roma 1988, pp. 404, L. 26.000.
- CV. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio delle Tratte. Introduzione e inventario*, a cura di PAOLO VITI e RAFFAELLA MARIA ZACCARIA, Roma 1989, pp. XXXII-623, L. 37.000.
- CVI. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Il popolo al confino. La persecuzione fascista in Sicilia*, a cura di SALVATORE CARBONE e LAURA GRIMALDI, prefazione di SANDRO PERTINI, Roma 1989, pp. 839, L. 55.000.
- CVII. *L'archivio storico del monastero di San Silvestro in Montefano di Fabriano. Inventario dei fondi della congregazione silvestrina*, a cura di UGO PAOLI, Roma 1990, pp. 381, L. 21.000.

SAGGI

1. *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, a cura dell'Ufficio centrale per i Beni archivistici e della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma, Roma 1983, tomi 3, pp. XVI-988, L. 25.500.
2. *Italia Judaica. Atti del I convegno internazionale, Bari 18-22 maggio 1981*, Roma 1983, pp. 518 (esaurito).

3. *Antologia di scritti archivistici*, a cura di ROMUALDO GIUFFRIDA, Roma 1985, pp. 847, L. 30.000.
4. *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Fonti e problemi. Atti del convegno internazionale, Milano 1-4 dicembre 1983*, Roma 1986, pp. 523, L. 28.500.
5. *Informatica e archivi. Atti del convegno, Torino 17-19 giugno 1985*, Roma 1986, pp. 362, L. 18.500.
6. *Italia Judaica. Gli ebrei in Italia tra Rinascimento ed Età barocca. Atti del II convegno internazionale, Genova 10-15 giugno 1984*, Roma 1986, pp. 336, L. 20.000.
7. *Gli archivi per la storia contemporanea. Organizzazione e fruizione. Atti del seminario di studi, Mondovì 23-25 febbraio 1984*, Roma 1986, pp. 321, L. 19.000.
8. *Cartografia e istituzioni in età moderna. Atti del convegno, Genova, Imperia, Albenga, Savona, La Spezia, 3-8 novembre 1986*, tomi 2, Roma, pp. 860, tavv. 134, L. 23.000.
9. *Les documents diplomatiques. Importante source des études balkaniques. Actes de la Conférence scientifique internationale, Tutzing-Munich, 4-6 mai 1986*, Roma 1988, pp. 216, L. 13.000.
10. GUIDO MELIS, *Due modelli di amministrazione tra liberalismo e fascismo. Burocrazie tradizionali e nuovi apparati*, Roma 1988, pp. 306, L. 20.000.
11. *Italia Judaica. Gli ebrei in Italia dalla segregazione alla prima emancipazione. Atti del III convegno internazionale, Tel Aviv, 15-20 giugno 1986*, Roma 1989, pp. 230 [testo italiano], pp. 154 [testo ebraico] tavv. 64, L. 29.000.
12. *Esercito e città. Dall'Unità agli anni Trenta. Atti del convegno di studi, Spoleto 11-14 maggio 1988*, Roma 1989, tomi 2, pp. XXXIV-1276, tavole, L. 71.000.
13. GIORGIO VACCARINO, *I giacobini piemontesi (1794- 1814)*, Roma 1989, tomi 2, pp. 959, tavv. 18, L. 57.000.

14. ALBERTO AQUARONE, *Dopo Adua: politica e amministrazione coloniale*, a cura e con saggio introduttivo di LUDOVICA DE COURTEN, Roma 1989, pp. 422, L. 29.000.

FONTI E SUSSIDI

- I. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *La depositaria del Concilio di Trento, I, Il registro di Antonio Manelli (1545- 1549)*, a cura di EDVIGE ALEANDRI BARLETTA, Roma 1970, pp. XII-435, L. 5.500.
- II. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Registro 30° (1259, secondo semestre)*, a cura di GIULIANO CATONI, Roma 1970, pp. XL-160, L. 4.000.
- III. MARIO MISSORI, *Governi, alte cariche dello Stato e prefetti del regno d'Italia*, Roma 1973, pp. XIII-569 (esaurito).
- IV. GUIDO PAMPALONI, *Firenze al tempo di Dante. Documenti sull'urbanistica fiorentina*, premessa di NICCOLO' RODOLICO, Roma 1973, pp. XXXVIII-222 (esaurito).
- V. ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI, *Il primo Liber curiae della Procurazione reale di Sardegna (1413- 1425)*, a cura di GABRIELLA OLLA REPETTO, Roma 1974, pp. XI- 257 (esaurito).
- VI. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Il primo registro della Tesoreria di Ascoli (20 agosto 1426-30 aprile 1427)*, a cura di MARIA CRISTOFARI MANCIA, Roma 1974, pp. XIII-191, tavv. 7, L. 5.950.
- VII. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Le Liber Officialium de Martin V*, publié par FRANÇOIS-CHARLES UGINET, Roma 1975, pp. XI-177, L. 6.400.
- VIII. ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI, *Saggio di fonti dell'Archivio de la Corona de Aragón di Barcellona relative alla Sardegna aragonese (1323-1479)*, I, *Gli anni 1323-1396*, a cura di GABRIELLA OLLA REPETTO, Roma 1975, pp. 185 (esaurito).

FONTI

- IX. *I registri della Catena del Comune di Savona, registro I*, a cura di DINO PUNCUH e ANTONELLA ROVERE, Roma 1986, pp. LXIV-437 (esaurito).

- X. *I registri della Catena del Comune di Savona, registro II*, a cura di MARINA NOCERA, FLAVIA PERASSO, DINO PUNCUH, ANTONELLA ROVERE, Roma 1986, tomi 2, pp. 1077 (esaurito).
- XI. *Carteggio Loria - Graziani (1888-1943)*, a cura di ANTONIO ALLOCATI, 1990, pp. XLVII-489, L. 46.000.

SUSSIDI

1. *Bibliografia dell'Archivio centrale dello Stato (1953- 1978)*, a cura di SANDRO CAROCCI, LIBERIANA PAVONE, NORA SANTARELLI, MAURO TOSTI-CROCE, con coordinamento di MAURA PICCIALUTI CAPRIOLI, Roma 1986, pp. XXVIII-457 (esaurito).
2. MARIO MISSORI, *Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del regno d'Italia*, Roma 1989, pp. 777, L. 28.000.

QUADERNI DELLA «RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO»

1. *Signoria, Dieci di Balìa, Otto di Pratica: Legazioni e Commissarie, missive e responsive. Inventario sommario*, a cura di MARCELLO DEL PIAZZO, Roma 1960, pp. 83 (esaurito).
2. *L'archivio del dipartimento della Stura nell'Archivio di Stato di Cuneo (1799-1814). Inventario*, a cura di GIOVANNI FORNASERI, Roma 1960, pp. 133 (esaurito).
3. SALVATORE CARBONE, *Gli archivi francesi*, Roma 1960, pp. 128 (esaurito).
4. ARNALDO D'ADDARIO, *L'organizzazione archivistica italiana al 1960*, Roma 1960, pp. 79, L. 500.
5. ELIO CALIFANO, *La fotoreproduzione dei documenti e il servizio microfilm negli Archivi di Stato italiani*, Roma 1960, pp. 80 (esaurito).
6. SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO L'UMBRIA E LE MARCHE, *Gli archivi storici dei comuni delle Marche*, a cura di ELIO LODOLINI, Roma 1960, pp. 129 (esaurito).

7. G. COSTAMAGNA - M. MAIRA - L. SAGINATI, *Saggi di manuali e cartolari notarili genovesi (secoli XIII e XIV). (La triplice redazione dell'«instrumentum» genovese)*, Roma 1960, pp. 107 (esaurito).
8. LEONARDO MAZZOLDI, *L'archivio dei Gonzaga di Castiglione delle Stiviere*, Roma 1961, pp. 103 (esaurito).
9. ARMANDO LODOLINI, *Il cinquantenario del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163, per gli Archivi di Stato*, Roma 1961, pp. 81 (esaurito).
10. ANTONINO LOMBARDO, *Guida delle fonti relative alla Sicilia esistenti negli Archivi di Stato per il periodo 1816-1860*, Roma 1961, pp. 53 (esaurito).
11. BRUNO CASINI, *L'archivio del dipartimento del Mediterraneo nell'Archivio di Stato di Livorno*, Roma 1961, pp. 98 (esaurito).
12. BRUNO CASINI, *L'archivio del Governatore ed Auditore di Livorno (1550-1838)*, Roma 1962, pp. 182 (esaurito).
13. VIRGILIO GIORDANO, *Il diritto archivistico preunitario in Sicilia e nel Meridione d'Italia*, Roma 1962, pp. 219 (esaurito).
14. CATELLO SALVATI, *L'Azienda e le altre Segreterie di Stato durante il primo periodo borbonico (1734-1806)*, Roma 1962, pp. 125 (esaurito).
15. GIUSEPPE PLESSI, *Lo stemmario Alidosi nell'Archivio di Stato di Bologna. Indice-inventario*, Roma 1962, pp. 71 (esaurito).
16. GIOVANNI MONGELLI, *L'archivio dell'Abbazia di Montevergine*, Roma 1962, pp. 183, L. 1.000.
17. UBALDO MORANDI, *I giurisdicenti dell'antico stato senese*, Roma 1962, pp. 78, L. 1.000.
18. RAFFAELE DE FELICE, *Guida per il servizio amministrativo contabile negli Archivi di Stato*, Roma 1962, pp. 106, L. 1.000.
19. BENEDETTO BENEDINI, *Il carteggio della Signoria di Firenze e dei Medici coi Gonzaga*, Roma 1962, pp. 43, L.1.000.
20. GIUSEPPE RASPINI, *L'archivio vescovile di Fiesole*, Roma 1962, pp. 191, L. 1.000.

21. SALVATORE CARBONE, *Provveditori e Sopraprovveditori alla Sanità della Repubblica di Venezia. Carteggio con i rappresentanti diplomatici e consolari veneti all'estero e con uffici di Sanità esteri corrispondenti. Inventario*, Roma 1962, pp. 92, L. 1.000.
22. SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA, *Gli archivi storici dei comuni della Toscana*, a cura di GIULIO PRUNAI, Roma 1963, pp. 389, L.1.000.
23. DANILO VENERUSO, *L'archivio storico del comune di Portovenere. Inventario*, Roma 1962, pp. 41 (esaurito).
24. RENATO PERRELLA, *Bibliografia delle pubblicazioni italiane relative all'archivistica. Rassegna descrittiva e guida*, Roma 1963, pp. 207 (esaurito).
25. FRANCESCO PERICOLI, *Titoli nobiliari pontifici riconosciuti in Italia*, Roma 1963, pp. 75, L. 1.000
26. FAUSTO MANCINI, *Le carte di Andrea Costa conservate nella biblioteca comunale di Imola*, Roma 1964, pp. 267, L. 1.000.
27. ANNA MARIA CORBO, *L'archivio della Congregazione dell'Oratorio di Roma e l'archivio della Abbazia di S. Giovanni in Venere. Inventario*, Roma 1964, pp. LXXIV-234, L. 1.000.
28. DORA MUSTO, *La Regia Dogana della mena delle pecore di Puglia*, Roma 1964, pp. 115, tavv. 8, L. 1.000.
29. BRUNO CASINI, *Archivio della Comunità di Livorno*, Roma 1964, pp. 89, L. 1.000.
30. ORAZIO CURCURUTO, *Archivio dell'Intendenza di Catania (1818-1860). Inventario*, Roma 1964, pp. 86, L. 1.000.
31. PIETRO D'ANGIOLINI, *Ministero dell'Interno. Biografie (1861-1869)*, Roma 1964, pp. 249, L. 1.000.
32. PASQUALE DI CICCIO, *Censuazione ed affrancazione del Tavoliere di Puglia (1789-1865)*, Roma 1964, pp. 128, tavv. 8, L. 1.000.
33. CATELLO SALVATI, *L'Archivio notarile di Benevento (1401-1860). (Origini, formazione, consistenza)*, Roma 1964, pp. 137, L. 1.000.

34. MARCELLO DEL PIAZZO, *Il carteggio «Medici-Este» dal sec. XV al 1531. Regesti delle lettere conservate negli Archivi di Stato di Firenze e Modena*, Roma 1964, pp. 156, L. 1.000.
35. DANILO VENERUSO, *L'archivio storico del comune di Monterosso a Mare*, Roma 1967, pp. 79, L. 1.500.
36. ELIO LODOLINI, *Problemi e soluzioni per la creazione di un Archivio di Stato (Ancona)*, Roma 1968, pp. 151, tavv. 9, L. 2.000.
37. ARNALDO D'ADDARIO, *Gli archivi del Regno dei Paesi Bassi*, Roma 1968, pp. 132, tavv. 4, L. 2.000.
38. ETTORE FALCONI, *Documenti di interesse italiano nella Repubblica popolare polacca. Premessa per una ricerca e un censimento archivistici*, Roma 1969, pp. 140, L. 2.000.
39. MARCELLO DEL PIAZZO, *Il protocollo del carteggio della Signoria di Firenze (1459-1468)*, Roma 1969, pp. 273, L. 2.000.
40. GIOVANNI ZARRILLI, *La serie «Nápoles» delle «Secretarías provinciales», nell'archivio di Simancas. Documenti miscellanei*, Roma 1969, pp. 167, L. 2.000.
41. RAOUL GUËZE, *Note sugli Archivi di Stato della Grecia*, Roma 1970, pp. 96, L. 2.700.
42. SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA CAMPANIA, *Atti del convegno per i primi trent'anni della Sovrintendenza (Positano, 5 gennaio 1970)*, Roma 1973, pp. 107, L. 1.500.
43. SALVATORE CARBONE, *Note introduttive ai dispacci al Senato dei rappresentanti diplomatici veneti. Serie: Costantinopoli, Firenze, Inghilterra, Pietroburgo*, Roma 1974, pp. 94, L. 1.490.
44. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *L'archivio del Commissariato generale per le ferrovie pontificie*, a cura di PIETRO NEGRI, Roma 1976, pp. 86, L. 2.185.
45. ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Collegio dei X poi XX Savi del corpo del Senato. Inventario*, a cura di GIORGIO TAMBA, Roma 1977, pp. 78, L. 2.300.

46. LUCIO LUME, *L'archivio storico di Dubrovnik. Con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigiane*, Roma 1977, pp. 181 (esaurito).
47. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Una fonte per lo studio della popolazione del Regno di Napoli: la numerazione dei fuochi del 1732*, a cura di MARIA ROSARIA BARBAGALLO DE DIVITIIS, Roma 1977, pp. 93, L. 2.950.
48. PETER RÜCK, *L'ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII (1398-1451)*, traduzione di SANDRO D'ANDREAMATTEO, prefazione di ISIDORO SOFFIETTI, Roma 1977, pp. 156, L. 5.500.
49. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Inventario dell'archivio privato della famiglia Caracciolo di Torchiarolo*, a cura di DOMENICA MASSAFRA PORCARO, Roma 1978, pp. XXII-182, L. 5.000.
50. ELVIRA GENCARELLI, *Gli archivi italiani durante la seconda guerra mondiale*, Roma 1979, pp. VIII-240, L. 8.000.
51. GIAMPAOLO TOGNETTI, *Criteri per la trascrizione di testi medievali latini e italiani*, Roma 1982, pp. 66, L. 1.600.
52. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *L'archivio dell'amministrazione Torlonia. Inventario*, a cura di ANNA MARIA GIRALDI, Roma 1984, pp. XXXIII-178, L. 9.500.
53. *L'intervista strumento di documentazione: giornalismo, antropologia, storia orale. Atti del convegno, Roma 5-7 maggio 1986*, Roma 1987, pp. 176, L. 11.000.
54. SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, *Guida degli archivi economici a Roma e nel Lazio*, a cura di MARIA GUERCIO, Roma 1987, pp. 132, L. 7.000.
55. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Mandati della Reverenda Camera Apostolica (1418-1802). Inventario*, a cura di PAOLO CHERUBINI, Roma 1988, pp. 163, tavv. 8, L. 14.000.
56. CENTRO DI FOTORIPRODUZIONE LEGATORIA E RESTAURO, *Le scienze applicate nella salvaguardia e nella riproduzione degli archivi*, Roma 1989, pp. 203, L. 12.000.

57. ROSALIA MANNO TOLU, *Scolari italiani nello Studio di Parigi, Il «Colège des Lombards» dal XIV al XVI secolo ed i suoi ospiti pistoiesi*, Roma 1989, pp. 168, tavv. 17, L. 21.000.
58. *Fonti giudiziarie e militari austriache per la storia della Venezia Giulia. Oberste Justizstelle e Innerösterreichischer Hofkriegsrat*, a cura di UGO COVA, Roma 1989, pp. 174, L. 12.000.
59. *Fonti per la storia della popolazione. 1. Le scritture parrocchiali di Roma e del territorio vicariale*, Roma 1990, pp. 114, L. 12.000.

ALTRE PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

MINISTERO DELL'INTERNO. DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE. UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *Gli Archivi di Stato al 1952*, 2^a ed., Roma 1954, pp. VII-750 (esaurito).

MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *La legge sugli archivi*, Roma 1963, pp. 426 (esaurito).

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Inventario Archivio di Stato in Lucca*, VII, *Archivi gentilizi*, a cura di GIORGIO TORI, ARNALDO D'ADDARIO, ANTONIO ROMITI. Prefazione di VITO TIRELLI, Lucca 1980, pp. XIX-747, L. 29.500.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, I (A-E), Roma 1981, pp. XVIII-1041, L. 12.500; II (F-M), Roma 1983, pp. XVI-1088, L. 29.200; III (N-R), Roma 1986, pp. XIV-1301, L. 43.100.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI, *Garibaldi nella documentazione degli Archivi di Stato e delle Biblioteche statali. Mostra storico-documentaria*, a cura dell'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Roma 1982, pp. XXXII-285, L. 12.000.

GIACOMO C. BASCAPÈ-MARCELLO DEL PIAZZO, con la cooperazione di LUIGI BORGIA, *Insegne e simboli. Araldica pubblica e privata, medievale e moderna*, Roma 1983, pp. XVI-1064, L. 81.000.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Le Biccherne. Tavole dipinte delle magistrature senesi (secoli XIII-XVIII)*, a cura di LUIGI BORGIA, ENZO CARLI, MARIA ASSUNTA CEPPELLI, UBALDO MORANDI, PATRIZIA SINIBALDI, CARLA ZARRILLI, Roma 1984, pp. VII-389, L. 56.400.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *La legge sugli archivi. Aggiornamenti (1965-1986)*, Roma 1987, pp. 433, L. 14.000.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Exempla Studii Bononiensis*, Roma 1988, tavv. 16 (esaurito).

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Le pubblicazioni degli Archivi di Stato*. Catalogo della mostra a cura di MARIA TERESA PIANO MORTARI e ISOTTA SCANDALIATO, Roma 1989, pp. XVII-55 (esaurito).

ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Inventario del Banco di S. Giorgio (1407-1805)*, sotto la direzione di GIUSEPPE FELLONI, IV, *Debito pubblico*, a cura di G. FELLONI, Roma 1989, t. 1, pp. 459, t. 2, pp. 436, L. 26.000.